



COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 77 del 19/12/2023

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA 2023 DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2022 E ATTUAZIONE DEI PRECEDENTI PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE, RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA, DIRETTIVE IMPARTITE DALL'AMMINISTRAZIONE AL CONSEGNETARIO PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI AZIONISTA NELLE ASSEMBLEE SOCIETARIE.

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **diciannove** del mese di **dicembre**, convocato per le ore 18:30, presso la Residenza municipale, nella sala consiliare E. De Giovanni, alle ore **18:47** si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il CONSIGLIO COMUNALE, a seguito di inviti regolarmente recapitati ai signori:

	Presente	Assente
BOSI NICCOLÒ - Presidente	X	
ISOLA MASSIMO - Sindaco	X	
MARTINEZ MARIA LUISA	X	
BENEDETTI NICOLÒ		X
BALLARDINI SIMONA		X
BIOLCHINI LUCIANO		X
BASSANI GIULIA	X	
AMADEI GIONATA	X	
SILVAGNI VIRGINIA	X	
MATATIA ROBERTO		X
CAPPELLI RICCARDO	X	
LUCCARONI ANDREA	X	
VISANI ILARIA	X	
MONTECCHIAN JURI	X	
NERI MARCO	X	
GRILLINI ALESSIO	X	

	Presente	Assente
CAVINA PAOLO	X	
PENAZZI MASSIMILIANO	X	
ZOLI MASSIMO	X	
ALBONETTI ALVISE	X	
LIVERANI ANDREA		X
CONTI ROBERTA	X	
ALPI CRISTINA	X	
BERTOZZI STEFANO	X	
PADOVANI GABRIELE	X	

Presenti n. 20

Assenti n. 5

Presiede NICCOLO' BOSI in qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Assiste il Segretario Generale, PAOLO CAMPIOLI.

La seduta, riconosciuta valida per la presenza del prescritto numero legale, è aperta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Vengono designati scrutatori i Consiglieri:

ALESSIO GRILLINI

MARCO NERI

MASSIMO ZOLI

[Alle ore 19.27 entra il consigliere BALLARDINI – presenti n. 21]

Il **PRESIDENTE** sottopone per l'approvazione quanto segue:

Normativa:

- Art. 114, c. 2 della Costituzione che prevede che "I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione";
- Art. 118, c. 1 della Costituzione che attribuisce le funzioni amministrative ai Comuni, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, non siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza;
- Regio Decreto del 23 maggio 1924, n. 827 "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato", art. 20 sui beni mobili;
- Art. 13 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL) e ss.mm.ii., relativo alle funzioni che spettano al Comune, in particolare quelle relative all'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico;
- Art. 42 del TUEL che indica gli atti rientranti nella competenza dei Consigli comunali;
- Art. 112 del TUEL, che prevede che siano gli Enti locali a provvedere alla gestione dei servizi pubblici rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali;
- Legge 7 agosto 2015 n. 124 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- D.Lgs. n. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 e ss.mm.ii.;
- D.Lgs. n. 201/2022 "Testo unico di riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica";
- D.Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici";

- Decreto Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) del 25/09/2023 "Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell'art. 8 del D. lgs. n. 201 del 2022";
- Circolare n. 1/2023 del Presidente della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna "Resa del conto da parte degli agenti contabili e deposito conti giudiziali alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti. Anagrafe agenti contabili - art. 137 e seguenti del Codice della giustizia contabile D.Lgs. 174/2016, D.Lgs. correttivo n. 114 del 7.10.2019, D.L. n. 137 del 28.10.2020, conv. in L. n. 176 del 18.12.2020 e D.L. n. 44 dell'1.4.2021, conv. in L. n. 76 del 28.5.2021 e ulteriori regole tecniche operative Decreto del Presidente della Corte dei conti n. 126 del 24 maggio 2022" e relativa Nota Integrativa 0002520 del 11/09/2023;
- Titolo V, Capo II "Ordinamento dei servizi pubblici" dello Statuto del Comune di Faenza;
- Regolamento del sistema dei controlli interni e del ciclo delle performance dell'Unione della Romagna Faentina;
- Regolamento di contabilità dell'Unione della Romagna Faentina e dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme, Solarolo.

Precedenti:

- atto C.C. n. 54 del 28/09/2017 avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni del Comune di Faenza ex art. 24 D.Lgs. n. 175/2016";
- atto C.C. n. 80 del 20/12/2018 avente ad oggetto "Razionalizzazione periodica anno 2018 e attuazione della razionalizzazione straordinaria 2017 delle partecipazioni del Comune di Faenza ex artt. 20 e 24 del D.Lgs. n. 175/2016";
- atto C.C. n. 82 del 19/12/2019 avente ad oggetto "Razionalizzazione periodica anno 2018 e attuazione dei precedenti piani di razionalizzazione";
- atto C.C. n. 84 del 22/12/2020 avente ad oggetto "Razionalizzazione periodica anno 2019 e attuazione dei precedenti piani di razionalizzazione";
- atto C.C. n. 94 del 21/12/2021 avente ad oggetto "Razionalizzazione periodica anno 2020 e attuazione dei precedenti piani di razionalizzazione";
- atto C.C. n. 103 del 20/12/2022 avente ad oggetto "Razionalizzazione periodica anno 2022 delle partecipazioni detenute al 31/12/2021 e attuazione dei precedenti piani di razionalizzazione";
- atto C.C. n. 21 del 28/03/2023 avente ad oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione 2023/2027, annualità 2023, presa d'atto del perimetro di consolidamento del bilancio consolidato 2022, approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023/2025 e allegati obbligatori";
- atto G.C. n. 238 del 29/11/2023 avente ad oggetto "Schema Documento Unico di Programmazione 2024/2028, definizione del perimetro di consolidamento del bilancio consolidato 2023, variazioni agli obiettivi di performance 2023, approvazione schema di bilancio di previsione finanziario 2024/2026 e allegati obbligatori".

Motivo del provvedimento:

Considerato che, con riferimento alla revisione periodica 2023 delle partecipazioni detenute al 31/12/2022 e all'attuazione dei precedenti piani di razionalizzazione:

- ai sensi del predetto TUSP (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni e le Unioni di Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- l'Ente locale, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del TUSP, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"* (art.4, comma 3);

- l'Ente locale inoltre può mantenere partecipazioni senza azioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, se tali partecipazioni non presentano nessuna delle seguenti condizioni:
 - non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, TUSP, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
 - non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2 e ss, TUSP;

- condizioni previste dall'art. 20, c. 2, TUSP:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1 milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, TUSP.

Considerato, inoltre, che:

- per effetto dell'art. 24 TUSP, l'Ente locale ha provveduto entro il 30/09/2017 ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni societarie dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;
- nella ricognizione sono state prese in considerazione tutte le partecipazioni dirette in società e quelle indirette detenute tramite società o altri organismi soggetti a controllo da parte dall'Ente locale;
- la verifica del requisito del controllo è stata effettuata, considerando sia la specifica definizione contenuta all'art. 2, co. 1, lett. b) TUSP di "controllo" sia le nozioni fornite nel medesimo articolo alle lettere c) e d) di "controllo analogo" e di "controllo analogo congiunto"; è stato inoltre tenuto conto di quanto indicato nell'art. 11-quater del D. Lgs. n. 118/2011 e nell'allegato principio contabile applicato 4/4 concernente il bilancio consolidato, ove si aggiunge alle precedenti nozioni di controllo anche quello esercitato tramite contratti di servizio;
- per effetto dell'art. 20 TUSP, l'Ente locale ha provveduto ogni anno, a partire dalla Revisione periodica deliberata nel 2018, ad approvare le relazioni sull'attuazione dei piani precedenti compresa quella straordinaria del 2017, evidenziando i risultati conseguiti;
- la presente revisione, così come le precedenti a partire dal 2019, non considera le partecipazioni indirette tramite il Consorzio ConAmi e l'Azienda ASP della Romagna Faentina: il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Corte dei Conti hanno infatti chiarito che non vanno inserite le indirette tramite organismi che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. a), come appunto ConAmi e ASP, che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione.

Tutto quanto sopra considerato, occorre pertanto approvare entro il 31/12/2023 ai sensi dell'art. 20 TUSP la revisione periodica 2023 delle partecipazioni detenute al

31/12/2022 e l'attuazione dei precedenti piani di razionalizzazione, secondo le risultanze di cui all'**allegato "A"**, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Considerato che, con riferimento alla ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ai sensi dell'art. 30 D. Lgs. 201/2022:

- l'art. 30 prevede che:

1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti;

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

- l'art. 17 comma 3 secondo periodo prevede che:

La disposizione di cui al presente comma si applica a tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori di cui agli articoli 32 e 35.

- l'art. 17 comma 5 prevede che:

L'ente locale procede all'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione.

- l'art. 31 prevede che:

1. Al fine di rafforzare la trasparenza e la comprensibilità degli atti e dei dati concernenti l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, gli enti locali redigono la deliberazione di cui all'articolo 10, comma 5, la relazione di cui all'articolo 14, comma 3, la deliberazione di cui all'articolo 17, comma 2 e la relazione di cui all'articolo 30, comma 2, tenendo conto degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9.

2. Gli atti di cui al comma 1, i provvedimenti di affidamento di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e il contratto di servizio sono pubblicati senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante e trasmessi contestualmente all'Anac, che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in

un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione.

3. I medesimi atti sono resi accessibili anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da Anac, che costituisce punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica attraverso il collegamento al luogo di prima pubblicazione di cui al comma 2.

Vista l'istruttoria predisposta dagli uffici competenti tesa a:

- rilevare, per ogni servizio affidato, l'andamento economico, di efficienza e di qualità nonché la misura del ricorso agli affidamenti in house;
- analizzare le ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione.

Considerato che:

- non essendovi nessun elenco tassativo derivante da norme vigenti, è stata stilata una lista dei servizi da esaminare basata sulla definizione generale resa dall'art. 2 del D.Lgs. 201/2022:

«servizi di interesse economico generale di livello locale» o «servizi pubblici locali di rilevanza economica»: i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale

- sono stati pertanto esclusi dal censimento:
 - i servizi "non affidati", ovvero i servizi gestiti in economia o affidati da enti d'ambito o altri soggetti;
 - i servizi strumentali, ovvero i servizi erogati da soggetti esterni a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento;
 - i servizi privi di rilevanza economica.
- non vi sono casi, nello specifico degli affidamenti effettuati dal Comune di Faenza, di servizi rilevanti a rete, ma i servizi censiti sono tutti non a rete.

Visto che:

- non si rilevano affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo del D. Lgs. 201/2022 (affidamenti senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici);
- si riscontra invece un affidamento a società in house, ancorché dal valore stimabile inferiore alla soglia europea;

- tale affidamento è analizzato dal punto di vista dell'articolo 17, comma 5 del D. Lgs. 201/2022 nell'**allegato B** al presente atto;
- nel medesimo allegato B è calcolata la misura del ricorso in percentuale ad affidamenti in house, quale rapporto del numero dei servizi affidati in house sul numero totale dei servizi affidati;
- nel medesimo allegato B viene altresì effettuata, per l'affidamento in house, la disamina ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 201/2022.

Visto inoltre che:

- la disamina ai sensi dell'art. 30 dei servizi non in house, secondo la lista definita come sopra, è contenuta nell'**allegato C** al presente atto;
- gli allegati A, B e C vengono pertanto a costituire un insieme organico e collegato di analisi di servizi e partecipazioni.

Considerato infine che:

- ad oggi non risultano individuati, per i servizi a rete, ad opera delle autorità di regolazione competenti, i costi di riferimento dei servizi, lo schema tipo di piano economico-finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi di cui all'art. 7 del D. Lgs. 201/2022;
- risultano invece individuati, per i servizi non a rete, ad opera del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Decreto MIMIT del 25/09/2023), gli atti e gli indicatori di cui all'art. 8 del D. Lgs. 201/2022, ancorché per un numero limitato di servizi.

Tutto quanto sopra premesso, si rende necessario approvare la ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, di cui agli allegati B e C, secondo la seguente scansione di analisi:

- Dati generali del servizio
- Rispetto degli obblighi contrattuali
- Valutazione dell'economicità ed efficienza
- Valutazione del servizio all'utenza (in termini di quantità e qualità)

oltre all'analisi della misura del ricorso ad affidamenti sopra soglia senza gara e/o in house e delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento dei servizi in house.

Considerato che, con riferimento alle direttive impartite dall'amministrazione al consegnatario per l'esercizio dei diritti di azionista nelle assemblee societarie:

- la Circolare n. 1/2023 del Presidente della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna sopra citata testualmente:

- recita che:

"- in merito a titoli azionari e più in generale partecipativi, che ai sensi dell'art. 20, lett. c), R.D. 23.5.1924 n. 827 rientrano tra i beni mobili, la maggioritaria giurisprudenza è orientata a ritenere che il consegnatario sia il soggetto

incaricato dall'ente di esercitare le funzioni concernenti i diritti di socio nelle società partecipate, ossia chi li gestisce, chi ha la disponibilità giuridica e non il detentore, che ha la mera disponibilità materiale e si limita a custodire i titoli (solitamente un istituto di credito).

- per quanto riguarda gli enti locali, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 175/2016 (TUSP), "per le partecipazioni di enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato"; pertanto, il consegnatario delle azioni è il Sindaco, nella sua qualità di organo di vertice dell'amministrazione, che assume la veste di agente contabile, ove non nomini uno o più dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni.

- la giurisprudenza ha conseguentemente affermato che: "assume la qualifica di agente contabile il consegnatario di azioni che sia titolare, anche per delega, del potere di esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista, in quanto l'agente contabile consegnatario di azioni deve svolgere un'attività di gestione e non di mera detenzione....rappresentando l'Ente alle riunioni delle società ...esercitando, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione sociale, avendone la disponibilità giuridica e non meramente materiale" (Sez. Giur. Veneto, 25.6.2019 n. 99)."

- prevede inoltre che devono "essere documentate, con apposita relazione, anche le modalità di esercizio della gestione da parte delle società stesse e le modalità di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle azioni o partecipazioni pubbliche."
- la Nota integrativa 0002520 del 11/09/2023 sopra citata:
 - prevede che tra i compiti del consegnatario di titoli azionari rientrano le funzioni concernenti i diritti di azionista nelle società partecipate, ovvero:
 - > esercizio dei diritti di socio
 - > resa del conto giudiziale
 - > relazione finale ed inventari;
 - riscontra che nei conti giudiziali depositati quasi sempre mancano le direttive impartite dall'amministrazione al consegnatario per l'esercizio dei diritti di azionista nelle assemblee societarie;
 - prende atto che la giurisprudenza in materia ha statuito che vanno considerate "tutte le partecipazioni detenute dall'ente, ivi comprese quelle in consorzi e/o fondazioni. Anch'esse, infatti, presuppongono una gestione, l'esercizio di diritti di socio e l'esecuzione di ordini impartiti dal vertice istituzionale con la conseguente necessità di individuare un agente consegnatario che esegua le direttive impartite e ne renda conto tramite l'inserimento della partecipazione nel conto giudiziale, naturale strumento di rendicontazione".

Con il presente atto si ritiene pertanto opportuno approvare le direttive impartite dall'amministrazione al consegnatario per l'esercizio dei diritti di azionista nelle assemblee societarie allegate sotto la **lettera "D"** al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Dato atto che il piano di revisione di cui all'**Allegato A** è stato preso in esame anche dall'Organo di revisione, redigendo specifico verbale conservato agli atti;

Visto il parere della competente commissione consiliare II[^] "Sviluppo economico,

turismo e coesione territoriale” del 13 dicembre 2023;

Acquisiti i pareri in merito alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Udito il presidente il quale, nessun altro consigliere intervenendo, pone in votazione la presente proposta deliberativa;

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti espressi per alzata di mano:

Favorevoli	n. 13	Sindaco Partito Democratico Faenza Cresce Faenza Coraggiosa Movimento 5 Stelle
Contrari	n. 5	Albonetti, Alpi, Conti [Lega Salvini Premier] Bertozzi [Fratelli d'Italia] Padovani [Area Liberale]
Astenuti	n. 3	Cavina, Penazzi, Zoli [Progetto Civico Faentino]

(presenti n. 21; votanti n. 18),

delibera

1. di approvare il Piano di revisione periodica 2023 delle partecipazioni detenute al 31/12/2022 e la Relazione sull'attuazione dei precedenti piani di razionalizzazione, come da **allegato "A"** alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto in particolare che lo stato di attuazione delle misure previste nei precedenti piani di razionalizzazione è relazionato nell'ultimo paragrafo dell'allegato "A";
3. di incaricare i competenti uffici di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
4. di demandare alla Giunta il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;

5. di approvare l'**allegato "B"** contenente la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo (affidamenti senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici) e agli affidamenti a società in house, oltre all'analisi delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento di servizi a società in house;
6. di approvare l'**allegato "C"** contenente la ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica non in house;
7. che copia della presente deliberazione sia:
 - inviata alla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - inviata alla Sezione di controllo della Corte dei Conti competente;
 - pubblicata senza indugio sul sito istituzionale dell'ente;
 - trasmessa contestualmente all'Anac;
 - trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
8. di approvare l'**allegato "D"** contenente le direttive impartite dall'amministrazione al consegnatario per l'esercizio dei diritti di azionista nelle assemblee societarie;
9. di dare atto che la presente deliberazione non necessita di copertura finanziaria, ma può comportare riflessi indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente, in ragione delle azioni di razionalizzazione poste in essere;
10. di dare atto che il Responsabile del Servizio e il Dirigente, rispettivamente con l'apposizione del visto di regolarità tecnica e con la sottoscrizione del parere di regolarità tecnica, attestano l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. **11** del **19.12.2023**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
BOSI NICCOLO'

IL SEGRETARIO GENERALE
CAMPIOLI PAOLO

**RICOGNIZIONE SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI
RILEVANZA ECONOMICA AFFIDATI ALLE
SOCIETÀ IN HOUSE**

Sommario

Premesse	3
1. Valutazioni in merito alle ragioni del mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house ...	4
1.1. Compatibilità con i fini istituzionali del Comune e di scelta della gestione della farmacia tramite <i>in house</i> (prec. art. 192 D. Lgs. 50/2016 e artt. 14 e 17 D. Lgs. 201/2022)	4
1.2. Conclusioni	17
2. Valutazioni in merito alla misura del ricorso agli affidamenti di cui all'art. 17, comma 3 del D. Lgs. 201/2022	17
3. Ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati alle società in house ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D. Lgs. 201/2022	17
3.1. Introduzione	17
3.2. Scheda di ricognizione dei servizi affidati alle società in house	18
3.3. Considerazioni finali	23

Premesse

Il presente documento è elaborato al fine di rispondere alle finalità previste dai seguenti articoli:

- 1) art. 17, comma 5 del D. Lgs. 201/2022, *“L'ente locale procede all'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione”*;
- 2) art. 30, comma 1, terzo periodo del D. Lgs. 201/2022: *“La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'art. 17, comma 3 e all'affidamento a società in house”*, ovvero degli affidamenti avvenuti senza procedura ad evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici e degli affidamenti avvenuti in particolare tramite in house.
- 3) art. 30, comma 2 del D. Lgs. 201/2022, *“La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.”*

Nel presente documento si valutano, pertanto, tutti i tre elementi sopra elencati, suddivisi per sezioni.

1. Valutazioni in merito alle ragioni del mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house

<i>Servizio affidato</i>	Affitto di ramo d'azienda – Concessione del servizio di gestione di n. 3 farmacie comunali di Faenza
<i>Ente affidante</i>	Faenza
<i>Soggetto esterno gestore del servizio</i>	Sfera Srl
<i>Data di inizio</i>	01/01/2019
<i>Durata</i>	15 anni
<i>Data scadenza</i>	01/01/2034
<i>Modalità di gestione</i>	Affidamento in house

1.1. Compatibilità con i fini istituzionali del Comune e di scelta della gestione della farmacia tramite in house (prec. art. 192 D. Lgs. 50/2016 e artt. 14 e 17 D. Lgs. 201/2022)

La verifica di tale aspetto impone l'esame dell'art. 4, comma 1 del TUSP, il quale definisce quanto segue: *“Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

Il servizio di assistenza farmaceutica è stato diffusamente riconosciuto dalla giurisprudenza come *“servizio pubblico locale a rilevanza economica”*, volto a garantire non solo l'accessibilità dei servizi anche nelle aree territoriali caratterizzate da minor densità abitativa le quali, essendo poco redditizie, sarebbero trascurate dai privati, ma anche per assicurare un diritto costituzionalmente garantito quale il diritto alla salute. La stessa Corte Costituzionale ha riconosciuto che l'intera regolamentazione dell'attività farmaceutica è *“preordinata al fine di assicurare e controllare l'accesso dei cittadini ai prodotti medicinali ed in tal senso a garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute”*, al punto che resta *“solo marginale, sotto questo profilo, sia il carattere professionale sia l'indubbia natura commerciale dell'attività del farmacista”* (Corte Costituzionale Sentenza n. 87/2006).

Infatti, le farmacie sono considerate articolazioni del Servizio Sanitario Nazionale, deputate ad erogare un servizio pubblico essenziale, la cui disciplina fondamentale rimane affidata allo Stato. Alle Regioni spetta l'organizzazione concreta in termini di pianificazione e programmazione, mentre l'erogazione materiale e la titolarità degli esercizi può essere assunta anche a livello locale, mediante l'operato dei Comuni, come definito dalla Corte dei Conti, Sezione Controllo Campania con delibera n. 330 del 28/09/2016. In quest'ultima delibera, si definisce che *“[...] la giurisprudenza ne ha chiarito la natura di servizio pubblico essenziale, a carattere locale, e a tendenziale rilevanza economica (Corte dei Conti SRC Lombardia, deliberazioni n. 195/2009/PAR e n. 196/2009/PAR; 532/2012 nonché Campania 260/2014/PRSP; Consiglio di Stato, Sez. V, 15 febbraio 2007, n. 637 e 8 maggio 2007 n. 2110; Tar Campania, Salerno Sez. I 22 febbraio 2006, n. 198; Tar Lombardia, Milano, sez. III, 23 aprile 2009, n. 3567): l'intervento della pubblica amministrazione nella gestione dell'attività è strumentale ad una più completa tutela del diritto alla salute (SRC Campania n. 260/2014/PAR), garantendo, ad esempio, l'accessibilità anche nelle aree territoriali caratterizzate da minor densità abitativa (Cons Stato, sent. n. 5587/2014) e dunque assicurando alla collettività modalità di servizio che, in quanto poco redditizie, sarebbero trascurate dai privati (T.A.R. Campania, Salerno, I, 22.2.2006, n. 198; T.A.R. Umbria, 16.2.2000, n. 142). In definitiva il servizio di assistenza farmaceutica, quando svolto da soggetti pubblici, è un servizio “pubblico”, di “natura economica” e a carattere “locale” [...]. I tratti fondamentali di tale disciplina di settore sono ancora oggi contenuti nella Legge n. 475/68, meglio nota come Legge Mariotti. “[...] L'esercizio di farmacie e la loro distribuzione sul territorio in rapporto alla popolazione costituisce, infatti, una modalità per assicurare un diritto*

costituzionalmente garantito qual è quello alla salute. La stessa Corte Costituzionale ha riconosciuto che l'intera regolamentazione dell'attività farmaceutica è "preordinata al fine di assicurare e controllare l'accesso dei cittadini ai prodotti medicinali ed in tal senso a garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute", al punto che resta "solo marginale, sotto questo profilo, sia il carattere professionale sia l'indubbia natura commerciale dell'attività del farmacista" (Corte Costituzionale Sentenza n. 87/2006).

Proprio la natura di servizio pubblico essenziale e la sua concomitante finalità sociale giustificano – anche alla luce del diritto comunitario (cfr. per tutti Corte di Giustizia n. 570 del 2010 in materia di compatibilità della disciplina sulle distanze minime fra le sedi farmaceutiche con il diritto comunitario) – il permanere della fitta trama di vincoli cui il legislatore subordina l'esercizio dell'attività, a conferma della prevalenza dei profili di tutela della salute su quelli più schiettamente commerciali. Infatti, il servizio farmaceutico costituisce un'articolazione del più ampio Servizio Sanitario Nazionale (L. n. 833/1978).

La prevalente finalità "sociale" dell'attività farmaceutica si esplica con l'esercizio del diritto di "prelazione", che a sua volta vincola la stessa scelta del "modello gestorio": "[...] la Corte, privilegiando un percorso esegetico teso a valorizzare la finalità sociale dell'attività (deliberazione 70/2011/PAR del 3 febbraio 2011), ha conseguentemente sostenuto che anche la facoltà di scelta del modello gestorio da parte dei comuni che esercitano la prelazione, incontra i limiti, discendenti dall'impianto generale della legge n. 475/1968, tesi, in particolare, a valorizzare la funzione sociale dell'attività farmaceutica (il diritto di prelazione a favore del Comune ne costituisce una delle espressioni). Se l'amministrazione esercita la prelazione, l'opzione presuppone, infatti, la decisione a monte di assumere direttamente la gestione del servizio nelle forme previste dalla legge Mariotti o nelle forme che comunque assicurino un diretto e concomitante controllo sulla gestione. Si è ritenuto dunque che, per scelta legislativa, con il sistema delineato dalla Legge Mariotti, si sia voluto vietare la scissione tra titolarità e gestione del servizio pubblico farmaceutico, in quanto si assume che la stessa non garantisca "astrattamente" gli obiettivi di rilevanza sociale che giustificano la prelazione e la sottrazione della sede farmaceutica alla competizione dei privati per la sua titolarità, in ambito regionale."

Con maggiore dettaglio riguardo all'istituto della "prelazione" (come "potestà di diritto pubblico") si richiama la precedente sentenza 15/12/2014, n. 260 della medesima Sezione di Controllo. "La disciplina normativa di tale servizio, su cui si intrecciano le competenze statali in materia di servizi essenziali dei diritti, e quelle regionali in materia di igiene e sanità pubblica (di cui l'esercizio delle farmacie costituisce espressione) si contrassegna per tali ragioni per una specialità, peraltro espressamente riconosciuta a livello normativo. [...] Se, da un lato, il servizio farmaceutico è identificato quale "garanzia del diritto alla salute" sul territorio, innervato nella programmazione sanitaria regionale (Consiglio di Stato, sez. V, 21 marzo 2011, n. 1724), per altro verso, la prelazione pubblicistica riconosciuta ai comuni, enti locali esponenziali di tutela di interessi collettivi, è considerata essa stessa un presupposto per la tutela da parte degli enti locali medesimi del diritto alla salute dei cittadini."

L'ordinamento, in particolare, assegna ai Comuni il diritto di prelazione su una quota delle sedi farmaceutiche resesi vacanti o di nuova istituzione nelle varie aree territoriali di cui alla pianta organica (art. 9, comma 3, della Legge Mariotti). Si tratta invero di una potestà di diritto pubblico, che si esercita sulla base della mera vacanza o nuova disponibilità di sedi, sottraendo la titolarità delle ridette licenze alla concorrenza "per il mercato". In sintesi, la ratio della gestione pubblica delle farmacie è quella di rendere possibile agli enti locali il "preferenziale" controllo e la gestione diretta di un proprio servizio istituzionale, così da favorire, sia pure in condizione di efficienza, l'erogazione della massima gamma di servizi riducendo i margini meramente lucrativi d'impresa, in coerenza con la finalità pubblica insita nel servizio farmaceutico. Pertanto, la sottrazione al "mercato" delle sedi mediante la prelazione comunale si giustifica in quanto il servizio di farmacia comunale si connota di tratti pubblicistici, di matrice assistenziale e sanitaria, la cui cura concreta richiede l'intervento della pubblica amministrazione nella gestione dell'attività. Nel medesimo solco si pone il Consiglio di Stato, Sez. III, 3/2/2017 n. 474, per cui "La gestione delle farmacie comunali da parte degli enti locali è collocata come modalità gestoria "in nome e per conto" del SSN., [...] deve ritenersi che l'attività di gestione delle farmacie comunali costituisca esercizio diretto di un servizio pubblico, trattandosi di un'attività rivolta a fini sociali ai sensi dell'art. 112 D. Lgs. n. 267 del 2000".

Pertanto, la sottrazione al “mercato” delle sedi mediante la prelazione comunale si giustifica in quanto il servizio di farmacia comunale si connota di tratti pubblicistici, di matrice assistenziale e sanitaria, la cui cura concreta richiede l'intervento della pubblica amministrazione nella gestione dell'attività (Corte dei Conti Sezione Controllo Campania 28/09/2016 n. 330).

Tutte le considerazioni precedenti sostengono la compatibilità della partecipazione con i fini istituzionali dell'Ente, nonché la compatibilità della scelta della modalità di gestione della farmacia con ricorso all'affidamento *in house*, pur non essendo l'unica modalità disponibile. La gestione della farmacia comunale, infatti, ha ad oggetto servizi disponibili anche sul mercato in regime di concorrenza, ma, proprio per gli specifici tratti pubblicistici del servizio stesso, di matrice assistenziale e sanitaria, l'affidamento a soggetto partecipato meglio garantisce, tramite il controllo analogo sulla *in house*, i benefici per la collettività riferibili agli obiettivi sovraordinati di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, come meglio esplicitato nei successivi paragrafi. Infatti, le ragioni del mantenimento di tale affidamento, devono garantire i principi fondamentali delle pubbliche amministrazioni e, al contempo, garantire il rispetto del principio del buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.)

Infine, occorre considerare la corrispondenza tra la competenza territoriale e l'ambito di operatività della società: infatti, *Sfera* opera nel territorio limitrofo, avendo sedi farmaceutiche nei seguenti comuni: Budrio, Castel Bolognese, Castel San Pietro, Imola, Lugo, Medicina e Molinella.

1.1.1. Ragioni del mantenimento dell'affidamento del servizio a Sfera sul piano della convenienza economica e dei risultati conseguiti

Sul lato dei vantaggi in termini economico finanziari derivanti dalla partecipazione nel medio-lungo periodo, occorre valutare la solidità economico patrimoniale della società e la capacità di generare reddito e distribuire utili nel tempo. Valutazioni che vengono svolte nei seguenti paragrafi.

Innanzitutto, si richiamano in questa appendice i parametri indicati dall'art. 20 del TUSP in materia di razionalizzazione delle partecipazioni.

- a) Analisi del prospetto della dotazione organica della società, con indicazione di dipendenti e numero di amministratori – art. 20, comma 2, lett. b) TUSP

	Anno 2022
Numero medio dipendenti	143
Numero componenti organo di amministrazione	5
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	1
Costo del personale	6.006.743
Compenso componenti organo di amministrazione	29.839
Compenso componenti organo di controllo	25.725

*inclusi i compensi per l'Organo di Revisione pari a € 9.500

Come si può notare dai dati sopra riportati, il numero di dipendenti della società partecipata *Sfera* risulta nettamente superiore rispetto al numero degli amministratori. Il rischio si possa verificare la condizione di cui all'art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP risulta assai remoto, anche in futuro.

b) Analisi dei risultati economici e del fatturato in termini numerici – art. 20, comma 2, lett. d) ed e) TUSP

Il concetto di risultati conseguiti viene esaminato nell’ottica della gestione. Si riportano di seguito i risultati d’esercizio di *Sfera* degli ultimi cinque anni. Come si può notare dalla tabella sotto riportata, la società non presenta perdite di esercizio negli anni (art. 20, comma 2, lett. e) del TUSP) ma anzi mostra un utile ampiamente positivo e, nonostante la pandemia e la crisi economica conseguente al conflitto ucraino, è riuscita a mantenere stabili nel tempo i risultati, con un incremento negli ultimi esercizi.

Valori in €	2022	2021	2020	2019	2018
Risultato d’esercizio	1.685.882	1.232.072	856.498	890.902	910.326

Nella tabella sottostante, inoltre, si riporta l’andamento del fatturato degli ultimi tre esercizi, dove si evidenzia che il fatturato medio è circa 31 milioni di euro, valore nettamente superiore rispetto ai limiti imposti dall’art. 20, comma 2, lett. d) del TUSP.

Valori in €	Valore medio	2022	2021	2020
A1) Ricavi vendite e prestazioni		32.350.592	30.798.327	29.731.074
A5) Altri ricavi e proventi		789.026	710.223	771.682
di cui contributi in c/esercizio		52.110	16.699	37.713
Totale fatturato	31.716.975	33.139.618	31.508.550	30.502.756

Sfera ha mostrato una gestione flessibile rispetto all’andamento del mercato perché, nonostante il periodo di difficoltà derivante dal Covid e dal successivo scoppio del conflitto in Ucraina, il quale ha causato un aumento sostanziale dei prezzi dell’energia, ha mostrato un andamento sempre positivo e in costante crescita.

c) Adeguate capitalizzazione della società

Se una società è sufficientemente capitalizzata e ha un buon rapporto tra capitale proprio e capitale di debito, significa che le fonti e gli impieghi sono in sostanziale equilibrio. In tal caso, il rischio che essa debba ricorrere a indebitamento presso terzi per poter svolgere la propria attività e trovarsi in disequilibrio finanziario, è minore.

Lo stato patrimoniale e il conto economico dell’ultimo triennio, pubblicati anche sulla sezione “Amministrazione Trasparente” di *Sfera*, mostrano un’adeguata solidità patrimoniale e una buona redditività, come attestato dagli indicatori di bilancio presentati di seguito.

Indice	Anno 2022	Anno 2021	Anno 2020	Commento
<i>Indicatori di redditività</i>				
ROI (Risultato operativo / Capitale Investito)	11,39%	9,08%	5,13%	Esprime la redditività caratteristica dell’impresa, ovvero il rendimento

Indice	Anno 2022	Anno 2021	Anno 2020	Commento
				dell'impresa rispetto al capitale investito (il reddito operativo è in grado di coprire gli investimenti effettuati in maniera adeguata). Indicazione del fatto che gli asset aziendali vengono utilizzati in maniera economicamente efficiente. Significa che ogni 100 euro investiti nella società nel 2022, il rendimento corrisponde a 11,39 euro.
ROE (Reddito netto / Patrimonio netto)	25,36%	21,80%	17,48%	Esprime la redditività e la remunerazione del capitale proprio. Premettendo che il patrimonio netto contiene, al suo interno, la ricchezza apportata dai soci e quella formatasi nel corso della gestione della società (per effetto, ad esempio, degli utili accantonati), l'indice misura il rendimento dell'investimento effettuato dai soci. Significa che ogni 100 euro investiti i soci ne guadagnano 25,36 (nel 2022).
ROS (Risultato operativo / Vendite)	6,72%	5,43%	3,75%	Esprime la capacità dell'azienda di produrre profitti dalle vendite, ovvero quanta parte dei ricavi è assorbita dalla gestione operativa. È un indicatore chiave per comprendere se ci sono condizioni di efficienza interna, che incidono sulla capacità di contenere i costi e situazioni esterne di mercato, le quali invece incidono sulle dinamiche di vendita. Per ogni 100 euro di vendite effettuate, la società ha ottenuto in media 6,72 euro nel 2022.
Indicatori di liquidità in k/€				
Quoziente di liquidità immediata (<i>acid test</i>) (attività a breve / passività correnti).	1,06	0,90	0,61	Esprime la capacità dell'azienda di far fronte agli impegni finanziari di breve periodo con mezzi liquidi disponibili.
Indicatori di solidità e indebitamento				
Indice di struttura primario (patrimonio netto / attivo fisso)	2,25	1,85	1,62	Misura in percentuale la capacità dell'azienda di finanziare le attività immobilizzate con il patrimonio netto. La società si ritiene solida se tale indice è maggiore di 1.
Indice di struttura secondario (mezzi propri + passivo consolidato / immobilizzazioni + crediti a breve)	2,43	2,01	1,81	Misura la capacità della società di finanziare gli investimenti a medio/lungo termine con le immobilizzazioni. La società si ritiene solida se tale indice è maggiore di 1. In caso contrario significa che è ricorso all'indebitamento a breve termine per coprire gli investimenti a lungo termine.

Indice	Anno 2022	Anno 2021	Anno 2020	Commento
Indice di indebitamento (totale passivo – PN)/ patrimonio netto	1,17	1,39	1,40	Misura la capacità della società di provvedere alla copertura delle passività correnti e consolidate con il capitale proprio. Se maggiore di 1, significa che la società ha una cospicua fonte di finanziamento data da mezzi propri.
Quoziente di indebitamento finanziario (passività di finanziamento / patrimonio netto)	-	-	-	Esamina il grado di dipendenza o indipendenza finanziaria della gestione. Quanto più sono elevati i quozienti tanto maggiore è la dipendenza dai terzi finanziatori. Dovrebbe essere al massimo pari a 1, è un indicatore importante poiché comprende solo i debiti finanziari che creano problemi in termini di solidità. In questo caso, non sussistono debiti bancari, pertanto l'indice non è valorizzato.

Altri indicatori

INDICI ECONOMICI

Indice	Anno 2022	Anno 2021	Anno 2020	Commento
EBITDA/Fatturato*100	7,89	6,79	5,39	Più l'indice è alto, maggiore è la capacità dell'azienda di trattenere parte dei propri ricavi dopo aver sostenuto le spese operative. Parametri di riferimento: indicatore considerato sufficiente se compreso tra 5 e 8.
EBITDA/Oneri finanziari	>8	>8	>8	Indice di copertura degli oneri finanziari, rappresenta la capacità dell'azienda di fronteggiare gli impegni collegati al servizio del debito. L'EBIT dovrebbe essere almeno il doppio degli oneri finanziari. Nel 2021 Sfera aveva solo € 3,00 di oneri finanziari, mentre nel 2020 non ne ha sostenuti. Pertanto, l'indice è ben oltre 8.
Indice	Anno 2022	Anno 2021	Anno 2020	Commento
Patrimonio netto/Totale attivo	0,46	0,42	0,42	Rapporto tra mezzi propri e attivo permette di valutare in che misura l'attività aziendale è finanziata da debiti. Più tale rapporto si avvicina a 1, più la società è finanziariamente solida.
PFN/Fatturato	0,19	0,17	0,12	Indicatore considerato buono/ottimo se minore di 35. Rappresenta la capacità dell'azienda di coprire il debito mediante i flussi finanziari generati dalle vendite. Tanto minore è il rapporto, tanto più velocemente l'impresa rientra dall'esposizione finanziaria.
PFN/EBITDA	2,41	2,51	2,33	Indicatore considerato buono/ottimo se minore di 3. Esprime, seppur in maniera approssimativa, il numero di anni in cui la società è in grado di ripagare i propri debiti con i flussi derivanti dall'attività caratteristica.

Nota: Siccome Sfera non ha in essere contratti di leasing, non si è reputato utile calcolare gli indici contenenti i valori dei canoni di leasing.

Gli indicatori di redditività quali il ROI, ROE e ROS di una società forniscono una comunicazione più completa se vengono paragonati con quelli di altri soggetti comparabili; infatti, si è deciso di prendere come confronto altre società *in house*, aventi ad oggetto la gestione di farmacie, operanti sul medesimo territorio regionale. Si riporta di seguito una tabella riassuntiva:

Indice anno 2021	Sfera Farmacie	Ravenna Farmacie	Forlì Farma	AFM Ferrara
ROI (Risultato operativo / Capitale Investito)	9,08%	1,79%	5,85%	1,41%
ROE (Reddito netto / Patrimonio netto)	21,80%	2,19%	6,72%	14,38%
ROS (Risultato operativo/ Vendite)	5,43%	1,24%	4,69%	2,76%

Dal confronto emerge il buon posizionamento di *Sfera*, se comparata con altre società paragonabili (medesimo oggetto sociale e territorio contiguo).

Inoltre, *Sfera* redige ogni anno la relazione sul rischio di crisi aziendale, dove emerge che la società, nonostante gli importanti investimenti effettuati, abbia da sempre generato utili e remunerato i soci sia attraverso i canoni di affitto dei rispettivi rami d'azienda, sia distribuendo dividendi. Infine, la gestione operativa è sempre stata in attivo, non risultano debiti nei confronti del sistema bancario e tutti gli indici monitorati nella relazione sono al di sopra delle soglie di criticità rilevate.

Il monitoraggio annuale da parte della società di tutti gli indicatori rilevanti e delle eventuali soglie di criticità, inoltre, permette un monitoraggio continuo dell'andamento della società anche da parte dell'Amministrazione.

Pertanto, la posizione economica e finanziaria della società appare solida ed è ragionevole escludere, al momento, eventuali rischi di crisi aziendale.

d) Analisi del prospetto dei costi di funzionamento – art. 20, comma 2, lett. f) e art. 19, comma 5 TUSP

Il concetto di “spese di funzionamento” non trova una definizione univoca di legge, né di prassi, all'interno delle società di capitali. Si è quindi deciso di individuare l'insieme delle spese che le società sostengono per funzionare ordinariamente, in particolare considerando le seguenti voci di conto economico:

Valori in €	2022	2021	2020
B9) Costi del personale*	6.006.743	5.878.775	5.786.443
Incidenza Costi del Personale su Valore della Produzione	18,12%	18,65%	18,97%
B6) B11) Costi per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**	19.949.247	19.220.455	19.191.274
Incidenza Costi per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	60,20%	61,00%	62,90%
B7) B8) Costi per servizi e godimento beni di terzi	4.311.440	4.002.983	3.619.528
Incidenza Costi per servizi e godimento beni di terzi su Valore della Produzione	13,01%	12,70%	11,87%

*i costi del personale comprendono le voci B9) + B14)

**per il calcolo sono state considerate anche le variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

In tal senso, l'art. 19 comma 5 D. Lgs. 175/2016, non fa riferimento alla “diminuzione” delle singole voci di costo, ma richiede il contenimento delle stesse, compatibilmente con il settore in cui ciascun soggetto opera. Si ritiene, in ogni caso, che il contenimento delle voci di spesa sopra indicate non debba ostacolare l'eventuale

potenziamento e ampliamento dell'attività svolta da tali società (nei limiti di quanto consentito dal TUSP) e debba quindi essere ragionevolmente conciliato con l'eventualità che un tale sviluppo si concretizzi, a condizione di mantenere inalterati i livelli della produttività e dell'efficienza della gestione, e quindi non aumentando l'incidenza media percentuale del complesso delle spese di funzionamento sul valore della produzione.

L'art. 19 prevede dunque che le amministrazioni pubbliche socie sono tenute a fissare, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25. Essendo *Sfera* una società *in house*, e quindi sottoposta al controllo analogo congiunto sulla base dello Statuto e dei patti parasociali ivi presenti, gli enti soci fissano ogni anno gli obiettivi, inserendoli nei propri documenti di programmazione.

Ricapitolando, l'analisi svolta nei punti precedenti dimostra che la società:

- non è strutturalmente in perdita e presenta una buona solidità, liquidità e redditività, anche paragonata ad altre società operanti nel medesimo settore;
- la gestione della società appare buona e non vi sono elementi che possano indurre a ritenere rischioso l'affidamento del servizio, né che potranno esserci rischi di dover intervenire in soccorso finanziario alla società, neppure nel futuro.

e) Canoni di affitto di ramo d'azienda proposto

A fronte dell'erogazione del servizio e degli oneri di investimento iniziali sopra riportati, per un periodo di 15 (quindici) anni, la *Società proponente* riconosce al Comune di Faenza un canone di affitto di ramo d'azienda composto da una quota fissa di € 196.000 e una quota variabile pari al 4,20% dei ricavi di vendita e sui ricavi da prenotazioni CUP e ricavi DPC conseguiti dalle farmacie comunali di Faenza come quota variabile, oltre IVA di legge, per i primi tre anni.

La quota variabile del corrispettivo per l'affitto del ramo d'azienda viene ridefinita in comune accordo tra le parti mediante l'elaborazione del piano industriale (e, quindi, ogni tre anni).

Il canone d'affitto, quindi, segue lo schema sotto riportato:

Anno	Canone fisso	Canone Variabile	Totale
2019	€ 196.000	€ 4,20% ricavi (319.687,00 €)	515.687,00 €
2020	€ 196.000	€ 4,20% ricavi (282.054,36 €)	478.054,36 €
2021	€ 196.000	€ 4,20% ricavi (279.397,40 €)	475.397,40 €
2022*	€ 196.000	€ 4,20% ricavi (291.824,05 €)	486.000,00 €
2023*	€ 196.000	€ 4,20% ricavi (290.000,00 €)**	486.000,00 €**
2024*	€ 196.000	€ 4,20% ricavi (290.000,00 €)**	486.000,00 €**

2025	Da definire in base allo spostamento della farmacia comunale n. 3	% da ridefinire in accordo tra le parti (elaborazione nuovo piano industriale)	
-------------	---	--	--

* canone di affitto approvato con prot. 97169/2022. Si specifica che, qualora la farmacia Faenza n. 3 dovesse essere spostata, la quota fissa verrà diminuita a € 178.333,00

** importo stimato sulla base dell'andamento degli ultimi esercizi

Il canone pare congruo in considerazione del fatto che ha una quota fissa che viene corrisposta indipendentemente dal fatturato conseguito dalle farmacie di Faenza.

Si elencano inoltre di seguito i canoni degli altri enti aventi farmacie gestite da *Sfera*:

Comune	Quota fissa	Quota variabile (% sul fatturato)
Imola	211.834	3,50%
Faenza	196.000	4,20%
Medicina	92.200	6,60%
Lugo	97.249	5,50%
Castel San Pietro Terme	44.080	3,50%
Budrio	30.080	4,50%
Castel Bolognese	-	2,50%

Si evidenzia che il canone proposto a Faenza risulta congruo anche per la componente fissa, se confrontato con il valore dei canoni spettanti agli altri Comuni, in base anche al numero di farmacie e ai mq totali sul territorio.

Si considera, pertanto, il contratto congruo e conveniente.

1.1.2. Ragioni del mantenimento dell'affidamento del servizio in house providing

Nel rispetto del “vincolo di prevalenza”, specificato nell’art. 16 del TUSP, il soggetto *in house* destina la maggior parte del proprio operato a favore dell’ente o enti che lo controllano. A tal proposito, viene definita dal legislatore una soglia quantitativa identificata in una percentuale superiore o uguale all’80%. Nel rispetto della normativa richiamata, *Sfera* ha indicato nello statuto quanto di seguito riportato (art. 4):

“La Società non persegue interessi contrari a quelli degli Enti locali controllanti. La Società è tenuta a svolgere l’attività prevalente in favore degli Enti locali soci e/o delle collettività rappresentate dai soci, di modo che oltre l’ottanta per cento del proprio fatturato derivi dallo svolgimento di compiti ad essa affidati dagli Enti locali soci. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al periodo precedente è consentita a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società. Entro il 31 gennaio di ogni anno, l’Organo amministrativo certifica il rispetto della condizione di cui al presente comma, tenuto conto di quanto dispone l’art. 5, commi 7 e 8 del D. Lgs. n. 50/2016.”

Inoltre, gli Enti pubblici partecipanti a *Sfera* – ovvero la totalità della compagine sociale, non essendo presenti soci privati – hanno concluso patti parasociali (convenzione ex art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000) al fine di garantire che vi sia un controllo analogo congiunto sulla società stessa.

Secondo quanto definito dall'art. 14 del D. Lgs. n. 201/2022 l'ente locale può scegliere, tra le seguenti modalità di gestione del servizio:

"a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;

d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000."

Considerato l'ampio ventaglio di possibilità offerto dalla normativa e dato atto della discrezionalità amministrativa riconosciuta all'ente locale nell'individuare la più idonea modalità di gestione dei servizi pubblici locali (tra i quali il servizio farmaceutico), si ritiene che la modalità di gestione del servizio oggetto di prelazione tramite affidamento a società *in house* possa essere ancora oggi la migliore configurazione, per i motivi di seguito sviluppati.

Innanzitutto, preme ricordare che *"ai sensi dell'art. 192, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, quello dei costi non solo non costituisce l'unico elemento di cui tener conto ai fini del vaglio di ragionevolezza della scelta di internalizzare il servizio, ma ad esso va assegnato un rilievo tendenzialmente complementare, nel senso che può assumere rilievo discrezionale a parità di condizioni qualitative, di efficacia e di ammissibilità, vieppiù ove si tratti, come in questo caso, di un servizio essenziale reso alla persona"* (Sent. Consiglio di Stato n. 3682/2021).

Essendo, in questo caso, di fronte ad un servizio pubblico essenziale reso alla persona (come ampiamente illustrato nei precedenti paragrafi, il servizio farmaceutico è considerato una sorta di *longa manus* del servizio sanitario nazionale e, pertanto, paragonabile al diritto alla salute), si è deciso di dare rilievo a valutazioni qualitative, ossia all'efficacia del servizio reso alla collettività.

Tutto ciò considerato, si sono presi in considerazione i vantaggi, tra gli altri, dati dalla scelta del modello *in house*, ovvero:

- f) riserva in capo all'ente comunale della direzione strategica e della maggior capacità di controllo sulla gestione, senza la necessità di assumersi il rischio imprenditoriale legato all'attività il quale, invece, graverebbe sul Comune qualora si decidesse di gestire l'attività in economia;
- g) maggiore flessibilità nell'organizzazione delle attività rispetto alle previsioni contrattuali, insite nel rapporto organico tipico dell'*in house providing*. Tale flessibilità è idonea ad assicurare e garantire eventuali modifiche delle esigenze dell'Amministrazione anche in seguito all'affidamento, con riferimento alle prestazioni da erogare e/o all'attivazione di possibili sperimentazioni sul servizio, come ad esempio è stato possibile fare durante l'emergenza sanitaria nazionale da Covid19. Tale flessibilità, inoltre, sarebbe difficilmente raggiungibile con altri modelli, in particolare con la gestione in economia del servizio;
- h) esperienza maturata dalla società *in house* nella gestione del servizio, tale da consentirle di offrire un progetto maggiormente rispondente alle esigenze della collettività;
- i) acquisizione di un *know-how* aziendale maturato in diversi decenni di gestione e ancora in costante aggiornamento, certificato dagli importanti risultati raggiunti dal gruppo *Sfera* nel corso degli anni, così come sopra riportato;
- j) miglioramento degli standard qualitativi e di uniformità di prestazione e politiche di diffusione del farmaco sul territorio della provincia;
- k) raggiungimento di economie di scala e sinergie idonee a massimizzare l'efficienza sia sull'erogazione del servizio, sia sugli ambiti territoriali di riferimento, inclusa una maggiore contrazione dei costi generali e, nel tempo, un incremento degli utili da reinvestire a favore dei comuni soci;
- l) introduzione di modelli innovativi di gestione.

In secondo luogo, il modello *in house* è pienamente rispettoso del vincolo di concentrazione tra titolarità e gestione del servizio (Corte dei Conti Sezione Controllo Campania 28/09/2016 n. 330): *Sfera* è società a capitale sociale totalmente pubblico, soggetta a controllo analogo dei soci, condizione che garantisce una forma di controllo molto più incisiva sul gestore del servizio farmaceutico rispetto ad altre forme di concessione a terzi.

Inoltre, il modello *in house* evita l'innalzamento dei cosiddetti "costi di transazione". In particolare, per i servizi in concessione si è affermata la teoria del contratto di servizio come contratto di agenzia (*agency theory*) che ha studiato i meccanismi attraverso i quali il "principale" (il concedente) può obbligare l'"agente" (il gestore del servizio) a comportarsi nel suo interesse, quando gli obiettivi divergono e le informazioni sono incomplete o asimmetriche. Detta teoria prende in considerazione, sotto l'aspetto economico, i costi cosiddetti di agenzia, che sono specifici costi di transazione, e rappresentano gli oneri in capo al concedente per la ricerca e la selezione dell'impresa, per la raccolta delle informazioni, per l'attività di controllo, per l'*enforcement* del contratto, per eventuali contenziosi, per la copertura dei rischi.

Nell'analisi *make or buy* per gli affidamenti diretti di servizi strumentali i dati di riferimento possono essere diversi come nel caso in esame, ove il modello *in house* ha un impatto economico minore perché evita l'innalzamento dei "costi di transazione" che a loro volta avrebbero aumentato il costo – opportunità del passaggio dal modello *in house* (o società mista) al modello affidamento con gara a terze economie.

Un elemento aggiuntivo che depone per l'opzione *in house* è la riduzione dei tempi di attuazione dei piani e la possibilità di imporre al processo una qualità maggiore e controllabile, con ovvi vantaggi per la collettività. Infine, vantaggio ulteriore di questa forma di affidamento è la presenza di risorse umane altamente specializzate già presenti nell'organizzazione aziendale, come nel caso di *Sfera*, senza la necessità di acquisizione delle stesse tramite selezioni sul mercato, le quali presentano costi di selezione elevati, nonché il rischio di valutazioni errate o non soddisfacenti, con grave compromissione delle commesse affidate in termini di rispetto dei tempi di consegna e qualità del servizio.

Data la complessità del servizio di gestione di una farmacia, non sono disponibili standard di mercato con cui confrontarsi, né sono presenti riferimenti sulle piattaforme elettroniche come, ad esempio, Consip o altre centrali di committenza, né vi sono parametri ufficiali elaborati da altri enti territoriali o di mercato con cui effettuare il paragone. Inoltre, non è attualmente possibile provvedere al rispetto dell'art. 8 del D. Lgs. n. 201/2022, in quanto gli atti e indicatori ivi elencati, non sono ancora stati emanati dalla struttura competente per il servizio in oggetto. Non sono quindi disponibili neppure costi di riferimento dei servizi emanati da un'autorità competente con cui poter effettuare confronti.

1.1.3. Ragioni del mantenimento dell'affidamento del servizio a Sfera sul piano dei benefici per la collettività e della qualità dei servizi

- a) *Benefici per la collettività, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.*

Obiettivi di universalità e socialità dei servizi

Il servizio farmaceutico pubblico è considerato pacificamente rientrante nell'ambito più ampio della tutela alla salute, perseguendo le finalità istituzionali statutarie dell'ente e rispondendo, peraltro, alle previsioni di cui all'art. 112, D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trattasi di attività rivolta a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

D'altra parte, gli obblighi di servizio che *Sfera* si impegna ad assumere sono incardinati ai principi previsti per l'affidamento di servizi pubblici. *Sfera* opera nel rispetto dei 12 principi fondamentali previsti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/01/1994 e ripresi nella propria Carta dei Servizi: efficacia, efficienza, eguaglianza, imparzialità, cortesia, diritto di scelta, valutazione e miglioramento della qualità, partecipazione, continuità, tutela, trasparenza, riservatezza.

Assumono inoltre particolare importanza, sotto il profilo sociale, alcuni elementi:

- m) sviluppo del modello di *farmacia di comunità, centro di salute pubblica*: *Sfera* si impegna ad ascoltare e guidare le persone nel proprio percorso di Salute Consapevole, grazie alla specializzazione sulle principali esigenze di cura e prevenzione, alla costante ricerca di una piena integrazione nella filiera sanitaria e all'accurata selezione dell'offerta con un particolare focus sui prodotti naturali. Al centro di questo percorso c'è la persona, il rispetto del suo organismo e dell'ambiente in cui vive;
- grazie ad accordi commerciali diretti con i leader del mercato farmaceutico, *Sfera* riesce ad ottenere il massimo delle condizioni commerciali, offrendo vantaggio alla comunità;
- campagne di prevenzione e sensibilizzazione sui temi della salute in coincidenza delle giornate indette dall'OMS e indicate dal Ministero della salute e dai Piani sanitari Regionali (es. ottobre mese di attenzione alle problematiche cardiovascolari), sia organizzate ad hoc dalle farmacie su argomenti di rilevanza ed interesse (es: sonno, peso, ecc.);
- sponsorizzazione di attività o manifestazioni nei territori su cui opera nell'ambito delle scelte del Consiglio di Amministrazione;
- organizzazione di camminate della salute, organizzate nei territori con il patrocinio del Comune, che vedono coinvolte mediamente dalle duecento alle trecento persone;
- incontri di educazione sanitaria organizzati nel territorio in farmacia (es: incontri rivolti ai care-giver per la gestione del paziente allettato a Faenza e Imola), presso le scuole (es: incontri su igiene orale nelle scuole elementari a Budrio e Castel San Pietro Terme) o in altre sedi (es: prevenzione solare ai Salesiani di Faenza);
- devoluzione dell'importo pari all'1% degli incassi contanti del mese di dicembre ad associazioni di volontariato operanti nei territori;
- accordo con la Caritas, grazie al quale la farmacia mensilmente consegna a titolo gratuito alla Caritas locale i prodotti di prossima scadenza appartenenti alle seguenti categorie: alimenti speciali, alimenti per l'infanzia, integratori e prodotti per l'igiene.

Qualità del servizio

La qualità del servizio proposto è valutabile con riferimento alle politiche di servizio dichiarate dalla società nella Carta dei servizi approvata dalla società, disponibile al seguente link: [Amministrazione Trasparente | Sfera \(Sferafarmacie.it\)](https://www.sferafarmacie.it/Amministrazione-Transparente). La carta dei servizi è redatta e aggiornata così come definito anche dall'art. 25 del D. Lgs. n. 201/2022 ai fini del rispetto della trasparenza dei gestori.

La strategia commerciale di *Sfera* è quella di sviluppare accordi con le aziende leader nei vari settori, lasciando però spazio ai mercati di nicchia specifici di ogni farmacia per dare risposte adeguate alle esigenze dei clienti sul territorio. A tal fine, *Sfera* dedica attenzione anche a settori emergenti quali: fitoterapia, veterinaria, integrazione funzionale e sport che attualmente rappresentano una percentuale bassa, ma con ampio margine di sviluppo.

Nei punti vendita vengono applicati, oltre ai servizi sopra elencati di benefici per la collettività, anche i seguenti principi:

- *category-management* basato non più sulle categorie merceologiche ma evidenziando i mondi con i bisogni di salute e benessere;
- carta fedeltà S.F.E.R.A. S.R.L., che permette l'integrazione dell'attività della farmacia con le esigenze di salute, le abitudini e i processi di acquisto dei pazienti;
- sviluppo di Servizi per il Benessere e la Salute nell'ottica della prevenzione e della diagnosi precoce: autoanalisi, tonometria, misurazione della pressione, MOC, analisi della pelle, individuazione intolleranze alimentari, ecc;
- sviluppo dei servizi collegati al COVID: attivazione FSE e SPID, esecuzione tamponi rapidi;
- servizio di prenotazione del farmaco e parafarmaco tramite Whatsapp per facilitare la reperibilità di tali prodotti.

Efficienza ed economicità

Gli elementi economico finanziari valutati nei precedenti paragrafi sostengono un giudizio di efficienza e economicità dell'affidamento del servizio, sia da un punto di vista storico, sulla base dei conti economico-patrimoniali e degli indicatori contabili, sia da un punto di vista prospettico. Infatti, come si evince anche dal piano triennale 2022-2024, si prevede un andamento con chiusura in utile e ricavi in linea rispetto a quelli degli esercizi precedenti anche per l'esercizio 2024.

In particolare, l'efficienza ed economicità dell'offerta derivano anche da comprovate economie di scala realizzabili grazie alla rete di farmacie esistenti (20 attualmente nei territori limitrofi) sia da un punto di vista commerciale, sia da un punto di vista organizzativo di *service* interno.

Dal punto di vista del *service* interno, ogni farmacia del gruppo di *Sfera* si avvale delle funzioni centrali (Direzione, Acquisti, Marketing, IT e Personale) e di un ufficio Amministrativo per il coordinamento delle attività e la gestione delle farmacie comunali.

Dal punto di vista commerciale, la Direzione di *Sfera*, con la funzione Marketing, effettua la contrattazione e l'acquisto di merce per tutte le farmacie del gruppo *Sfera* con consegna diretta in farmacia, valuta nuovi fornitori da inserire nell'elenco delle aziende partner annualmente rinnovate. Stipula altresì i relativi accordi annuali legati al piano marketing per le farmacie che si traduce nel relativo piano promozionale. La negoziazione con le aziende produttrici ha lo scopo di ottenere il massimo sconto presente sul mercato. Pertanto, i farmacisti verranno alleggeriti dalle incombenze contrattuali in quanto le condizioni sono già definite, portando il vantaggio dell'informazione direttamente in farmacia dall'agente o dall'informatore scientifico. A vantaggio del cittadino i prezzi calmierati che le farmacie riescono a fare, sono frutto della negoziazione e degli accordi con le ditte partner.

La funzione marketing effettua inoltre attività di merchandising nelle farmacie comunali gestite da *Sfera*, provvedendo alla revisione dei planogrammi, all'aggiornamento dei materiali utilizzati e coordinando eventuali interventi di adeguamento ai format ufficiali.

Vengono inoltre sviluppate attività di comunicazione (interne ed esterne) inerenti alle iniziative, ai servizi e alle giornate di educazione sanitaria, concomitanti con le giornate mondiali OMS, oltre che eventuali azioni istituzionali. Organizza, insieme alle aziende partner, eventi in farmacia con promoter e particolari opportunità commerciali e/o di servizi. Predisponde con cadenza bimestrale l'opuscolo "da noi star bene conviene" con offerte su OTC, SOP e parafarmaco, concordato con le aziende produttrici per tagli prezzi, esposizioni preferenziali di prodotti promozionali o altre giornate promozionali e invio di SMS al cliente. Vengono inoltre costantemente monitorati i dati di vendita, predisponendo report per fornitori, farmacie ed Enti esterni.

La struttura contabile amministrativa segue la gestione economica finanziaria della farmacia svolgendo anche una funzione di controllo di gestione per il controllo della Direzione e del Direttore. La contabilità fornisce inoltre un completo bilancio di verifica, stato patrimoniale e conto economico, dal quale è possibile monitorare i ricavi delle farmacie, costo del venduto, costi operativi (personale, utenze, servizi), quote ammortamento, oneri e proventi per arrivare all'utile operativo ante imposte.

La Tesoreria viene monitorata centralmente quotidianamente attraverso un sistema web di home banking mantenendo costante l'equilibrio finanziario tra incassi e pagamenti in scadenza.

Gli approvvigionamenti delle merci in farmacia sono garantiti da magazzini di distribuzione intermedia (*Comifar, FCR, Farmacentro, Ravenna Farmacie*) con quattro consegne giornaliere complessivamente.

Per tutto quanto riportato fino qui ed evidenziato nei precedenti paragrafi, che qui si intende richiamato, si ritiene che *Sfera* svolga un'attività in linea con i principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

1.2. Conclusioni

In rapporto ai risultati finora raggiunti nella gestione delle farmacie del territorio, anche in termini di standard qualitativi del servizio, Sfera opera secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità.

Pertanto, si ritengono adeguate le ragioni e le finalità che giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio di gestione della farmacia comunale a Sfera sia dal punto di vista del piano economico, dei risultati conseguiti e della qualità dei servizi.

2. Valutazioni in merito alla misura del ricorso agli affidamenti di cui all'art. 17, comma 3 del D. Lgs. 201/2022

L'art. 30, comma 1, terzo periodo, stabilisce che: *“La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'art. 17, comma 3 e all'affidamento a società in house”*.

Il Comune di Faenza non ha effettuato alcun affidamento senza gara ad evidenza pubblica di importo superiore alla soglia europea.

Ha invece affidato tramite concessione il servizio di gestione delle farmacie comunali tramite in house: pertanto la misura del ricorso all'affidamento a società in house è del 7,14% (1 servizio su 14).

3. Ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati alle società in house ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D. Lgs. 201/2022

3.1. Introduzione

L'art. 30, comma 2 *“Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali”* del D.Lgs. n. 201/2022 recita quanto segue:

“La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.”

Di seguito, pertanto, si riporta la scheda di ricognizione periodica sui servizi locali di rilevanza economica affidati alle società in house providing che, nel caso del Comune di Faenza, si riferisce all'affidamento di n. 3 farmacie comunali alla società in house Sfera Srl.

3.2. Scheda di ricognizione dei servizi affidati alle società in house

3.2.1. Dati generali del servizio affidato

Indicatore	Servizio affidato
Servizio affidato	Affitto di ramo d'azienda (Concessione di servizio di gestione di n. 3 farmacie comunali)
Ente affidante	Faenza
Soggetto esterno gestore del servizio	Sfera Srl
Servizio a rete o non a rete	non a rete
Estremi atto di affidamento del servizio	Delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 20/12/2018
Data di inizio	01/01/2019
Durata	15 anni
Data scadenza	01/01/2034
Modalità di gestione	Affidamento in house
Importo superiore o inferiore alle soglie di rilevanza europea?	Inferiore

3.2.2. Rispetto degli obblighi contrattuali

Corresponsione del canone	Importo annuo	Altro
Imponibile - canone affitto ramo d'azienda	196.000,00	(+ quota variabile 4,2% calcolata sui ricavi di vendita e sui ricavi prenotazioni CUP e ricavi DPC)
IVA	46.603,48	
Totale	242.603,48	

Descrizione attività svolta dal gestore - come da contratto di servizio /disciplinare	Eseguita (sì/no)
Gestione farmacie comunali di proprietà dell'Ente	sì
Corresponsione affitto delle farmacie e locazione della sede	sì

Manutenzione degli immobili; previste nel piano industriale	sì
Sponsorizzare attività o manifestazioni nel territorio	sì
Devoluzione importo pari all'1% degli incassi contanti del mese di dicembre ad associazioni di volontariato operanti nel territorio Comunale	sì

Come da analisi effettuata, sono stati rispettati tutti gli obblighi principali contenuti nel contratto di servizio.

3.2.3. Valutazione dell'economicità ed efficienza

Indicatore	Servizio affidato	Soggetto gestore nel suo complesso (Sfera Srl)
Risultato di esercizio 2022	356.357,00**	1.685.882,00
Risultato Esercizio 2021	88.835,00**	1.232.072,00
Risultato Esercizio 2020	174.903,00**	856.498,00
Fatturato medio del triennio (dove per fatturato si intendono le voci A1 + A5 del Conto Economico)	6.598.511,67	31.716.975,00
EBITDA (EBITDA = valore della produzione - costi esterni +/- variazione rimanenze - costo del personale)	1.258.624,00	2.613.629,00
EBIT (EBITDA - amm.ti, svalutazioni e accantonamenti)	1.115.973,00	2.175.088,00

**Importo indicato al lordo delle imposte

Altri indicatori di economicità ed efficienza, riferiti al soggetto gestore nel suo complesso (Sfera Srl)

Indicatore	Soggetto gestore (Sfera Srl)
ROI (Risultato operativo / Capitale Investito)	25,36%
ROE (Reddito netto / Patrimonio netto)	11,39%
ROS (Risultato operativo / vendite)	6,72%
DSCR - Debt Service Coverage Ratio (gestione caratteristica al netto del pagamento delle imposte/interessi passivi e quota capitale dei finanziamenti)	Non ci sono debiti finanziari pendenti

Indicatore	Soggetto gestore (Sfera Srl)
Incidenza costi operativi esterni su ricavi d'esercizio (%) <i>(Costi operativi esterni: B7 e B8 del Conto Economico Per ricavi si intende valore della produzione)</i>	13,01%
Incidenza costo del personale sui ricavi (%) <i>(Per ricavi si intende valore della produzione)</i>	18,13%
È stato redatto il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale (Si/No)?	Si
Oneri in capo all'ente affidante: impegni di spesa sostenuti dall'Ente affidante a favore del gestore o per la gestione del servizio	Non ci sono oneri in capo all'ente affidante
Risultati di natura finanziaria in capo all'ente affidante: entrate di bilancio - esercizio 2022	Canoni di affitto: € 690.408,48 Dividendi: € 186.594,41 Sponsorizzazioni previste da contratto: € 19.520,00
Risultati di natura finanziaria in capo all'ente affidante: entrate di bilancio - esercizio 2021	Canoni di affitto: € 427.405,25 Dividendi: € 129.804,81
Risultati di natura finanziaria in capo all'ente affidante: entrate di bilancio - esercizio 2020	Canoni di affitto: € 579.500,00 Dividendi: € 135.961,00 Sponsorizzazioni previste da contratto: € 19.520,00

Andamento economico della gestione di Sfera Srl, attraverso l'analisi del budget

Aggregati economici	Anno	Budget	DELTA	Anno	Budget	DELTA
	2022	2022		2021	2021	
Valore della Produzione (a)	33.139.618,0	31.647.000,0	- 1.492.618,0	31.508.550,0	30.063.000,0	- 1.445.550,0
Costi per materie	19.947.873,0	19.639.000,0	- 308.873,0	19.229.521,0	19.303.000,0	73.479,0
Costi per servizi	2.065.439,0	2.138.000,0	72.561,0	1.828.116,0	1.584.000,0	- 244.116,0
Costi per god. di beni di terzi	2.246.001,0	2.090.000,0	- 156.001,0	2.174.867,0	2.058.000,0	- 116.867,0
Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	1.374,0	-	- 1.374,0	- 9.066,0	-	- 9.066,0
Oneri diversi di gestione	258.559,0	361.000,0	102.441,0	267.392,0	320.000,0	52.608,0
Costi esterni (b)	24.519.246,0	24.228.000,0	- 291.246,0	23.490.830,0	23.265.000,0	- 225.830,0
Valore aggiunto (a) - (b)	8.620.372,0	7.419.000,0	- 1.201.372,0	8.017.720,0	6.798.000,0	- 1.219.720,0
Costi del personale	6.006.743,0	6.089.255,0	82.512,0	5.878.775,0	6.080.424,0	201.649,0
Margine operativo lordo (MOL)	2.613.629,0	1.329.745,0	- 1.283.884,0	2.138.945,0	717.576,0	- 1.421.369,0
Ammortamenti e svalutazioni	438.541,0	467.000,0	28.459,0	467.988,0	405.000,0	- 62.988,0
Accantonamenti	-	-	-	-	-	-
Risultato operativo caratteristico	2.175.088,0	862.745,0	- 1.312.343,0	1.670.957,0	312.576,0	- 1.358.381,0
Totale proventi e oneri finanziari (+/-)	14.167,0	11.000,0	- 3.167,0	9.777,0	11.000,0	1.223,0
Risultato ordinario	2.189.255,0	873.745,0	- 1.315.510,0	1.680.734,0	323.576,0	- 1.357.158,0
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (+/-)	-	-	-	3,0	-	- 3,0
Risultato prima delle imposte	2.189.255,0	873.745,0	- 1.315.510,0	1.680.737,0	323.576,0	- 1.357.161,0
Imposte sul reddito dell'esercizio	503.372,0	255.000,0	- 248.372,0	448.659,0	97.000,0	- 351.659,0
Risultato netto	1.685.883	618.745,0	- 1.067.138,0	1.232.078,0	226.576,0	- 1.005.502,0

3.2.4. Valutazione del servizio all'utenza – in termini di quantità e qualità del servizio offerto

Indicatore	Servizio affidato
E' stata redatta e pubblicata una Carta dei servizi (Sì/No)?	Sì, disponibile sul sito di Sfera Srl
Esistono indagini di customer satisfaction? (Sì/No)	No
Esistono indicatori di qualità rilevati dal soggetto gestore? (Sì/No)	No
Esistono standard di qualità definiti dal gestore o livelli minimi o essenziali di servizio definite dalle autorità? (Sì/No) (es: SOSE, LEP, ecc...)	Sì, esistono standard di qualità dei servizi offerti, individuati nella Carta dei Servizi (vedi tabella riportata sotto)
Esiste un customer service? (Sì/No)	Sì, esiste la possibilità di reclamo. Standard di presa in carico: massimo 5 giorni lavorativi. Tempi effettivi: immediato.
Ci sono altri indicatori di qualità disponibili? (Sì/No)	Indicatore di qualità tecnica: Accessibilità agli utenti disabili: Sì

Standard di qualità riportati nella Carta dei Servizi di Sfera

Indicatori	Standard
Servizio dispensazione medicinali: N. richieste non evase al momento	Evasione immediata nel 95% dei casi
Servizio CUP 1. Presenza di personale specializzato 2. Presenza di uno spazio dedicato e separato	Servizio offerto in tutte le farmacie, nei rispettivi orari di apertura
Preparazioni galeniche	Evasione 100% per le molecole reperibili sul mercato
Tempo messa a disposizione di prodotti dietetici speciali (AFMS)	Mezza giornata nel 100% dei casi
Aggiornamento professionale – n. personale formato	Almeno il 70% del personale ogni anno
Questionario di customer satisfaction riguardo la consulenza sul corretto utilizzo dei prodotti	1. 100% delle richieste dei clienti 2. Almeno una volta all'anno
Presenza di un "Angolo della salute" in cui il Farmacista risponde ai quesiti e dubbi connessi alle terapie e al mantenimento del benessere psico-fisico della persona	1. In ogni farmacia 2. Usato nel 100% delle richieste del cittadino
Servizio di farmacovigilanza: garanzia di approntamento	Evasione 100% per i casi segnalati dai clienti
Servizio di autotest diagnostici (analisi del sangue) 1. Campagne di sensibilizzazione 2. Presenza di un locale dedicato e separato dal resto della farmacia	Servizio offerto tutti i giorni in almeno 12 farmacie
Esame delle urine 1. Presenza di personale specializzato 2. Presenza di un locale dedicato e separato dal resto della farmacia	Servizio offerto tutti i giorni in almeno 10 farmacie
Controllo della pressione 1. Presenza di un locale dedicato e separato dal resto della farmacia 2. Referto scritto	1. Nel 100% delle misurazioni 2. Nel 100% delle misurazioni 3. Almeno 2 volte all'anno 4. Almeno 1 volta all'anno

Indicatori	Standard
3. Controllo regolare dell'apparecchio 4. Campagna di sensibilizzazione	<i>*servizio offerto in tutte le farmacie Sfera</i>
Controllo del peso: disponibilità dell'apparecchiatura in ogni farmacia	Servizio offerto tutti i giorni in tutte le farmacie
Elettrocardiogramma: 1. Presenza di personale specializzato 2. Presenza di un locale dedicato e separato dal resto della farmacia	Servizio offerto tutti i giorni in almeno 3 farmacie <i>*servizio disponibile nelle seguenti farmacie: Budrio, Castel Bolognese, Imola (stazione), Medicina, Molinella.</i>
Holter ECG 1. Presenza di personale specializzato 2. Presenza di un locale dedicato e separato dal resto della farmacia	Servizio offerto tutti i giorni in almeno 1 farmacia <i>*servizio disponibile nelle seguenti farmacie: Castel Bolognese, Imola (stazione), Medicina, Molinella</i>
Holter Pressorio 1. Presenza di personale specializzato 2. Presenza di un locale dedicato e separato dal resto della farmacia	Servizio offerto tutti i giorni in almeno 3 farmacia <i>*servizio disponibile nelle seguenti farmacie: Castel Bolognese, Imola (stazione), Medicina, Molinella</i>
Analisi insufficienza venosa 1. Presenza di personale specializzato 2. Presenza del macchinario	Servizio offerto 1 volta ogni 5 mesi in almeno 14 farmacie <i>*servizio disponibile nelle seguenti farmacie: Budrio, Castel S. Pietro (2), Faenza (3), Imola (5), Medicina (3)</i>
Analisi udito 1. Presenza di personale specializzato 2. Presenza di un locale dedicato e separato dal resto della farmacia	Servizio offerto 1 volta ogni 2 mesi in almeno 10 farmacie <i>*servizio disponibile nelle seguenti farmacie: Castel S. Pietro (2), Faenza (1), Imola (3), Lugo (3), Medicina (1)</i>
Helicobacter Pylori 1. Presenza di personale specializzato 2. Presenza di un locale dedicato e separato dal resto della farmacia	Servizio offerto tutti i giorni in almeno 1 farmacia <i>*servizio disponibile nelle seguenti farmacie: Medicina (centrale)</i>
Mineralometria ossea (MOC) 1. Presenza di personale specializzato 2. Presenza del macchinario	Servizio offerto 1 volta l'anno <i>*servizio disponibile nelle seguenti farmacie: Medicina (1), Imola (1)</i>
Intolleranze alimentari 1. Presenza di personale specializzato 2. Presenza di un locale dedicato e separato dal resto della farmacia	Servizio offerto tutti i giorni in almeno 10 farmacie <i>*servizio disponibile nelle seguenti farmacie: Castel Bolognese, Castel S. Pietro (2), Faenza (3), Imola (3), Medicina (3), Lugo (1)</i>
Mineralogramma 1. Presenza di personale specializzato 2. Presenza di un locale dedicato e separato dal resto della farmacia	Servizio offerto tutti i giorni in almeno 1 farmacia <i>*servizio disponibile nelle seguenti farmacie: Faenza (2), Medicina (1)</i>
Noleggio elettromedicali (tiralatte, bilance pesa neonati, aerosol) 1. Messa a disposizione tempestiva 2. Apparecchiature funzionanti e in ottimo stato	Disponibilità di almeno 1 apparecchio in tutte le farmacie
Noleggio presidi sanitari (carrozze rigide, elettriche, deambulatori, stampelle, letti) 1. Messa a disposizione tempestiva 2. Condizioni di perfetto funzionamento	Disponibilità immediata se presente in farmacia p entro 3 giorni per almeno il 50% delle richieste
Screening oculare 1. Disponibilità apparecchiatura 2. Presenza di personale specializzato	Servizio offerto in almeno una farmacia tutti i giorni <i>*servizio disponibile nelle seguenti farmacie: Imola (1)</i>
Tonometro 1. Presenza di personale specializzato 2. Presenza del macchinario	Servizio offerto 1 volta ogni 8 settimane in almeno 14 farmacie

Indicatori	Standard
	<i>*servizio disponibile nelle seguenti farmacie: Budrio, Castel S. Pietro (2), Faenza (3), Imola (5), Medicina (2)</i>
Nutrizionista 1. Presenza di personale specializzato 2. Presenza di un locale dedicato e separato dal resto della farmacia	Servizio offerto in almeno 1 farmacia ogni 15 giorni <i>*servizio disponibile nelle seguenti farmacie: Imola (1)</i>
Supporto infermieristico 1. Presenza di personale specializzato 2. Presenza di un locale dedicato e separato dal resto della farmacia	Servizio offerto in almeno 1 farmacia due mattine e un pomeriggio a settimana <i>*servizio disponibile nelle seguenti farmacie: Imola (1)</i>
Analisi pelle e capelli 1. Presenza di personale specializzato 2. Presenza di un locale dedicato e separato dal resto della farmacia	1. In ogni Farmacia dove presente il servizio ogni qualvolta venga offerto 2. Almeno due volte l'anno <i>*servizio disponibile nelle seguenti farmacie: Castel Bolognese, Castel S. Pietro (1), Faenza (1), Imola (4), Medicina (3), Lugo (1)</i>
Cabina estetica 1. Presenza di personale specializzato 2. Presenza di un locale dedicato e separato dal resto della farmacia	Offerto nelle farmacie negli orari sotto riportati <i>*Castel Bolognese – mart – sab, Castel S. Pietro (1, mart – sab), Imola (1, lun – sab), Medicina (1, mart – sab), Lugo (1, mart – sab)</i>
Foratura lobi 1. Presenza di personale specializzato 2. Presenza di un locale dedicato e separato dal resto della farmacia	Servizio offerto tutti i giorni in almeno 15 farmacie <i>*servizio disponibile nelle seguenti farmacie: Castel S. Pietro (1), Faenza (2), Imola (4), Medicina (2), Lugo (2), Budrio</i>
Trattamento Young Again 1. Presenza di personale specializzato 2. Presenza di un locale dedicato e separato dal resto della farmacia	Servizio offerto tutti i giorni in almeno 5 farmacie <i>*servizio disponibile nelle seguenti farmacie: Castel S. Pietro (1), Faenza (1), Imola (2), Molinella (2)</i>
Adeguata illuminazione e protezione delle bacheche indicanti le farmacie di turno	Sì, in tutte le farmacie
Guardia notturna e diurna: tempo di risposta della chiamata	Risposta immediata nel 100% dei casi (con farmacista presente), 30 minuti al massimo su chiamata nel 100% dei casi (in caso di reperibilità)
Questionario di customer satisfaction riguardo informazioni su farmaci equivalenti e loro disponibilità	1. 100% salvo conoscenza di una precedente scelta del cittadino) 2. Una volta all'anno
Identificabilità del personale: presenza cartellino distintivo con nome e qualifica	100% del personale di Farmacia nel 100% delle ore aperte al pubblico
Prenotazione farmaci via Whatsapp: messa disposizione di un n. cellulare per ogni Farmacia, dedicato alle prenotazioni dei farmaci. Possibilità di inoltro foto della ricetta qualora obbligatoria	Tutti i giorni di apertura della farmacia in tutte le farmacie
Attività di educazione sanitaria: interventi svolti	Almeno uno all'anno per ogni Comune sede di Farmacia Comunale
Opuscoli informativi: temi trattati	Almeno 4 all'anno

3.3. Considerazioni finali

In seguito alla verifica effettuata sulla situazione gestionale del servizio pubblico locale esaminato, ovvero l'affidamento della gestione delle n. 3 farmacie del comune di Faenza, si può affermare che la gestione appare in equilibrio.

Infatti, come anche specificato sia nel piano di revisione (**Allegato "A"** alla Delibera), sia al punto 1 del presente documento "Valutazioni in merito alle ragioni del mantenimento dell'affidamento del servizio a

società in house”, che qui si intendono richiamati, la società mostra un andamento della gestione positivo costantemente in utile. Inoltre, il fatturato è ben al di sopra delle soglie del TUSP. Andando ad analizzare lo specifico servizio affidato, ovvero il conto economico riferito alla sola gestione delle farmacie di Faenza, si noti come l’andamento è positivo negli ultimi tre esercizi (e, in particolare, nell’ultimo esercizio è in crescita) e questo conferma la gestione efficace, efficiente ed economica del servizio affidato. Inoltre, anche la relazione semestrale riferita all’esercizio 2023 presenta un utile di esercizio.

Si riscontra una parziale carenza negli indicatori di qualità, i quali sono tuttavia in corso di definizione da parte di Sfera e degli enti soci.

Non si rilevano, quindi, particolari criticità in merito alla scelta delle modalità di affidamento e del soggetto erogatore, per le ragioni sin qui già ampiamente esplicate. Sarà cura dell’Amministrazione continuare ad effettuare un costante controllo sulla società in house providing, grazie anche ai Piani Triennali e alle relazioni semestrali di andamento della gestione e, qualora si verificassero criticità, intervenire.

RICOGNIZIONE SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA AL 31/12/2022

Sommario

Finalità e perimetro di analisi della ricognizione.....	2
Ambiti di analisi	3
Riepilogo dei servizi pubblici locali di rilevanza economica al 31/12/2022 attivi sul territorio dell’Ente.....	4
Schede dei servizi pubblici locali di rilevanza economica dell’Ente	0
1. Concessione gestione delle rassegne teatrali del teatro “A. Masini” – Accademia Perduta/Romagna Teatri Soc. Coop. a r.l.....	0
2. Concessione gestione Scuola di Musica “G. Sarti” e di disegno “E. Minardi” – Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri Soc. Cons. a r.l.	2
3. e 4. Servizi di illuminazione votiva e di ricevimento salme e lavori cimiteriali nei cimiteri comunali di Faenza – Azimut S.p.A.	4
5. Concessione per la gestione del Pala Cattani	14
6. Concessione per la gestione degli impianti di tennis in via Medaglie d’oro	16
7. Concessione per la gestione dell’impianto sportivo di via Proventa.....	17
8. Concessione per la gestione dello stadio comunale “Bruno Neri”.....	19
9. Concessione per la gestione degli impianti natatori comunali	20
10. Concessione per la gestione del Pala Bubani	22
11. Servizio della sosta con parcheggio regolamentato a tariffa nel centro storico	23
12. Concessione per la gestione del campo cross Monte Coralli e Parco Romitorio	25
13. Affitto di ramo d’azienda – Sfera Srl.....	27
14. Gestione dell’asilo nido comunale Faenza 8 Marzo	27

Finalità e perimetro di analisi della ricognizione

Il presente documento è elaborato per rispondere alla finalità prevista dall'art. 30 del D. Lgs. 201/2022, ovvero:

“1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Dunque, la finalità della disposizione normativa è quella di predisporre una “ricognizione periodica” della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati dai Comuni, contenuta in un'apposita relazione e aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi del riassetto delle società di cui all'art. 20 del D. Lgs. 175/2016.

Il D. Lgs. n. 201/2022 si riferisce esclusivamente ai “servizi economici di interesse generale a livello locale” (a rete e non a rete) definiti dall'art. 2 lett. c): “«servizi di interesse economico generale di livello locale» o «servizi pubblici locali di rilevanza economica»: i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale”.

Sono pertanto esclusi gli affidamenti di “servizi strumentali”. Secondo la giurisprudenza consolidata, sono strumentali tutti quei servizi erogati da società ad enti a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei propri fini istituzionali, al contrario dei servizi pubblici locali che invece mirano a soddisfare direttamente bisogni o esigenze della collettività.

Sono altresì esclusi i servizi di interesse generale privi di rilevanza economica, come ad esempio i servizi socioassistenziali e culturali.

In ogni caso, è nella discrezionalità dell'ente locale verificare quali servizi erogati ai cittadini rientrino nel novero dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Sono esclusi, infine, i servizi di rilevanza economica che siano affidati da altri enti competenti che, insistendo sul medesimo territorio, abbiano autonomamente affidato un servizio in forma aggregata che includa il Comune stesso (è il caso delle Autorità d'ambito o bacino per i servizi a rete a rilevanza economica come, ad esempio, il servizio idrico integrato). Nel caso in esame, per quanto riguarda i servizi in cui è presente un ente/autorità di regolazione, sono questi ultimi ad effettuare la ricognizione (ad esempio: Atersir per il

servizio idrico e dei rifiuti, AMR S.r.l. per il servizio trasporti), le quali provvederanno con pubblicazione sui propri siti.

La ricognizione deve poi riguardare sia servizi in concessione che in appalto, dato che entrambe gli schemi sono gestibili nell'ambito dei servizi di interesse economico generale di livello locale.

Ambiti di analisi

La seconda parte del comma 1 del sopracitato art. 30 prevede di verificare il *“concreto andamento dal punto di vista economico”* dello specifico servizio, declinato *“in modo analitico”* sui seguenti ambiti:

- efficienza;
- qualità del servizio;
- rispetto degli obblighi del contratto di servizio.

Tale disposizione si intende relativa a tutti gli affidamenti di servizi di interesse economico generale a livello locale degli enti affidanti per ogni modalità di affidamento elencata all'art. 10, comma 4 del D. Lgs. n. 201/2022. Viene esclusa al momento la gestione dei servizi in economia (come confermato anche dal Quaderno ANCI n. 46).

Nel presente documento si è cercato di analizzare quanto più possibile tali aspetti riferiti ai servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati dall'Ente. In sede di prima applicazione, in assenza di disposizioni operative chiare e univoche, l'Ente ha redatto una scheda-tipo per ogni servizio, al fine di rendere un quadro quanto più completo dell'affidamento nel suo complesso. Alcuni indicatori o parametri per alcuni servizi risultano assenti o non completi: sarà cura dell'Amministrazione provvedere, per le prossime ricognizioni, a reperire anche le informazioni mancanti, quanto più possibile.

La presente relazione è relativa alla situazione al 31/12/2022 e viene adottata contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del D. Lgs. n. 175/2016. Per i soli contratti di servizio in house providing, l'estratto della presente relazione costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016 e si trova all'**Allegato “B”** alla delibera di revisione ordinaria delle partecipazioni e ricognizione dei servizi affidati.

Riepilogo dei servizi pubblici locali di rilevanza economica al 31/12/2022 attivi sul territorio dell'Ente

Si specifica che tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica di seguito indicati sono non a rete.

N.	Servizio	Ente	Soggetto esterno gestore del servizio	Modalità di gestione	Se nella cella precedente indicato "Altro", specificare.	Importo superiore o inferiore alle soglie di rilevanza europea?
1	Concessione per la gestione delle rassegne teatrali del Teatro "A. Masini"	Faenza	Accademia Perduta/Romagna Teatri Soc. Coop. a r.l.	Affidamento a terzi mediante procedura evidenza pubblica		Superiore
2	Concessione per la gestione Scuola di Musica comunale di Faenza "G. Sarti" e Scuola di Disegno "E. Minardi"	Faenza	Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri Società Consortile A.R.L.	Affidamento a terzi mediante procedura evidenza pubblica		Inferiore
3	Servizio di illuminazione votiva nei cimiteri comunali di Faenza	Faenza	Azimut S.p.A.	Affidamento a società mista		Inferiore
4	Servizio di ricevimento salme e lavori cimiteriali nei cimiteri comunali di Faenza	Faenza	Azimut S.p.A.	Affidamento a società mista		Inferiore
5	Concessione per la gestione del Pala Cattani	Faenza	Basket 95 ASD	Altro (specificare)	Affidamento a terzi mediante procedura negoziata	Inferiore
6	Concessione per la gestione degli impianti tennis via Medaglie d'oro	Faenza	CA Faenza- sez. tennis "T. Gaudenzi"	Altro (specificare)	Affidamento diretto	Inferiore
7	Concessione per la gestione dell'impianto sportivo via Proventa	Faenza	Campus Srl	Affidamento a terzi mediante procedura evidenza pubblica		Inferiore
8	Concessione per la gestione dello Stadio Comunale "Bruno Neri"	Faenza	Faenza Calcio SSd a RL	Altro (specificare)	Affidamento diretto	Inferiore
9	Concessione per la gestione degli impianti natatori comunali di Faenza	Faenza	NUOVA CO.G.I. SPORT SOC. COOP.VA	Altro (specificare)	Affidamento diretto	Inferiore

N.	Servizio	Ente	Soggetto esterno gestore del servizio	Modalità di gestione	Se nella cella precedente indicato "Altro", specificare.	Importo superiore o inferiore alle soglie di rilevanza europea?
10	Concessione per la gestione del Pala Bubani (nuovo affidamento)	Faenza	NUOVA CO.G.I. SPORT SOC. COOP.VA in raggruppamento temporaneo d'impresa con Faenza Basket Project ASD	Affidamento a terzi mediante procedura evidenza pubblica		Inferiore
11	Servizio della sosta con parcheggio regolamentato a tariffa nel centro storico di Faenza	Faenza	Raggruppamento Temporaneo d'Imprese tra Abaco S.p.A. di Padova (mandataria) e Input S.r.l. di Genova (mandante)	Affidamento a terzi mediante procedura evidenza pubblica		Inferiore
12	Concessione per la gestione del campo cross Monte Coralli e Parco Romitorio (nuovo affidamento)	Faenza	RPM S.R.L.	Affidamento a terzi mediante procedura evidenza pubblica		Inferiore
13	Affitto di ramo d'azienda	Faenza	Sfera Srl	Affidamento in house		Inferiore
14	Asilo nido comunale Faenza 8 Marzo	Faenza	Zerocento Soc. Coop.	Affidamento a terzi mediante procedura evidenza pubblica		Superiore

Schede dei servizi pubblici locali di rilevanza economica dell'Ente

1. Concessione gestione delle rassegne teatrali del teatro "A. Masini" – Accademia Perduta/Romagna Teatri Soc. Coop. a r.l.

Dati generali del servizio affidato

Indicatore	Concessione della gestione delle rassegne teatrali del teatro "A. Masini"
Ente affidante	Faenza
Soggetto esterno gestore del servizio	Accademia Perduta/Romagna Teatri Soc. Coop. a r.l.
Servizio a rete o non a rete	non a rete
Estremi atto di affidamento del servizio	DD 1894/2018 (affidamento) DG 159/2021 (rinnovo)
Data di inizio	01/09/2018
Durata	4 anni + 4 anni
Data scadenza	31/08/2026
Modalità di gestione	Affidamento a terzi mediante procedura evidenza pubblica
Importo superiore o inferiore alle soglie di rilevanza europea?	Superiore

Rispetto degli obblighi contrattuali

Sono stati rispettati tutti gli obblighi contenuti nel contratto di servizio.

Valutazione dell'economicità ed efficienza

Non sono stati riportati i dati di bilancio delle ditte appaltatrici perché il servizio non ha ritenuto di compilarli, in quanto non ha ritenuto sussistere l'obbligo per soggetti diversi dalle società partecipate.

Si riportano, di seguito, gli oneri e i risultati in capo al Comune di Faenza:

Indicatore	Concessione della gestione delle rassegne teatrali del teatro "A. Masini"
Oneri in capo all'ente affidante: impegni di spesa sostenuti dall'Ente affidante a favore del gestore o per la gestione del servizio – esercizio 2022	460.977,00 € + Servizio pulizia + Rimborso al gestore degli oneri sicurezza: 500,00 € + IVA
Oneri in capo all'ente affidante: impegni di spesa sostenuti dall'Ente affidante a favore del gestore o per la gestione del servizio – esercizio 2021	460.977,00 € + Servizio pulizia + Rimborso al gestore degli oneri sicurezza: 500,00 € + IVA

Oneri in capo all'ente affidante: impegni di spesa sostenuti dall'Ente affidante a favore del gestore o per la gestione del servizio – esercizio 2020	460.977,00 € + Servizio pulizia + Rimborso al gestore degli oneri sicurezza: 500,00 € + IVA
Risultati di natura finanziaria in capo all'ente affidante: entrate di bilancio - esercizio 2022	Rimborso utenze € 12.000,00 + IVA e rimborso spese telefoniche + entrate Concessioni
Risultati di natura finanziaria in capo all'ente affidante: entrate di bilancio - esercizio 2021	Rimborso utenze € 12.000,00 + IVA e rimborso spese telefoniche + entrate Concessioni
Risultati di natura finanziaria in capo all'ente affidante: entrate di bilancio - esercizio 2020	Rimborso utenze € 12.000,00 + IVA e rimborso spese telefoniche + entrate Concessioni
Risultati di natura non finanziaria in capo all'ente affidante: altri vantaggi in termini di servizi aggiuntivi o prestazioni complementari o aggiuntive rispetto al servizio affidato	Manutenzione ordinaria del Teatro; Servizio di 8 ore per le 60 giornate di concessioni comunali.

Indicatore	Concessione della gestione delle rassegne teatrali del teatro "A. Masini"
Risultati di natura non finanziaria: indicatori di output	Stagione 2022/2023: n. rassegne = 8; n. appuntamenti = 68; n. presenze =20.669; Stagione 2021/2022: n. rassegne = 8; n. appuntamenti = 66; n. presenze =14.006; Stagione 2020/2021: n. rassegne = 3; n. appuntamenti = 30; n. presenze = 6.293 (ANNO RIDOTTO A CAUSA DEL COVID); Stagione 2019/2020: n. rassegne = 12; n. appuntamenti = 53; n. presenze =15.371;

Valutazione del servizio all'utenza – in termini di quantità e qualità del servizio offerto

Il gestore non ha messo a disposizione una Carta dei Servizi, né ha messo a punto delle indagini di customer satisfaction o un customer service.

Considerazioni finali

In base agli elementi sopra riportati, l'andamento della gestione del servizio viene ritenuto soddisfacente. Tuttavia, l'analisi relativa all'economicità, efficienza, valutazione del servizio all'utenza (in termini di quantità e qualità) dovrà arricchirsi in futuro di dati e indicatori analitici al fine di valutare in maniera più compiuta l'andamento del servizio.

2. Concessione gestione Scuola di Musica "G. Sarti" e di disegno "E. Minardi" – Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri Soc. Cons. a r.l.

Dati generali del servizio affidato

Indicatore	Concessione della gestione scuola di musica "G. Sarti" e di disegno "E. Minardi"
Ente affidante	Faenza
Soggetto esterno gestore del servizio	Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri Società Cons. a r.l.
Servizio a rete o non a rete	non a rete
Estremi atto di affidamento del servizio	DD 304/2017 (affidamento) DG 160/2021 (rinnovo)
Data di inizio	01/09/2017
Durata	4 anni + 4 anni
Data scadenza	31/08/2025
Modalità di gestione	Affidamento a terzi mediante procedura evidenza pubblica
Importo superiore o inferiore alle soglie di rilevanza europea?	Inferiore

Rispetto degli obblighi contrattuali

Sono stati rispettati tutti gli obblighi contenuti nel contratto di servizio.

Valutazione dell'economicità ed efficienza

Indicatore	Soggetto gestore nel suo complesso (Angelo Pescarini Soc. Cons. a r.l.)
Risultato di esercizio 2022	65.685,00
Risultato Esercizio 2021	54.111,00
Risultato Esercizio 2020	11.801,00
Fatturato medio del triennio (<i>dove per fatturato si intendono le voci A1 + A5 del Conto Economico</i>)	4.023.257,00

MOL <i>Soglia di allarme: se < 120.000</i>	327.855 (2022) 255.620 (2021) 159.728 (2020)
Indice di liquidità generale <i>Soglia di allarme: se < 1</i>	2,21 (2022) 1,87 (2021) 1,61 (2020)
Indice di liquidità primaria <i>Soglia di allarme: se < 0,40</i>	1,36 (2022) 0,91(2021) 0,72 (2020)
Indice di esternalizzazione <i>Soglia di allarme: se > 2,5</i>	1,83 (2022) 2,09(2021) 1,64(2020)

Si rileva che la società, nell'ultimo triennio, risulta solida e in una situazione di equilibrio economico-patrimoniale. I risultati economici si sono consolidati nel tempo: infatti l'utile di esercizio ha mostrato un andamento in crescita, così come gli altri indicatori analizzati. Le attività finanziarie della società sono costituite prevalentemente da crediti verso clienti, fatture da emettere e disponibilità liquide. Non sono presenti, inoltre, passività a medio/lungo termine. Non si rilevano, quindi, particolari criticità in merito a questo aspetto.

Si riportano, di seguito, gli oneri e i risultati in capo al Comune di Faenza:

Indicatore	Concessione della gestione scuola di musica "G. Sarti" e di disegno "E. Minardi"
Oneri in capo all'ente affidante: impegni di spesa sostenuti dall'Ente affidante a favore del gestore o per la gestione del servizio – esercizio 2022	352.724,00 €
Oneri in capo all'ente affidante: impegni di spesa sostenuti dall'Ente affidante a favore del gestore o per la gestione del servizio – esercizio 2021	352.725,00 €
Oneri in capo all'ente affidante: impegni di spesa sostenuti dall'Ente affidante a favore del gestore o per la gestione del servizio – esercizio 2020	352.726,00 €
Risultati di natura finanziaria in capo all'ente affidante: entrate di bilancio	Non sono state rilevate entrate di bilancio

Indicatore	Concessione della gestione scuola di musica "G. Sarti" e di disegno "E. Minardi"
Risultati di natura non finanziaria: indicatori di output	Scuola Musica SARTI 2021/2022 n. corsi e classi attivate = 64; n. docenti incaricati = 34; n. iscritti = 364; n. 32 eventi pubblici realizzati

	<p>Scuola Musica SARTI 2020/2021 n. corsi e classi attivate = 86; n. docenti incaricati = 34; n. iscritti = 351; n. 20 eventi pubblici realizzati.</p> <p>Scuola Musica SARTI 2019/2020 n. corsi e classi attivate = 75; n. docenti incaricati = 37; n. iscritti = 366; n. 23 eventi pubblici realizzati.</p> <p>Scuola del Disegno MINARDI 2021/2022 n. corsi attivati = 5; n. classi attivate = 7; n. docenti incaricati = 5; n. iscritti = 91; n. 5 eventi pubblici realizzati.</p> <p>Scuola del Disegno MINARDI 2020/2021 CHIUSO PER COVID</p> <p>Scuola del Disegno MINARDI 2019/2020 n. corsi e classi attivate = 9; n. docenti incaricati = 6; n. iscritti = 163.</p>
--	---

Valutazione del servizio all'utenza – in termini di quantità e qualità del servizio offerto

Il gestore non ha messo a disposizione una Carta dei Servizi, né ha messo a punto delle indagini di customer satisfaction o un customer service.

Considerazioni finali

Il servizio viene gestito da Angelo Pescarini, società partecipata dal Comune di Faenza che risulta solida dal punto di vista economico-finanziario e patrimoniale.

In base agli elementi sopra riportati, l'andamento della gestione del servizio viene ritenuto soddisfacente. Tuttavia, l'analisi relativa all'economicità, efficienza, valutazione del servizio all'utenza (in termini di quantità e qualità) dovrà arricchirsi in futuro di dati e indicatori analitici al fine di valutare in maniera più compiuta l'andamento del servizio.

3. e 4. Servizi di illuminazione votiva e di ricevimento salme e lavori cimiteriali nei cimiteri comunali di Faenza – Azimut S.p.A.

Dati generali dei servizi affidati ad Azimut S.p.A.

A seguito dell'esperimento della gara a c.d. "doppio oggetto" che ha visto l'aggiudicazione del servizio ad Antares Sc a rl., il Comune di Faenza ha sottoscritto il contratto di servizio attualmente in essere, che affida ad Azimut S.p.A. la gestione dei servizi funerari e cimiteriali all'interno del territorio comunale, comprensivi delle seguenti attività:

- svolgimento delle operazioni cimiteriali previste dalla legge e delle conseguenti pratiche amministrative;
- gestione dei Cimiteri esistenti con relativi immobili, reti ed impianti, comprensivi della loro manutenzione (ordinaria e straordinaria) per il mantenimento in efficienza;
- gestione dell'impianto di cremazione;
- recupero e trasporto salme su richiesta della Pubblica Autorità;
- gestione ufficio di polizia mortuaria;
- gestione del servizio di illuminazione votiva nei cimiteri del Comune di Faenza.

Il Contratto disciplina il Servizio cimiteriale su tutto il territorio del Comune di Faenza (Cimitero dell'Osservanza di Faenza Città ed i Cimiteri del forese: Albereto, Basiago, Cassanigo, Castel Raniero, Celle, Errano, Formellino, Fossolo, Granarolo, Marzeno, Pieve Cesato, Pieve Corleto, Reda, San Biagio, Santa Lucia,

San Pietro in Laguna, Sarna, Albereto, Basiago, Casale, Merlaschio, Mezzeno, San Mamante, Pergola, Pieve Ponte, Prada, Rivalta, Ronco, Saldino, Sant'Andrea, San Barnaba, San Giovannino, San Silvestro, Tebano).

Il contratto di servizio è in regime concessorio. Il vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria è stato approvato con delibera del C.C n. 7174/322 del 04/12/1997 (e successivamente modificato con atti consiliari. Ultima modifica: delibera del C.C. n. 5128/384 del 19/12/2007), visionabile al seguente link: <https://www.azimut-spa.it/ita/Servizi/Cimiteri-e-camere-mortuarie/Faenza>

Inoltre, Azimut destina annualmente, per le manutenzioni straordinarie, un ammontare fino al 7% dei ricavi ottenuti dall'attività della vendita di concessioni cimiteriali e di cremazione.

Sulla base di quanto disposto dal contratto di servizio, è stata applicata nel 2022 una revisione delle tariffe pari al 3 % sulla base dei coefficienti di aggiornamento dell'indice Istat c.d. FOI.

Indicatore	Servizio di illuminazione votiva	Servizio di ricevimento salme e lavori cimiteriali
Ente affidante	Faenza	Faenza
Soggetto esterno gestore del servizio	Azimut S.p.A.	Azimut S.p.A.
Servizio a rete o non a rete	non a rete	non a rete
Estremi atto di affidamento del servizio	Deliberazione del Consiglio Comunale n. 114 del 23/04/2012	Deliberazione del Consiglio Comunale n. 114 del 23/04/2012
Data di inizio	01/07/2012	01/07/2012
Durata	15 anni	15 anni
Data scadenza	30/06/2027	30/06/2027
Modalità di gestione	Affidamento a società mista	Affidamento a società mista
Importo superiore o inferiore alle soglie di rilevanza europea?	Inferiore	Inferiore

Rispetto degli obblighi contrattuali

Nel corso del 2022 il Comune di Faenza non ha applicato penali né ha formalizzato contestazioni di alcun tipo ad Azimut S.p.a. in merito all'esecuzione del contratto di servizio. Non si rilevano peraltro penali o contestazioni anche nelle annualità precedenti.

Tutti gli obblighi contrattuali sono pertanto stati rispettati.

Valutazione dell'economicità ed efficienza

Dalla sua costituzione come società mista i bilanci di esercizio della società hanno sempre chiuso con un risultato positivo, mantenendosi intorno al 10% del valore della produzione.

Di seguito si riportano alcuni dati economici relativi all'andamento della società Azimut S.p.a.

Indicatore	Soggetto gestore (Azimut S.p.A.)
Risultato di esercizio 2022	1.271.406,00
Risultato Esercizio 2021	1.438.383,00
Risultato Esercizio 2020	1.077.799,00
Fatturato medio del triennio	12,3 (mln)
EBITDA (EBITDA = valore della produzione - costi esterni +/- variazione rimanenze - costo del personale)	2.646.091,00 (2022) 2.904.758,00 (2021)
EBIT (EBITDA - amm.ti, svalutazioni e accantonamenti)	1.728.471,00 (2022) 1.979.975,00 (2021)

Si riporta di seguito il conto economico riclassificato 2022 (con raffronto al 2021) della società che evidenzia alcuni risultati intermedi (valore aggiunto, margine operativo lordo, risultato operativo) ritenuti rappresentativi della gestione aziendale.

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	2022	2021	Δ
	importo in unità di €	importo in unità di €	importo in unità di €
Ricavi delle vendite	12.688.885	12.537.957	150.928
Produzione interna	448.756	149.628	299.128
VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA	13.137.641	12.687.585	450.056
Costi operativi esterni	7.083.846	6.415.329	668.517
VALORE AGGIUNTO	6.053.795	6.272.256	- 218.461
Costi del personale	3.407.704	3.367.498	40.206
MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL)	2.646.091	2.904.758	- 258.667
Ammortamenti e svalutazioni	917.620	924.783	-7.163
RISULTATO OPERATIVO (EBIT)	1.728.471	1.979.975	- 251.504
Risultato dell'area finanziaria	700	725	1.425
RISULTATO LORDO (prima delle imposte)	1.729.171	1.979.250	- 250.079
Imposte sul reddito	457.765	540.867	-83.102
RISULTATO NETTO	1.271.406	1.438.383	- 166.977

L'andamento 2022 rileva complessivamente una gestione molto positiva. Influisce, sui risultati della gestione, pur in un contesto di crescita del valore della produzione, il consistente aumento inflattivo del costo dei servizi, con particolare riferimento a quelli manutentivi, oltre che l'aumento dei costi energetici, in particolare del gas, dell'energia e del carburante.

Risultano pertanto di primaria rilevanza - per l'unitarietà di gestione dei servizi - gli indicatori riguardanti la società nella sua interezza considerati nello schema di PEF di cui all'allegato 1 al decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 31/08/2023 "Linee Guida e indici di qualità per la regolamentazione dei servizi pubblici locali non a rete".

Indicatore	Soggetto gestore (Azimut S.p.A.) Anno 2022	Soggetto gestore (Azimut S.p.A.) Anno 2021
Margine primario di struttura	4.189.970,00	3.531.027
Indice primario di struttura	1,79	1,65
Margine secondario di struttura	5.002.969,00	4.562.991,00
Indice secondario di struttura	1,94	1,79
Grado d'indipendenza da terzi	2,28	2,17
Rapporto di indebitamento	0,30	0,32
Margine di disponibilità (CCN)	5.002.969,00	4.562.991,00
Quoziente di disponibilità	2,50	2,25
Margine di tesoreria	1.545.633	1.238.380
Quoziente di tesoreria	1,46	1,36
ROE	13,40%	16,11%
ROI	12,67%	15,17%
ROS	13,62%	15,79%
Incidenza costi operativi esterni su ricavi d'esercizio (%) (Costi operativi esterni: B7 e B8 del Conto Economico Per ricavi si intende valore della produzione)	62,50%	

Territorio Unione della Romagna Faentina (Faenza e Castel Bolognese)

Indicatore	Territorio dell'Unione della Romagna Faentina
Fatturato medio anno 2022 – 2021	2.365.224,28

Rispetto all'esercizio precedente, nel 2022 si sono registrati minori ricavi delle concessioni.

In particolare, a Faenza i ricavi delle operazioni cimiteriali si sono ridotti complessivamente di € 10.556. Si tratta di una tendenza comune a tutti territori. In generale, il dato risente del confronto con il maggiore

numero di operazioni cimiteriali effettuate nel 2021 a seguito alla riprogrammazione di attività sospese nell'annualità precedente (in particolare, esumazioni ordinarie ed estumulazioni). Per quanto riguarda le cremazioni, l'incremento dei ricavi a Faenza (+€ 8.271) è in linea con l'incremento effettivo del numero delle cremazioni.

Il dato delle luci votive, invece, (€ 202.200,72) appare leggermente inferiore a quello del 2021 (€ 211.781,75).

Valutazione del servizio all'utenza – in termini di quantità e qualità del servizio offerto

Indicatore	Servizio di illuminazione votiva e di ricevimento salme e lavori cimiteriali
E' stata redatta e pubblicata una Carta dei servizi (Sì/No)?	Sì, si trova qui: https://www.azimut-spa.it/upload/allegati/cimiteri-e-camere-mortuarie/AZQL51E%20rev.01%20Carta%20servizi%20Cimiteriali%20Faenza%20Castel%20Bolognese%202023.pdf
Esistono indagini di customer satisfaction? (Sì/No)	Sì (80% personali, 20% telefoniche). Il dettaglio delle indagini degli ultimi tre anni è contenuto nella Carta dei Servizi. Il giudizio complessivo dell'esercizio 2022 è allineato con quello all'annualità precedente per i servizi cimiteriali (7,11 di contro a 7,19) e per le tumulazioni (6,66 di contro a 7,30), mentre è leggermente inferiori quelli relativi al servizio di cremazione (6,59 contro 7,19) pur rimanendo in assoluto elevati.
Esistono indicatori di qualità rilevati dal soggetto gestore? (Sì/No)	Sì, per entrambi i servizi sono riportati nella Carta dei Servizi e di cui se ne riporta un estratto nella tabella successiva.
Esiste un customer service? (Sì/No)	Sì. Pervenuti n. 5 reclami (totale 107) Tempo medio di risposta al reclamo nel 2022: 11,33 giorni. L'analisi dei reclami: anomalie nel ricevimento delle fatture cimiteriali, modesti ammaloramenti del cimitero (infiltrazioni acqua, sgretolamento di un gradino a seguito di un intervento, pavimento scivoloso durante la pioggia), che sono in parte stati prontamente risolti o in ogni caso inseriti nel piano delle manutenzioni. Il servizio cimiteriale ha ricevuto nell'anno 2022 anche un elogio da parte di un cittadino per il servizio svolto.

Azimut S.p.A. è certificata secondo le norme ISO 9001:2015 e ISO 37001:2016 per tutti i suoi servizi. La prima certificazione di Sistema di Qualità ISO 9001:2015 è stata rilasciata in data 30 dicembre 2013.

A fine settembre 2021 Azimut S.p.A. ha ottenuto la certificazione UNI ISO 37001:2016 "Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione" per tutte le attività di erogazione di servizi e per le attività di progettazione e direzione lavori di opere e manutenzioni straordinarie inerenti alla gestione dei servizi.

Dal database di Accredia (ente di accreditamento nazionale) Azimut S.p.a. è l'unico ente (impresa pubblica con sede nel bacino romagnolo (Ravenna Rimini, Forlì-Cesena) ad avere ottenuto finora la certificazione.

Tipologia	Indicatori di qualità	Standard	2022	Obiettivo 2023
Caratteristiche del servizio: Disponibilità dei necessari posti salma	Tempi massimi di assegnazione di posti salma nei diversi cimiteri per tumulazione e inumazione	Per urgenze (in presenza di salma) entro 48 ore dalla richiesta , con impegno a ridurre al minimo la tempistica.	Termine rispettato	Mantenere standard
	Tempo medio della domanda per ottenere una concessione	120 giorni lavorativi per loculi e concessioni di aree, esclusi eventuali permessi di Enti terzi	Termine rispettato	Mantenere standard
Fruibilità spazi cimiteriali e servizi connessi: spazi accoglienti, funzionali, sicuri e fruibili ai visitatori	Frequenza minima dei sopralluoghi e guardiani	Nel cimitero di città: frequenza giornaliera; nei cimiteri del forese: sopralluogo minimo 1 volta/mese. con operatori del servizio o presenza di operatori di altri servizi aziendali abilitati a fornire ed acquisire informazioni in merito ai servizi cimiteriali	Termine rispettato	Mantenere standard
	Tempo di intervento per la messa in sicurezza per situazioni pericolose (problematiche di viabilità, pericoli di crolli o instabilità strutturali edili)	Nel più breve tempo possibile dalla chiamata, ed in ogni caso entro la giornata lavorativa un tecnico dell'azienda valuta ed organizza l'intervento per la messa in sicurezza.	Termine rispettato	Mantenere standard
	Distanza massima tra i cestini porta rifiuti e le fontane posti all'interno dei cimiteri	Distanza cestini/fontane inferiore ai 100 m.	Conforme	Mantenere standard

Tipologia	Indicatori di qualità	Standard	2022	Obiettivo 2023
Fruibilità degli spazi cimiteriali e dei servizi connessi: spazi cimiteriali accoglienti, funzionali, sicuri e fruibili ai visitatori	Frequenza delle operazioni di raccolta dei rifiuti cimiteriali assimilabili agli urbani dagli appositi contenitori posti all'interno del cimitero	Svuotamento cesti: cimitero di città almeno 1 volta/settimana e comunque in maniera tale da non rendere indecoroso il cimitero Cimiteri del forese: 1-2 volte/settimana in relazione alla tipologia di rifiuto. Nel periodo della commemorazione dei defunti le ceste di tutti i cimiteri vengono svuotate giornalmente Pulizia fontanelle: 1 volta al mese Lavaggio pavimenti ed eliminazione ragnatele: ogni 3 mesi	Termine rispettato	Mantenere standard
	Pulizia della neve e spargimento di sale in caso di gelate	In caso di necessità assicurato lo sgombero della neve nei percorsi e nelle zone necessarie per le sepolture della giornata. In caso di gelate lo spargimento di sale nelle zone pericolose avverrà entro le 9.30 della mattina.	Termine rispettato	Mantenere standard
	Presenza di zone di socializzazione con panchine, etc.	Cimitero urbano: presenza di n. 22 panchine equamente distribuite.	panchine n. 22.	Mantenere standard
	Manutenzione verde	N. 9 interventi di sfalcio e da 2 a 4 interventi di diserbo all'anno. Le piante presenti nelle aree comuni sottoposte a controllo annuale, in funzione del quale viene programmato l'intervento di potatura	Conforme	Mantenere standard
Tempi caratteristici: attivazione delle operazioni cimiteriali di polizia mortuaria con il necessario preavviso nel	Modalità e tempi di esecuzione delle operazioni di tumulazione ed inumazione	Inumazione e tumulazione di feretri: nella stessa giornata di arrivo al cimitero di destinazione. Tumulazione di resti ossei e di urne cinerarie: max. 2 gg dall'arrivo al cimitero di destinazione.	Standard	Mantenere standard

Tipologia	Indicatori di qualità	Standard	2022	Obiettivo 2023
rispetto degli appuntamenti		Servizio viene eseguito nei giorni e negli orari previsti dalla ordinanza del Sindaco su cui si basano le richieste		
	Modalità e tempi di esecuzione delle operazioni di estumulazione o traslazione delle salme	Esumazioni ed estumulazioni ordinarie: (estumulazioni alla scadenza della concessione; esumazioni dopo 10 anni). Estumulazioni urgenti su richiesta (in presenza di salma): tempo max.3 gg. Esumazioni ed estumulazioni straordinarie: -su richiesta dell'Autorità Giudiziaria entro i tempi richiesti da quest'ultima (esclusi i festivi); -su singola richiesta dei familiari: tempo medio 2 mesi.	Standard	Mantenere standard
Illuminazione elettrica votiva	Giorni necessari per allacciamenti ex. Novo alla rete già esistente	Entro 15 gg lavorativi dalla data richiesta	Standard	Mantenere standard
	Cambio di lampada fulminata	Entro 5 gg lavorativi dalla segnalazione effettuata	Standard	Mantenere standard

Tipologia	Indicatori di qualità	Standard	2022	Obiettivo 2023
Accessibilità ai servizi: orari di apertura degli uffici	Orari di apertura degli uffici e del Cimitero	<p><i>Ufficio presso il cimitero dell'Osservanza:</i> dal lunedì al sabato dalle 08:30 alle 12:30 ed i lunedì e giovedì pomeriggio dalle 15:30 alle 17:00;</p> <p><i>Guardiana:</i> Tutti i giorni dal lunedì alla domenica tranne il mercoledì pomeriggio con il seguente orario:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da novembre a marzo: dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 17:30 • da aprile ad ottobre: dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:30 alle 18:30 <p><i>Cimitero dell'Osservanza:</i> chiusura parziale il mercoledì pomeriggio e chiusura totale nelle seguenti giornate: 1° gennaio - 1° maggio - 25 dicembre - Pasqua e 15 agosto</p>	Standard	Mantenere standard
Accessibilità ai servizi: orario di apertura dell'ufficio tecnico cimiteriale	Orario di apertura, per informazioni, consulenza tecnica per la realizzazione di tombe di famiglia e manutenzione ordinaria alle stesse	Previo appuntamento presso gli uffici Azimut al cimitero dell'Osservanza: dal lunedì al sabato dalle 08:30 alle 12:30 ed i lunedì e giovedì pomeriggio dalle 15:30 alle 17:00;	Standard	Mantenere standard
Recupero e trasporto salme su richiesta dell'Autorità giudiziaria: Disponibilità servizio	Disponibilità del servizio	24h /24h, 365 giorni l'anno, su richiesta dell'Autorità giudiziaria entro 1 ora dalla chiamata con almeno 2 operatori	Termine rispettato	Mantenere standard

Tipologia	Indicatori di qualità	Standard	2022	Obiettivo 2023
Servizi informativi all'utenza	Sito internet aziendale	1	Attivo ed aggiornato	Mantenere aggiornamenti
	Carta dei servizi	Numero edizioni anno: 1	1	Aggiornamento annuo
	Tempo massimo di risposta ai reclami/segnalazioni relativi al servizio	30	11,33	Mantenere standard
	Numero minimo addetti	-	4	4

Allegato "C"

Considerazioni finali

Si evidenzia l'inadeguatezza della valutazione per singolo contratto di servizio - richiesta dal sopracitato art. 30 - ni rapporto ad una società mista multiservizi come Azimut S.p.a. per le seguenti motivazioni;

- a) i diversi contratti di servizio, oltre a riguardare attività tra loro molto diversificate, perché costituiscono presupposto integrato per la valutazione dell'offerente in sede di gara a c.d. "doppio oggetto", devono considerarsi di fatto un unico contratto di servizio. Si tratta del resto di contratti di servizio con diversa redditività, considerati tuttavia necessariamente come un pacchetto unico in sede di gara e come tali valutati dall'offerente;
- b) la struttura organizzativa di Azimut S.p.a. è servente tutti i contratti di servizio, per cui appare integrata in modo sinergico agli stessi con riferimento all'attività delle strutture centrali (servizi legali, servizi affari generali - contratti, personale, ecc. - servizi amministrazione e controllo, affari societari, sistemi informatici, sistemi 231/anticorruzione, qualità, ecc.), non apparendo pertanto adeguato scinderne i costi tra i vari contratti di servizio;
- c) la struttura centrale di cui alla precedente lett. b) appare in parte rilevante fornita dal service della capogruppo (Ravenna Holding), che è integrata a sua volta nello stesso organigramma societario di Azimut S.p.a. in modo indistinto al pari di quanto fornito alle altre società, considerando pertanto ulteriori sinergie e conseguente risparmi di spesa;
- d) i costi indiretti beneficiano delle misure di contenimento dei costi strutturali della società per quanto evidenziato sopra alle precedenti lett. b) e c), costituendo intervento prioritario che garantisce l'efficienza della società e dei singoli contratti di servizio. La ripartizione di tali costi sui singoli contratti di servizio, data la loro stretta integrazione, rappresenta pertanto esercizio meramente formale e contabile, non consentendo presi singolarmente pro quota - al fine di una eventuale comparazione di mercato - in ogni caso una gestione autonoma del singolo contratto di servizio.

Ne consegue il rilievo primario dell'andamento della gestione della società rispetto a quella del singolo contratto di servizio.

Fermo restando l'affidamento a monte con la procedura di gara a c.d. "doppio oggetto" per un pacchetto di contratti di servizio di diversa redditività, l'andamento economico del servizio non presenta comunque in sé squilibri tali da rendere necessario adottare misure di riequilibrio tra le parti. In seguito all'analisi degli indicatori e ai fattori riportati nel documento, si può affermare che la gestione dei servizi condotta da Azimut appare in equilibrio. Non si rilevano, quindi, particolari criticità in merito alla scelta delle modalità di affidamento e del soggetto erogatore.

5. Concessione per la gestione del Pala Cattani

Dati generali del servizio affidato

Indicatore	Concessione per la gestione del Pala Cattani
Ente affidante	Faenza
Soggetto esterno gestore del servizio	Basket 95 ASD
Servizio a rete o non a rete	non a rete
Estremi atto di affidamento del servizio	DD Faenza 830 / 2016 (affidamento) DG 31 / 2023 (rinnovo)
Data di inizio	01/12/2016

Durata	5 anni + 5 anni
Data scadenza	31/08/2026
Modalità di gestione	Affidamento a terzi mediante procedura negoziata
Importo superiore o inferiore alle soglie di rilevanza europea?	Inferiore

Rispetto degli obblighi contrattuali

Sono stati rispettati tutti gli obblighi contenuti nel contratto di servizio.

Valutazione dell'economicità ed efficienza

Non sono stati riportati i dati di bilancio delle ditte appaltatrici perché il servizio non ha ritenuto di compilarli, in quanto non ha ritenuto sussistere l'obbligo per soggetti diversi dalle società partecipate.

Si riportano, di seguito, gli oneri e i risultati in capo al Comune di Faenza:

Indicatore	Concessione per la gestione del Pala Cattani
Oneri in capo all'ente affidante: impegni di spesa sostenuti dall'Ente affidante a favore del gestore o per la gestione del servizio – esercizio 2022	138.958,00 €
Oneri in capo all'ente affidante: impegni di spesa sostenuti dall'Ente affidante a favore del gestore o per la gestione del servizio – esercizio 2021	138.958,00 €
Oneri in capo all'ente affidante: impegni di spesa sostenuti dall'Ente affidante a favore del gestore o per la gestione del servizio – esercizio 2020	138.958,00 €
Risultati di natura finanziaria in capo all'ente affidante	Non presenti
Risultati di natura non finanziaria in capo all'ente affidante: altri vantaggi in termini di servizi aggiuntivi o prestazioni complementari o aggiuntive rispetto al servizio affidato	Manutenzione ordinaria del palazzetto; 10 giornate/annue riservate all'Ente; utilizzo gratuito dell'impianto da parte delle scuole in orario scolastico.

Valutazione del servizio all'utenza – in termini di quantità e qualità del servizio offerto

Il gestore non ha messo a disposizione una Carta dei Servizi, né ha messo a punto delle indagini di customer satisfaction o un customer service.

Considerazioni finali

Il servizio, afferente ad attività sportive, risulta carente dal punto di vista delle analisi qualitative e dei dati riguardo l'andamento economico. È difficile rilevare, quindi, se il servizio sia fornito in maniera efficace,

economica ed efficiente. Sarà cura dell'Amministrazione programmare delle azioni di verifica e analisi di tali aspetti nel corso del prossimo esercizio, anche in accordo con il gestore del servizio stesso, al fine di mettere a punto un'analisi più approfondita per le future rilevazioni.

6. Concessione per la gestione degli impianti di tennis in via Medaglie d'oro

Dati generali del servizio affidato

Indicatore	Concessione per la gestione impianto Tennis in via Medaglie d'Oro
Ente affidante	Faenza
Soggetto esterno gestore del servizio	CA Faenza - sez. tennis "T. Gaudenzi"
Servizio a rete o non a rete	non a rete
Estremi atto di affidamento del servizio	DC 227/2014
Data di inizio	01/01/2015
Durata	11 anni
Data scadenza	31/12/2026
Modalità di gestione	Affidamento diretto
Importo superiore o inferiore alle soglie di rilevanza europea?	Inferiore

Rispetto degli obblighi contrattuali

Sono stati rispettati tutti gli obblighi contenuti nel contratto di servizio.

Valutazione dell'economicità ed efficienza

Non sono stati riportati i dati di bilancio delle ditte appaltatrici perché il servizio non ha ritenuto di compilarli, in quanto non ha ritenuto sussistere l'obbligo per soggetti diversi dalle società partecipate.

Si riportano, di seguito, gli oneri e i risultati in capo al Comune di Faenza:

Indicatore	Concessione per la gestione impianto Tennis in via Medaglie d'Oro
Oneri in capo all'ente affidante: impegni di spesa sostenuti dall'Ente affidante a favore del gestore o per la gestione del servizio – esercizio 2022	3.050,00 €
Oneri in capo all'ente affidante: impegni di spesa sostenuti dall'Ente affidante a favore del gestore o per la gestione del servizio – esercizio 2021	3.050,00 €

Oneri in capo all'ente affidante: impegni di spesa sostenuti dall'Ente affidante a favore del gestore o per la gestione del servizio – esercizio 2020	3.050,00 €
Risultati di natura finanziaria in capo all'ente affidante: entrate di bilancio – esercizio 2022	514,84 €
Risultati di natura finanziaria in capo all'ente affidante: entrate di bilancio – esercizio 2021	514,84 €
Risultati di natura finanziaria in capo all'ente affidante: entrate di bilancio – esercizio 2020	514,84 €
Risultati di natura non finanziaria in capo all'ente affidante: altri vantaggi in termini di servizi aggiuntivi o prestazioni complementari o aggiuntive rispetto al servizio affidato	Manutenzione ordinaria e straordinaria, cura del verde ed interventi di miglioria in capo al gestore; 10 giornate/annue riservate all'Ente.

Valutazione del servizio all'utenza – in termini di quantità e qualità del servizio offerto

Il gestore non ha messo a disposizione una Carta dei Servizi, né ha messo a punto delle indagini di customer satisfaction o un customer service.

Considerazioni finali

Il servizio, afferente ad attività sportive, risulta carente dal punto di vista delle analisi qualitative e dei dati riguardo l'andamento economico. È difficile rilevare, quindi, se il servizio sia fornito in maniera efficace, economica ed efficiente. Sarà cura dell'Amministrazione programmare delle azioni di verifica e analisi di tali aspetti nel corso del prossimo esercizio, anche in accordo con il gestore del servizio stesso, al fine di mettere a punto un'analisi più approfondita per le future rilevazioni.

7. Concessione per la gestione dell'impianto sportivo di via Proventa

Dati generali del servizio affidato

Indicatore	Concessione per la gestione impianto sportivo di via Proventa
Ente affidante	Faenza
Soggetto esterno gestore del servizio	Campus Srl
Servizio a rete o non a rete	non a rete
Estremi atto di affidamento del servizio	DD 1930 / 2018
Data di inizio	07/11/2018

Durata	10 anni + 10 anni (eventuale rinnovo)
Data scadenza	31/08/2028
Modalità di gestione	Affidamento a terzi mediante procedura evidenza pubblica
Importo superiore o inferiore alle soglie di rilevanza europea?	Inferiore

Rispetto degli obblighi contrattuali

Sono stati rispettati tutti gli obblighi contenuti nel contratto di servizio.

Valutazione dell'economicità ed efficienza

Non sono stati riportati i dati di bilancio delle ditte appaltatrici perché il servizio non ha ritenuto di compilarli, in quanto non ha ritenuto sussistere l'obbligo per soggetti diversi dalle società partecipate.

Si riportano, di seguito, gli oneri e i risultati in capo al Comune di Faenza:

Indicatore	Concessione per la gestione impianto sportivo di via Proventa
Oneri in capo all'ente affidante: impegni di spesa sostenuti dall'Ente affidante a favore del gestore o per la gestione del servizio	Non sussistono oneri in capo all'ente
Risultati di natura finanziaria in capo all'ente affidante: entrate di bilancio – esercizio 2022	5.124,00 €
Risultati di natura finanziaria in capo all'ente affidante: entrate di bilancio – esercizio 2021	5.124,00 €
Risultati di natura finanziaria in capo all'ente affidante: entrate di bilancio – esercizio 2020	5.124,00 €
Risultati di natura non finanziaria in capo all'ente affidante: altri vantaggi in termini di servizi aggiuntivi o prestazioni complementari o aggiuntive rispetto al servizio affidato	Manutenzione ordinaria e straordinaria e cura del verde in capo al gestore; 15 giornate/annue riservate all'Ente; ingresso gratuito scuole in orario scolastico.

Valutazione del servizio all'utenza – in termini di quantità e qualità del servizio offerto

Il gestore non ha messo a disposizione una Carta dei Servizi, né ha messo a punto delle indagini di customer satisfaction o un customer service.

Considerazioni finali

Il servizio, afferente la gestione di un impianto sportivo, risulta carente dal punto di vista delle analisi qualitative e dei dati riguardo l'andamento economico. È difficile rilevare, quindi, se il servizio sia fornito in maniera efficace, economica ed efficiente. Sarà cura dell'Amministrazione programmare delle azioni di

verifica e analisi di tali aspetti nel corso del prossimo esercizio, anche in accordo con il gestore del servizio stesso, al fine di mettere a punto un'analisi più approfondita per le future rilevazioni.

8. Concessione per la gestione dello stadio comunale "Bruno Neri"

Dati generali del servizio affidato

Indicatore	Concessione per la gestione dello stadio comunale "Bruno Neri"
Ente affidante	Faenza
Soggetto esterno gestore del servizio	Faenza Calcio SSd a RL
Servizio a rete o non a rete	non a rete
Estremi atto di affidamento del servizio	DG 34 / 2015
Data di inizio	01/01/2015
Durata	10 anni
Data scadenza	31/12/2024
Modalità di gestione	Affidamento diretto
Importo superiore o inferiore alle soglie di rilevanza europea?	Inferiore

Rispetto degli obblighi contrattuali

Sono stati rispettati tutti gli obblighi contenuti nel contratto di servizio.

Valutazione dell'economicità ed efficienza

Non sono stati riportati i dati di bilancio delle ditte appaltatrici perché il servizio non ha ritenuto di compilarli, in quanto non ha ritenuto sussistere l'obbligo per soggetti diversi dalle società partecipate.

Si riportano, di seguito, gli oneri e i risultati in capo al Comune di Faenza:

Indicatore	Concessione per la gestione dello stadio comunale "Bruno Neri"
Oneri in capo all'ente affidante: impegni di spesa sostenuti dall'Ente affidante a favore del gestore o per la gestione del servizio – esercizio 2022	176.610,86 €
Oneri in capo all'ente affidante: impegni di spesa sostenuti dall'Ente affidante a favore del gestore o per la gestione del servizio – esercizio 2021	176.610,86 €

Oneri in capo all'ente affidante: impegni di spesa sostenuti dall'Ente affidante a favore del gestore o per la gestione del servizio – esercizio 2020	176.610,86 €
Risultati di natura finanziaria in capo all'ente affidante: entrate di bilancio	Non sussistono entrate di tipo finanziario
Risultati di natura non finanziaria in capo all'ente affidante: altri vantaggi in termini di servizi aggiuntivi o prestazioni complementari o aggiuntive rispetto al servizio affidato	Manutenzione ordinaria in capo al gestore; l'Ente si riserva 10 giornate/annue e il periodo dal terzo lunedì di maggio al secondo venerdì successivo al Palio; Oneri a carico del gestore relativi alla manifestazione "Niballo-Palio di Faenza" (allestimenti, ripiantumazione...)

Valutazione del servizio all'utenza – in termini di quantità e qualità del servizio offerto

Il gestore non ha messo a disposizione una Carta dei Servizi, né ha messo a punto delle indagini di customer satisfaction o un customer service.

Considerazioni finali

Il servizio, afferente alla gestione di uno stadio comunale, risulta carente dal punto di vista delle analisi qualitative e dei dati riguardo l'andamento economico. È difficile rilevare, quindi, se il servizio sia fornito in maniera efficace, economica ed efficiente. Sarà cura dell'Amministrazione programmare delle azioni di verifica e analisi di tali aspetti nel corso del prossimo esercizio, anche in accordo con il gestore del servizio stesso, al fine di mettere a punto un'analisi più approfondita per le future rilevazioni.

9. Concessione per la gestione degli impianti natatori comunali

Dati generali del servizio affidato

Indicatore	Concessione per la gestione degli impianti natatori comunali
Ente affidante	Faenza
Soggetto esterno gestore del servizio	NUOVA CO.G.I. SPORT SOC. COOP.VA
Servizio a rete o non a rete	non a rete
Estremi atto di affidamento del servizio	DC 5941/252 /1997 (affidamento) DC 330 / 2013 (novazione)
Data di inizio	01/10/1997
Durata	Circa 36 anni
Data scadenza	31/12/2033

Modalità di gestione	Affidamento diretto
Importo superiore o inferiore alle soglie di rilevanza europea?	Inferiore

Rispetto degli obblighi contrattuali

Sono stati rispettati tutti gli obblighi contenuti nel contratto di servizio.

Valutazione dell'economicità ed efficienza

Non sono stati riportati i dati di bilancio delle ditte appaltatrici perché il servizio non ha ritenuto di compilarli, in quanto non ha ritenuto sussistere l'obbligo per soggetti diversi dalle società partecipate.

Si riportano, di seguito, gli oneri e i risultati in capo al Comune di Faenza:

Indicatore	Concessione per la gestione degli impianti natatori comunali
Oneri in capo all'ente affidante: impegni di spesa sostenuti dall'Ente affidante a favore del gestore o per la gestione del servizio – esercizio 2022	179.299,74 €
Oneri in capo all'ente affidante: impegni di spesa sostenuti dall'Ente affidante a favore del gestore o per la gestione del servizio – esercizio 2021	179.299,74 €
Oneri in capo all'ente affidante: impegni di spesa sostenuti dall'Ente affidante a favore del gestore o per la gestione del servizio – esercizio 2020	179.299,74 €
Risultati di natura finanziaria in capo all'ente affidante: entrate di bilancio	Non sussistono entrate di tipo finanziario
Risultati di natura non finanziaria in capo all'ente affidante: altri vantaggi in termini di servizi aggiuntivi o prestazioni complementari o aggiuntive rispetto al servizio affidato	5 giornate/annue riservate all'Ente; Manutenzione ordinaria, ristrutturazione ed ampliamento centro nuoto (impianto di via Marozza e Centro Benessere), realizzazione impianto di cogenerazione; ingresso gratuito scuole in orario scolastico.

Valutazione del servizio all'utenza – in termini di quantità e qualità del servizio offerto

Il gestore non ha messo a disposizione una Carta dei Servizi, né ha messo a punto delle indagini di customer satisfaction o un customer service.

Considerazioni finali

In base agli elementi sopra riportati, l'andamento della gestione del servizio viene ritenuto soddisfacente. Tuttavia, l'analisi relativa all'economicità, efficienza, valutazione del servizio all'utenza (in termini di quantità e qualità) dovrà arricchirsi in futuro di dati e indicatori analitici al fine di valutare in maniera più compiuta l'andamento del servizio.

10. Concessione per la gestione del Pala Bubani

Dati generali del servizio affidato

Indicatore	Concessione per la gestione del Pala Bubani
Ente affidante	Faenza
Soggetto esterno gestore del servizio	NUOVA CO.G.I. SPORT SOC. COOP.VA in raggruppamento temporaneo d'impresa con Faenza Basket Project ASD
Servizio a rete o non a rete	non a rete
Estremi atto di affidamento del servizio	DD 1515 / 2023
Data di inizio	01/07/2023
Durata	5 anni + 5 anni
Data scadenza	30/06/2028
Modalità di gestione	Affidamento a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica
Importo superiore o inferiore alle soglie di rilevanza europea?	Inferiore

Rispetto degli obblighi contrattuali

Sono stati rispettati tutti gli obblighi contenuti nel contratto di servizio.

Valutazione dell'economicità ed efficienza

Per quanto riguarda i dati di bilancio, gli oneri e i risultati in capo al Comune di Faenza, attualmente non sono ancora disponibili in quanto l'esercizio non è ancora definitivamente chiuso. Infatti, è un servizio di nuova istituzione (ha iniziato ad operare nel 2023). Pertanto, verrà preso in esame nella prossima ricognizione.

Indicatore	Concessione per la gestione del Pala Bubani
Risultati di natura non finanziaria in capo all'ente affidante: altri vantaggi in termini di servizi aggiuntivi o prestazioni complementari o aggiuntive rispetto al servizio affidato	In capo del gestore: Manutenzione ordinaria del palazzetto; 10 giornate/annue riservate all'Ente.

Valutazione del servizio all'utenza – in termini di quantità e qualità del servizio offerto

Il gestore ha messo a disposizione una Carta dei Servizi, ma non ha messo a punto delle indagini di customer satisfaction o un customer service.

Considerazioni finali

Il servizio è ancora in corso di valutazione da parte del comune di Faenza. Infatti, essendo avviato nel 2023, non sono ancora disponibili dati di natura economico-finanziaria, patrimoniale o di tipo qualitativo. Sarà cura dell'Amministrazione accertarsi che, per la prossima rilevazione, siano disponibili.

11. Servizio della sosta con parcheggio regolamentato a tariffa nel centro storico

Dati generali del servizio affidato

Indicatore	Servizio della sosta con parcheggio regolamentato a tariffa nel centro storico
Ente affidante	Faenza
Soggetto esterno gestore del servizio	Raggruppamento Temporaneo d'Imprese tra Abaco S.p.A. di Padova (mandataria) e Input S.r.l. di Genova (mandante)
Servizio a rete o non a rete	Non a rete
Estremi atto di affidamento del servizio	Determina n. 198 del 16/04/2013 di aggiudicazione della concessione del servizio
Data di inizio	01/09/2013
Durata	5 anni, rinnovati di 5 anni. Il contratto è stato sospeso dal 3/05/2023 al 10/07/2023. Fatta proroga tecnica della durata di n. 1 anno e comunque fino alla data di ultimazione della gara
Data scadenza	06/11/2024 e comunque per il tempo prettamente necessario alla conclusione delle procedure di individuazione di un nuovo contraente (sempre tramite procedura ad evidenza pubblica)
Modalità di gestione	Affidamento a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica
Importo superiore o inferiore alle soglie di rilevanza europea?	Inferiore

Rispetto degli obblighi contrattuali

Sono stati rispettati tutti gli obblighi contenuti nel contratto di servizio.

Valutazione dell'economicità ed efficienza

Non sono stati riportati i dati di bilancio delle ditte appaltatrici, né quelli riferiti al singolo servizio, in quanto il concessionario è un RTI, composto da due società, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali. Inoltre, la gara non prevedeva l'obbligo di costituzione di una società di scopo, pertanto, non sussiste un bilancio dedicato alla gestione del servizio di cui trattasi, né un PEF. In vista della scadenza del contratto, l'Amministrazione valuterà la possibilità di inserire indicatori a riguardo all'interno del contratto di servizio.

Si riportano, di seguito, gli oneri e i risultati in capo al Comune di Faenza:

Indicatore	Servizio della sosta con parcheggio regolamentato a tariffa nel centro storico
Fatturato medio del triennio <i>(si specifica che non si tratta delle voci del CE A1+A5 in quanto, come specificato, non sussiste un bilancio dedicato alla gestione del servizio)</i>	€ 264.912,69 <i>(importo netto IVA)</i>
Oneri in capo all'ente affidante: impegni di spesa sostenuti dall'Ente affidante a favore del gestore o per la gestione del servizio esercizio 2022	€ 329.194,64
Oneri in capo all'ente affidante: impegni di spesa sostenuti dall'Ente affidante a favore del gestore o per la gestione del servizio esercizio 2021	€ 329.264,37
Oneri in capo all'ente affidante: impegni di spesa sostenuti dall'Ente affidante a favore del gestore o per la gestione del servizio esercizio 2020	€ 319.999,99
Risultati di natura finanziaria in capo all'ente affidante: entrate di bilancio - esercizio 2022	€ 1.363.102,75
Risultati di natura finanziaria in capo all'ente affidante: entrate di bilancio - esercizio 2021	€ 1.290.413,30
Risultati di natura finanziaria in capo all'ente affidante: entrate di bilancio - esercizio 2020	€ 1.122.253,80
Risultati di natura non finanziaria in capo all'ente affidante: altri vantaggi in termini di servizi aggiuntivi o prestazioni complementari o aggiuntive rispetto al servizio affidato	Compresi i seguenti servizi: <ul style="list-style-type: none"> - Gestione app locale "Movs" per pagamento sosta e servizi integrativi del portale "Movs" - Commissioni sulle transazioni dell'app locale "Movs" e servizi integrativi del portale - Manutenzione segnaletica nell'area sosta a pagamento - Manutenzione-ricambi-aggiornamenti SW e materiale di consumo parcometri - Manutenzione e gestione servizio pannelli a messaggio variabile di "infomobilità" - Manutenzione e assistenza software palmari per controllo sosta - Utenze elettriche e dati di sistema - Manutenzione e gestione servizio bike sharing - Gestione rilascio permessi disabili e permessi ZTL

	- Oneri manutentivi del parcheggio Ex-Salesiani (integrato nel contratto ai sensi dell'atto Rep. Bis n. 5301 del 4/8/2015)
--	--

Valutazione del servizio all'utenza – in termini di quantità e qualità del servizio offerto

Indicatore	Servizio affidato
Risultati di natura non finanziaria: indicatori di output (es: n. pasti al giorno / n. luci votive installate / costo unitario, ecc...)	A titolo esemplificativo, oltre ai titoli di breve durata emessi dai parcometri, nel 2022 sono stati emessi (a sportello/online): - n. 4.437 abbonamenti per la sosta di varia durata; - n. 679 permessi per accesso a ZTL- area pedonale; - n. 529 pratiche varie (ricariche tessere - autoparchimetri, cambio targa etc.); - n. 456 pratiche di rilascio/rinnovo contrassegno disabili; - n. 33 rilascio di chiavi bike sharing;
E' stata redatta e pubblicata una Carta dei servizi (Si/No)?	Si.
Esistono indicatori di qualità rilevati dal soggetto gestore? (si/No)	Si. Indice di disponibilità dei parcometri: 99,91% Media guasti/giorno 0,0037

Il gestore non ha messo a disposizione indagini di customer satisfaction o un customer service. In vista della scadenza del contratto, l'Amministrazione valuterà la possibilità di inserire indicatori a riguardo all'interno del contratto di servizio.

Considerazioni finali

In base agli elementi sopra riportati, l'andamento della gestione del servizio viene ritenuto soddisfacente. Le informazioni riferite all'andamento economico del servizio potrebbero essere maggiori, così come la parte di customer service e le indagini sulla qualità del servizio. Sarà cura dell'Amministrazione programmare delle azioni di verifica e analisi di tali aspetti nel corso del prossimo esercizio, anche in accordo con il gestore del servizio stesso, al fine di mettere a punto un'analisi più approfondita per le future rilevazioni. Sarà valutata la possibilità di inserire alcune di queste richieste anche nel contratto di servizio, in vista del rinnovo.

12. Concessione per la gestione del campo cross Monte Coralli e Parco Romitorio

Dati generali del servizio affidato

Indicatore	Concessione per la gestione del campo cross Monte Coralli e Parco Romitorio
Ente affidante	Faenza
Soggetto esterno gestore del servizio	RPM S.R.L.

Servizio a rete o non a rete	non a rete
Estremi atto di affidamento del servizio	DD 2891 / 2022
Data di inizio	20/01/2023
Durata	20 anni
Data scadenza	19/01/2043
Modalità di gestione	Affidamento a terzi mediante procedura evidenza pubblica
Importo superiore o inferiore alle soglie di rilevanza europea?	Inferiore

Rispetto degli obblighi contrattuali

Sono stati rispettati tutti gli obblighi contenuti nel contratto di servizio.

Valutazione dell'economicità ed efficienza

Per quanto riguarda i dati di bilancio, gli oneri e i risultati in capo al Comune di Faenza, attualmente non sono ancora disponibili in quanto l'esercizio non è ancora definitivamente concluso. Infatti, è un servizio di nuova istituzione (ha iniziato ad operare nel 2023). Pertanto, verrà preso in esame nella prossima ricognizione.

Indicatore	Concessione per la gestione del campo cross Monte Coralli e Parco Romitorio
Risultati di natura non finanziaria in capo all'ente affidante: altri vantaggi in termini di servizi aggiuntivi o prestazioni complementari o aggiuntive rispetto al servizio affidato	In capo del gestore la manutenzione ordinaria e straordinaria, esecuzione a propria cura e spese, la progettazione definitiva ed esecutiva, in accordo con il Comune di Faenza, delle opere di cui al progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 125 del 29/06/2022 (L'importo dei lavori computati nel progetto di fattibilità tecnica ed economica ammontano a € 655.590,50 netto IVA, mentre l'ammontare delle spese di progettazione sono stimate in € 93.500 netti di oneri previdenziali ed IVA).

Valutazione del servizio all'utenza – in termini di quantità e qualità del servizio offerto

Il gestore non ha ancora messo a disposizione una Carta dei Servizi, né ha messo a punto delle indagini di customer satisfaction o un customer service.

Considerazioni finali

Il servizio è ancora in corso di valutazione da parte del comune di Faenza. Infatti, essendo avviato nel 2023, non sono ancora disponibili dati di natura economico-finanziaria, patrimoniale o di tipo qualitativo. Sarà cura dell'Amministrazione accertarsi che, per la prossima rilevazione, siano disponibili.

13. Affitto di ramo d'azienda – Sfera Srl

Essendo un affidamento in house, la scheda è stata riportata nell'appendice a parte. Si veda l'**Allegato "B"** alla deliberazione di revisione ordinaria delle partecipazioni e ricognizione dei servizi.

14. Gestione dell'asilo nido comunale Faenza 8 Marzo

Dati generali del servizio affidato

Indicatore	Gestione dell'asilo nido comunale Faenza 8 Marzo
Ente affidante	Faenza
Soggetto esterno gestore del servizio	Zerocento Soc. Coop
Servizio a rete o non a rete	non a rete
Estremi atto di affidamento del servizio	Determina 1811/2020 del 28/07/2020
Data di inizio	01/09/2020
Durata	4 anni (rinnovo)
Data scadenza	31/07/2024
Modalità di gestione	Affidamento a terzi mediante procedura evidenza pubblica
Importo superiore o inferiore alle soglie di rilevanza europea?	Superiore

Rispetto degli obblighi contrattuali

Sono stati rispettati tutti gli obblighi contenuti nel contratto di servizio.

Valutazione dell'economicità ed efficienza

Non sono stati riportati i dati di bilancio delle ditte appaltatrici perché il servizio non ha ritenuto di compilarli, in quanto non ha ritenuto sussistere l'obbligo per soggetti diversi dalle società partecipate.

Si riportano, di seguito, gli oneri e i risultati in capo al Comune di Faenza:

Indicatore	Gestione dell'asilo nido comunale Faenza 8 Marzo
Oneri in capo all'ente affidante: impegni di spesa sostenuti dall'Ente affidante a favore del gestore o per la gestione del servizio – esercizio 2022	575.572,00 €
Oneri in capo all'ente affidante: impegni di spesa sostenuti dall'Ente affidante a favore del gestore o per la gestione del servizio – esercizio 2021	556.521,00 €

Oneri in capo all'ente affidante: impegni di spesa sostenuti dall'Ente affidante a favore del gestore o per la gestione del servizio – esercizio 2020	202.852,79 €
Risultati di natura finanziaria in capo all'ente affidante: entrate di bilancio – esercizio 2022	149.843,43 €
Risultati di natura finanziaria in capo all'ente affidante: entrate di bilancio – esercizio 2021	135.418,13 €
Risultati di natura finanziaria in capo all'ente affidante: entrate di bilancio – esercizio 2020	101.247,78 €
Costo che l'ente sostiene a favore del gestore a bambino per mese di frequenza	753,49 €
Risultati di natura non finanziaria in capo all'ente affidante: altri vantaggi in termini di servizi aggiuntivi o prestazioni complementari o aggiuntive rispetto al servizio affidato	Garantito il pagamento delle utenze, la manutenzione ordinaria del fabbricato

Valutazione del servizio all'utenza – in termini di quantità e qualità del servizio offerto

Il gestore non ha messo a disposizione una Carta dei Servizi, né ha messo a punto delle indagini di customer satisfaction o un customer service.

Tuttavia, esistono degli standard definiti dalla normativa regionale sul personale impiegato, i quali vengono rispettati al 100%.

Considerazioni finali

In base agli elementi sopra riportati, l'andamento della gestione del servizio viene ritenuto soddisfacente. Tuttavia, l'analisi relativa all'economicità, efficienza, valutazione del servizio all'utenza (in termini di quantità e qualità) dovrà arricchirsi in futuro di dati e indicatori analitici al fine di valutare in maniera più compiuta l'andamento del servizio.

DIRETTIVE IMPARTITE DALL'AMMINISTRAZIONE AL CONSEGNAARIO PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI AZIONISTA NELLE ASSEMBLEE SOCIETARIE

Il Sindaco partecipa, di norma, alle assemblee soci, coordinamenti soci e assemblee di sindacato. In sua assenza o impedimento, partecipa altro amministratore munito di apposita delega da parte del Sindaco.

Per materie di particolare rilievo, per le quali il Testo Unico degli Enti Locali non preveda competenza consiliare, il Sindaco può richiedere, prima della seduta assembleare deputata a deliberare, apposita deliberazione consiliare al fine di ottenere indirizzi cui conformare il proprio voto in assemblea. In particolare, il Sindaco può richiedere preventiva deliberazione assembleare per l'approvazione dei piani industriali, dei budget pluriennali, delle modifiche statutarie.

Per materie di particolare rilievo, per le quali il Testo Unico degli Enti Locali non preveda competenza consiliare, il Sindaco può richiedere, prima della seduta assembleare deputata a deliberare, apposita deliberazione di Giunta al fine di ottenere indirizzi cui conformare il proprio voto in assemblea. In particolare, il Sindaco può richiedere preventiva deliberazione di Giunta per l'approvazione dei bilanci di esercizio delle società partecipate.

Successivamente alle Assemblee il Sindaco fornisce tempestivamente le informazioni di rilievo agli uffici competenti, indirizzandole secondo la mappa delle competenze definita con delibera di Giunta Unione Deliberazione n. 27 del 23/03/2023 avente ad oggetto "Competenze su attività di presidio degli organismi partecipati dagli enti dell'Unione della Romagna Faentina".

Il Sindaco è tenuto a votare nelle assemblee conformandosi alle seguenti direttive:

- per le società, alle azioni previste dal piano di revisione ordinaria delle partecipazioni, approvato e aggiornato ogni anno entro dicembre dal Consiglio;
- per i consorzi (ConAmi), alle azioni previste nel piano triennale delle attività;
- per le fondazioni (Fondazione MIC Onlus, Fondazione Flaminia, Fondazione Istituto Tecnico Superiore Tecnologie e Industrie creative), alle attività statutarie necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, e/o il raggiungimento degli obiettivi assegnati nel Documento Unico di Programmazione dell'ente.

E' tenuto a conformarsi alle presenti direttive il soggetto delegato dal Sindaco, in sua vece, alla partecipazione nelle assemblee. In particolare chiunque partecipi alle assemblee societarie su delega del Sindaco deve provvedere a dare adeguata informazione di quanto discusso al Sindaco stesso e agli uffici di riferimento.

REVISIONE PERIODICA 2023 DELLE
PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2022 E
ATTUAZIONE DEI PRECEDENTI PIANI DI
RAZIONALIZZAZIONE

Indice generale

Riepilogo partecipazioni dirette	2
Riepilogo partecipazioni indirette	7
Grafico delle relazioni tra partecipazioni al 31/12/2022.....	10
Schede delle società partecipate direttamente	11
Agenzia Mobilità Romagnola – A.M.R. – s.r.l. Consortile	11
Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri Soc. Cons. a r.l.	14
Banca Popolare Etica Soc. Coop. p.a.	17
Centro Servizi Merci s.u.r.l. in liquidazione	18
Romagna Tech s.c.p.a.	19
Faventia Sales S.p.A.	21
Hera S.p.A.	23
Lepida S.c.p.A.	24
Ravenna Holding S.p.A.....	26
S.F.E.R.A. S.r.l.....	37
Società Acquedotto Valle del Lamone S.r.l.....	39
S.TE.P.RA Soc. Cons. a r.l.	41
Terre Naldi S.u.r.l.....	42
Schede delle società partecipate indirettamente	45
ASER S.r.l.....	45
Azimut S.p.A.	50
IF Imola Faenza Tourism Company Soc. Cons. a r.l.	57
Ravenna Entrate S.p.A.	59
Ravenna Farmacie S.r.l.	63
Romagna Acque – Società delle fonti S.p.A.....	70
SAPIR S.p.A.	78
Start Romagna S.p.A.....	85
TPER S.p.A.....	92
Plurima S.p.A.	93
Acqua Ingegneria S.r.l.....	97
Relazione sull’attuazione delle misure previste nei precedenti piani di razionalizzazione.....	104
Dir 4 – Centro Servizi Merci S.u.r.l. in liquidazione	104
Dir 6 – Faventia Sales S.p.A.....	104
Dir 11 – Società Acquedotto Valle del Lamone S.r.l.	106
Dir 12 – S.TE.P.RA soc. cons. r.l.	106
Dir 13 – Terre Naldi S.u.r.l.	107
Ind 4 – IF Imola Faenza Tourism Company.....	108

Riepilogo partecipazioni dirette

Prog.	Denominazione e codice fiscale	Anno di costituzione	% partecip.	Attività svolta	Controllo	In-house	Quotata	Holding pura
Dir_1	Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. - s.r.l. Consortile C.F. 02143780399	2017	3,825%	L'Agenzia Mobilità Romagnola A.M.R. s.r.l. consortile è la società degli enti locali della Provincia di Ravenna, avente lo scopo di: <ul style="list-style-type: none"> - progettare, organizzare e promuovere i servizi pubblici di trasporto, integrati tra loro e con la mobilità privata, con particolare riferimento alla mobilità sostenibile; - esercitare tutte le funzioni amministrative spettanti agli enti soci relativamente al servizio di trasporto pubblico locale ed alle attività a questo connesse, ivi compresa la gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi, la conclusione con l'impresa affidataria dei relativi contratti di servizio, il controllo dell'attuazione dei contratti di servizio, nonché ogni altra funzione assegnata dagli enti locali soci; - amministrare in via diretta o indiretta, il proprio patrimonio e i beni conferiti nonché, occorrendo, anche gli impianti e le dotazioni patrimoniali, comunque funzionali al servizio di trasporto pubblico locale; - progettare, ridefinire o modificare i servizi di trasporto pubblico locale offerti in sede di gara e i servizi potenziati. 	NO	NO	NO	NO
Dir_2	Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri Soc. Cons. a r.l. C.F. 01306830397	2001	15,42%	La società è costituita per la progettazione e gestione di progetti di formazione iniziale, superiore e continua destinati alla qualificazione di giovani ed adulti ed ha per oggetto la finalità formativa del lavoro in generale, pubblico e privato, nell'ambito scolastico, post-scolastico, post - universitario, aziendale, nonché l'esercizio delle connesse attività di ricerca, divulgative, editoriali, commerciali e comunque affini o connesse e l'esercizio di ogni altra attività complementare o conseguente a quelle sopra elencate.	NO	NO	NO	NO
Dir_3	Banca Popolare Etica Soc. Coop. p.a. C.F. 02622940233	1995	0,006%	La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, anche con non Soci, con l'intento di perseguire i principi della Finanza Etica (sensibilità alle conseguenze non economiche delle azioni economiche; il credito, in tutte le sue forme, è un diritto umano; l'efficienza e la sobrietà sono componenti della responsabilità etica; il profitto ottenuto dal possesso e scambio di denaro deve essere conseguenza di attività orientata al bene comune e deve essere equamente distribuito tra tutti i soggetti che concorrono alla sua realizzazione; la massima trasparenza di tutte le operazioni è un requisito fondante di qualunque attività di finanza etica; va favorita la partecipazione alle scelte dell'impresa, non solo da parte dei Soci, ma	NO	NO	NO	NO

Prog.	Denominazione e codice fiscale	Anno di costituzione	% partecip.	Attività svolta	Controllo	In-house	Quotata	Holding pura
				anche dei risparmiatori; l'istituzione che accetta i principi della Finanza Etica orienta con tali criteri l'intera sua attività).				
Dir_4	Centro Servizi Merce S.u.r.l. in liquidazione C.F. 01479560391	1999	100,00%	La Società è nata come Società di Trasformazione Urbana e ha per oggetto: la progettazione e realizzazione degli interventi di trasformazione urbana del Comparto Centro Servizi Merce e Parco Scientifico e Tecnologico in attuazione del vigente P.R.G. e dello schema di inquadramento operativo SIO Area CNR1; l'acquisizione delle aree interessate dagli interventi, la trasformazione e commercializzazione delle medesime per la realizzazione del Parco Scientifico tecnologico del Centro Servizi Merce e l'eventuale assegnazione ai soci; la progettazione, realizzazione e gestione di opere relative a interventi di urbanizzazione pubblici e privati.	SI (controllo solitario)	NO	NO	NO
Dir_5	Romagna Tech s.c.p.a C.F. 02327720401	1994	6,710%	La Società ha per oggetto sociale la promozione dello sviluppo economico, dell'imprenditorialità, della ricerca industriale e dell'innovazione nelle sue diverse espressioni, ponendosi come punto d'incontro fra Istituzioni pubbliche, iniziativa privata ed Enti di ricerca.	NO	NO	NO	NO
Dir_6	Faventia Sales S.p.A. C.F. 02192330393	2005	46,00%	La società ha come finalità: l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione, la trasformazione, la cessione, la permuta, la gestione, la locazione ed il riutilizzo dell'immobile "ex Salesiani" sito in Faenza, nonché gli eventuali altri per il perseguimento delle finalità istituzionali degli enti e soggetti componenti la compagine societaria. Il perseguimento delle predette finalità è informato al principio dell'economicità, per cui l'attività sociale è impostata secondo precisi piani di azione imprenditoriale nell'ambito dei quali sono previsti servizi ed attività idonei a produrre reddito, nonché la destinazione di parti dell'immobile ad attività economiche e/o cessione; l'acquisto, la cessione, la gestione, la locazione, la permuta di beni immobili in genere, anche previa costruzione, ristrutturazione e trasformazione degli stessi, sia in conto proprio che a mezzo di terzi, nonché l'elaborazione di programmi edilizi e la loro realizzazione. Nell'ambito dell'oggetto sociale, la società si prefigge la promozione e l'incoraggiamento di iniziative e programmi funzionali e coerenti con lo sviluppo territoriale della città di Faenza e la sua qualificazione, in particolare con riferimento allo sviluppo degli insediamenti universitari, dell'istruzione superiore, dell'alta formazione e della ricerca e, comunque, con la promozione umana giovanile nel contesto europeo. In tale contesto può essere realizzata ogni iniziativa, compresi servizi di residenza, di ristorazione e ricreativi, atti a promuovere e ad agevolare i giovani nelle loro esperienze educative, scolastiche, ricreative e formative.	NO	NO	NO	NO

Prog.	Denominazione e codice fiscale	Anno di costituzione	% partecip.	Attività svolta	Controllo	In-house	Quotata	Holding pura
Dir_7	HERA S.p.A. C.F. 04245520376	1995	0,0000067%	Attività di servizi pubblici locali d'interesse economico: distribuzione di gas naturale, servizio idrico integrato e servizi ambientali, comprensivi di spazzamento, raccolta, trasporto e avvio al recupero e allo smaltimento dei rifiuti. Società quotata nel mercato regolamentato.	NO	NO	SI	NO
Dir_8	LEPIDA S.c.p.A. C.F. 02770891204 (Il Comune detiene anche una partecipazione indiretta, pari al 0,0007 tramite ASP della Romagna faentina e una partecipazione indiretta, pari a 0,0001, tramite Ente Parco)	2018	0,0014%	<p>La finalità della società è quella di assicurare a cittadini, imprese ed enti, condizioni di sviluppo delle loro attività, promuovendo le potenzialità delle ICT nella prestazione di servizi e nell'accessibilità e nello scambio di dati. A tal fine, svolge le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - costituzione di un polo aggregatore a supporto dei piani nello sviluppo dell'ICT regionale in termini di progettazione, ricerca, sviluppo, sperimentazione e gestione di servizi e prodotti di ICT, nonché attività di realizzazione, manutenzione, attivazione ed esercizio di infrastrutture e della gestione e dello sviluppo dei servizi per l'accesso e a favore di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, con una linea di alta specializzazione nei settori della sanità, dell'assistenza sociale, dei servizi degli enti locali alla persona e dei servizi socio sanitari; - attività di supporto alle funzioni gestionali in ambito organizzativo ed amministrativo a favore dei Soci e delle loro Società; - attività relative all'adozione di nuove tecnologie applicate al governo del territorio della Regione Emilia-Romagna e di riferimento dei Soci, come quelle inerenti alle cosiddette smart city e smart working, nonché attività di fornitura di rete e servizi a condizioni eque e non discriminanti a enti pubblici locali e statali, aziende pubbliche e forze dell'ordine; - attività di nodo tecnico-informativo centrale di cui all'art. 14 della legge regionale n. 11/2004; - attività a supporto dell'implementazione del sistema regionale di calcolo distribuito (Data center e Cloud computing) di cui alla legge regionale n. 14/2014; - realizzazione, manutenzione, gestione, esercizio, collaudo, monitoraggio e fornitura di servizi di connettività delle reti regionali di cui all'art. 9 della legge regionale n. 11/2004 nonché delle reti locali in ambito urbano (di seguito MAN), delle sottoreti componenti le MAN e delle reti funzionali a ridurre situazioni di divario digitale, nonché servizi inerenti la trasmissione di dati; - offerta al pubblico del servizio gratuito di connessione ad Internet tramite tecnologia Wi-Fi per conto degli enti soci, su domanda e nell'interesse di questi ultimi, operando quale loro servizio tecnico; erogazione dei servizi di cui all'art. 15 della legge regionale n. 	SI (controllo analogo congiunto)	SI	NO	NO

Prog.	Denominazione e codice fiscale	Anno di costituzione	% partecip.	Attività svolta	Controllo	In-house	Quotata	Holding pura
				14/2014 in via sussidiaria e temporanea, qualora dal mercato non emergano altre soluzioni che ne consentano l'erogazione; - gestione delle reti di telecomunicazione, tra cui la rete in fibra ottica denominata "Rete Lepida" (dorsale geografica e MAN cittadine) e la rete radiomobile regionale per le emergenze denominata "ERrete".				
Dir_9	Ravenna Holding S.p.A. C.F. 02210130395	2005	5,172481 %	Ravenna Holding S.p.A. è lo strumento organizzativo degli enti soci mediante il quale l'ente locale partecipa nelle società, anche di servizio pubblico locale, rispondenti ai modelli previsti dalla normativa interna e comunitaria, al fine di garantire l'attuazione coordinata ed unitaria dell'azione amministrativa nonché un'organizzazione efficiente, efficace ed economica nell'ordinamento dell'ente locale, nel perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui l'ente stesso è portatore.	SI (controllo analogo congiunto)	SI	NO	SI
Dir_10	S.F.E.R.A. S.r.l. C.F. 02153830399 (Il Comune detiene anche una partecipazione indiretta, pari al 2,682%, tramite il Consorzio CON.AMI.)	2004	27,043%	La società ha per oggetto la gestione di farmacie e di esercizi commerciali attinenti il mondo della salute e del benessere, la vendita al minuto e la distribuzione intermedia di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, sanitari e simili, l'informazione ed educazione sanitaria, nonché l'aggiornamento professionale e tutti gli altri servizi, attività e prestazioni consentite dalla legge e/o dalle norme convenzionali o comunque posti a carico delle farmacie, nonché la prestazione di servizi utili complementari e di supporto all'attività commerciale. In particolare, sul territorio del Comune di Faenza, la società gestisce le farmacie comunali.	SI (controllo analogo congiunto)	SI	NO	NO
Dir_11	Società Acquedotto Valle del Lamone S.r.l. C.F. 05483800487 (Il Comune detiene anche una partecipazione indiretta, pari al 5,63%, tramite il Consorzio CON.AMI.)	2004	5,00%	La società ha per oggetto: la ricerca, captazione, sollevamento, trasporto, trattamento e distribuzione dell'acqua per qualsiasi uso; il trasporto, trattamento e smaltimento delle acque di rifiuto urbane ed industriali e loro eventuale riutilizzo. In particolare, la società garantisce l'approvvigionamento idrico degli abitati posti lungo la Valle del Lamone ed in parte della città di Faenza, gestendo la Condotta degli Allocchi e la Condotta Valle del Lamone.	SI (controllo analogo congiunto)	NO	NO	NO
Dir_12	S.TE.P.RA Soc. Cons. a r.l. C.F. 830680393 (in fallimento dal 7 giugno 2019,	1982	0,543%	La società aveva finalità di interesse pubblico, con oggetto la promozione delle attività economiche nel territorio della Provincia di Ravenna, anche acquisendo da enti e privati cittadini immobili da destinare ad insediamenti produttivi.	NO	NO	NO	NO

Prog.	Denominazione e codice fiscale	Anno di costituzione	% partecip.	Attività svolta	Controllo	In-house	Quotata	Holding pura
	precedentemente in liquidazione)							
Dir_13	Terre Naldi S.u.r.l. C.F. 01383290390	1997	100,00%	<p>La Società ha per oggetto sociale l'esercizio dell'attività agricola ed attività connesse di cui all'art. 2135 c.c. e la gestione delle strutture agricole comunali di Tebano, ivi compresa l'attivazione e il coordinamento di un polo scientifico e di servizi vitivinicoli e agricoli in genere, con l'obiettivo di sviluppare l'innovazione tecnologica in agricoltura ed offrire servizi ad alto contenuto innovativo nei settori della produzione, della trasformazione e della commercializzazione delle produzioni agricole in genere.</p> <p>A tal fine la società, prioritariamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gestisce, attraverso un apposito rapporto contrattuale, le strutture e terreni agricoli di proprietà del Comune di Faenza ed il polo scientifico e di servizi vitivinicoli e agricoli in genere; - favorisce nel territorio faentino l'insediamento e lo sviluppo di un distretto universitario finalizzato all'istituzione di corsi universitari attinenti alle attività aziendali, di ricerca e scientifiche svolte presso il polo di Tebano; - può svolgere tutte le attività agricole previste dall'art. 2135 del c.c. come modificato dall'art. 1 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 228. 	SI (controllo solitario)	NO	NO	NO

Riepilogo partecipazioni indirette


Prog.	Denominazione e C.F.	Anno di costituzione	Denominazione soc. tramite	% partecip.	% partecip. indiretta	Attività svolta	Controllo	In house	Quotata	Holding pura
Ind_1	ASER - Azienda Servizi Romagna S.r.l. C.F. 02240010393	2006	Ravenna Holding S.p.A.	5,172481 %	5,172481 %	Attività di impresa funebre che assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: - disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso; - fornitura di casse mortuarie e di altri articoli ed accessori funebri, fiori compresi, in occasione di un funerale; - trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane; - le incombenze non specificatamente indicate, ma correlate ai servizi sopra richiamati.	SI	NO	NO	NO
Ind_2	AZIMUT S.p.A. C.F. 90003710390	1996	Ravenna Holding S.p.A.	5,172481 %	3,09%	Esercizio di servizi pubblici locali o servizi di interesse generale affidati da parte di enti soci e/o altri soggetti e definiti sulla base di contratti di servizio. In particolare: la gestione dei servizi cimiteriali (incluse le operazioni di polizia mortuaria); la gestione di cremazione salme; la gestione di camere mortuarie; la gestione di manutenzione verde pubblico; l'igiene ambientale attraverso attività antiparassitarie e di disinfestazione; la gestione toilette pubbliche; la gestione della sosta; la gestione delle attività di accertamento delle violazioni al codice della strada in materia di sosta; la gestione di servizi ausiliari ai precedenti.	NO*	NO	NO	NO
Ind_3	HERA S.p.A. C.F. 04245520376	1995	Ravenna Holding S.p.A./CON.A MI	Quota in Ravenna Holding S.p.A.: 5,172481 %; Quota in CON.AMI: 6,625%.	Quota indiretta tramite Ravenna Holding S.p.A.: 0,254%; Quota indiretta tramite CON.AMI: 0,483%. Totale quota indiretta: 0,737%	Attività di servizi pubblici locali d'interesse economico: distribuzione di gas naturale, servizio idrico integrato e servizi ambientali, comprensivi di spazzamento, raccolta, trasporto e avvio al recupero e allo smaltimento dei rifiuti. Società quotata nel mercato regolamentato.	NO	NO	SI	NO

Prog.	Denominazione e C.F.	Anno di costituzione	Denominazione soc. tramite	% partecip.	% partecip. indiretta	Attività svolta	Controllo	In house	Quotata	Holding pura
Ind_4	IF Imola Faenza Tourism Company Soc. Cons. a r.l. C.F. 04044300376	1991	Fondazione MIC Onlus/CON.A MI	Quota in Fondazione e MIC Onlus: 46,51%; Quota in CON.AMI: 6,625%.	Quota indiretta tramite Fondazione e MIC Onlus: 0,507%; Quota indiretta tramite CON.AMI: 2,544%. Totale quota indiretta: 3,051%	Tourism company, punta direttamente ai mercati turistici, valorizzando le eccellenze dei territori imolese e faentino, molto simili tra loro, favorendo l'incontro diretto tra l'offerta (i prodotti turistici) e la domanda (i turisti), attraverso la creazione di vere e proprie specifiche linee di prodotto.	NO	NO	NO	NO
Ind_5	Ravenna Entrate S.p.A. C.F. 02180280394	2004	Ravenna Holding S.p.A.	5,172481 %	5,172481 %	Servizi di riscossione e gestione per il Comune di Ravenna delle entrate tributarie, patrimoniali e delle sanzioni amministrative elevate dal Corpo di Polizia Municipale.	SI	SI	NO	NO
Ind_6	Ravenna Farmacie S.r.l. C.F. 01323720399	1969 Consorzio - 2005 S.R.L.	Ravenna Holding S.p.A.	5,172481 %	4,783%	Gestione del servizio farmaceutico per i Comuni soci e attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso ad esso connesso.	SI (controllo analogo congiunto)	SI	NO	NO
Ind_7	Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. C.F. 00337870406	1994	Ravenna Holding S.p.A.	5,172481 %	1,507%	Gestione dei sistemi di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria e della fornitura del servizio idrico all'ingrosso negli ambiti territoriali ottimali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.	SI (controllo analogo congiunto)	SI	NO	NO
Ind_8	SAPIR S.p.A. C.F. 00080540396	1957	Ravenna Holding S.p.A.	5,172481 %	1,523%	Attività di servizi portuali e gestione degli "asset" per lo sviluppo del Porto di Ravenna (realizzazione, gestione e concessione in godimento di fabbricati, banchine e piazzali inerenti l'attività di impresa portuale e di movimentazione di merci in genere)	NO	NO	NO	NO

Prog.	Denominazione e C.F.	Anno di costituzione	Denominazione soc. tramite	% partecip.	% partecip. indiretta	Attività svolta	Controllo	In house	Quotata	Holding pura
Ind_9	Start Romagna S.p.A. C.F. 03836450407	2010	Ravenna Holding S.p.A.	5,172481 %	1,268%	Gestione del servizio di Trasporto Pubblico Locale per i bacini di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; servizi scolastici e servizi di navigazione marittima	NO	NO	NO	NO
Ind_10	TPER S.p.A. C.F. 03182161202	2012	Ravenna Holding S.p.A.	5,172481 %	0,00207 %	Gestione del servizio di trasporto pubblico locale su gomma nei bacini di Bologna e Ferrara, trasporto pubblico locale ferroviario regionale Emilia- Romagna e dal 2014 gestione del servizio sosta nel comune di Bologna. La società ha emesso strumenti finanziari diversi dalle azioni quotati in mercati regolamentati.	NO	NO	SI	NO
Ind_11	Plurima s.p.a C.F. 1698960547	1995	Romagna Acque – Società delle Fonti s.p.a per il tramite di Ravenna Holding s.p.a. (partecipazione e indiretta di secondo livello)	Quota in Ravenna Holding 5,172481 % Quota in Romagna Acque – SdF 1,507%	0,486%	La Società promuove, progetta, gestisce e realizza infrastrutture e sistemi per la derivazione, adduzione e distribuzione di acque a usi plurimi in conformità con gli indirizzi programmati della pubblica amministrazione	NO	NO	NO	NO
Ind_12	Acqua Ingegneria C.F. 02674000399	2021	Ravenna Holding Romagna Acque – Società delle Fonti s.p.a per il tramite di Ravenna Holding s.p.a. (partecipazione e indiretta di secondo livello)	Quota in Ravenna Holding 5,172481 % Quota in Romagna Acque – SdF 1,507%	Quota indiretta tramite Ravenna Holding: 1,1897% Quota indiretta di II livello tramite Romagna Acque: 0,693%	Servizi di progettazione di ingegneria integrata: progettazione, direzione, consulenza, assistenza tecnica e vendita di progetti principalmente nei settori idrico e portuale	SI (controllo analogo congiunto)	SI	NO	NO

* La società può ritenersi in controllo civilistico (art.2359 c.c.) di Ravenna Holding. Per quanto illustrato nella relazione di accompagnamento alla ricognizione al 31/12/2019, la società NON è in controllo pubblico ai sensi del TUSP.

Grafico delle relazioni tra partecipazioni al 31/12/2022



Schede delle società partecipate direttamente

Agenzia Mobilità Romagnola – A.M.R. – s.r.l. Consortile

Progressivo della società partecipata: Dir_1

Dati societari e sulla partecipazione

Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Tipologia di partecipazione	Diretta
Quota di partecipazione	3,825%
Tipo di controllo	Nessuno. La Società non è in controllo pubblico ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. b) e m) del TUSP. È considerata soggetta ad una forma atipica di controllo simile a quello previsto per le società in house pur non essendo una in-house

Attività svolta:

L'Agenzia Mobilità Romagnola (di seguito AMR) è una società consortile a responsabilità limitata di proprietà degli Enti Locali delle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, nata il 01/03/2017 dalla scissione parziale e proporzionale di due società: "ATR - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA" e "AGENZIA MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI - AM S.R.L. CONSORTILE" a favore della già esistente "AMBRA - AGENZIA PER LA MOBILITA' DEL BACINO DI RAVENNA S.R.L." la quale, con il medesimo atto, è stata trasformata in "AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA s.r.l. consortile".

L'ambito di attività dell'Agenzia è delineato dall'art. 19 della Legge Regionale Emilia-Romagna n. 30 del 2 ottobre 1998 e ss.mm.ii. e, in particolare:

- definisce i fabbisogni di mobilità degli abitanti e dei territori del bacino di propria competenza;
- progetta, organizza e promuove i servizi pubblici di trasporto, integrati tra loro e con la mobilità privata, con particolare riferimento alla mobilità sostenibile;
- esercita le funzioni amministrative spettanti agli enti soci riguardo il servizio di trasporto pubblico locale e le attività a questo connesse, compresa la gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi, la sottoscrizione con l'impresa affidataria dei relativi contratti di servizio e il controllo dell'attuazione dei contratti di servizio, nonché ogni altra funzione assegnata dagli enti locali soci;
- amministra in via diretta o indiretta, il proprio patrimonio e i beni conferiti nonché, all'occorrenza, anche gli impianti e le dotazioni patrimoniali funzionali al servizio di trasporto pubblico locale.

Finalità perseguite e attività ammesse – art. 4 TUSP

La società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali

Art. 4, c. 1

La società produce un servizio di interesse generale

Art. 4, c. 2, lett. a

AMR è stata costituita in attuazione del D.lgs. 19 novembre 1997, n. 422 e della L.R. Emilia-Romagna 2 ottobre 1998, n. 30 e ss.mm.ii., al cui art. 19 è prescritto che le Province e i Comuni costituiscano, per ciascun ambito territoriale, un'agenzia locale per la mobilità e il trasporto pubblico locale di loro competenza.

La società presenta le caratteristiche per essere considerata essenziale per le finalità istituzionali dell'Ente locale: infatti è considerata a partecipazione obbligatoria e fondamentale per l'assolvimento delle funzioni inerenti al trasporto pubblico locale, costituita in applicazione a quanto indicato dalle relative normative di settore.

Ai sensi dell'art. 14 c. 27 del D.L. n. 78/2010, l'organizzazione dei servizi di trasporto pubblico comunale rientra tra le funzioni fondamentali dei comuni. La partecipazione del Comune alla società, inoltre, si configura quale obbligatoria e necessaria, allorché i soci "devono" partecipare alla società in virtù di quanto disposto dalle citate normative e dallo Statuto stesso.

Alla luce di quanto sopra richiamato, si può qualificare AMR come società a partecipazione pubblica di diritto speciale rispetto sia al diritto comune delle società, sia alla disciplina delle società pubbliche contenuta nel TUSP.

Come deliberato anche nei precedenti piani di revisione, che qui si intendono richiamati, la società non si configura come "in controllo pubblico", in quanto nessun socio possiede una partecipazione di controllo, né sussistono norme di legge o statutarie ovvero patti parasociali che definiscano una situazione di controllo in essere. Non si verificano, quindi, le condizioni previste dall'art. 2, primo comma, lettere b) e m) del D.lgs. 175/2016.

A prescindere comunque dalla sua qualificazione giuridica di società a partecipazione pubblica, AMR ha adottato nel tempo alcune delle disposizioni previste dalla disciplina più rigorosa delle società a controllo pubblico. A titolo esemplificativo e non esaustivo: ha adottato un "Regolamento per la ricerca, selezione e reclutamento del personale", ha nominato il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e redige il relativo Piano triennale, applica il Codice degli Appalti (D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii), nessun compenso viene riconosciuto ai membri del Comitato di Coordinamento e al relativo Presidente.

Infine, è stato attribuito mandato all'Amministratore unico di procedere con una proposta all'assemblea dei soci di AMR di un testo aggiornato dello statuto sociale. Tale statuto è stato approvato dall'Assemblea dei Soci in data 18 novembre 2022 e riporta le seguenti modifiche principali:

- sono stati inseriti nel relativo statuto tutti i vincoli attualmente previsti dal D.Lgs. 175/2016 per le società "a controllo pubblico";
- il Coordinamento Soci è stato soppresso dall'elenco degli Organi sociali e contestualmente previsto in statuto in un nuovo istituto denominato "Consulta dei Soci" con funzioni di mera informazione, consultazione e discussione preventive degli argomenti da porre in approvazione (dato l'alto numero di Soci);
- la previsione di un organo amministrativo collegiale (CdA formato da 3 o 5 membri), ipotizzata dalla Corte dei Conti, sezione regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna, non può essere inserita nello statuto di AMR, in quanto la L.R.E.R. n.10/2008 - che disciplina le "agenzie della mobilità" nella regione Emilia-Romagna - stabilisce espressamente (art.25, comma 1, lettera "a") che le agenzie della mobilità debbano avere obbligatoriamente un organo amministrativo monocratico (amministratore unico).

Dati di bilancio e altre verifiche ai sensi dell'art. 20 c. 2 del TUSP

Anno 2022

Numero medio dipendenti	20
Numero componenti organo di amministrazione	1
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3 effettivi +2 supplenti
di cui nominati dall'Ente	0
Costo del personale	1.386.296
Compenso componenti organo di amministrazione	25.889
Compenso componenti organo di controllo	17.500

Valori in €	2022	2021	2020	2019	2018
Risultato d'esercizio	119.223	162.457	199.942	-162.813	37.131

Valori in €	Valore medio	2022	2021	2020
A1) Ricavi vendite e prestazioni		662.836	579.653	381.586
A5) Altri ricavi e proventi		69.254.039	70.194.824	61.885.804
di cui contributi in c/esercizio*		65.729.020	67.647.887	59.763.722
Totale fatturato	67.652.914	69.916.875	70.774.477	62.267.390

Si specifica che i contributi in conto esercizio sono composti principalmente dai contributi regionali a sostegno del trasporto pubblico locale e dai contributi consortili da parte degli enti soci. Più in dettaglio i contributi per l'anno 2022 si articolano come segue:

Contributi in c/esercizio - dettaglio	Anno 2022
CONTR. C/CRED. IMPOSTA ESONERO CONTRIBUTIVO	5.733
CONTR. C/CRED. IMPOSTA BENI STRUMENTALI	59
CON.C/ES.EX REG.X SERV. MIN.	43.553.113
CONTR.IN C/ES. COSTO CCNL PERSONALE	102.740
CONTRIBUTI CONSORTILI ENTI LOCALI	16.893.089
CON. C/ES.REG. SERVIZI AGGIUNTIVI COVID DGR 1122/20	5.174.286
Totale	65.729.020

Altre verifiche ai sensi dell'art. 20 c. 2 del TUSP

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	No
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	No

Esito della revisione periodica:

Mantenimento senza intervento di razionalizzazione

La società ha dimostrato fino ad ora una gestione in sostanziale equilibrio dal punto di vista economico-patrimoniale (recuperando anche la perdita registrata nel 2019), inoltre non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g).

Si ritiene pertanto di mantenere la partecipazione senza alcun tipo di razionalizzazione.

Tuttavia, alla luce della recente Sentenza del Consiglio di Stato n. 3880/2023 e delle conseguenti segnalazioni da parte della Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna della Corte dei Conti, il Comune di Faenza si rende disponibile ad un confronto con gli altri soci pubblici su tali segnalazioni, al fine di valutare se procedere ad una riqualificazione della partecipazione in AMR nel senso di controllo pubblico congiunto.

Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri Soc. Cons. a r.l.

Progressivo della società partecipata: Dir_2

Dati societari e sulla partecipazione

Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Tipologia di partecipazione	Diretta
Quota di partecipazione	15,42%
Tipo di controllo	Nessuno

Attività svolta:

La società è costituita per la progettazione e gestione di progetti di formazione iniziale, superiore e continua destinati alla qualificazione di giovani e adulti ed ha per oggetto la finalità formativa del lavoro in generale, pubblico e privato, nell'ambito scolastico, post-scolastico, post-universitario, aziendale, nonché l'esercizio delle connesse attività di ricerca, divulgative, editoriali, commerciali e comunque affini o connesse e l'esercizio di ogni altra attività complementare o conseguente a quelle sopra elencate. La società gestisce, inoltre, sotto il profilo amministrativo e gestionale anche altre scuole del territorio, ovvero le scuole di musica Sarti di Faenza e Rossini di Cervia e, dal settembre 2019, la scuola di disegno Minardi di Faenza.

Finalità perseguite e attività ammesse – art. 4 TUSP

La società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali Art. 4, c. 1

La società produce un servizio di interesse generale Art. 4, c. 2, lett. a

La società presenta un forte radicamento storico sul territorio faentino, in quanto nasce dal processo di esternalizzazione e di progressiva trasformazione societaria del centro di formazione professionale di Faenza, poi integrato con gli altri del territorio ravennate. Opera nel campo dei servizi formativi contribuendo al perseguimento dello sviluppo economico e sociale del territorio comunale, competenza affidata ai Comuni ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali).

La L.R. Emilia-Romagna n. 12/2003 sull'uguaglianza e l'opportunità di accesso all'istruzione e alla formazione professionale, affida agli enti locali, oltre che alla Regione stessa, competenze nel campo del sostegno del successo formativo (art. 20), definendo all'art. 28 la formazione professionale come servizio pubblico determinante per lo sviluppo socio-economico e per l'innovazione sul territorio. Il successivo art. 38, inoltre, individua la formazione nella pubblica amministrazione quale fattore determinante per renderla adeguata alle esigenze economiche e sociali del territorio e per migliorare la qualità dei servizi.

L'art. 39 della sopra richiamata Legge Regionale, inoltre, attribuisce ai Comuni la facoltà di esercitare le funzioni di gestione in materia di formazione professionale in forma singola o associata mediante organismi di formazione professionale accreditati.

Nell'ambito della L.R. Emilia-Romagna n. 14/2015, la società si caratterizza quale soggetto erogatore di servizi ai cittadini del territorio, in una visione di inclusione attiva, in particolare dei soggetti più deboli e svantaggiati. Si colloca, pertanto, in settori di specializzazione strategici per il nostro territorio che, nonostante la possibilità di presidio anche di altri soggetti, non trovano ancora un'adeguata offerta, oltre a quella fornita dalla Scuola stessa, in particolare riguardo le categorie più svantaggiate. Infatti, da diversi anni la Scuola A. Pescarini propone attività a rilevanza sociale, proponendo diverse tipologie di percorsi:

- qualifica professionale di tipo artigianale e industriale per giovani in dispersione scolastica tra i 15 e 18 anni nell'ambito della legge regionale n. 5/2010;
- riqualifica e riconversione per disoccupati di lunga durata al fine del reinserimento lavorativo, in collaborazione anche con i Servizi provinciali per l'impiego e attivazione di tirocini formativi in imprese del territorio per favorire la transizione al lavoro di giovani e disoccupati;
- progetto regionale per donne vittime di violenza nel corso del 2020, coordinato dalla Scuola A. Pescarini in collaborazione con le Associazioni che si occupano del tema, tra cui SOS Donna a Faenza;
- sostegno e accompagnamento al lavoro di personale disabile ex L. 68/99 e persone svantaggiate ex L. 381/91. Nel corso del 2020 sono stati presi in carico n. 80 persone affette da disabilità alle quali sono state erogate formazione e accompagnamento/sostegno. Inoltre, è stato avviato un progetto per interventi orientativi e formativi a sostegno della transizione scuola lavoro di giovani con disabilità;
- formazione per persone richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria ex L. 286/98 in collaborazione dello SPRAR del Comune di Ravenna e analoghi servizi del Comune di Faenza;
- qualifica per Operatore socio-sanitario quasi in esclusiva sul territorio provinciale;
- educazione all'Europa e al plurilinguismo nelle scuole dell'obbligo.

La società, per tutte le motivazioni sopra indicate, presenta le caratteristiche per essere considerata essenziale per le finalità istituzionali dell'Ente locale.

Come deliberato nel precedente piano di revisione degli organismi partecipati al 31/12/2020, che qui si intende richiamato, la società non è configurabile come in "*controllo pubblico*", in quanto non si presentano le condizioni previste dall'art. 2 primo comma lettere b) e m), né sussistono norme di legge o statutarie ovvero patti parasociali che richiedano il consenso unanime di tutte le parti.

Tuttavia, a prescindere dalla ricostruzione formale di controllo, la società si è posta come obiettivo il rispetto delle prescrizioni previste dal TUSP per le società a controllo pubblico, ritenendo opportuno soddisfarle in via di autolimitazione. In particolare, tutte le condizioni di seguito elencate sono rispettate:

- le nomine del CDA rispettano le norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi di cui al D.lgs. n. 39 del 2013 e non percepisce compenso;
- non vengono corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività;
- non vengono corrisposti trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali;
- non si attribuiscono deleghe ai consiglieri;
- il vicepresidente è solo il sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza il riconoscimento di alcun compenso;
- non sono stati istituiti organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società;
- vengono rispettate le condizioni su trasparenza e anticorruzione.

Inoltre, la società si è impegnata ad integrare la documentazione di bilancio, aggiungendo la relazione al governo societario al fascicolo del bilancio di esercizio 2021 e a fornire già in sede di assemblea di approvazione del bilancio le informazioni per la valutazione del rischio di crisi aziendale.

La società ha incaricato un consulente esterno per apportare modifiche allo Statuto societario coerenti con i punti sopra elencati. Il Consiglio di Amministrazione della società ha deliberato in data 29/03/2023 la suddetta modifica, approvata anche dal Consiglio Comunale in data 25/07/2023 con delibera n. 53.

Dati di bilancio e altre verifiche ai sensi dell'art. 20 c. 2 del TUSP

Anno 2022

Numero medio dipendenti	26
Numero componenti organo di amministrazione	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	1
di cui nominati dall'Ente	0
Costo del personale	1.185.462
Compenso componenti organo di amministrazione (rimborsi km)	8.068,52
Compenso componenti organo di controllo	12.987,52*

* comprendono i compensi per il revisore e quelli relativi alla consulenza fiscale

Valori in €	2022	2021	2020	2019	2018
Risultato d'esercizio	65.685	54.111	11.801	30.902	26.276

Valori in €	Valore medio	2022	2021	2020
A1) Ricavi vendite e prestazioni		4.348.697	3.881.276	3.469.231
A5) Altri ricavi e proventi		122.727	121.678	126.162
di cui contributi in c/esercizio		107.835	107.835	107.711
Totale fatturato	4.023.257	4.471.424	4.002.954	3.595.393

Altre verifiche ai sensi dell'art. 20 c. 2 del TUSP

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	No
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	No

Esito della revisione periodica:

Mantenimento senza intervento di razionalizzazione

La società ha dimostrato fino ad ora una gestione in sostanziale equilibrio dal punto di vista economico-patrimoniale (recuperando anche la perdita registrata nel 2019), inoltre non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g).

Si ritiene pertanto di mantenere la partecipazione senza alcun tipo di razionalizzazione.

Tuttavia, alla luce della recente Sentenza del Consiglio di Stato n. 3880/2023 e delle conseguenti segnalazioni da parte della Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna della Corte dei Conti, il Comune di Faenza si rende disponibile ad un confronto con gli altri soci pubblici su tali segnalazioni, al fine di valutare se procedere ad una riqualificazione della partecipazione in Angelo Pescarini nel senso di controllo pubblico congiunto.

Banca Popolare Etica Soc. Coop. p.a.

Progressivo della società partecipata: Dir_3

Dati societari e sulla partecipazione

Forma giuridica	Società cooperativa per azioni
Tipologia di partecipazione	Diretta
Quota di partecipazione	0,006%
Tipo di controllo	Nessuno

Attività svolta:

La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, anche con non Soci, con l'intento di perseguire i principi della Finanza Etica (sensibilità alle conseguenze non economiche delle azioni economiche; il credito, in tutte le sue forme, è un diritto umano; l'efficienza e la sobrietà sono componenti della responsabilità etica; il profitto ottenuto dal possesso e scambio di denaro deve essere conseguenza di attività orientata al bene comune e deve essere equamente distribuito tra tutti i soggetti che concorrono alla sua realizzazione; la massima trasparenza di tutte le operazioni è un requisito fondante di qualunque attività di finanza etica; va favorita la partecipazione alle scelte dell'impresa, non solo da parte dei Soci, ma anche dei risparmiatori; l'istituzione che accetta i principi della Finanza Etica orienta con tali criteri l'intera sua attività).

Finalità perseguite e attività ammesse – art. 4 TUSP

La società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali

Art. 4, c. 1

La società produce un servizio di interesse generale

Art. 4, c. 2, lett. a

La partecipazione in Banca Popolare Etica, poco più che simbolica, è giustificata con gli scopi di natura sociale della banca che, con lo strumento del credito etico, ha cercato di dare impulso alla imprenditorialità no-profit e nel contempo ha favorito la creazione di nuova occupazione.

La società si propone, infatti, di gestire le risorse finanziarie di famiglie, donne, uomini, organizzazioni, società di ogni tipo ed enti, orientando i loro risparmi e disponibilità verso la realizzazione del bene comune della collettività.

Attraverso gli strumenti dell'attività creditizia, la società indirizza la raccolta ad attività socioeconomiche finalizzate all'utile sociale, ambientale e culturale, sostenendo – in particolare mediante le organizzazioni non profit - le attività di promozione umana, sociale ed economica delle fasce più deboli della popolazione e delle aree più svantaggiate. Inoltre, riserva particolare attenzione al sostegno delle iniziative di lavoro autonomo e/o imprenditoriale di donne e giovani anche attraverso interventi di microcredito e microfinanza.

Dati di bilancio e altre verifiche ai sensi dell'art. 20 c. 2 del TUSP

Anno 2022

Numero medio dipendenti	420
Numero componenti organo di amministrazione	13
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3 effettivi + 2 supplenti
di cui nominati dall'Ente	0
Costo del personale	27.663.752
Compenso componenti organo di amministrazione	328.000
Compenso componenti organo di controllo	128.000

Valori in €	2022	2021	2020	2019	2018
Risultato d'esercizio	11.588.910	9.535.363	6.403.378	6.267.836	3.287.703

Valori in €	Valore medio	2022	2021	2020
Fatturato (interessi attivi e prov. assimilati + commissioni attive)	65.093.305	77.494.972	64.329.235	58.892.471

Altre verifiche ai sensi dell'art. 20 c. 2 del TUSP

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	No
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	No

Esito della revisione periodica:**Mantenimento senza intervento di razionalizzazione**

Ai sensi dell'art. 4, comma 9-ter, TUSP è consentito mantenere partecipazioni in società bancarie di finanza etica e sostenibile a condizione che non siano superiori all'1% e che non vi siano ulteriori oneri finanziari per l'Amministrazione. Pertanto, ricorrono tutte le condizioni per mantenere tale partecipazione.

Centro Servizi Merci s.u.r.l. in liquidazione**Progressivo della società partecipata: Dir_4****Dati societari e sulla partecipazione**

Forma giuridica	Società unipersonale a responsabilità limitata
Tipologia di partecipazione	Diretta
Quota di partecipazione	100,00%
Tipo di controllo	Controllo solitario

Attività svolta:

La Società è nata come Società di Trasformazione Urbana e aveva per oggetto le seguenti attività:

- progettazione e realizzazione degli interventi di trasformazione urbana del Comparto Centro Servizi Mercè e Parco Scientifico e Tecnologico, in attuazione del vigente P.R.G. e dello schema di inquadramento operativo SIO Area CNR1;
- acquisizione delle aree interessate dagli interventi, trasformazione e commercializzazione delle medesime per la realizzazione del Parco Scientifico tecnologico del Centro Servizi Mercè e l'eventuale assegnazione ai soci;
- progettazione, realizzazione e gestione di opere relative a interventi di urbanizzazione pubblici e privati.

Constatata la sostanziale situazione di inattività, l'Assemblea straordinaria ha provveduto a porre in liquidazione la società, verificata la sussistenza di alcune condizioni previste ai sensi dell'art. 2484 del Cod. Civ. Il percorso liquidatorio si è concluso nel corso del 2022.

Esito della revisione periodica:

Conclusione della fase liquidatoria ed estinzione delle società

Per il processo di conclusione della liquidazione della società, si rimanda alla sezione seguente "Relazione sull'attuazione delle misure previste nei precedenti piani di razionalizzazione".

Romagna Tech s.c.p.a.

Progressivo della società partecipata: Dir_5

Dati societari e sulla partecipazione

Forma giuridica	Società consortile per azioni
Tipologia di partecipazione	Diretta
Quota di partecipazione	6,71%
Tipo di controllo	Nessuno

Attività svolta:

Romagna Tech è una società mista a maggioranza privata e ha l'obiettivo di promuovere, accelerare e generare processi di innovazione tecnologica, ricerca e imprenditorialità. È accreditata come Laboratorio di Ricerca Industriale e Centro per l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico nell'ambito della Rete Alta Tecnologia della Regione Emilia-Romagna (accreditamenti numero 2/C del 13/07/2015 e 92/L del 28/09/2015). È, inoltre, un Organismo di Ricerca e Trasferimento Tecnologico ai sensi del Regolamento CE n. 651/2014.

Finalità perseguite e attività ammesse – art. 4 TUSP

La società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali

Art. 4, c. 1

La società produce un servizio di interesse generale

Art. 4, c. 2, lett. a

Ai sensi dell'art. 13 del TUEL, la società concorre al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune relative alle politiche di sviluppo economico del territorio, infatti gestisce l'incubatore

per nuove imprese di proprietà del Comune con sede presso l'ex sede del Polo Ceramico di Faenza, realizzata negli anni '90 con la finalità di promuovere l'innovazione delle imprese, in particolare nell'ambito dei materiali ceramici e avanzati in genere; qui sono ospitati e supportati anche corsi universitari della Facoltà di Chimica Industriale dell'Ateneo di Bologna, centri di ricerca e aziende o start-up.

Dati di bilancio e altre verifiche ai sensi dell'art. 20 c. 2 del TUSP

Anno 2022

Numero medio dipendenti	16
Numero componenti organo di amministrazione	7
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0
Costo del personale	826.080,00
Compenso componenti organo di amministrazione	8.892
Compenso componenti organo di controllo (compresa revisione legale)	4.500

Valori in €	2022	2021	2020	2019	2018
Risultato d'esercizio	-295.044	23.526	1.099	2.179	1.140

Valori in €	Valore medio	2022	2021	2020
A1) Ricavi vendite e prestazioni		763.685	1.170.878	1.098.942
A5) Altri ricavi e proventi		610.439	277.238	487.682
di cui contributi in c/esercizio		597.520	270.064	457.555
Totale fatturato	1.515.791	1.374.124	1.448.116	1.586.624

Altre verifiche ai sensi dell'art. 20 c. 2 del TUSP

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	No
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	No

Esito della revisione periodica:

Mantenimento senza intervento di razionalizzazione

La società ad oggi non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g). Per quanto riguarda la perdita registrata nell'esercizio 2022, rinviata a nuovo, si precisa che è stato verificato dall'ente che la società non si trova nella condizione di cui all'art. 2482-bis del codice civile.

Al fine di verificare, in chiave prospettica, la capacità della società di mantenere stabili i propri equilibri economico-patrimoniali, sono stati condotti degli approfondimenti e dei confronti con i rappresentanti della medesima, acquisendo nella seconda metà del 2023 i seguenti documenti: preconsuntivo 2023, prospetto mensile dei flussi di cassa attesi 2023/2024 (il piano industriale 2024/2026 è in corso di elaborazione nel momento cui si scrive).

Dall'analisi di tali documenti emergono elementi che fanno ritenere, in prospettiva di breve termine, il pieno recupero da parte della società dei propri equilibri.

Per tutte le motivazioni fin qui richiamate si prevede di mantenere la partecipazione senza necessità di intervento.

Faventia Sales S.p.A.

Progressivo della società partecipata: Dir_6

Dati societari e sulla partecipazione

Forma giuridica	Società per azioni
Tipologia di partecipazione	Diretta
Quota di partecipazione	46,00%
Tipo di controllo	Nessuno

Attività svolta:

Nell'ambito dell'oggetto sociale la società si prefigge la promozione e l'incoraggiamento di iniziative e programmi funzionali e coerenti con lo sviluppo territoriale della città di Faenza e la sua qualificazione, in particolare con riferimento allo sviluppo degli insediamenti universitari, dell'istruzione superiore, dell'alta formazione e della ricerca e, comunque, con la promozione giovanile nel contesto europeo. In tale contesto può essere realizzata ogni iniziativa, compresi servizi di residenza, di ristorazione e servizi ricreativi, atta a promuovere e ad agevolare i giovani nelle loro esperienze educative, scolastiche, ricreative e formative.

Nell'ottica di quanto sopra la società ha come finalità principali le seguenti attività:

- acquisto, costruzione, ristrutturazione, trasformazione, cessione, permuta, gestione, locazione e riutilizzo dell'immobile "ex Salesiani" sito in Faenza, di cui è proprietaria, nonché gli eventuali altri per il perseguimento delle finalità istituzionali degli enti e soggetti componenti la compagine societaria;
- acquisto, cessione, gestione, locazione, permuta di beni immobili in genere, anche previa costruzione, ristrutturazione e trasformazione degli stessi, sia in conto proprio che a mezzo di terzi, nonché l'elaborazione di programmi edilizi e la loro realizzazione, sempre al fine del perseguimento dell'oggetto sociale;
- attività di sostegno ai corsi universitari presenti sul territorio, anche attraverso attività e servizi funzionali all'accoglienza e al miglioramento dell'ambiente di apprendimento degli studenti.

Finalità perseguite e attività ammesse – art. 4 TUSP

La società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali

Art. 4, c. 1

La società produce un servizio di interesse generale

Art. 4, c. 2, lett. a

La società concorre al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune relative allo sviluppo economico del territorio, attraverso la gestione "con finalità pubblicistiche" del complesso ex Salesiani. Infatti, la funzione pubblica si esplica nel coordinamento di aspetti patrimoniali e gestionali su aree che hanno un ruolo strategico per lo sviluppo economico locale (ai sensi dell'art.13 del TUEL).

L'attività della società si esplica nella valorizzazione del patrimonio non in termini meramente immobiliari, ma di sviluppo del centro storico, valorizzando un immobile di importanza storica e culturale per la città, di grandi dimensioni e potenzialità, collocato in pieno centro in posizione strategica. Tale compito e scopo della società, si configura come strategico ed essenziale per la realizzazione di politiche di valorizzazione del centro storico, soprattutto promuovendo l'insediamento di strutture di alta formazione e di servizi ad esse connessi in tale contesto immobiliare e logistico.

Con riferimento ai dati di bilancio che seguono, si osserva che l'emergenza sanitaria Covid-19 prima, la guerra ucraina e il caro energia poi, e infine gli eventi alluvionali di maggio 2023 hanno fortemente impattato sugli ultimi bilanci della società, in termini di riduzione del fatturato per minori affitti, aumento dei costi delle utenze, danni al patrimonio societario. Effetti che hanno rallentato il programma degli investimenti societari, spostando in avanti l'entrata a regime dei flussi dei ricavi.

Dati di bilancio e altre verifiche ai sensi dell'art. 20 c. 2 del TUSP

Anno 2022

Numero medio dipendenti	3
Numero componenti organo di amministrazione	7
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	1
Costo del personale	63.241
Compenso componenti organo di amministrazione	18.200
Compenso componenti organo di controllo	11.500

Valori in €	2022	2021	2020	2019	2018
Risultato d'esercizio	4.171	3.551	3.902	-53.142	57.432

Valori in €	Valore medio	2022	2021	2020
A1) Ricavi vendite e prestazioni		781.793	757.729	593.641
A5) Altri ricavi e proventi		105.682	140.642	150.456
di cui contributi in c/esercizio		70.997	130.596	4.050
Totale fatturato	844.664	887.475	898.371	748.147

Altre verifiche ai sensi dell'art. 20 c. 2 del TUSP

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	No
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	No

Esito della revisione periodica:

Razionalizzazione tramite riassetto societario

La Società presentava al 31/12/2022 un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, trovandosi nella condizione di cui all'art. 20, co. 2, lett. b) del D. Lgs n. 175/2016, condizione che richiedeva un intervento di razionalizzazione.

La Società ricadeva inoltre nel caso indicato dall'art. 20 c. 2, lett. d) del D. Lgs n. 175/2016, avendo realizzato nel triennio precedente un fatturato medio non superiore a un milione di euro.

Per lo stato di attuazione del processo di razionalizzazione, si rimanda alla sezione seguente "Relazione sull'attuazione delle misure previste nei precedenti piani di razionalizzazione".

Hera S.p.A.

Progressivo della società partecipata: Dir_7

Dati societari e sulla partecipazione

Forma giuridica	Società per azioni
Tipologia di partecipazione	Diretta e indiretta
Quota di partecipazione diretta	0,0000067%
Tipo di controllo	Nessuno
Quota indiretta tramite Ravenna Holding	0,254%
Quota indiretta tramite CON.AMI	0,483%
Totale quota indiretta	0,737%
Società quotata in mercati regolamentati	Sì

Attività svolta:

Attività di servizi pubblici locali d'interesse economico: distribuzione di gas naturale, servizio idrico integrato e servizi ambientali, comprensivi di spazzamento, raccolta, trasporto e avvio al recupero e allo smaltimento dei rifiuti.

Il TUSP, all'articolo 1 comma 5 indica che "Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p)". Nell'art. 20 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", non viene data tale previsione.

Inoltre, l'art. 26 comma 3 dello stesso decreto stabilisce che "Le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015" creando una sorta di presunzione di detenibilità anche a prescindere dal settore di attività e da una lettura stretta del c.d. "vincolo di scopo"

Anche la Corte dei Conti in sede di analisi dei precedenti piani di ricognizione delle partecipazioni dei Comuni soci di Ravenna Holding S.p.A. ha confermato che tale partecipazione, essendo

riferibile a società quotata in mercati regolamentati, è soggetta, ai sensi dell'art.1, comma 5, alle sole norme del t.u espressamente richiamate.

La società HERA S.p.A. risulta in ogni caso riconducibile alla categoria indicata nell'articolo 4 comma 2 lettera a) del TUSP, svolgendo attività di gestione di servizi pubblici locali, certamente riconducibili a quelli necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

Società quotata in mercati regolamentati. Per tale motivo le schede ai fini della razionalizzazione non sono presenti.

Lepida S.c.p.A.

Progressivo della società partecipata: Dir_8

Dati societari e sulla partecipazione

Forma giuridica	Società consortile per azioni
Tipologia di partecipazione	Diretta
Quota di partecipazione	0,0014%
Tipo di controllo	Controllo analogo congiunto
Società in house	Sì
Quota indiretta tramite ASP	0,0007%

Attività svolta:

La società Lepida S.c.p.A. è stata costituita dalla Regione Emilia-Romagna quale strumento operativo per la pianificazione, lo sviluppo e la gestione delle infrastrutture di telecomunicazione degli Enti-Soci e degli Enti collegati alla rete Lepida e per l'erogazione dei servizi telematici inclusi nell'architettura di rete.

La finalità della società è quella di assicurare a cittadini, imprese ed enti, condizioni di sviluppo delle loro attività, promuovendo le potenzialità delle ICT nella prestazione di servizi e nell'accessibilità e nello scambio di dati. A tal fine, svolge le seguenti attività:

- costituzione di un polo aggregatore a supporto dei piani nello sviluppo dell'ICT regionale in termini di progettazione, ricerca, sviluppo, sperimentazione e gestione di servizi e prodotti di ICT, nonché attività di realizzazione, manutenzione, attivazione ed esercizio di infrastrutture e della gestione e dello sviluppo dei servizi per l'accesso e a favore di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, con una linea di alta specializzazione nei settori della sanità, dell'assistenza sociale, dei servizi degli enti locali alla persona e dei servizi socio sanitari;
- attività di supporto alle funzioni gestionali in ambito organizzativo ed amministrativo a favore dei Soci e delle loro Società;
- attività relative all'adozione di nuove tecnologie applicate al governo del territorio della Regione Emilia-Romagna e di riferimento dei Soci, come quelle inerenti alle cosiddette smart city e smart working, nonché attività di fornitura di rete e servizi a condizioni eque e non discriminanti a enti pubblici locali e statali, aziende pubbliche e forze dell'ordine;
- attività di nodo tecnico-informativo centrale di cui all'art. 14 della legge regionale n. 11/2004;
- attività a supporto dell'implementazione del sistema regionale di calcolo distribuito (Data center e Cloud computing) di cui alla legge regionale n. 14/2014;
- realizzazione, manutenzione, gestione, esercizio, collaudo, monitoraggio e fornitura di servizi di connettività delle reti regionali di cui all'art. 9 della legge regionale n. 11/2004 nonché delle reti locali in ambito urbano (di seguito MAN), delle sottoreti componenti le MAN e delle reti funzionali a ridurre situazioni di divario digitale, nonché servizi inerenti alla trasmissione di dati;

- offerta al pubblico del servizio gratuito di connessione ad Internet tramite tecnologia Wi-Fi per conto degli enti soci, su domanda e nell'interesse di questi ultimi, operando quale loro servizio tecnico; erogazione dei servizi di cui all'art. 15 della legge regionale n. 14/2014 in via sussidiaria e temporanea, qualora dal mercato non emergano altre soluzioni che ne consentano l'erogazione;
- gestione delle reti di telecomunicazione, tra cui la rete in fibra ottica denominata "Rete Lepida" (dorsale geografica e MAN cittadine) e la rete radiomobile regionale per le emergenze denominata "ERrete".

La Società ha scopo consortile e costituisce organizzazione comune dei Soci ai sensi degli articoli 2602 e 2615-ter c.c. operando senza scopo di lucro, anche con attività esterna, nell'interesse e per conto dei soci. In ogni caso la società non persegue interessi contrari a quelli di tutti i soci pubblici partecipanti.

Finalità perseguite e attività ammesse – art. 4 TUSP

La società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali

Art. 4, c. 1

La società produce un servizio di interesse generale

Art. 4, c. 2, lett. a

La società è indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente in quanto consente la realizzazione, la gestione e la fornitura di servizi di connettività sulla rete regionale a banda larga e ultra larga delle pubbliche amministrazioni, anche ai sensi dell'Art. 9 comma 1 della Legge regionale n. 11/2004 e ss.mm.ii e in conformità agli obiettivi europei.

Dette attività di realizzazione e gestione di reti di comunicazione sono qualificate come di primario interesse generale dall'art. 3, c. 2 del D.lgs. 259/2003 e possono essere svolte dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti locali o da loro associazioni esclusivamente per il tramite di società controllate o collegate (art. 6 c. 1 D.lgs 259/2006).

La società è stata costituita con il modello "in house providing" dalla Regione Emilia-Romagna, socio di maggioranza (95,6412%), e dagli Enti locali del territorio regionale, quale strumento operativo per la pianificazione, lo sviluppo e la gestione delle infrastrutture di telecomunicazione pubblica. Lepida S.c.p.A è soggetta alla Direzione e al Coordinamento della Regione Emilia-Romagna ed è, inoltre, assoggettata al controllo analogo congiunto tra le Pubbliche Amministrazioni socie, allo scopo di esercitare il coordinamento delle attività, la supervisione e il controllo delle stesse.

Lepida S.c.p.A, infine, concorre al raggiungimento degli obiettivi strategici definiti nel Documento di economia e finanza regionale (DEFER), inerenti principalmente l'Agenda Digitale dell'Emilia-Romagna; collabora alla diffusione della banda ultra larga per cittadini, imprese e scuole, alla diffusione di nuovi punti WiFi pubblici e gratuiti di accesso alla rete Internet e alla promozione dei diritti di cittadinanza digitale; supporta la diffusione delle Agende digitali locali in coerenza con la strategia regionale.

Dati di bilancio e altre verifiche ai sensi dell'art. 20 c. 2 del TUSP

Anno 2022

Numero medio dipendenti	655
Numero componenti organo di amministrazione	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3 effettivi + 2 supplenti
di cui nominati dall'Ente	0
Costo del personale	28.626.613

Compenso componenti organo di amministrazione	35.160
Compenso componenti organo di controllo	35.000*

*escluso Organo di Revisione: € 19.000

Valori in €	2022	2021	2020	2019	2018
Risultato d'esercizio	283.704	536.895	61.229	88.539	538.915

	Valori in €	Valore medio	2022	2021	2020
A1) Ricavi vendite e prestazioni			64.626.108	64.061.744	59.092.773
A5) Altri ricavi e proventi			2.097.423	853.669	760.412
di cui contributi in c/esercizio			1.372.737	321.406	289.361
Totale fatturato	63.830.710		66.723.531	64.915.413	59.853.185

Altre verifiche ai sensi dell'art. 20 c. 2 del TUSP

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	No
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	No

Esito della revisione periodica:

Mantenimento senza intervento di razionalizzazione

La società ha dimostrato fino ad oggi una gestione in sostanziale equilibrio dal punto di vista economico-patrimoniale, inoltre non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) – g). Per tutte le motivazioni fin qui richiamate si prevede di mantenere la partecipazione e non si ravvisa necessità di effettuare ulteriori interventi.

Ravenna Holding S.p.A.

Progressivo della società partecipata: Dir_9

Dati societari e sulla partecipazione

Forma giuridica	Società per azioni
Tipologia di partecipazione	Diretta
Quota di partecipazione diretta	5,1725%
Tipo di controllo	Controllo analogo congiunto
Società in house	Sì
La società è una holding	Sì

Attività svolta:

Ravenna Holding S.p.A. è lo strumento organizzativo degli enti soci mediante il quale l'ente locale partecipa nelle società, anche di servizio pubblico locale, rispondenti ai modelli previsti dalla normativa interna e comunitaria, al fine di garantire l'attuazione coordinata ed unitaria dell'azione amministrativa, nonché un'organizzazione efficiente, efficace ed economica nel perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui l'ente stesso è portatore.

Finalità perseguite e attività ammesse – art. 4 TUSP

La società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali

Art. 4, c. 1

La società produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipati o allo svolgimento delle loro funzioni

Art. 4, c. 2, lett. d

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 e seguenti, si richiamano le considerazioni già indicate nella revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 dello stesso TUSP, riprese anche nei successivi piani di ricognizione periodica delle partecipazioni predisposti ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016.

Ad integrazione delle richiamate analisi, si evidenzia che il citato D. Lgs. 175/2016, all'art. 4 comma 5, legittima esplicitamente le società capogruppo, avvalorando il modello della holding già in uso nella prassi amministrativa per la partecipazione indiretta da parte dell'ente locale. Tale espressa previsione rafforza la certezza che sia assolto per tali società il c.d. vincolo di scopo di cui all'art. 4 comma 1 del TUSP. Il secondo comma dello stesso articolo richiede che l'oggetto sociale sia riconducibile a determinati settori (c.d. vincolo di attività) ed enuncia alcuni casi espressi in cui tale correlazione si verifica "ex lege" (tra i quali quello di cui alla lettera d) per quanto qui di interesse).

Tale elencazione peraltro non può considerarsi esaustiva, tanto che i commi successivi al 2 dello stesso articolo 4 prevedono altre fattispecie di attività specificamente ammesse.

Il comma 5 dell'art. 4 prevede appunto una disposizione specifica relativa alle società holding, e potrebbe autonomamente far ritenere che le società "*che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali*" assolvano al vincolo di scopo, e costituiscano, in quanto tali, partecipazioni legittimamente detenibili dagli enti locali.

Le holding partecipate dagli enti locali hanno un oggetto sociale tipico e pare oggi superata le tesi in base alla quale esse rappresentano meri mezzi indiretti di gestione delle attività delle società partecipate. Dunque, la holding di partecipazione degli enti locali pare correttamente inquadrabile come una società con oggetto di prevalente natura finanziaria che produce servizi per la gestione delle partecipazioni, con un proprio oggetto autonomo svincolato da quello delle proprie partecipate (in tal senso si veda anche il documento del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti Esperti Contabili "Holding degli enti locali, attività finanziaria e modelli di governance" 2010).

La natura servente (strumentale) della società holding non dipende da contratti di affidamento in house per le prestazioni di servizi, ma è insita nella stessa società in quanto nell'oggetto sociale dello statuto si prevede la detenzione e gestione delle partecipazioni sociali.

La partecipazione alla società holding per gli enti soci è tra l'altro funzionale all'attuazione dello schema del c.d. in house a cascata pluri partecipato, rappresentando la società capogruppo il luogo dell'esercizio del controllo analogo congiunto anche sulle società "figlie", in quanto gli enti partecipando agli organismi di tale società assumono in modo coordinato le decisioni sugli obiettivi, sulle strategie e sulle operazioni più importanti che compiranno anche le società indirettamente controllate caratterizzate da tale modello di governance.

Il TUSP individua e definisce in varie disposizioni il ruolo delle società holding, codificando la possibilità di partecipazione indiretta, che si verifica quando una società è partecipata per il tramite di una società od organismo controllati da parte di una Pubblica Amministrazione.

Si richiamano in particolare i seguenti aspetti:

- viene definito il modello dell'in house cosiddetto "a cascata", cioè dell'affidamento in house a società partecipata tramite una holding. Esplicitamente il controllo analogo infatti "può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante";

- il divieto di costituire nuove società da parte di quelle che autoproducono beni o servizi strumentali "non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di Enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti".

La struttura di governance incentrata sulla Holding può rappresentare anche un efficace modello di attuazione del sistema di controllo delle partecipate previsto anche nell'art. 147 quater del TUEL.

Il percorso di razionalizzazione delle partecipazioni, nel più ampio processo su scala romagnola, e l'ingresso nella compagine societaria prima dei Comuni di Cervia e Faenza (2011), poi della Provincia di Ravenna e del Comune di Russi (2015), hanno innovato significativamente la struttura e la governance della Società, ampliandone la sfera di azione (holding pluri partecipata). Le operazioni straordinarie avvenute a partire dal 2011, in una logica di semplificazione e razionalizzazione, hanno modificato la struttura patrimoniale (con la fusione per incorporazione di due società dotate di ingente patrimonio immobiliare in particolare relativamente a reti idriche) ed economica rispetto alla sua costituzione.

Ravenna Holding è società pienamente rispondente al modello c.d. "in house", essendo presenti i tre requisiti del:

a) capitale totalmente pubblico;

b) esercizio di un controllo analogo da parte degli Enti soci, con influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti della società;

c) maggior parte dell'attività svolta in relazione alla sfera dei soci.

La società svolge il 100% della propria attività per il perseguimento delle finalità istituzionali degli Enti Soci.

Lo statuto societario di Ravenna Holding S.p.A. è stato modificato, nell'assemblea straordinaria del novembre 2017, per adeguarne le previsioni al Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al D. Lgs. 175/2016 e s.m.i., effettuandone una revisione organica e complessiva, con l'inserimento di prescrizioni dirette a rafforzare l'efficacia degli strumenti fondamentali di governance e di controllo sulle società partecipate e valorizzare la partecipazione pubblica.

La revisione statutaria è stata accompagnata dall'aggiornamento della convenzione ex art. 30 TUEL, per ragioni di coordinamento ai fini dell'efficace disciplina della governance relativa all'esercizio del controllo analogo, anche congiunto, sulle società partecipate operanti secondo il modello in house providing nonché, più in generale, relativa all'esercizio attraverso Ravenna Holding di poteri di indirizzo e controllo su tutte le società del Gruppo.

La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, in sede di esame della ricognizione straordinaria delle partecipazioni degli enti soci di Ravenna Holding S.p.A., con delibera n 90/2018/VCGO adunanza del 10/4/2018 relativa alla ricognizione straordinaria del Comune di Ravenna ha rilevato il mancato pieno adeguamento delle disposizioni statutarie concernenti l'organo amministrativo, che prevedevano che la società potesse essere amministrata indifferentemente da un amministratore unico o da un organo collegiale composto da cinque membri (di cui tre nominati dal Comune di Ravenna), alle previsioni di cui all'art.11, commi 2 e 3, del T.U. n. 175 del 2016, secondo le quali la regola dell'amministratore unico può

essere derogata sulla base di una motivata delibera assembleare sussistendo specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto dell'esigenza di contenimento dei costi.

In seguito ai rilievi formulati dalla Corte, lo statuto è stato oggetto di ulteriore modifica per la parziale riformulazione delle disposizioni dell'art. 16 dello statuto sociale concernenti l'organo amministrativo (e conseguentemente degli artt. 15, 22 e 23, per mero riallineamento all'art. 16). L'Assemblea dei Soci di RAVENNA HOLDING S.P.A. in data 1 agosto 2018 ha pertanto approvato una nuova e limitata modifica dello Statuto, finalizzata a recepire i rilievi formulati dalla Corte, e conformando lo stesso in maniera puntuale alle previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 175 del 2016.

Vista la natura estremamente limitata di questo adeguamento statutario, non è stato necessario porre nuovamente mano alla Convenzione, che risultava già aggiornata contestualmente alla revisione statutaria effettuata a fine 2017 a norma dell'art. 26 del TUSP.

Si rileva, infine, che in data 27 febbraio 2020, i soci di Ravenna Holding S.p.A. hanno deliberato il prolungamento della durata della società, portata al 31/12/2100, attraverso specifica e dedicata modifica dell'art. 3 dello Statuto.

L'art. 16 3° comma del D. Lgs. n. 175/2016 prevede che l'80% del fatturato sia svolto nello svolgimento dei compiti affidati dagli enti locali. L'art. 4 dello Statuto tratta per converso le attività fino al 20% residuo da autorizzarsi dall'Assemblea al fine di conseguire economie di scala o recuperi di efficienza. Si tratta unicamente di due prospettive diverse, fermo restando che entrambe sono integrate dall'art. 16 del D. Lgs. n. 175/2016. Potrà nel caso essere disposta variazione in sede della prossima modifica statutaria utile.

Dal 2012 si è assistito alla progressiva centralizzazione dei servizi in capo alla holding, concentrando le attività delle società del c.d. gruppo ristretto - Aser Srl, Azimut S.p.a., Ravenna Farmacie Srl, Ravenna Entrate S.p.a. - sulla gestione operativa dei servizi affidati. L'organizzazione adottata consente di assicurare adeguate condizioni di funzionalità delle attività, garantendo indirizzi e comportamenti comuni nel rispetto della complessa normativa di settore e connessa ai vari servizi gestiti dalle società. Al contempo si predispone concreto strumento per il controllo civilistico e quello pubblicistico (art. 147 quater del T.U.E.L.) di supporto agli enti locali e si perseguono significative economie di scala. Le sinergie organizzative del gruppo impostate da Ravenna Holding S.p.a. hanno rilevanza sul contenimento della spesa per la capogruppo e le società partecipate.

La centralizzazione delle attività comprende anche il coordinamento attuativo anticorruzione per tutto il gruppo, in chiave di prevenzione dei fenomeni di "malagestio". Di rilevante importanza è l'adozione nel 2021 del primo bilancio di sostenibilità di Ravenna Holding al cui interno sono ampiamente trattate le tematiche sopraindicate. La società non è tenuta all'adozione del report, ma ha ritenuto di adottarlo in autolimitazione. Il bilancio è pubblicato sul sito della società alla sezione "società trasparente" al link "Bilanci".

A differenza delle pubbliche amministrazioni, i costi di una società vanno necessariamente intesi in rapporto alla capacità della stessa di produrre utili. Tutte le società del c.d. gruppo ristretto hanno prodotto nel quinquennio 2018-2022 utili in ogni annualità (come evidenziato nel paragrafo 03.02. delle schede delle singole società). In tale contesto generale gli enti locali adottano obiettivi ed indicatori (sia di carattere economico che operativo) anche in applicazione a quanto disposto dall'art. 19 comma 5° del D.Lgs. n 175/2016 al fine di valorizzare il rapporto costi/ricavi perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza, anche con riferimento al contenimento del costo del personale e tendendo ad un equilibrato rapporto tra costi complessivi ed utile netto.

Tra gli indicatori di carattere economico, oltre quelli di redditività (individuati sul EBITDA - MOL, utile netto, Roe), appaiono particolarmente mirati ad una politica di controllo dei costi, quelli di efficienza ed economicità misurati, oltre che sulle singole società, anche nel bilancio consolidato di gruppo, come sottoindicati.

Indicatori Bilancio Consolidato	VALORE TARGET	2020	2021	2022
% Incidenza della somma dei costi operativi esterni (servizi e godimento beni di terzi)* e del costo del personale** su ricavi***	<=29%	26,95%	26,94%	26,71%
Rapporto Costi Operativi Esterni (Servizi e godimento beni di terzi)* su Utile ante imposte e ante partite straordinarie	<= 1,6	1,2	0,8	1,0
Rapporto costo del personale** su Utile ante imposte e ante partite straordinarie	<= 2,1	1,8	1,3	1,4

* Per costi operativi esterni si intendono le voci B7 e B8 del bilancio al netto del costo del service con Ravenna Holding e degli oneri, se esistenti, derivanti da partite non ricorrenti.

**I costi del personale si intendono al netto degli scatti e degli automatismi contrattuali.

***Per ricavi si intendono tutti quelli che compongono il valore della produzione.

Gli obiettivi stabiliti dagli enti locali per Ravenna Holding e le varie società ed il livello del loro raggiungimento sono consultabili nella documentazione di cui al link "*Bilanci*" della sezione "*Società trasparente*" delle singole società. Su tali presupposti si ritiene ragionevolmente che, nelle condizioni date, non vi sia la necessità di disporre specifiche ed ulteriori misure per il contenimento dei costi della capogruppo e delle società del c.d. gruppo ristretto (art. 20 comma 2 lett. f del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.).

Ravenna Holding attribuisce assoluta centralità al mantenimento di una corretta dinamica dei flussi finanziari, e al mantenimento nel tempo di una Posizione finanziaria netta equilibrata. L'ambito finanziario non può che essere considerato nel suo insieme all'interno del Gruppo, in quanto i rapporti finanziari sono gestiti prevalentemente attraverso il Cash pooling, che consente di evitare possibili squilibri finanziari di breve periodo riconducibili alle singole realtà aziendali facenti parte del Gruppo, mentre da anni la gestione degli investimenti rimane in capo alla holding. A conferma di ciò si rileva che anche all'interno del Programma della valutazione del rischio di crisi (ai sensi dell'art. 6 comma 2 del TUSP), si è ritenuto corretto individuare per la sola società capogruppo (in una logica di consolidato) indicatori di solidità finanziaria quali: rapporto PFN/MOL (Coverage), PFN/PN (Leverage), ICR (Interest coverage ratio) e il DSCR (Debt Service Coverage Ratio).

I vantaggi dell'accentramento delle risorse monetarie e della gestione unitaria della tesoreria sono molteplici. Prima di tutto una migliore gestione dei flussi finanziari a livello di gruppo, mediante l'allocazione delle risorse finanziarie delle società con disponibilità in favore delle altre "consorelle", che ha consentito di annullare le diseconomie connesse alla contestuale presenza di saldi attivi e passivi in capo alle società. Evidenti, pertanto, sono le potenzialità in termini di contrazione del margine di indebitamento complessivo del gruppo. Inoltre, la verifica costante delle disponibilità finanziarie attraverso il cash pooling, porta ad una visione d'insieme della situazione finanziaria, e consente di realizzare un monitoraggio puntuale dell'effettivo fabbisogno finanziario del gruppo, attivando una gestione proattiva dello stesso.

La possibilità di disporre di una buona solidità strutturale, derivante anche dall'efficace gestione finanziaria, ha permesso a Ravenna Holding, grazie alla sua "affidabilità" finanziaria, di intraprendere una serie di operazioni per soddisfare le esigenze dei Soci. In particolare, è stato possibile accedere a nuovi finanziamenti per gli investimenti programmati, a condizioni particolarmente vantaggiose, strettamente e funzionalmente collegate ad operazioni di rinegoziazione di altri finanziamenti per alleggerire i flussi finanziari in uscita.

Con riferimento all'art. 4 comma 5 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. e rinviando nel caso ad ulteriore dettaglio, si evidenzia che l'"oggetto sociale" identifica nello statuto delle società a partecipazione pubblica la relazione strumentale con i soci nell'ambito dello schema in house e prescinde, nella sua qualificazione ontologica, dalla semplice enumerazione delle "attività" che la società svolge o può potenzialmente svolgere. L'esclusività dell'oggetto non coincide nel TUSP con il necessario esercizio di un'unica attività, dovendosi rilevare come "l'oggetto sociale esclusivo" richiamato nell'articolo 4, comma 5, non possa che essere letto in collegamento

(almeno logico) al comma 4, relativo alle società in house che ammette, letteralmente, come "oggetto sociale esclusivo" l'esercizio di "una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2".

Non risultano pertanto sovrapponibili i concetti di attività e oggetto, che anzi si differenziano in modo significativo, per cui la pluralità di attività esercitate (purché tutte conformi all'articolo 4 comma 4) non sia in contrasto con l'esclusività dell'oggetto di una società in house (secondo l'interpretazione ricostruita che pare ampiamente coerente con la lettera e con la lettura sistematica del TUSP).

L'eventuale costituzione di una (o più) "nuova" e autonoma società "patrimoniale", controllata dalla holding stessa, formalmente ammissibile, si porrebbe in contrasto con il processo di semplificazione societaria intrapreso, con effetti, per certi versi paradossali, di perdita di parte dell'efficienza ottenuta. D'altronde la lente interpretativa delle disposizioni non può che essere ispirata dal citato principio di cui al comma 2 dell'art. 1 del D. Lgs. n. 175/2016 "Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica."

In tale logica si è valutato coerente e opportuno confermare la scelta di aggregare attività per molti aspetti simili, con l'obiettivo di piena valorizzazione delle potenzialità della holding, concentrando sulla stessa attività coerenti ed omogenee, e massimizzando attraverso l'efficienza e la flessibilità della sua struttura il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione, confermando rilevanti economie. In tale ambito è stato, tra l'altro, perimetrata nello Statuto la possibilità per la società di svolgere attività di natura immobiliare, rafforzandone il collegamento con le finalità istituzionali degli Enti, anche alla luce dell'articolo 4 del TUSP, e pertanto circoscrivendola ad immobili di proprietà degli enti soci o della società, e da destinarsi in ogni caso ad attività di interesse (in senso ampio) degli stessi.

Infine per completare il quadro di gestione di Ravenna Holding si precisa che la medesima società ha perseguito e persegue una politica di costante contenimento dei compensi degli organi amministrativi delle società in controllo pubblico nell'ambito complessivo del consolidamento, rispettosa della normativa vigente. Nell'attuale contesto si tratta di un impegno particolarmente rilevante per la ineludibile necessità di assicurare al contempo organi amministrativi complessivamente adeguati rispetto alla notevole complessità - e conseguente responsabilità - connessa alla gestione di tale tipologia di società. Politica di contenimento che si amplia alle intere strutture e si incrocia direttamente con la scelta di una ridotta struttura dirigenziale (è presente un solo Direttore Generale nelle cinque società del gruppo ristretto, nonostante la figura sia prevista in vari statuti) incrementando impegno quotidiano, competenze e responsabilità degli amministratori muniti di deleghe (con conseguenti riduzioni di spesa).

Dati di bilancio e altre verifiche ai sensi dell'art. 20 c. 2 del TUSP

Anno 2022

Numero medio dipendenti	19
Numero componenti organo di amministrazione	5
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0*
Costo del personale	1.199.973
Compenso componenti organo di amministrazione	119.412
Compenso componenti organo di controllo (compreso organo di revisione)	55.640

*Ai sensi dell'art. 24 dello Statuto, la nomina è effettuata dall'Assemblea dei Soci

Valori in €	2022	2021	2020	2019	2018
Risultato d'esercizio	12.324.838	13.294.373	14.009.144	14.586.513	12.622.412

Valori in €	Valore medio	2022	2021	2020
A1) Ricavi vendite e prestazioni		5.176.192	5.148.762	4.894.479
A5) Altri ricavi e proventi		143.315	89.363	88.613
di cui contributi in c/esercizio		1.479	94	1.700
C15) Proventi da partecipaz.		13.349.970	14.302.150	15.013.163
C16) Altri proventi finanziari		59.226	4.309	4.982
C17 bis) Utile/perdite su cambi		0	0	0
D18 a) Rivalutaz. di partecipaz.		0	0	0
Totale fatturato	19.424.841	18.728.703	19.544.584	20.001.237

Altre verifiche ai sensi dell'art. 20 c. 2 del TUSP

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	No
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	No

Esito della revisione periodica:

Mantenimento senza intervento di razionalizzazione

Sostenibilità economico-finanziaria

Dall'analisi dei dati e degli indici di bilancio degli ultimi cinque anni emerge una situazione patrimoniale - finanziaria solida ed equilibrata; un indebitamento netto bilanciato; una buona capacità dell'impresa di fronteggiare i propri impegni finanziari disponendo di adeguati mezzi; risultati economici positivi e una buona redditività.

Tabella riassuntiva dei dati economici dei bilanci degli ultimi cinque esercizi:

Conto Economico riclassificato	2018	2019	2020	2021	2022
Dividendi	10.854.384	10.730.406	15.013.163	12.550.654	13.349.971
Proventi da gestione delle reti	3.092.695	3.051.678	3.042.533	3.127.383	3.087.214
Altri ricavi e proventi	1.567.483	1.952.337	1.940.559	2.110.742	2.232.293
Valore della produzione	15.514.562	15.734.421	19.996.255	17.788.779	18.669.477
Acquisti	-10.186	-12.046	-14.293	-16.593	-8.451
Servizi e godimento beni di terzi	-497.440	-488.596	-469.958	-498.785	-561.701
Oneri diversi di gestione	-236.313	-291.068	-244.855	-251.104	-231.241
Totale costi operativi esterni	-743.939	-791.710	-729.106	-766.482	-801.401
Valore Aggiunto	14.770.623	14.942.711	19.267.149	17.022.297	17.868.076
Costo del personale compreso distacchi	-1.032.148	-1.309.287	-1.374.146	-1.535.746	-1.527.791
EBITDA = Margine operativo lordo	13.738.475	13.633.424	17.893.003	15.486.551	16.340.285
Ammortamenti e acc.ti	-3.676.153	-3.683.686	-3.666.542	-3.735.763	-3.779.891
EBIT = Risultato operativo	10.062.322	9.949.738	14.226.461	11.750.788	12.560.394
Gestione finanziaria	-178.517	-151.902	-256.189	-249.059	-298.901
Risultato ante gestione straord. ed imposte	9.883.805	9.797.836	13.970.272	11.501.729	12.261.493
Proventi straordinari	2.696.421	4.894.979	0	1.751.496	0
Totale gestione straordinaria	2.696.421	4.894.979	0	1.751.496	0
Risultato ante imposte	12.580.226	14.692.815	13.970.272	13.253.225	12.261.493
Imposte dell'esercizio	42.186	-106.302	38.872	41.148	63.351
Risultato netto	12.622.412	14.586.513	14.009.144	13.294.373	12.324.844

I risultati economici si mantengono positivi, grazie al contributo strutturale delle diverse società partecipate, ai ricavi per locazioni e contratti di service. Si evidenzia inoltre la positiva conferma dei dati strutturali di bilancio, a cominciare dal pieno controllo dei costi operativi, nonostante il forte rincaro dell'energia, l'aumento dell'inflazione e dei tassi d'interesse che, non hanno inciso in modo significativo sui risultati della società.

Ravenna Holding ha garantito, dal 2005 anno di costituzione ad oggi, la distribuzione agli azionisti di dividendi per quasi 137 milioni di euro, pari a circa l'82% dell'utile prodotto, oltre ad ulteriori 35 milioni di euro, legati a due riduzioni volontarie del capitale sociale (nel 2015 e nel 2018), per un totale erogato di circa 172 milioni di euro complessivi.

Le previsioni per il triennio 2023-2025, approvate in gennaio 2023, che possono essere considerati ragionevolmente prudenti, in una situazione economica generale complessa, ancora turbata da importanti eventi di portata straordinaria, le cui evoluzioni non sono agevolmente prevedibili, il conto economico continua ad evidenziare in modo strutturale risultati molto positivi per tutto il periodo di piano.

Il piano 2023-2025 prevede risultati economici molto positivi, assicurando al contempo la piena sostenibilità della posizione finanziaria. La Società si conferma in grado di garantire, nel rispetto dei presupposti delineati nel Piano approvato, oltre che i vantaggi finanziari ed economici di una gestione coordinata delle partecipazioni degli Enti Soci, anche importanti investimenti.

Si prevede per l'anno 2023 un risultato d'esercizio superiore a 10 milioni di Euro, e per gli anni 2024 e 2025 si prevede che l'utile possa mantenersi attorno ai 10 milioni di Euro netti.

Ravenna Holding S.p.A. consente all'interno del Gruppo di disporre di una struttura che possa dare un ampio e diffuso servizio alle società partecipate, assicurando uniformità di comportamento e presidio di supporto per gli enti locali anche per i controlli previsti dal TUSP. Nel peculiare schema di Ravenna Holding le società del gruppo ristretto possono concentrarsi sull'esecuzione dei servizi propri della loro attività principale, mentre tutte le altre attività di carattere generale e amministrativo sono svolte dalla holding in service. Elemento qualificante di Ravenna Holding S.p.a. rispetto ad altre holding è la prestazione di un "service" diffuso e capillare (amministrazione e contabilità, contratti, personale, servizi legali, affari societari, sistemi 231/anticorruzione/privacy, trasparenza, sistemi informatici, internal audit,). Il "service" viene adottato in una logica di razionalizzazione e contenimento della spesa (evitando la duplicazione delle strutture), di omogeneizzazione degli indirizzi attuativi e delle attività

nell'ambito del gruppo e - in un'ultima analisi - di controllo sulla società ai sensi della normativa civilistica e pubblicistica (come supporto degli enti locali soci indiretti, ai sensi dell'art. 147 quater del TU).

Senza la holding le singole società dovrebbero affrontare costi aggiuntivi evidenti, non avrebbero uniformità di comportamenti, difetterebbe un supporto agli enti per il controllo anche previsti dal TUSP.

Il "gruppo holding", inteso come entità di riferimento del bilancio consolidato, è stato infatti individuato come ambito ideale per la razionalizzazione e l'efficientamento dei processi gestionali, con particolare attenzione al contenimento dei costi operativi. L'esperienza concreta conferma che il modello adottato, con la presenza di una società capogruppo, possa garantire le più rilevanti economie di funzionamento proprio nei processi di centralizzazione/razionalizzazione infragruppo con la conseguente emersione di economie di scala, ad esempio attraverso la riduzione delle figure apicali utilizzate, e la progressiva rinuncia da parte di tutte le società operative a contratti per prestazioni esterne.

L'assetto centralizzato ha consentito di ridurre i costi degli adeguamenti organizzativi imposti da un numero crescente di norme di grande complessità, che impongono presidi e adempimenti (anticorruzione-trasparenza-gestione dei rischi...), realizzando interventi in grado di massimizzare l'efficienza a livello di gruppo, e favorendo l'introduzione di assetti operativi e professionalità adeguate.

Il progetto di riorganizzazione ha consentito inoltre di migliorare il coordinamento operativo delle società, e introdotto un assetto coerente con il nuovo sistema di controlli a cui sono sottoposti gli Enti locali e le loro società partecipate, rafforzando tra l'altro le possibilità di esercizio effettivo delle funzioni d'indirizzo, coordinamento e controllo.

Mantenimento della partecipazione:

La holding garantisce ai soci enti locali qualità e coordinamento nella gestione amministrativa e finanziaria delle partecipazioni, e la possibilità di impartire indirizzi alle società operative e verificarne il rispetto. Il sistema di controllo sulle società partecipate (oggi rafforzato dal testo unico) pur rimanendo in capo a "strutture proprie degli enti locali che ne sono responsabili", si avvale del ruolo operativo fondamentale della holding.

La holding rappresenta, pertanto, un efficace strumento per la programmazione e il controllo delle partecipate degli enti locali in quanto:

- opera con meccanismi di governance attuati con il controllo analogo e pertanto l'ente locale non perde proprie prerogative per effetto dell'allungamento della catena di comando ma, il caso del modello romagnolo forlivese ne è un esempio, ne perfeziona le modalità di attuazione;
- provvede a elaborazioni a supporto dell'ente locale, che risulta quindi agevolato nell'esercizio di un dovere/potere che rimane di esclusiva competenza delle strutture interne di quest'ultimo: si pensi al bilancio consolidato, il controllo accentrato della finanza di gruppo, l'accentramento nella holding delle funzioni di staff delle controllate.

La presenza della holding capogruppo consente un approccio più efficace per integrare gli strumenti di governo societario con i nuovi adempimenti, come previsti dall'art. 6 del TUSP, che se appaiono ispirati a corretti principi di governance societaria, rappresentano altresì sfide importanti, in particolare per le realtà di non grandi dimensioni, e richiedono professionalità specifiche non sempre disponibili.

Appare evidente il ruolo fondamentale che la società capogruppo può esercitare. La presenza della holding consente di dare attuazione ai sempre più numerosi e complessi adempimenti normativi in modo coordinato, eventualmente con la centralizzazione di alcune attività, fornendo supporto e assistenza alle società figlie in materie di non agevole gestione. Tale opportunità può rappresentare un fattore determinante in termini di efficacia ed effettività, risultando più semplice presidiare tali problematiche in maniera centralizzata e in una logica di gruppo, con personale che può essere qualificato e aggiornato.

Si evidenzia a tal proposito il fondamentale ruolo di Ravenna Holding e l'importanza dell'attività tesa a dare attuazione anche in tutte le società del gruppo ristretto, alle procedure per il pieno

rispetto delle norme pubblicistiche, con il presidio in particolare delle attività legate al modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001, alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione. In particolare il presidio dell'attività contrattuale approcciato in una prospettiva di gruppo, è centrale in una logica di prevenzione dei fenomeni corruttivi, e si relaziona quindi strettamente con le azioni ed i protocolli previsti all'interno del Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 e del Piano Anticorruzione sia della società capogruppo che delle controllate.

Il bilancio consolidato della Holding costituisce in particolare uno strumento molto utile, consentendo in prospettiva una notevole semplificazione a servizio dell'ente locale socio nel presentare la situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale del «Gruppo Ente Locale» come unica entità distinta dalla pluralità dei soggetti giuridici che la compongono, attraverso un unico documento che sintetizza gli andamenti economico-patrimoniali di tutte le società nel perimetro di consolidamento. La redazione di un consolidato della capogruppo previene, anche grazie alla grande solidità patrimoniale e finanziaria, eventuali impatti sui bilanci degli Enti.

“Progetto di incorporazione in Romagna Acque- Società delle fonti di tutti gli asset del ciclo idrico della Romagna non iscritti nel patrimonio del gestore del servizio idrico integrato”

Ravenna Holding sta lavorando da tempo in modo condiviso con gli altri azionisti di Romagna Acque all'ambizioso progetto di ricercare le condizioni di fattibilità per l'ulteriore evoluzione della Società delle Fonti, al fine di configurarla come unica società romagnola detentrica degli asset idrici, con l'obiettivo di razionalizzazione del sistema e di completa valorizzazione delle potenzialità finanziarie. L'obiettivo è quello di conseguire vantaggi infrastrutturali e tariffari, rafforzando il ruolo di un soggetto a forte vocazione e controllo pubblico, all'interno del sistema di regolazione.

Il progetto va inquadrato in una visione strategica, di respiro romagnolo e regionale.

Gli enti locali romagnoli sono soci, diretti o indiretti tramite le Holding, delle società c.d. delle reti - che dispongono della proprietà diretta o in concessione delle reti impianti e dotazioni patrimoniale del sistema del Servizio Idrico Integrato - nonché soci diretti ed indiretti - tramite le Holding ovvero delle medesime società delle reti - della società Romagna Acque - società delle fonti - spa ("RASDF").

Nei DUP (Documenti Unici di Programmazione) sostanzialmente di tutti i comuni soci di RASDF è riportato da diversi anni come obiettivo per la società l'Aggiornamento e avanzamento del "Progetto di Incorporazione In Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. di tutti gli asset del ciclo Idrico della Romagna non iscritti al patrimonio del gestore del SII" a seguito di riscontro da parte di ARERA in relazione alla "motivata Istanza" presentata da ATERSIR con deliberazione n.18/2021.

Il progetto è stato più volte oggetto di definizione come indirizzo e obiettivo che la società RASD doveva perseguire come risulta

- Nel Coordinamento soci del 24 settembre 2019 punto 3 odg (**OBIETTIVI E INDICATORI 2020-2022**) come obiettivo 1 e il punto è stato deliberato all'unanimità dei presenti, pari ad oltre l'85% del capitale sociale;
- Nel Coordinamento soci del 24 settembre 2020 punto 4 odg (**OBIETTIVI STRATEGICI ANNO 2021 – PROPOSTA**) come obiettivo 1 e il punto è stato deliberato all'unanimità dei presenti, pari ad oltre il 95% del capitale sociale;
- Nel Coordinamento soci del 13 ottobre 2021, punto 3 odg (**OBIETTIVI ASSEGNATI ALLA SOCIETA': A) OBIETTIVI STRATEGICI ANNO 2022 E SEGUENTI**) come obiettivo 6 e il punto è stato deliberato all'unanimità dei presenti, pari ad oltre il 95% del capitale sociale;
- Nel Coordinamento soci del 26 ottobre 2022, punto 4 odg (**OBIETTIVI ASSEGNATI ALLA SOCIETA': A) OBIETTIVI STRATEGICI ANNO 2023 E SEGUENTI**) come obiettivo 4 e il punto è stato deliberato all'unanimità dei presenti, pari ad oltre il 92% del capitale sociale;
- Nel Coordinamento soci del 2 agosto 2023, punto 4 odg (**OBIETTIVI ASSEGNATI**

ALLA SOCIETA': A) OBIETTIVI STRATEGICI ANNO 2024 E SEGUENTI) come obiettivo 2 e il punto è stato deliberato all'unanimità dei presenti, pari ad oltre il 92% del capitale sociale

Il progetto di accorpamento delle società patrimoniali dell'area vasta Romagna, alla luce di quanto emerso dall'approfondita istruttoria svolta da Atersir, risulta strategico e si è reputato necessario formulare una "**motivata istanza**", opportunamente integrandola con una programmazione aggiornata dei fabbisogni di investimento, oggi ancora più necessaria a causa degli eventi alluvionali dello scorso maggio.

L'approvazione avvenuta da parte del Consiglio Locale di Atersir di Ravenna e di Forlì-Cesena (costituiti da tutti i comuni ricadenti all'interno delle due province) con deliberazione rispettivamente n.5 del 9/12/2020 e n.4 del 17/12/2020, per la presentazione ad ARERA, della motivata istanza di adeguamento dei canoni delle società patrimoniali, poi approvata con deliberazione di Consiglio d'ambito n.86/2020 del 17/12/2020, ha consentito, anche rispetto alle previsioni, di inserire nel programma degli investimenti le nuove progettazioni previste a partire dall'annualità 2022.

È intervenuta l'approvazione, con deliberazione Arera n. 569/2021/R/IDR del 9 dicembre 2021 e n. 581/2021/R/idr del 14 dicembre 2021 dello specifico schema regolatorio con le predisposizioni tariffarie per i sub ambiti di Ravenna e Forlì-Cesena, contenenti la motivata istanza.

Di seguito l'approvazione da parte di Atersir delle convenzioni con le società patrimoniali Amir e Sis (rispettivamente con Deliberazione del Consiglio d'ambito n. 30 e 31 del 19 aprile 2018), efficaci a seguito di aggiudicazione della gara per il SII nel bacino di Rimini; Unica Reti (Deliberazione di Consiglio d'Ambito n.115 del 28 novembre 2022), Ravenna Holding e Team (rispettivamente Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 3 e 4 del 30 gennaio 2023) in applicazione della motivata istanza approvata da Arera

Il Coordinamento soci della società del 22/11/2023 ha stabilito l'avanzamento del progetto con l'approvazione del cronoprogramma elaborato dai consulenti incaricati che mette in sequenza gli atti e le azioni da compiere: si tratta di realizzare un aumento di capitale di RASDF e, a liberazioni delle azioni di nuova emissione, saranno conferite da parte delle società (c.d. delle reti) le reti, impianti e dotazioni patrimoniali, che costituiscono i rami di azienda afferenti le reti del Servizi Idrico Integrato. Le azioni di nuova emissione assegnate ai conferenti - le società (c.d. delle reti) - avranno i diritti amministrativi limitati e quelli patrimoniali, che per quanto attiene la distribuzione del dividendo sarà correlato direttamente al rendimento del proprio ramo conferito.

Il cronoprogramma rappresenta la road map per l'attuazione del progetto e le azioni che devono compiersi che coinvolgono atti di spettanza della società Romagna Acque spa - la conferitaria -, delle 5 società Conferenti (c.d. delle reti) - Amir, Unica Reti, Ravenna Holding, Team, Sis, nonché gli enti locali che sono tanto soci della conferitaria che delle società conferenti.

Conclusione:

Il D.Lgs. 175/2016 (TUSP), all'art. 4 comma 5, legittima esplicitamente la presenza delle holding. L'attività della società Ravenna Holding S.p.A. è in ogni caso direttamente riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 del TUSP e necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

La società Ravenna Holding S.p.A. non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), pertanto non si ravvisa la necessità di individuare azioni di riassetto per la sua razionalizzazione.

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si prevede di mantenere la partecipazione societaria.

Progressivo della società partecipata: Dir_10

Dati societari e sulla partecipazione

Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipologia di partecipazione	Diretta e indiretta
Quota di partecipazione diretta	27,043%
Tipo di controllo	Controllo analogo congiunto
Società in house	Sì
Quota indiretta tramite CON.AMI	2,682%

Attività svolta:

La società ha per oggetto la gestione di farmacie e di esercizi commerciali attinenti il mondo della salute e del benessere, la vendita al minuto e la distribuzione intermedia di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, sanitari e simili, nonché l'informazione e l'educazione sanitaria, l'aggiornamento professionale e tutti gli altri servizi, attività e prestazioni consentite dalla legge e/o dalle norme convenzionali o comunque posti a carico delle farmacie, compresa la prestazione di servizi utili complementari e di supporto all'attività commerciale.

S.F.E.R.A. S.r.l. gestisce tre farmacie comunali sul territorio del Comune di Faenza e, a partire dal 2020, anche una farmacia comunale sita nel Comune di Castel Bolognese.

La società opera secondo il modello "in-house providing" ed è soggetta a controllo analogo congiunto da parte degli enti soci, per favorire un diretto e concomitante controllo sulla gestione. A tal fine gli Enti locali soci hanno stipulato una Convenzione ex art. 30 T.U.E.L. per garantire l'efficacia della disciplina della governance relativa all'esercizio del controllo analogo congiunto, di recente modificata per permettere l'adeguamento alle vigenti disposizioni di legge.

Finalità perseguite e attività ammesse – art. 4 TUSP

La società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali

Art. 4, c. 1

La società produce un servizio di interesse generale

Art. 4, c. 2, lett. a

Come ampiamente illustrato nei precedenti piani di razionalizzazione presentati dal Comune di Faenza, che qui si intendono richiamati, il servizio di assistenza farmaceutica è stato diffusamente riconosciuto dalla giurisprudenza come "servizio pubblico locale a rilevanza economica", volto a garantire non solo l'accessibilità dei servizi anche nelle aree territoriali caratterizzate da minor densità abitativa le quali, essendo poco redditizie, sarebbero trascurate dai privati, ma anche per assicurare un diritto costituzionalmente garantito quale il diritto alla salute.

Infatti, le farmacie sono considerate articolazioni del SSN, deputate ad erogare un servizio pubblico essenziale, la cui disciplina fondamentale rimane affidata allo Stato; alle Regioni spetta l'organizzazione concreta in termini di pianificazione e programmazione, mentre l'erogazione materiale e la titolarità degli esercizi può essere assunta anche a livello locale, mediante l'operato dei comuni, come definito dalla Corte dei Conti, Sezione Controllo Campania con delibera n. 330 del 28/09/2016.

Ciò favorisce la distribuzione, in condizione di efficienza, della massima gamma di servizi, in coerenza con la finalità pubblica. Infatti, S.F.E.R.A. S.r.l. opera secondo principi di efficacia, efficienza, uguaglianza e trasparenza, garantendo allo stesso tempo la qualità dei prodotti e dei

servizi proposti per soddisfare al meglio i bisogni della collettività; inoltre, investe risorse in formazione del personale al fine di migliorare continuamente la propria offerta.

In relazione al contesto socio-economico e territoriale nel quale le farmacie si collocano, si riportano di seguito le motivazioni oggettive che portano a confermare che la presenza di S.F.E.R.A. S.r.l. rappresenta non solo una scelta strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ma di fatto si colloca come un servizio di interesse generale:

- la società esercita la propria attività nei Comuni di Faenza, Imola, Medicina, Lugo, Castel San Pietro Terme, Budrio, Molinella e Castel Bolognese. La distribuzione territoriale evidenzia la finalità "sociale" di servire in modo capillare l'interesse delle comunità locali, con inevitabili effetti sui complessivi risultati di gestione, che ragionevolmente solo una titolarità e gestione "pubblica" comunale può assicurare;
- fornisce diversi servizi aggiuntivi rivolti alla cittadinanza, tra i quali: il servizio FarmaCUP a supporto di Azienda USL Romagna, organizza eventi di informazione/formazione in tema di salute e benessere dei cittadini; offre servizi di consulenza nell'ambito della prevenzione; fornisce il Servizio Farmaco Amico;
- mette a disposizione medicinali prossimi alla scadenza ad associazioni di volontariato operanti sul territorio e consegna gratuitamente di farmaci a particolari categorie protette;
- devolve l'1% degli incassi delle vendite dei farmaci da banco del mese di dicembre ad associazioni del territorio;
- su indicazione dei soci, partecipa alla sponsorizzazione di eventi culturali del territorio.

Dati di bilancio e altre verifiche ai sensi dell'art. 20 c. 2 del TUSP

Anno 2022

Numero medio dipendenti	143
Numero componenti organo di amministrazione	5
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	1
Costo del personale	6.006.743
Compenso componenti organo di amministrazione	29.839
Compenso componenti organo di controllo	25.725

*inclusi i compensi per l'Organo di Revisione pari a € 9.500

Valori in €	2022	2021	2020	2019	2018
Risultato d'esercizio	1.685.882	1.232.072	856.498	890.902	910.326

Valori in €	Valore medio	2022	2021	2020
A1) Ricavi vendite e prestazioni		32.350.592	30.798.327	29.731.074
A5) Altri ricavi e proventi		789.026	710.223	771.682
di cui contributi in c/esercizio		52.110	16.699	37.713
Totale fatturato	31.716.975	33.139.618	31.508.550	30.502.756

Altre verifiche ai sensi dell'art. 20 c. 2 del TUSP

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	No
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	No

Esito della revisione periodica:

Mantenimento senza intervento di razionalizzazione

La società ha dimostrato fino ad oggi una gestione in sostanziale equilibrio dal punto di vista economico-patrimoniale, inoltre non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g).

Tuttavia, su impulso del Comune di Faenza, al fine di valutare le possibili condizioni di una eventuale integrazione tra Ravenna Farmacie S.r.l. e S.F.E.R.A. S.r.l., è stato attivato un tavolo tecnico, e in tale ambito sono state eseguite alcune verifiche sotto il profilo organizzativo ed economico concernenti l'ipotesi di aggregazione e nuova gestione integrata.

I lavori del tavolo sono stati sospesi per lungo tempo, principalmente a causa del perdurante stallo nella governance del Con.Ami (socio di maggioranza in S.F.E.R.A.). Nel corso del 2020 lo stallo è stato superato, tanto che in assemblea soci S.F.E.R.A. del 29/04/2020 il Sindaco del Comune di Faenza ha invitato la società a riprendere le valutazioni in seno al tavolo. In data 20/10/2021 con nota prot. 84346 si è provveduto ad invitare formalmente le due partecipate a riprendere le valutazioni in seno al tavolo tecnico, richiedendo un esito condiviso delle valutazioni nel più breve tempo possibile.

Tale invito è stato favorevolmente accolto da entrambe le società, le quali hanno svolto le dovute attività di approfondimento e verifica, coinvolgendo i rispettivi soci di riferimento.

L'esito del lavoro del tavolo, visto anche l'eterogeneità delle modalità gestionali e del modello di business delle due società, è che sia possibile procedere ad una proposta alle assemblee dei soci di integrazione societaria solo a seguito di incarico di due diligence pre-contrattuale per la valutazione della convenienza dell'operazione di fusione.

È stata sottoscritta in data 13/09/2023 una lettera di intenti con la quale le due società, Ravenna Farmacie S.r.l. e S.F.E.R.A. S.r.l., su impulso dei comuni di Faenza, Imola e Ravenna, si impegnano ad affidare congiuntamente l'incarico di due diligence.

L'incarico è stato conferito con contratto sottoscritto in data 14/09/2023. Il professionista incaricato ha l'impegno di consegnare la due diligence entro il 20 dicembre 2023. Gli esiti dello studio saranno pertanto portati nelle assemblee dei soci delle società nei primi mesi del 2024.

Società Acquedotto Valle del Lamone S.r.l.

Progressivo della società partecipata: Dir_11

Dati societari e sulla partecipazione

Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipologia di partecipazione	Diretta e indiretta
Quota di partecipazione diretta	5,00%
Tipo di controllo	Controllo analogo congiunto
Quota indiretta tramite CON.AMI	5,63%

Attività svolta:

La società ha per oggetto le seguenti attività:

- ricerca, captazione, sollevamento, trasporto, trattamento e distribuzione dell'acqua per qualsiasi uso;
- il trasporto, trattamento e smaltimento delle acque di rifiuto urbane ed industriali e loro eventuale riutilizzo.

In particolare, la società garantisce l'approvvigionamento idrico alle abitazioni lungo la Valle del Lamone ed in parte della città di Faenza, gestendo la Condotta degli Allocchi e la Condotta Valle del Lamone.

Finalità perseguite e attività ammesse – art. 4 TUSP

La società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali

Art. 4, c. 1

La società produce un servizio di interesse generale

Art. 4, c. 2, lett. a

La società gestisce la Condotta degli Allocchi e la Condotta Valle del Lamone, garantendo l'approvvigionamento idrico degli abitanti di gran parte della Valle del Lamone ed in parte della città di Faenza. La Società, in qualità di fornitore d'acqua all'ingrosso al gestore del servizio idrico integrato, gestisce il servizio di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria. Tale attività soggiace a tutti gli effetti, alle disposizioni del servizio idrico integrato come regolamentato dall'AEEGSI (Autorità nazionale competente) e da ATERSIR (Ente di governo d'ambito in Emilia-Romagna).

Il servizio di fornitura d'acqua all'ingrosso viene svolto con tariffe definite da ATERSIR nel rispetto dei vincoli e delle disposizioni poste dell'Autorità nazionale (AEEGSI).

Pertanto, la società gestisce un servizio di interesse generale indispensabile per la collettività di riferimento.

Dati di bilancio e altre verifiche ai sensi dell'art. 20 c. 2 del TUSP

Anno 2022

Numero medio dipendenti	10
Numero componenti organo di amministrazione	1
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	1
di cui nominati dall'Ente	0
Costo del personale	487.642
Compenso componenti organo di amministrazione	1.937
Compenso componenti organo di controllo	6.490

Valori in €	2022	2021	2020	2019	2018
Risultato d'esercizio	1.386	4.661	9.592	1.386	1.501

Valori in €	Valore medio	2022	2021	2020
-------------	--------------	------	------	------

A1) Ricavi vendite e prestazioni		897.597	924.977	934.568
A5) Altri ricavi e proventi		71.193	11.497	38.367
di cui contributi in c/esercizio		0	0	0
Totale fatturato	959.400	968.790	936.474	972.935

Altre verifiche ai sensi dell'art. 20 c. 2 del TUSP

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	No
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	No

Esito della revisione periodica:

Interventi di razionalizzazione

La società ricade nel caso indicato dall'articolo 20 comma 2 lettera d) del D.lgs. n. 175/2016, avendo realizzato nel triennio precedente un fatturato medio non superiore a un milione di euro. La modalità di razionalizzazione prevista è la razionalizzazione tramite aggregazione con altra società o organismo. Per lo stato di attuazione del processo di razionalizzazione, si rimanda alla sezione seguente "Relazione sull'attuazione delle misure previste nei precedenti piani di razionalizzazione".

S.TE.P.RA Soc. Cons. a r.l.

Dichiarata fallita dal Tribunale di Ravenna con sentenza del 7 giugno 2019.

Progressivo della società partecipata: Dir_12

Dati societari e sulla partecipazione

Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Tipologia di partecipazione	Diretta
Quota di partecipazione diretta	0,543%
Tipo di controllo	Nessuno

Attività svolta:

La società ha per oggetto la promozione delle attività economiche nel territorio della Provincia di Ravenna.

Proseguimento con il fallimento della società

Con l'approvazione dell'Assemblea Straordinaria del 26 luglio 2013 la società è stata messa in liquidazione ed è stato nominato un amministratore liquidatore, ai sensi di quanto stabilito dal Codice civile. Il Tribunale di Ravenna, con sentenza depositata il 7 giugno 2019, ha dichiarato il fallimento della società. Per lo stato di attuazione del

processo fallimentare, si rimanda alla sezione seguente "Relazione sull'attuazione delle misure previste nei precedenti piani di razionalizzazione".

Terre Naldi S.u.r.l.

Progressivo della società partecipata: Dir_13

Dati societari e sulla partecipazione

Forma giuridica	Società unipersonale a responsabilità limitata
Tipologia di partecipazione	Diretta
Quota di partecipazione diretta	100,00%
Tipo di controllo	Controllo solitario

Attività svolta:

La Società ha per oggetto sociale l'esercizio dell'attività agricola ed attività connesse di cui all'art. 2135 c.c. e la gestione delle strutture agricole comunali di Tebano, ivi compresa l'attivazione e il coordinamento di un polo scientifico e di servizi vitivinicoli e agricoli in genere, con l'obiettivo di sviluppare l'innovazione tecnologica in agricoltura ed offrire servizi ad alto contenuto innovativo nei settori della produzione, della trasformazione e della commercializzazione delle produzioni agricole in genere.

A tal fine la società, prioritariamente:

- gestisce, attraverso un apposito rapporto contrattuale, le strutture e i terreni agricoli di proprietà del Comune di Faenza ed il polo scientifico e di servizi vitivinicoli e agricoli in genere;
- favorisce nel territorio faentino l'insediamento e lo sviluppo di un distretto universitario finalizzato all'istituzione di corsi universitari attinenti alle attività aziendali, di ricerca e scientifiche svolte presso il polo di Tebano;
- può svolgere tutte le attività agricole previste dall'art. 2135 del c.c. come modificato dall'art. 1 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 228.

Finalità perseguite e attività ammesse – art. 4 TUSP

La società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali

Art. 4, c. 1

La società produce un servizio di interesse generale

Art. 4, c. 2, lett. a

Terre Naldi nasce nel 1997 come società a partecipazione mista, con lo scopo di gestire l'azienda agricola comunale e il centro fieristico e di svolgere i fini istituzionali dell'ente locale inerenti lo sviluppo economico del territorio, trovando un riconoscimento anche tra le associazioni e le principali aziende private del comprensorio, anche di livello regionale, nazionale e internazionale, per la costituzione di un polo di promozione dell'innovazione e della ricerca a servizio dell'agricoltura e dell'agroalimentare, con particolare attenzione al settore enologico, vitivinicolo e alla frutticoltura. A partire dal 1999, Terre Naldi supporta anche l'Università degli studi di Bologna, essendo sede del Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia.

In seguito, il Comune di Faenza ha conferito i rami d'azienda dell'azienda agricola comunale di Tebano, storicamente riconosciuta come un centro di eccellenza per la ricerca e l'innovazione, e del centro fieristico nella società Terre Naldi, in quanto ospita per tradizione importanti manifestazioni e fiere in campo agricolo, il quale qualche anno dopo è stato nuovamente dismesso da Terre Naldi per essere affidato a soggetti terzi.

Nel primo decennio degli anni 2000, a seguito di congiunture sfavorevoli in campo agricolo dal punto di vista produttivo, la società è stata oggetto di un'importante razionalizzazione

organizzativa e gestionale che ha comportato non solo una riduzione drastica dei costi di personale, ma anche una revisione delle scelte di governance societaria, portando così alla partecipazione totalitaria del Comune di Faenza. Permane, ad oggi, la necessità di una gestione fuori da logiche di mercato e con obiettivi prevalenti nel campo dello sviluppo economico del settore agricolo e agroalimentare, attraverso servizi di promozione dell'innovazione e servizi qualificati per le piccole aziende che caratterizzano questo settore produttivo a Faenza.

Pertanto, come evidenziato anche nei precedenti piani di razionalizzazione, la società concorre al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente riguardo le politiche di sviluppo economico del territorio ai sensi dell'art. 13 del TUEL.

Dati di bilancio e altre verifiche ai sensi dell'art. 20 c. 2 del TUSP

Anno 2022

Numero medio dipendenti	1
Numero componenti organo di amministrazione	1
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti organo di controllo	0
di cui nominati dall'Ente	0
Costo del personale	44.915
Compenso componenti organo di amministrazione	12.000
Compenso componenti organo di controllo	5.000

Valori in €	2022	2021	2020	2019	2018
Risultato d'esercizio	-8.545,00	2.249,00	551,00	-31.153,09	1.103,00

Valori in €	Valore medio	2022	2021	2020
A1) Ricavi vendite e prestazioni		136.797	144.555	186.918
A5) Altri ricavi e proventi		139.119	136.336	167.977
di cui contributi in c/esercizio		132.097	119.353	118.594,00
Totale fatturato	303.901	275.916	280.891	354.895,00

Altre verifiche ai sensi dell'art. 20 c. 2 del TUSP

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	Sì
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	No

Esito della revisione periodica:

Intervento di razionalizzazione: liquidazione della società

La società presenta un fatturato medio al di sotto della soglia prevista dal TUSP. L'intervento di razionalizzazione previsto è la messa in liquidazione della società. Per lo stato di attuazione del processo di razionalizzazione, si rimanda alla sezione seguente "Relazione sull'attuazione delle misure previste nei precedenti piani di razionalizzazione".

Schede delle società partecipate indirettamente

ASER S.r.l.

Progressivo della società partecipata: Ind_1

Dati societari e sulla partecipazione

Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipologia di partecipazione	Indiretta
Società tramite	Ravenna Holding
Quota di partecipazione indiretta	5,172481%
Tipo di controllo	Controllo solitario da parte di Ravenna Holding

Attività svolta:

Attività di impresa funebre che assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

- disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti al decesso;
- fornitura di casse mortuarie e di altri articoli ed accessori funebri, fiori compresi, in occasione di un funerale;
- trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane;
- le incombenze non specificatamente indicate, ma correlate ai servizi sopra richiamati.

Finalità perseguite e attività ammesse – art. 4 TUSP

La società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali

Art. 4, c. 1

La società produce un servizio di interesse generale

Art. 4, c. 2, lett. a

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 e seguenti, si richiamano le considerazioni già indicate nella revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 dello stesso TUSP, riprese anche nei successivi piani di ricognizione periodica delle partecipazioni predisposti ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016.

In assenza di disposizioni specifiche nella normativa nazionale di settore (D.P.R. n.285/1990), i servizi funerari trovano regolamentazione nella L.R. Emilia-Romagna 29 luglio 2004, n. 19 "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria", così come modificata dalla L.R. Emilia-Romagna 27 luglio 2005 n. 14.

In particolare l'art. 13, 1° comma, regola l'attività "funebre" definendola un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: l'attività di trasporto, l'attività di disbrigo delle pratiche amministrative per conto dei familiari e la fornitura di cofani ed accessori.

La Corte giustizia UE fa rientrare esplicitamente l'attività funebre nel suo complesso, comprensiva anche del servizio di "onoranze funebri", tra le attività finalizzate alla soddisfazione di "bisogni di interesse generale" (Corte Giustizia UE, Sez. V, 27/02/2003, n. 373). Tale indirizzo del resto appare coerente con il quadro sovranazionale del settore e con gli indirizzi di riforma dello stesso a livello nazionale, nell'ambito di una produzione giurisprudenziale nazionale poco significativa (in quanto decisamente limitata e parziale).

Appare inoltre evidente la sovrapponibilità dell'orientamento della Corte alla fattispecie di "attività funeraria" di cui all'art. 13 della L.R. Emilia-Romagna n. 19/2014.

In sostanza, l'attività funeraria così come definita nel complesso dei tre elementi presupposti dall'art. 13, 1° comma, della L. R. n. 19/2014, sussistendo come attività tipizzata nella presenza "congiunta" dei tre elementi, appare connotarsi nel suo complesso come attività di servizio pubblico a rilevanza economica, in quanto riguardano attività che non possono avere rilevanza autonoma al di fuori dell'attività funeraria ed appaiono pertanto connotati dal medesimo interesse pubblicistico caratterizzante l'esplicazione del complesso delle attività in materia funeraria (o comunque non possono considerarsi ragionevolmente ad esso estranei).

In quanto attività necessariamente congiunte, nel loro complesso contribuiscono pertanto inscindibilmente all'equilibrio della gestione societaria, consentendo l'esercizio della finalità di calmieramento imposta dagli enti locali ed assicurando lo svolgimento anche delle attività obbligatorie ed istituzionali degli enti locali (ad es. servizi per gli indigenti), che richiederebbero risorse diversamente da individuare nei bilanci degli enti locali.

Aser S.r.l. non svolge servizi cimiteriali e necroscopici, né direttamente né attraverso società controllate o collegate, nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 5 commi 2 e 3 della L. R. n. 19/2004 e dell'art.26 del Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale.

Il comma 3° prevede unicamente che i "servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate" non possono essere dati in gestione a soggetti esercenti l'attività funebre "anche attraverso società controllate o collegate". La normativa non prevede invece alcun altro caso di rilievo del controllo o collegamento societario. Ravenna Holding S.p.a. non svolge alcuna attività (né il suo Statuto prevede alcunché) inerenti a servizi funebri, cimiteriali, necroscopici. Si evidenzia del resto che nel 2012 AGCM chiese a Ravenna Holding informazioni in merito ai rapporti di gruppo e tra i due soggetti controllati ASER e Azimut che si occupano di attività di onoranze funebri e gestione dei servizi cimiteriali, senza alcun ulteriore seguito alla luce della risposta inviata.

A differenza delle pubbliche amministrazioni, i costi di una società vanno necessariamente intesi in rapporto alla capacità della stessa di produrre utili. Aser S.r.l. ha prodotto nel quinquennio 2018-2022 utili in ogni annualità (come evidenziato al successivo paragrafo 03.02.). In tale contesto generale gli enti locali adottano obiettivi ed indicatori (sia di carattere economico che operativo) anche in applicazione a quanto disposto dall'art. 19 comma 5° del D.Lgs. n 175/2016 al fine di valorizzare il rapporto costi/ricavi perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza, anche con riferimento al contenimento del costo del personale e tendendo ad un equilibrato rapporto tra costi complessivi ed utile netto. Tra gli indicatori di carattere economico, oltre quelli di redditività (individuati sul EBIDA - MOL, Utile Netto, ROE), appaiono particolarmente mirati ad una politica di controllo dei costi, quelli di efficienza ed economicità, come sotto riportati. Per ognuno di questi indicatori vengono indicati dei parametri soglia che Aser ha pienamente rispettato.

Indicatori di efficienza ed economicità	OBIETTIVO STANDARD	RISULTATO 2020	RISULTATO 2021	RISULTATO 2022
% Incidenza della somma dei costi operativi esterni (servizi e godimento beni di terzi)* e del costo del personale** su ricavi***	<= 52,5%	44,70%	45,50%	45,30%
Rapporto Costi Operativi Esterni (Servizi e godimento beni di terzi)* su Utile ante imposte e ante partite straordinarie	<= 3,0	1,4	1,4	1,2
Rapporto costo del personale** su Utile ante imposte e ante partite straordinarie	<=4,0	2,0	2,3	1,8

* Per costi operativi esterni si intendono le voci B7 e B8 del bilancio al netto del costo del service con Ravenna Holding e degli oneri, se esistenti, derivanti da partite non ricorrenti.

**I costi del personale si intendono al netto degli scatti e degli automatismi contrattuali.

***Per ricavi si intendono tutti quelli che compongono il valore della produzione.

Su tali presupposti si ritiene ragionevolmente che, nelle condizioni date, non vi sia la necessità di disporre specifiche ed ulteriori misure per il contenimento dei costi (art. 20 comma 2 lett. f del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.). Gli obiettivi stabiliti dagli enti locali per Aser S.r.l. e la verifica

del loro raggiungimento sono consultabili nella documentazione di cui al link "Bilanci" della sezione "Società trasparente" della società.

Dati di bilancio e altre verifiche ai sensi dell'art. 20 c. 2 del TUSP

Anno 2022

Numero medio dipendenti	15
Numero componenti organo di amministrazione	3
di cui nominati dall'Ente	0*
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0*
Costo del personale	793.857,00
Compenso componenti organo di amministrazione	41.846,00
Compenso componenti organo di controllo (compreso organo di revisione)	21.281,00

*Le nomine sono effettuate da Ravenna Holding secondo i propri meccanismi di governance (con autorizzazione assembleare)

Valori in €	2022	2021	2020	2019	2018
Risultato d'esercizio	307.559	240.556	273.374	279.580	295.974

Valori in €	Valore medio	2022	2021	2020
A1) Ricavi vendite e prestazioni		2.846.442	2.810.192	2.881.430
A5) Altri ricavi e proventi		21.514	11.265	6.615
di cui contributi in c/esercizio		2.603	635	2.498
Totale fatturato	2.859.153	2.867.956	2.821.457	2.888.045

Altre verifiche ai sensi dell'art. 20 c. 2 del TUSP

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	No
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	No

Esito della revisione periodica:

Mantenimento senza intervento di razionalizzazione

Sostenibilità economico-finanziaria

La società negli ultimi 5 anni:

- ha chiuso i bilanci in utile e prodotto un cash flow positivo;
- ha ottenuto risultati positivi, rispettando gli obiettivi per quanto riguarda i principali indicatori economico-patrimoniali e gestionali assegnati.

Tabella riassuntiva dei dati economici di bilancio degli ultimi cinque esercizi:

Conto Economico riclassificato	2018	2019	2020	2021	20
Valore della produzione	2.734.787	2.838.709	2.888.045	2.821.457	2.867.9
Acquisti	-654.520	-701.151	-752.919	-741.802	-724.4
Servizi e godimento beni di terzi	-714.195	-783.521	-743.550	-699.703	-731.7
Oneri diversi di gestione	-107.012	-91.556	-95.167	-93.708	-93.3
Totale costi operativi esterni	-1.475.727	-1.576.228	-1.591.636	-1.535.213	-1.549.5
Valore Aggiunto	1.259.060	1.262.481	1.296.409	1.286.244	1.318.4
Costo del personale (compreso distacchi)	-755.056	-788.648	-776.988	-839.276	-800.7
EBITDA = Margine operativo lordo	504.004	473.833	519.421	446.968	517.6
Ammortamenti e acc.ti	-80.546	-70.158	-135.218	-94.882	-77.3
EBIT = Risultato operativo	423.458	403.675	384.203	352.086	440.3
Gestione finanziaria	-1.212	-572	-357	-54	3.3
Risultato ante gestione straordinaria ed imposte	422.246	403.103	383.846	352.032	443.6
Risultato ante imposte	422.246	403.103	383.846	352.032	443.6
Imposte dell'esercizio	-126.272	-123.523	-110.472	-111.476	-136.0
Risultato netto	295.974	279.580	273.374	240.556	307.5

Risultano confermabili inoltre i risultati della programmazione economica pluriennale 2023-2025 che derivano dalle valutazioni, formulate con ragionevole prudenza, e verificate in considerazione del contesto di straordinaria difficoltà legato agli impatti dell'aumento inflazionistico, che ha portato alla revisione dei prezzi di beni e servizi, e che ha accentuato le difficoltà di approvvigionamento di molti prodotti, a cui si aggiungono le criticità ed i danni provocati dall'alluvione e dal dissesto idrologico che a partire dal 2 maggio 2023 hanno colpito il territorio romagnolo, con ingenti danni al patrimonio pubblico e privato di enti, imprese e famiglie.

La società nei budget 2023-2025 ha previsto di chiudere l'esercizio 2023 con un utile pre-imposte pari a circa 274 mila euro e un utile netto pari a 172 mila euro. Per gli anni successivi le previsioni evidenziano un utile pari a circa 180 mila euro.

Con riferimento alla sostenibilità finanziaria si ritiene che la presenza della società capogruppo Ravenna Holding S.p.A. possa far ritenere il rischio finanziario assai remoto, e che i rapporti finanziari sono gestiti prevalentemente con essa attraverso il cash pooling,

Nel gruppo Ravenna Holding il Cash Pooling è stato impostato all'ottimale gestione delle disponibilità finanziarie del gruppo, allo scopo di gestire a costi più contenuti la tesoreria aziendale e i flussi di cassa nell'ambito della gestione corrente. Nell'insieme la gestione del Cash pooling consente di evitare possibili squilibri finanziari riconducibili alle singole realtà aziendali, attraverso una gestione unitaria della liquidità.

Il cash pooling consente anche di monitorare costantemente i rischi che maggiormente hanno influito sulle situazioni di crisi dei gruppi aziendali negli ultimi anni: rischio liquidità e rischio credito.

Attraverso la combinazione degli accordi preposti a regolare il sistema di accentramento del servizio di tesoreria, la controllante Ravenna Holding è, infatti, posta nelle condizioni di gestire i flussi finanziari infragruppo in condizioni di ottimizzazione del fabbisogno finanziario individuale delle società, nonché di rendere più performanti le modalità e le condizioni con cui la finanza può circolare all'interno del gruppo, così da diminuire il rischio di inefficienze o aggravii di oneri finanziari.

Si ritiene che il sistema di Cash pooling in essere nel gruppo Ravenna Holding porti alla società vantaggi molteplici:

- 1) migliore gestione dei flussi finanziari a livello di gruppo, mediante l'annullamento delle diseconomie connesse alla contestuale presenza di saldi attivi e passivi in capo alle società. Pertanto, contrazione del margine di indebitamento finanziario di breve periodo complessivo del gruppo.
- 2) effetti positivi nel rapporto banca-impresa necessari a mantenere alto il rating del gruppo. Una gestione ottimale della tesoreria aziendale può determinare effetti positivi su quasi tutte le aree di indagine che contribuiscono a determinare il rating (utilizzato dalle banche nell'ambito dei processi di valutazione del merito creditizio), con conseguente miglioramento dello stesso in capo alle società appartenenti al gruppo.
- 3) minori spese di gestione di tenuta conto e condizioni bancarie molto favorevoli. Inoltre, incasso di interessi attivi sulle proprie consistenze, anche in presenza di euribor negativo, (in base all'accordo di cash pooling stipulato con la controllante Ravenna Holding S.p.A.)
- 4) maggiore efficienza nella politica del credito, per bilanciare le esigenze di mercato con i fabbisogni finanziari correlati alle dilazioni di pagamento.
- 5) ottimizzazione del fabbisogno monetario individuale anche in momenti sfavorevoli di mercato.
- 6) disponibilità di fonti di finanziamento per operazioni di investimento, senza pertanto la necessità di ricorrere a finanziamenti bancari a medio - lungo termine (dal 2012).

Mantenimento della partecipazione:

La L.R. 19/2004 ammette esplicitamente la possibilità di gestire con "impresa pubblica" l'attività funeraria (art. 1 comma 2 lett. c; art. 13 2° comma; art. 5 ultimo comma). Ai sensi dell'art. 5 ultimo comma "I Comuni hanno facoltà di assumere ed organizzare attività e servizi accessori, da svolgere comunque in concorso con altri soggetti imprenditoriali, quali l'attività funebre".

Riguardo all'esplicita motivazione per cui gli enti locali hanno sempre mantenuto la partecipazione, si cita per tutte (dato l'analogo contenuto dei vari provvedimenti assunti degli enti locali che si sono succeduti nel tempo) quanto già indicato nella deliberazione del Consiglio Comunale di Ravenna n. 132 PG 76255 del 20.07.2009:

"... la gestione delle onoranze funebri, come quella dei cimiteri, sebbene riconducibili a normative diverse in relazione all'intervento dell'ente locale, coinvolgono il sentimento collettivo della "pietas" verso i defunti, che ogni società civile ha nel tempo sviluppato in quanto primario.

L'ente locale per dare risposta ai bisogni della collettività, può intervenire nel settore delle onoranze funebri, non per garantire i servizi che, diversamente, l'imprenditore privato sia in grado di effettuare, ma per un effetto mirato sulle dinamiche economiche dei prezzi, fungendo da catalizzatore per mitigarne l'innalzamento e sopperendo quindi all'impossibilità di prevedere in via normativa tariffe sociali contingentate per i meno abbienti, ed in ogni caso per evitare forme di discutibile speculazione che inevitabilmente influenzerebbero l'intero mercato; la scelta di svolgere tale attività è conseguente alla valutazione sulle caratteristiche di oggettiva rilevanza ed interesse sociale, poiché l'ente locale interviene per offrire un servizio al pubblico al fine di evitare politiche dirette o indotte di riduzione di prezzi".

Come statutariamente previsto, Aser S.r.l. applica tariffe calmierate approvate dai Comuni. Nonostante ciò, riesce ad ottenere significativi risultati di bilancio, nonché in termini di economicità, efficacia ed efficienza, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di gestione del personale (avendo adottato il regolamento ex art. 19 2° comma del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.) ed operando nell'ambito di una rigorosa cornice "pubblicistica" - su disposizione degli enti locali - assunta anche in via di autolimitazione (pur non dovendo applicare direttamente la normativa in materia di contratti pubblici, Aser ha adottato in via di autovincolo un proprio regolamento interno che sostanzialmente replica, per quanto

compatibile, quelli delle altre società del pubblico sottoposte al regime pubblicistico, integrato dalle misure adottate nell' "Area Contratti" del PTPCT).

Nell'ambito degli indirizzi e del coordinamento assicurato dalla capogruppo, Aser adotta e mantiene puntualmente aggiornato un sistema 231/anticorruzione/privacy (prevedendo passaggi in Cda a scadenze fisse annue), con formazione continua del personale. La normativa in materia di trasparenza risulta adottata in modo integrale.

Si consideri inoltre che, come statutariamente previsto:

a) Aser S.r.l. assume fra l'altro, con oneri a proprio carico, i servizi per gli indigenti (valore ultimo triennio circa € 30.000 annui);

b) rileva altresì la destinazione di risorse ad iniziative di carattere sociale, sulla base di convenzioni con i comuni soci in corso da diversi anni (con destinazione dell'1% del fatturato societario).

La presenza di Aser S.r.l., in base alle scelte ed indirizzi delle amministrazioni locali, rappresenta una scelta "indispensabile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali degli enti locali," e oggettivamente a tal fine infungibile rispetto a qualsiasi altra opzione nello specifico contesto.

Conclusione:

Si ritiene che la società ASER S.r.l. sia riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 del TUSP e svolga attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

Non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), pertanto non si ravvisa la necessità di individuare azioni di riassetto per la sua razionalizzazione.

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si prevede di mantenere la partecipazione societaria.

Azimut S.p.A.

Progressivo della società partecipata: Ind_2

Dati societari e sulla partecipazione

Forma giuridica	Società per azioni
Tipologia di partecipazione	Indiretta
Società tramite	Ravenna Holding
Quota di partecipazione indiretta	3,09%
Tipo di controllo	Nessuno. La società può ritenersi in controllo civilistico (art. 2359 c.c.) di Ravenna Holding. Per quanto illustrato nella relazione di accompagnamento alla ricognizione al 31/12/2019, la società non è in controllo pubblico ai sensi del TUSP.

Attività svolta:

Esercizio di servizi pubblici locali o servizi di interesse generale, affidati da parte di enti soci e/o altri soggetti e definiti sulla base di contratti di servizio.

In particolare, svolge le seguenti attività:

- gestione dei servizi cimiteriali (incluse le operazioni di polizia mortuaria), inclusa la cremazione di salme e di camere mortuarie;
- manutenzione verde pubblico e igiene ambientale attraverso attività antiparassitarie e di disinfestazione;
- gestione di toilette pubbliche;
- gestione della sosta e delle attività di accertamento delle violazioni al codice della strada in materia di sosta;
- gestione di servizi ausiliari ai precedenti.

Finalità perseguite e attività ammesse – art. 4 TUSP

La società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali Art. 4, c. 1

La società realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato di cui all'art. 180 del D.lgs. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, c. 1 e 2 Art. 4, c. 2, lett. c

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 e seguenti, si richiamano le considerazioni già indicate nella revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 dello stesso TUSP, riprese anche nei successivi piani di ricognizione periodica delle partecipazioni predisposti ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016.

AZIMUT S.p.A. è una "società mista" che svolge i servizi pubblici cimiteriali, disinfestazione, verde pubblico, sosta a pagamento, toilette pubbliche, in regime di concorrenza per il mercato, sulla base di contratti di servizio con gli enti locali.

La società gestisce servizi pubblici locali a rilevanza economica (da intendersi come "servizi a rilevanza economia generale" di cui all'art. 2, 1° comma, lett. h, del D.Lgs. n. 175/2016), ed è controllata da Ravenna Holding S.p.a. e quindi indirettamente dagli enti locali soci della stessa.

La costituzione della società mista è avvenuta in data 01/07/2012 con scadenza 30/06/2027, attraverso l'assegnazione sia della partecipazione azionaria e dei compiti del socio privato, sia degli affidamenti correlati da parte degli enti locali.

Il socio privato è stato scelto con procedura competitiva ad evidenza pubblica, cosiddetta a "doppio oggetto", avente cioè per oggetto contestualmente la qualità di socio e l'attribuzione di compiti operativi connessi alla gestione del servizio, in conformità a quanto richiesto dall'ordinamento. La procedura di selezione è stata effettuata nel pieno rispetto dei requisiti normativi per tale tipologia di affidamento anche per come via via precisatisi in base alla giurisprudenza (anche comunitaria).

La società mista rientra tra le fattispecie previste per le società pubbliche dall'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 ed in particolare nella fattispecie di cui al comma 2 lett. c) "realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2".

AZIMUT S.p.A. risulta pienamente conforme al modello gestionale della società mista ammesso dall'ordinamento comunitario e nazionale.

Lo Statuto di Azimut (Statuto della Società mista in essere dal 01.07.2012) all'art. 4, 2° comma, prevede del resto inequivocabilmente che:

"4.1. La società ha per oggetto l'esercizio dei servizi di interesse generale affidati da parte di enti soci e/o altri soggetti ...",

"4.2. I servizi per i soci sono svolti in regime di conformità alla disciplina dei servizi pubblici locali", regolati di contratti di servizio".

La gestione dei servizi cimiteriali (che rappresenta di per sé il 60% del fatturato) riguarda la gestione di un servizio pubblico locale (ai sensi dell'art. 5 comma 2 della legge regionale Emilia-Romagna n. 19/2004 i servizi cimiteriali o necroscopici vengono qualificati "servizi pubblici").

Più in generale, tutti i servizi aziendali sono qualificabili come "servizi di interesse generale", che comportano un'utilità per la collettività, con un beneficio per l'utenza diffusa sul territorio, che le amministrazioni pubbliche affidano per finalità diverse da una logica di puro mercato per soddisfare i bisogni della collettività stessa, rientrando logicamente nella nozione di "servizi a rilevanza economica generale" di cui all'art. 2 1° comma lett. g del D.Lgs. n. 175/2016).

Anche per quanto riguarda AZIMUT è stato opportuno aggiornare la verifica circa l'eventuale presenza di una situazione di controllo, secondo la peculiare definizione dell'art. 2, comma 1, lett. b). Nel corso del 2019 si sono infatti registrate una serie di rilevanti e convergenti decisioni della giurisprudenza contabile e amministrativa sulla nozione di "controllo pubblico" nelle società pubbliche significative per la situazione specifica.

Tali orientamenti in via di consolidamento relativi alle società miste di cui all'articolo 17 del TUSP, se applicati alla società AZIMUT S.p.A., impongono di considerare non presente il requisito del controllo pubblico nella governance della stessa.

Al riguardo riveste particolare importanza, per l'evidente autorevolezza, Corte dei Conti Sezioni Riunite in Sede Giurisdizionale in speciale composizione 4.7.2019 n. 16 ed inoltre Corte dei Conti Sez. Riunite in sede di Controllo 20.06.2019 n. 11; Corte dei Conti Sez. Controllo Umbria 2.10.2019, n. 76, e Tar Lazio Sez. I 19.4.2019, n. 511, e Tar Marche n. 694 e 695 del 2019.

Le menzionate sentenze evidenziano che nelle società miste costituite con gara a c.d. "*doppio oggetto*" la rilevanza della influenza sulla gestione del socio privato, garantita da statuto e/o patti parasociali, comporta la definizione di "*società a partecipazione pubblica maggioritaria*" (come espressamente definito per una fattispecie del tutto simile da Corte dei Conti Sezioni Riunite in Sede Giurisdizionale in Speciale Composizione 4.7.2019 n. 16).

Richiamiamo al riguardo il chiaro orientamento assunto dalla Sezione (n. 10/2022/VSGO relativa alla verifica della ricognizione delle partecipate 2017-2018-2019 del Comune di Rimini) che così riassume il proprio complessivo orientamento sul controllo (orientamento peraltro ribadito testualmente a pag. 2 paragrafo a. della stessa richiesta di Codesta Sezione):

"La costante giurisprudenza di questa Sezione sul tema del controllo pubblico (cfr., ex multis, Corte dei conti, Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, delib. n. 63/2020/PARI e n. 113/2021/PARI) richiama la delibera n.11/SSRRCO/QMIG/19 delle Sezioni riunite in sede di controllo (avente funzione di orientamento generale per le Sezioni regionali) nella quale si ritiene "sufficiente, ai fini dell'integrazione della fattispecie delle società a controllo pubblico [...] che una o più amministrazioni pubbliche dispongano, in assemblea ordinaria, dei voti previsti dall'art. 2359 del codice civile", come da applicazione letterale del combinato disposto delle lettere b) ed m) dell'art. 2 del Tusp.

L'unica eccezione a tale presunzione di controllo congiunto si verifica quando "in virtù della presenza di patti parasociali (art. 2314-bis c.c.), di specifiche clausole statutarie o contrattuali (anche aventi fonte, per esempio, nello specifico caso delle società miste, nel contratto di servizio stipulato a seguito di una c.d. "gara a doppio oggetto"), risulti provato che, pur a fronte della detenzione della maggioranza delle quote societarie da parte di uno o più enti pubblici, sussista un'influenza dominante del socio privato o di più soci privati (nel caso, anche unitamente ad alcune delle amministrazioni pubbliche socie)."

Il paragrafo "3.2.4. *Controllo della società*" del PTPCT 2023-2024-2025 (AZRB02 rev. 11) (già presente in precedenti versioni) descrive nel dettaglio la specifica situazione della società. Si evidenzia come le condizioni per definire la società a "partecipazione pubblica" e non in "controllo pubblico", in quanto oggettive e strutturali, sussistono dalla data di avvio della società mista (1.7.2012).

Se si analizzano con tale lente lo Statuto ed il Patto Parasociale di Azimut S.p.A. emerge come, l'art. 16 dello Statuto preveda che per specifiche rilevanti materie non possono essere assunte deliberazioni senza il voto del 70% dell'intero capitale azionario, rendendosi quindi necessario (anche) il voto favorevole della componente privata (40%). Senza l'approvazione assembleare

della componente privata non si può modificare lo statuto e non si possono assumere nuovi servizi dagli stessi enti, senza il voto dell'Amministratore Delegato designato dal socio privato non si possono approvare in C.d.A. il budget e altri atti fondamentali per la gestione societaria.

L'art. 23 dello Statuto prevede inoltre espressamente che l'Amministratore Delegato sia designato dal socio privato ed elenca ampi poteri da attribuire da parte del C.d.A. allo stesso, che delineano oggettivamente ed espressamente l'attribuzione della *"gestione ordinaria della società"*.

La configurazione della società come non a controllo pubblico appare potenzialmente molto rilevante, anche se l'assetto organizzativo complessivo di Azimut S.p.A. concretamente posto in essere, in quanto società mista con specifiche caratteristiche peculiari, appare attualmente decisamente evoluto e ritagliato su misura, avendo considerato in passato prudentemente la società in controllo pubblico.

Le modalità di adempimento da parte della società dei vari istituti riconnessi alla natura "pubblica" appaiono valide ed efficienti a prescindere dalla ricostruzione formale del controllo, dovendosi ritenere opportuno che tali prassi vengano nella sostanza confermate, anche se fondamentalmente in via di autolimitazione. Nulla cambierebbe di sostanziale nell'applicare in via di autolimitazione e non per obbligo una serie determinata di normative, e in particolare non parrebbe modificare la competenza giurisdizionale di base (che si riteneva in ogni caso civilistica e non amministrativa).

La tematica in merito alla possibilità di Azimut S.p.a. di acquisire servizi ulteriori sul mercato è trattata al capitolo 3.2.2. del PTPCT 2023-2024-2025 (AZRB02 rev. 11) di Azimut S.p.a., supportata da pareri legali.

Riguardo ai meccanismi di scioglimento del rapporto societario in caso di cessazione del contratto di servizio (art. 17 comma 3° del D.Lgs. n. 175/2016), si evidenzia che lo Statuto regola la fattispecie di recesso del socio privato dalla società in caso di cessazione del contratto di servizio.

L'art. 12 2° comma ultima parte prevede infatti che "Il Socio Privato ha inoltre diritto di recedere qualora si verifichi la cessazione, per scadenza anticipata del termine naturale o per qualsivoglia altro motivo, dell'affidamento ad "AZIMUT S.P.A." dei Servizi cimiteriali di Ravenna e/o Faenza."

Trattandosi di società multiservizi ed essendo molteplici i contratti di servizio affidati con la gara a c.d. "doppio oggetto", lo Statuto prevede puntualmente - in attuazione di quanto previsto all'art. 17 comma 3 ultima parte del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.- che la cessazione non di un singolo qualsiasi contratto di servizio, ma solo quella del contratto di servizio cimiteriale di Ravenna e/o di Faenza può consentire al socio privato di recedere e quindi di sciogliere il rapporto societario.

Peraltro lo stesso art. 10 dello Statuto, dopo avere descritto ai commi 5-9 in modo puntuale la procedura per attivare formalmente il recesso, al comma 10 descrive tali "meccanismi":

Per Azimut S.p.a. è considerata la non applicabilità ab origine dell'art. 4, comma 4, del D.L. n. 95/2011 (convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012). Azimut S.p.a. è società a partecipazione e non a controllo pubblico, per condizioni esistenti dalla data di costituzione. Inoltre l'art. 12 del D.Lgs. n. 175/2016 prevede l'esclusione della giurisdizione della Corte dei Conti per amministratori e dipendenti della società mista.

A differenza delle pubbliche amministrazioni, i costi di una società vanno necessariamente intesi in rapporto alla capacità della stessa di produrre utili. Azimut S.p.a. ha prodotto nel quinquennio 2018-2022 utili in ogni annualità. In tale contesto generale gli enti locali adottano obiettivi ed indicatori (sia di carattere economico che operativo) anche in applicazione a quanto disposto dall'art. 19 comma 5° del D.Lgs. n. 175/2016 al fine di valorizzare il rapporto costi/ricavi perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza, anche con riferimento al contenimento del costo del personale e tendendo ad un equilibrato rapporto tra costi complessivi ed utile netto.

Tra gli indicatori di carattere economico, oltre quelli di redditività (individuati sul EBITDA - MOL, utile netto, Roe), appaiono particolarmente mirati ad una politica di controllo dei costi, quelli di efficienza ed economicità: come sotto riportati.

Per ognuno di questi indicatori vengono indicati dei parametri soglia che Azimut ha pienamente rispettato, evidenziando altresì - come sopraindicato - dati in miglioramento.

Indicatori di efficienza ed economicità	OBIETTIVO STANDARD	RISULTATO 2020	RISULTATO 2021	RISULTATO 2022
% Incidenza della somma dei costi operativi esterni (servizi e godimento beni di terzi)* e del costo del personale** su ricavi***	<= 72,0%	63,60%	61,87%	62,50%
Rapporto Costi Operativi Esterni (Servizi e godimento beni di terzi)* su Utile ante imposte e ante partite straordinarie	<= 5,5	3,0	2,3	2,8
Rapporto costo del personale** su Utile ante imposte e ante partite straordinarie	<=5,0	2,3	1,8	2,1

* Per costi operativi esterni si intendono le voci B7 e B8 del bilancio al netto del costo del service con Ravenna Holding e degli oneri, se esistenti, derivanti da partite non ricorrenti.

**I costi del personale si intendono al netto degli scatti e degli automatismi contrattuali.

***Per ricavi si intendono tutti quelli che compongono il valore della produzione.

Il contenimento dei costi di struttura di Azimut S.p.a. è assicurato nell'ambito delle sinergie organizzative del gruppo impostate da Ravenna Holding S.p.a.

Su tali presupposti si ritiene ragionevolmente che, nelle condizioni date, non vi sia la necessità di disporre specifiche ed ulteriori misure per il contenimento dei costi (art. 20 comma 2 lett. f del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.). Gli obiettivi stabiliti dagli enti locali per Azimut S.p.a. e la verifica del loro raggiungimento sono consultabili nella documentazione di cui al link "Bilanci" della sezione "Società trasparente" della società.

Dati di bilancio e altre verifiche ai sensi dell'art. 20 c. 2 del TUSP

Anno 2022

Numero medio dipendenti	67
Numero componenti organo di amministrazione	5
di cui nominati dall'Ente	0*
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0*
Costo del personale	3.407.704
Compenso componenti organo di amministrazione	133.845
Compenso componenti organo di controllo (compresa revisione)	32.224

*le nomine sono effettuate da Ravenna Holding (3 amministratori e 2 sindaci), secondo i propri meccanismi di governance (con autorizzazione assembleare)

Valori in €	2022	2021	2020	2019	2018
Risultato d'esercizio	1.271.406	1.438.383	1.077.799	980.258	1.027.800

Valori in €	Valore medio	2022	2021	2020
A1) Ricavi vendite e prestazioni		12.399.939	12.331.808	11.593.519
A5) Altri ricavi e proventi		288.946	206.149	128.112

di cui contribuiti in c/esercizio		83.756	9.102	282
Totale fatturato	12.316.158	12.688.885	12.537.957	11.721.631

Altre verifiche ai sensi dell'art. 20 c. 2 del TUSP

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	No
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	No

Esito della revisione periodica:

Mantenimento senza intervento di razionalizzazione

Sostenibilità economico-finanziaria

La società negli ultimi 5 anni:

- ha chiuso i bilanci in utile e prodotto un cash flow positivo;
- ha ottenuto risultati positivi, rispettando gli obiettivi per quanto riguarda i principali indicatori economico-patrimoniali e gestionali assegnati.

Tabella riassuntiva dei dati economici dei bilanci degli ultimi cinque esercizi:

Conto Economico riclassificato	2018	2019	2020	2021	2022
Valore della produzione	11.692.849	11.358.150	12.030.325	12.687.585	13.137.644
Acquisti	-1.213.856	-714.845	-1.355.987	-1.124.822	-1.490.500
Servizi e godimento beni di terzi	-4.511.470	-4.906.783	-4.735.009	-4.832.553	-5.132.850
Oneri diversi di gestione	-187.911	-164.811	-176.016	-171.291	-225.830
Totale costi operativi esterni	-5.913.237	-5.786.439	-6.267.012	-6.128.666	-6.849.190
Valore Aggiunto	5.779.612	5.571.711	5.763.313	6.558.919	6.288.444
Costo del personale compreso distacchi al netto rimborsi	-3.609.020	-3.397.588	-3.415.988	-3.654.161	-3.642.350
EBITDA = Margine operativo lordo	2.170.592	2.174.123	2.347.325	2.904.758	2.646.094
Ammortamenti e acc.ti	-736.146	-786.018	-885.609	-924.783	-917.620
EBIT = Risultato operativo	1.434.446	1.388.105	1.461.716	1.979.975	1.728.474
Gestione finanziaria	-5.277	-3.218	-1.677	-725	700
Risultato ante imposte	1.429.169	1.384.887	1.460.039	1.979.250	1.729.174
Imposte dell'esercizio	-401.369	-404.629	-382.240	-540.867	-457.760
Risultato netto	1.027.800	980.258	1.077.799	1.438.383	1.271.404

L'andamento della gestione 2022 rileva complessivamente una gestione molto positiva. All'incremento del valore della produzione si contrappone il consistente aumento inflattivo del costo dei servizi, con particolare riferimento a quelli manutentivi, oltre che l'aumento dei costi energetici, in particolare del gas, dell'energia e del carburante. Malgrado l'aumento dei costi, la società è stata capace di mantenere inalterata la qualità dei servizi resi in tutte le attività gestite e di ottenere un ottimo risultato di esercizio.

I servizi offerti sono stati ritenuti essenziali e a servizio della collettività valorizzando appieno la missione "pubblicistica" della società.

Si può ritenere che la società anche per il prossimo triennio possa confermare il pieno equilibrio economico di bilancio. Risultano infatti confermabili sostanzialmente i risultati della programmazione economica pluriennale che derivano dalle valutazioni, formulate con ragionevole prudenza e verificate in considerazione del contesto di straordinaria difficoltà

legato alla situazione economica generale, ancora influenzata dall'aumento dell'inflazione e dei tassi d'interesse e nuove difficoltà di approvvigionamento per le imprese.

Con riferimento alla sostenibilità finanziaria si ritiene che la presenza della società capogruppo Ravenna Holding S.p.A. possa far ritenere il rischio finanziario assai remoto, e che i rapporti finanziari sono gestiti prevalentemente con essa attraverso il cash pooling,

Nel gruppo Ravenna Holding il Cash Pooling è stato impostato all'ottimale gestione delle disponibilità finanziarie del gruppo, allo scopo di gestire a costi più contenuti la tesoreria aziendale e i flussi di cassa nell'ambito della gestione corrente. Nell'insieme la gestione del Cash pooling consente di evitare possibili squilibri finanziari riconducibili alle singole realtà aziendali, attraverso una gestione unitaria della liquidità.

Il cash pooling consente anche di monitorare costantemente i rischi che maggiormente hanno influito sulle situazioni di crisi dei gruppi aziendali negli ultimi anni: rischio liquidità e rischio credito.

Attraverso la combinazione degli accordi preposti a regolare il sistema di accentramento del servizio di tesoreria, la controllante Ravenna Holding è, infatti, posta nelle condizioni di gestire i flussi finanziari infragruppo in condizioni di ottimizzazione del fabbisogno finanziario individuale delle società, nonché di rendere più performanti le modalità e le condizioni con cui la finanza può circolare all'interno del gruppo, così da diminuire il rischio di inefficienze o aggravati di oneri finanziari.

Si ritiene che il sistema di Cash pooling in essere nel gruppo Ravenna Holding porti alla società vantaggi molteplici:

- 1) migliore gestione dei flussi finanziari a livello di gruppo, mediante l'annullamento delle diseconomie connesse alla contestuale presenza di saldi attivi e passivi in capo alle società. Pertanto, contrazione del margine di indebitamento finanziario di breve periodo complessivo del gruppo.
- 2) effetti positivi nel rapporto banca-impresa necessari a mantenere alto il rating del gruppo. Una gestione ottimale della tesoreria aziendale può determinare effetti positivi su quasi tutte le aree di indagine che contribuiscono a determinare il rating (utilizzato dalle banche nell'ambito dei processi di valutazione del merito creditizio), con conseguente miglioramento dello stesso in capo alle società appartenenti al gruppo.
- 3) minori spese di gestione di tenuta conto e condizioni bancarie molto favorevoli. Inoltre incasso di interessi attivi sulle proprie consistenze, anche in presenza di euribor negativo, (in base all'accordo di cash pooling stipulato con la controllante Ravenna Holding S.p.A.)
- 4) maggiore efficienza nella politica del credito, per bilanciare le esigenze di mercato con i fabbisogni finanziari correlati alle dilazioni di pagamento.
- 5) ottimizzazione del fabbisogno monetario individuale anche in momenti sfavorevoli di mercato.
- 6) disponibilità di fonti di finanziamento per operazioni di investimento, senza pertanto la necessità di ricorrere a finanziamenti bancari a medio - lungo termine (dal 2012).

Si evidenzia, infine, come, anche su decisione degli enti locali soci, Azimut S.p.A. applichi in via di autoregolamentazione la normativa del Codice dei Contratti (pur essendo esclusa ai sensi dell'art. 17 ultimo comma del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., è regolarmente iscritta ad Anac) e di fatto - sempre per autovincolo - gli istituti previsti per le società a controllo pubblico (regolamento per l'assunzione del personale, separazione contabile delle attività pubblicitiche, anticorruzione e trasparenza in integrale).

Si sottolinea al riguardo significativamente come Azimut S.p.a. abbia acquisito del mese di ottobre 2021 la certificazione ISO 37001 anticorruzione (la società già in precedenza disponeva della certificazione ISO 9001), come obiettivo posto da Ravenna Holding S.p.a. e dagli enti locali in considerazione della natura della società (a partecipazione privata) e della sua oggettiva complessità dell'attività (multiservizi). In considerazione del forte presidio di

coordinamento della capogruppo dei sistemi integrati 231/anticorruzione che assicurano alle società del gruppo in modo omogeneo e in continuo i necessari adeguamenti calati nella specialità delle singole società, la capogruppo ha ritenuto di sottoporre a certificazione la società più complessa, anche come riscontro sul gruppo dei sistemi adottati. Nel corso del 2022 è stata effettuata positivamente la visita di mantenimento.

Mantenimento della partecipazione:

AZIMUT S.p.A. è conforme al modello di "società mista" che svolge i servizi pubblici assegnati con gara fino alla naturale scadenza.

Il modello adottato per Azimut S.p.a. appare pienamente conforme a quello dell'art. 17 del D.Lgs. n. 175/2016. Sussiste inoltre un vincolo contrattuale fino al 31.12.2027; in tale complessivo contesto il mantenimento della partecipazione rappresenta la scelta oggettivamente indispensabile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali degli enti locali ed infungibile rispetto a qualsiasi altra opzione.

Conclusione:

Si ritiene che la società AZIMUT S.P.A. svolga attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente e sia riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 del TUSP.

Non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), pertanto non si ravvisa la necessità di individuare azioni di riassetto per la sua razionalizzazione.

Tuttavia, alla luce della recente Sentenza del Consiglio di Stato n. 3880/2023 e delle conseguenti segnalazioni da parte della Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna della Corte dei Conti, il Comune di Faenza si rende disponibile ad un confronto con gli altri soci pubblici su tali segnalazioni, al fine di valutare se procedere ad una riqualificazione della partecipazione in AZIMUT S.P.A. nel senso di controllo pubblico congiunto.

IF Imola Faenza Tourism Company Soc. Cons. a r.l.

Progressivo della società partecipata: Ind_4

Dati societari e sulla partecipazione

Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Tipologia di partecipazione	Indiretta
Società tramite	Fondazione MIC Onlus e CON.AMI
Quota indiretta tramite Fondazione MIC Onlus	0,507%
Quota indiretta tramite CON.AMI	2,544%
Totale quota indiretta	3,051%
Tipo di controllo	Nessuno

Attività svolta:

IF Imola Faenza Tourism company punta direttamente ai mercati turistici, valorizzando le eccellenze dei territori imolese e faentino, molto simili tra loro, favorendo l'incontro diretto tra l'offerta (i prodotti turistici) e la domanda (i turisti), attraverso la creazione di vere e proprie specifiche linee di prodotto.

Finalità perseguite e attività ammesse – art. 4 TUSP

La società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali

Art. 4, c. 1

La società produce un servizio di interesse generale

Art. 4, c. 2, lett. a

La società svolge le funzioni di accoglienza e promozione turistica e si propone di promuovere e sviluppare le potenzialità economiche e turistiche nel territorio in cui operano i soci. Tali attività rispondono ad un servizio di interesse generale, che trova corrispondenza nelle competenze, in capo ai Comuni, delle funzioni amministrative che riguardano lo sviluppo economico del territorio (art. 13 D. Lgs. 267/2000).

Nell'ambito della L.R. Emilia-Romagna n. 4/2016 di organizzazione turistica regionale, si caratterizza quale soggetto che opera in un ambito territoriale allargato (area della provincia bolognese e della Romagna), attraverso il modello DMC (Destination Management Company), con l'obiettivo di una gestione integrata di tutte le funzioni inerenti alla promocommercializzazione turistica: dall'informazione, alla commercializzazione, passando per la gestione di spazi e strutture strettamente correlate alla funzione turistica.

L'art. 4, comma 1 della L.R. n. 4/2016 riconosce ai Comuni e alle Unioni dei Comuni tale ambito quale interesse generale:

"Ai Comuni ed alle Unioni dei Comuni compete la valorizzazione dell'economia turistica del proprio territorio. Nell'ambito di tali funzioni i Comuni e le Unioni dei Comuni:

a) assicurano i servizi turistici di base relativi all'accoglienza, che comprende in particolare l'assistenza ai turisti e l'informazione a carattere locale;

b) organizzano o partecipano a manifestazioni di intrattenimento o altre iniziative di animazione e promozione turistica di interesse locale. A tal fine possono avvalersi anche delle Pro Loco e di altri organismi operativi sul territorio".

La società, costituita a seguito del perfezionamento della fusione per incorporazione tra la Società Turismo Area Imolese Soc. Cons. a r.l. e la Società di Area Terre di Faenza Soc. Cons. a r.l. (in data 20 luglio 2016, con effetti contabili a far data al 1° gennaio 2016), svolge un ruolo importante per lo sviluppo del territorio nel settore dell'accoglienza e promozione turistica e per una migliore coesione sociale nell'ambito imolese-faentino.

Dati di bilancio e altre verifiche ai sensi dell'art. 20 c. 2 del TUSP

Anno 2022

Numero medio dipendenti	7
Numero componenti organo di amministrazione	7
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3 effettivi + 2 supplenti
di cui nominati dall'Ente	0
Costo del personale	381.932
Compenso componenti organo di amministrazione	0
Compenso componenti organo di controllo	9.984

Valori in €	2022	2021	2020	2019	2018
Risultato d'esercizio	1.608	5.315	11.142	8.784	-2.170

Valori in €	Valore medio	2022	2021	2020
A1) Ricavi vendite e prestazioni		936.180	501.043	411.634
A5) Altri ricavi e proventi		248.909	336.456	322.859
di cui contributi in c/esercizio		235.258	316.160	301.172
Totale fatturato	919.027	1.185.089	837.499	734.493

Altre verifiche ai sensi dell'art. 20 c. 2 del TUSP

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	No
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	No

Esito della revisione periodica:

Intervento di razionalizzazione tramite cessione a titolo oneroso della quota

La società ricade nel caso indicato dall'art. 20 c. 2, lett. d) del D. Lgs n. 175/2016, avendo realizzato nel triennio precedente un fatturato medio non superiore a un milione di euro. La modalità di razionalizzazione prevista è la cessione della partecipazione a titolo oneroso. Per lo stato di attuazione del processo di razionalizzazione, si rimanda alla sezione seguente "Relazione sull'attuazione delle misure previste nei precedenti piani di razionalizzazione".

Ravenna Entrate S.p.A.

Progressivo della società partecipata: Ind_5

Dati societari e sulla partecipazione

Forma giuridica	Società per azioni
Tipologia di partecipazione	Indiretta
Società tramite	Ravenna Holding
Quota indiretta	5,172481%
Tipo di controllo	Società in house providing controllata al 100% da Ravenna Holding

Attività svolta:

Servizi di riscossione e gestione delle entrate tributarie, patrimoniali e delle sanzioni amministrative elevate dal Corpo di Polizia Municipale.

Dal 28/4/2017 Ravenna Entrate S.p.A. opera come società "in house" a totale partecipazione pubblica, soggetta all'attività di direzione, coordinamento e controllo ai sensi dell'art. 2497-bis C. C. da parte di Ravenna Holding S.p.A. che ne detiene il 100% del capitale sociale.

Finalità perseguite e attività ammesse – art. 4 TUSP

La società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali Art. 4, c. 1

La società produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni Art. 4, c. 2, lett. d

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 e seguenti, si richiamano le considerazioni già indicate nella revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 dello stesso TUSP, riprese anche nei successivi piani di ricognizione periodica delle partecipazioni predisposti ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016.

La società ha per oggetto attività a favore di enti pubblici locali riferiti direttamente o indirettamente alla gestione dei tributi locali, entrate patrimoniali ed assimilate.

Ravenna Entrate S.p.A. opera in via esclusiva per lo svolgimento dei compiti ad essa assegnati dall' Ente affidante, esercitando le attività previste dallo Statuto.

Il nuovo modello gestionale offre la possibilità, anche in una prospettiva di razionalizzazione ed efficientamento su scala territoriale più ampia, di assolvere eventualmente in futuro tali funzioni anche per altri Comuni, a cominciare dagli altri azionisti di Ravenna Holding S.p.A.. Tale possibilità potrà maturare, in base alle autonome valutazioni di ciascun Ente, in relazione alle scadenze degli affidamenti per ciascuno in essere.

L'art. 19 dello Statuto societario in caso di nomina di organo amministrativo collegiale prevede delibera motivata dell'Assemblea. La Corte rileva che in tal caso l'art. 11 comma 4 del TUSP prevede di tenere conto "delle esigenze di contenimento dei costi". Inoltre, la medesima disposizione prevede che in caso di organo amministrativo collegiale il rispetto dell'equilibrio di genere (l'art. 19 dello Statuto stabilisce che il Cda sia costituito ""per almeno un terzo dei suoi componenti dal genere meno rappresentato""). Si evidenzia che al momento risulta nominato un Amministratore Unico, per cui quanto sopra evidenziato non appare - nell'attuale contesto - applicabile.

Fermo restando che gli enti, laddove dovessero determinarsi in futuro per un organo collegiale, terranno in ogni caso in conto le disposizioni legislative sopraindicate, verrà comunque conformato lo statuto societario alla prima occasione utile.

A differenza delle pubbliche amministrazioni, i costi di una società vanno necessariamente intesi in rapporto alla capacità della stessa di produrre utili. Ravenna Entrate Spa ha prodotto nel quinquennio 2018-2022 utili in ogni annualità. In tale contesto generale gli enti locali adottano obiettivi ed indicatori (sia di carattere economico che operativo), anche in applicazione a quanto disposto dall'art. 19 comma 5° del D.Lgs. n 175/2016, al fine di valorizzare il rapporto costi/ricavi perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza, anche con riferimento al contenimento del costo del personale e tendendo ad un equilibrato rapporto tra costi complessivi ed utile netto.

Tra gli indicatori di carattere economico, oltre quelli di redditività (individuati sul EBITDA - MOL, utile netto, Roe), appare particolarmente mirato ad una politica di controllo dei costi, quello di efficienza ed economicità, sotto riportato.

Per questo indicatore è stato individuato un parametri soglia che Ravenna Entrate ha pienamente rispettato, evidenziando altresì - come sopraindicato - dati in miglioramento.

Indicatori di efficienza ed economicità	OBIETTIVO STANDARD	RISULTATO 2020	RISULTATO 2021	RISULTATO 2022
% Incidenza della somma dei costi operativi esterni (servizi e godimento beni di terzi)* e del costo del personale** su ricavi***	<= 92,0%	86,0%	82,6%	86,7%

* Per costi operativi esterni si intendono le voci B7 e B8 del bilancio al netto del costo del service con Ravenna Holding e degli oneri, se esistenti, derivanti da partite non ricorrenti.

**I costi del personale si intendono al netto degli scatti e degli automatismi contrattuali.

***Per ricavi si intendono tutti quelli che compongono il valore della produzione.

Il contenimento dei costi di struttura di Ravenna Entrate S.p.a. è assicurato nell'ambito delle sinergie organizzative del gruppo impostate da Ravenna Holding S.p.a.

Su tali presupposti si ritiene ragionevolmente che, nelle condizioni date, non vi sia la necessità di disporre specifiche ed ulteriori misure per il contenimento dei costi (art. 20 comma 2 lett. f del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.). Gli obiettivi stabiliti dagli enti locali per Ravenna Entrate S.p.a. e la verifica del loro raggiungimento sono consultabili nella documentazione di cui al link "Bilanci" della sezione "Società trasparente" della società.

Dati di bilancio e altre verifiche ai sensi dell'art. 20 c. 2 del TUSP

Anno 2022

Numero medio dipendenti	44
Numero componenti organo di amministrazione	1
di cui nominati dall'Ente	0*
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0*
Costo del personale	1.583.327
Compenso componenti organo di amministrazione	39.520
Compenso componenti organo di controllo (compresa revisione)	17.105

*le nomine sono effettuate da Ravenna Holding, secondo i propri meccanismi di governance con autorizzazione assembleare

Valori in €	2022	2021	2020	2019	2018
Risultato d'esercizio	198.368	230.954	199.499	180.733	95.155

	Valori in €	Valore medio	2022	2021	2020
A1) Ricavi vendite e prestazioni			3.448.858	3.093.405	3.128.867
A5) Altri ricavi e proventi			1.138.412	833.834	799.979
di cui contributi in c/esercizio			5.192	213	6.061
Totale fatturato		4.147.785	4.587.270	3.927.239	3.928.846

Altre verifiche ai sensi dell'art. 20 c. 2 del TUSP

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	No
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	No

Esito della revisione periodica:

Mantenimento senza intervento di razionalizzazione

Sostenibilità economico-finanziaria

La società negli ultimi cinque anni:

- ha chiuso i bilanci in utile e prodotto un cash flow positivo;
- ha ottenuto risultati positivi, rispettando gli obiettivi per quanto riguarda i principali indicatori economico-patrimoniali e gestionali assegnati.

Tabella riassuntiva dei dati economici dei bilanci degli ultimi cinque esercizi:

Conto Economico riclassificato	2018	2019	2020	2021	2022
Valore della produzione	4.270.051	5.236.929	3.928.846	3.927.239	4.587.270
Acquisti	-36.277	-39.528	-27.121	-33.518	-33.864
Servizi e godimento beni di terzi	-2.787.411	-3.332.991	-2.010.779	-1.797.953	-2.449.318
Oneri diversi di gestione	-35.291	-17.344	-17.986	-17.405	-29.818
Totale costi operativi esterni	-2.858.979	-3.389.863	-2.055.886	-1.848.876	-2.513.000
Valore Aggiunto	1.411.072	1.847.066	1.872.960	2.078.363	2.074.270
Costo del personale compreso distacchi	-1.239.880	-1.547.210	-1.580.625	-1.700.465	-1.776.776
EBITDA = Margine operativo lordo	171.192	299.856	292.335	377.898	297.494
Ammortamenti e acc.ti	-40.256	-36.479	-36.946	-49.090	-32.979
EBIT = Risultato operativo	130.936	263.377	255.389	328.808	264.515
Gestione finanziaria	3.051	3.188	2.943	3.045	14.227
Risultato ante imposte	133.987	266.565	258.332	331.853	278.742
Imposte dell'esercizio	-38.832	-85.832	-58.833	-100.899	-80.374
Risultato netto	95.155	180.733	199.499	230.954	198.368

Nell'esercizio 2022 sono riprese integralmente le attività che nei due anni precedenti erano rimaste "sospese" con legge nazionale o da direttive dall'Amministrazione Comunale per far fronte all'emergenza sanitaria, in particolare quelle connesse alla riscossione coattiva delle entrate affidate.

Gli effetti economici legati alla ripresa delle attività sono maturati con prevalenza nella seconda metà dell'esercizio e continueranno a produrre i loro effetti negli esercizi successivi.

In conformità alla "Mission" della società orientata all'erogazione di un efficace, efficiente ed economico servizio di riscossione delle entrate e dei tributi di competenza del Comune di Ravenna, pur non perseguendo la massima remunerazione del capitale (la cui salvaguardia costituisce tuttavia un presupposto fondamentale che deve essere necessariamente coniugato alle finalità istituzionali) Ravenna Entrate ha previsto risultati netti per il triennio 2023-2025 positivi in grado di garantire l'equilibrio economico, che è considerato un obiettivo minimo inderogabile.

Con riferimento alla sostenibilità finanziaria si ritiene che la presenza della società capogruppo Ravenna Holding S.p.A. possa far ritenere il rischio finanziario assai remoto, e che i rapporti finanziari sono gestiti prevalentemente con essa attraverso il cash pooling,

Nel gruppo Ravenna Holding il Cash Pooling è stato impostato all'ottimale gestione delle disponibilità finanziarie del gruppo, allo scopo di gestire a costi più contenuti la tesoreria aziendale e i flussi di cassa nell'ambito della gestione corrente. Nell'insieme la gestione del Cash pooling consente di evitare possibili squilibri finanziari riconducibili alle singole realtà aziendali, attraverso una gestione unitaria della liquidità.

Il cash pooling consente anche di monitorare costantemente i rischi che maggiormente hanno influito sulle situazioni di crisi dei gruppi aziendali negli ultimi anni: rischio liquidità e rischio credito.

Attraverso la combinazione degli accordi preposti a regolare il sistema di accentramento del servizio di tesoreria, la controllante Ravenna Holding è, infatti, posta nelle condizioni di gestire i flussi finanziari infragruppo in condizioni di ottimizzazione del fabbisogno finanziario individuale delle società, nonché di rendere più performanti le modalità e le

condizioni con cui la finanza può circolare all'interno del gruppo, così da diminuire il rischio di inefficienze o aggravii di oneri finanziari.

Si ritiene che il sistema di Cash pooling in essere nel gruppo Ravenna Holding porti alla società vantaggi molteplici:

- 1) migliore gestione dei flussi finanziari a livello di gruppo, mediante l'annullamento delle diseconomie connesse alla contestuale presenza di saldi attivi e passivi in capo alle società. Pertanto, contrazione del margine di indebitamento finanziario di breve periodo complessivo del gruppo.
- 2) effetti positivi nel rapporto banca-impresa necessari a mantenere alto il rating del gruppo. Una gestione ottimale della tesoreria aziendale può determinare effetti positivi su quasi tutte le aree di indagine che contribuiscono a determinare il rating (utilizzato dalle banche nell'ambito dei processi di valutazione del merito creditizio), con conseguente miglioramento dello stesso in capo alle società appartenenti al gruppo.
- 3) minori spese di gestione di tenuta conto e condizioni bancarie molto favorevoli. Inoltre incasso di interessi attivi sulle proprie consistenze, anche in presenza di euribor negativo, (in base all'accordo di cash pooling stipulato con la controllante Ravenna Holding S.p.A.)
- 4) maggiore efficienza nella politica del credito, per bilanciare le esigenze di mercato con i fabbisogni finanziari correlati alle dilazioni di pagamento.
- 5) ottimizzazione del fabbisogno monetario individuale anche in momenti sfavorevoli di mercato.
- 6) disponibilità di fonti di finanziamento per operazioni di investimento, senza pertanto la necessità di ricorrere a finanziamenti bancari a medio - lungo termine (dal 2012).

Conclusione e mantenimento della partecipazione:

Si ritiene che la società Ravenna Entrate S.p.A. sia riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 del TUSP e che svolga attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

Non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), pertanto non si ravvisa la necessità di individuare azioni di riassetto per la sua razionalizzazione.

Il tema della supposta assenza del vincolo di scopo per la partecipazione del Comune di Faenza in Ravenna Entrate è stato ampiamente trattato nei precedenti Piani di ricognizione periodica 2022 e 2021 approvati con deliberazioni consiliari n. 103/2022 n. 94/2021, a cui si fa rinvio.

Ravenna Farmacie S.r.l.

Progressivo della società partecipata: Ind_6

Dati societari e sulla partecipazione

Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipologia di partecipazione	Indiretta
Società tramite	Ravenna Holding
Quota indiretta	4,783%
Tipo di controllo	Controllo analogo congiunto

Attività svolta:

La società Ravenna Farmacie S.r.l., come da Statuto ed in conformità alla precedente normativa, svolge un'attività integrata di esercizio e gestione di farmacie comunali e commercio al dettaglio e all'ingrosso, mediante gestione di un magazzino, di medicinali e prodotti affini.

Finalità perseguite e attività ammesse – art. 4 TUSP

La società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali

Art. 4, c. 1

La società produce un servizio di interesse generale

Art. 4, c. 2, lett. a

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 e seguenti, si richiamano le considerazioni già indicate nella revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 dello stesso TUSP, riprese anche nei successivi piani di ricognizione periodica delle partecipazioni predisposti ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 175/2016.

Il servizio di assistenza farmaceutica è costantemente riconosciuto dalla giurisprudenza tra i "servizi pubblici locali a rilevanza economica".

Al riguardo si richiama alla sentenza Corte dei Conti Sezione Controllo Campania 28.09.2016 n. 330, che contiene una ampia ricognizione dell'evoluzione giurisprudenziale del servizio.

"...In sintesi, la ratio della gestione pubblica delle farmacie (con i corollari in termini di forma e prelazione di cui all'art. 9 della Legge Mariotti) è quella di rendere possibile agli enti locali il "preferenziale" controllo e gestione diretta di un proprio servizio istituzionale, sì da favorire, sia pure in condizione di efficienza, l'erogazione della massima gamma di servizi riducendo i margini meramente lucrativi d'impresa, in coerenza con la finalità pubblica insita nel servizio farmaceutico. Pertanto la sottrazione al "mercato" delle sedi mediante la prelazione comunale si giustifica in quanto il servizio di farmacia comunale si connota di tratti pubblicistici, di matrice assistenziale e sanitaria, la cui cura concreta richiede l'intervento della pubblica amministrazione nella gestione dell'attività; ...".

Sulla stessa linea si pone la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 3/2/2017 n. 474 "La gestione delle farmacie comunali da parte degli enti locali è collocata come modalità gestoria "in nome e per conto" del S.S.N., ...deve ritenersi che l'attività di gestione delle farmacie comunali costituisca esercizio diretto di un servizio pubblico, trattandosi di un'attività rivolta a fini sociali ai sensi dell'art. 112 D.Lgs. n. 267 del 2000. La procedura per l'individuazione dell'affidatario non riguarda perciò l'affidamento del servizio, la cui "concessione/autorizzazione rimane in capo al Comune", come precisa lo stesso disciplinare di gara", con conseguente applicazione del termine ordinario di impugnazione."

La società Ravenna Farmacie opera nello schema e presenta i requisiti relativi al c.d. *In House Providing*.

Appare pacifica la possibilità da parte dei Comuni di gestire i servizi "prelazionati" con società "in house", in quanto pienamente rispettosa del vincolo di concentrazione tra titolarità e gestione del servizio (Corte dei Conti Sezione Controllo Campania 28.09.2016 n. 330).

Ravenna Farmacie S.r.l., in quanto società "in house" degli enti locali, è la "forma" aggiornata e tipizzata che consente "all'ente locale un diretto e concomitante controllo sulla gestione" prelazionata garantendo il "principio di non separabilità della titolarità dalla gestione".

La società, come da Statuto ed in conformità alla precedente normativa, svolge un'attività integrata di esercizio e gestione di farmacie comunali e commercio al dettaglio e all'ingrosso, mediante gestione di un magazzino, di medicinali e prodotti affini.

L'attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali - consentita espressamente dall'art. 100 comma 1 bis del D.Lgs. n. 219/2006 e s.m.i. per le "società che gestiscono farmacie comunali" - è da considerarsi come strettamente strumentale a quella di gestione delle farmacie comunali,

partecipando alle medesime finalità "sociali" connesse alla tutela dell'interesse primario alla tutela della salute e configurandosi quindi del pari come attività di "servizio pubblico".

La sentenza T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent. 11.11.2016, n. 11241, nel confermare la mancanza di vincoli alla concentrazione farmacista - grossista di cui all'art 1 bis della L. n. 219/2006 (confermata da TAR Sicilia-Catania Sez. IV 24.01.2017, n. 144), fornisce sinteticamente il peculiare inquadramento dell'attività di distribuzione all'ingrosso di farmaci, delineandone i vicoli di evidente interesse pubblicistico.

Sotto tale profilo, appare significativo che tale "concentrazione" avvenga in capo ad una società pubblica, assicurando in tal modo concretamente le condizioni sopra evidenziate riguardo alle farmacie comunali gestite dalla società nei territori degli enti locali soci.

Attualmente la società esercita la propria attività attraverso n. 16 farmacie nei Comuni di Ravenna, Cervia, Alfonsine, Fusignano e Cotignola.

È presente sul territorio comunale di Ravenna con n. 10 farmacie (su n. 47 complessive) e con n. 3 (su n. 12 complessive) a Cervia, n. 1 (su n. 3) ad Alfonsine, n. 1 (su n. 2) a Fusignano, n. 1 (su n. 2) a Cotignola.

La distribuzione territoriale evidenzia, infatti, la finalità "sociale" di servire in modo capillare l'interesse delle comunità locali, anche in aree commercialmente poco attraenti (ad es. Porto Corsini, Lido Adriano, Fornace Zarattini, Ponte Nuovo Ravenna, la succursale estiva di Tagliata di Cervia). Si tratta di una quota significativa di sedi sul totale delle farmacie gestite, con inevitabili effetti sui complessivi risultati di gestione, che ragionevolmente solo una titolarità e gestione "pubblica" comunale può assicurare.

Si conferma pertanto l'assoluta centralità sul territorio provinciale dell'attività di Ravenna Farmacie S.r.l., per la capillarità delle farmacie anche in aree commercialmente non appetibili, che non sarebbe ragionevolmente fungibile mancando oggettivamente un'alternativa che garantisca il medesimo livello di copertura sul territorio.

Tutte le farmacie comunali gestite da Ravenna Farmacie prestano il servizio Farma CUP a supporto di Azienda USL Romagna, presidiando aree in cui non esistono CUP USL o ove tale servizio è stato progressivamente ridotto. Sono circa 195.000 le prestazioni erogate annualmente. L'organizzazione di Ravenna Farmacie risulta pertanto oggettivamente essenziale per tale attività.

Ravenna Farmacie è inoltre l'unico esercente attività farmaceutica che presta un servizio notturno nella città di Ravenna.

Quindi, la presenza di Ravenna Farmacie Srl, nello specifico contesto territoriale e tenuto conto del quadro normativo attuale, rappresenta una scelta non solo "strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali degli enti locali," ma oggettivamente a tal fine infungibile, con attività da inquadarsi come "servizio di interesse generale di rilevanza economica" ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. h) d.lgs. 175/2016.

Gli affidamenti in house a Ravenna Farmacie S.r.l. risalgono a molti anni prima dell'adozione del sistema di iscrizione delle amministrazioni affidanti ex art. 192 del D.Lgs. n. 175/2016, motivo per il quale si ritiene che non debba essere presentata istanza ad Anac in quanto tale disposizione è riferita ai nuovi affidamenti effettuati a partire dalla data in cui scatta l'obbligo di iscrizione.

ANAC ha infatti disposto che a partire dal 30 ottobre 2017 scattasse l'obbligo di iscrizione per i soggetti intenzionati ad affidare nuovi servizi in house, nel rispetto dei principi nazionali e comunitari di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, nonché del principio generale del tempus regit actum. Nelle Linee Guida n. 7 Anac (delib. 951/2017) si precisa che (9.3.) "fino alla data di cui al punto 9.2., ovvero al 30 ottobre 2017, i soggetti di cui al punto 3 possono continuare ad effettuare affidamenti in house, sotto la propria responsabilità e nel rispetto delle disposizioni cui all'art. 5 e 192 del Codice dei Contratti Pubblici". Sul punto si può richiamare a riscontro la circolare Utilitalia 00906/GL del 5.10.2017 al paragrafo "9. Entrata in vigore".

A differenza delle pubbliche amministrazioni, i costi di una società vanno necessariamente intesi in rapporto alla capacità della stessa di produrre utili. Ravenna Farmacie Srl ha prodotto nel

quinquennio 2018-2022 utili in ogni annualità. In tale contesto generale gli enti locali adottano obiettivi ed indicatori (sia di carattere economico che operativo) anche in applicazione a quanto disposto dall'art. 19 comma 5° del D.Lgs. n 175/2016 al fine di valorizzare il rapporto costi/ricavi perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza, anche con riferimento al contenimento del costo del personale e tendendo ad un equilibrato rapporto tra costi complessivi ed utile netto.

Tra gli indicatori di carattere economico, oltre quelli di redditività (individuati sul EBITDA - MOL, utile netto, Roe), appare particolarmente mirato ad una politica di controllo dei costi, quello di efficienza ed economicità: sotto riportato:

Indicatori di efficienza ed economicità	OBIETTIVO STANDARD	RISULTATO 2020	RISULTATO 2021	RISULTATO 2022
% Incidenza della somma dei costi operativi esterni (servizi e godimento beni di terzi)* e del costo del personale** su ricavi***	<=16,5%	15,3%	16,0%	15,3%

* Per costi operativi esterni si intendono le voci B7 e B8 del bilancio al netto del costo del service con Ravenna Holding e degli oneri, se esistenti, derivanti da partite non ricorrenti.

**I costi del personale si intendono al netto degli scatti e degli automatismi contrattuali.

***Per ricavi si intendono tutti quelli che compongono il valore della produzione.

Per quanto riguarda il contenimento dei costi di struttura di Ravenna Farmacie si deve tenere conto delle sinergie organizzative del gruppo impostate da Ravenna Holding S.p.a.

Su tali presupposti si ritiene ragionevolmente che, nelle condizioni date, non vi sia la necessità di disporre specifiche ed ulteriori misure per il contenimento dei costi (art. 20 comma 2 lett. f del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.). Gli obiettivi stabiliti dagli enti locali per Ravenna Farmacie S.r.l. e la verifica del loro raggiungimento sono consultabili nella documentazione di cui al link "[Bilanci](#)" della sezione "[Società trasparente](#)" della società.

Dati di bilancio e altre verifiche ai sensi dell'art. 20 c. 2 del TUSP

Anno 2022

Numero medio dipendenti	182
Numero componenti organo di amministrazione	5
di cui nominati dall'Ente	0*
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0**
Costo del personale	8.454.034
Compenso componenti organo di amministrazione	34.860
Compenso componenti organo di controllo (compreso organo di revisione)	40.344

*1 nomina diretta dal Comune di Ravenna, mentre le rimanenti sono effettuate dall'assemblea (3 designate da Ravenna Holding secondo i propri meccanismi di governance e 1 dai restanti soci minori)

**le nomine sono effettuate da Ravenna Holding, secondo i propri meccanismi di governance (con autorizzazione assembleare)

Valori in €	2022	2021	2020	2019	2018
Risultato d'esercizio	1.237.113	638.084	310.359	599.341	624.582

Valori in €	Valore medio	2022	2021	2020
A1) Ricavi vendite e prestazioni		74.434.855	70.257.667	67.491.031

A5) Altri ricavi e proventi		3.760.281	2.953.329	2.401.525
di cui contributi in c/esercizio		178.841	56.434	30.356
Totale fatturato	73.766.229	78.195.136	73.210.996	69.892.556

Altre verifiche ai sensi dell'art. 20 c. 2 del TUSP

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	No
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	No

Esito della revisione periodica:

Mantenimento senza intervento di razionalizzazione

Sostenibilità economico-finanziaria

La società negli ultimi cinque anni :

- ha chiuso i bilanci in utile e prodotto un cash flow positivo;
- ha ottenuto risultati positivi, rispettando gli obiettivi per quanto riguarda i principali indicatori economico-patrimoniali e gestionali assegnati.

Tabella riassuntiva dei dati economici dei bilanci degli ultimi cinque esercizi:

Conto Economico riclassificato	2018	2019	2020	2021	20
Valore della produzione	68.176.381	69.431.292	69.892.556	73.210.996	78.195.1
Acquisti	-54.116.955	-54.923.367	-55.926.798	-57.989.096	-61.985.8
Servizi e godimento beni di terzi	-3.546.803	-3.869.521	-4.048.458	-4.481.041	-4.788.4
Oneri diversi di gestione	-238.357	-228.666	-242.894	-277.319	-272.6
Totale costi operativi esterni	-57.902.115	-59.021.554	-60.218.150	-62.747.456	-67.046.9
Valore Aggiunto	10.274.266	10.409.738	9.674.406	10.463.540	11.148.1
Costo del personale compreso distacchi	-8.237.541	-8.371.870	-8.179.930	-8.473.669	-8.454.0
EBITDA = Margine operativo lordo	2.036.725	2.037.868	1.494.476	1.989.871	2.694.1
Ammortamenti e acc.ti	-1.166.577	-1.184.806	-1.120.064	-1.121.659	-1.111.6
EBIT = Risultato operativo	870.148	853.062	374.412	868.212	1.582.4
Gestione finanziaria	17.602	6.946	36.895	23.468	54.6
Risultato ante imposte	887.750	860.008	411.307	891.680	1.637.0
Imposte dell'esercizio	-263.168	-260.667	-100.948	-253.596	-399.9
Risultato netto	624.582	599.341	310.359	638.084	1.237.1

L'andamento della gestione 2022 è positivo ed i risultati sono in crescita rispetto all'esercizio precedente.

La gestione è stata ancora condizionata dall'emergenza sanitaria, specialmente nella prima parte dell'esercizio, A ciò si sono aggiunte le problematiche derivanti dalle conseguenze della situazione geopolitica internazionale, relativamente all'approvvigionamento e alla consegna di molti prodotti medicinali e di prodotti dell'area salutistica per la mancanza di materie prime, per l'aumento esponenziale dei costi di produzione e trasporto.

La società è stata comunque capace di incrementare il fatturato e ottenere ottimi risultati, grazie alla combinazione positiva delle strategie attuate, all'oculata gestione e alle scelte di massima prudenza adottate negli esercizi passati, oltre che di alcune componenti straordinarie in parte legate alla buona gestione dell'emergenza Covid, ed in parte legate ad eventi straordinari dell'anno che si sono conclusi con esito positivo.

Risultano confermabili sostanzialmente i risultati della programmazione economica pluriennale che derivano dalle valutazioni, formulate con ragionevole prudenza e verificate in considerazione del contesto di straordinaria difficoltà legato alla situazione economica generale, ancora influenzata dagli impatti della emergenza sanitaria, oltre che dalle conseguenze del conflitto bellico in Ucraina, che hanno determinato forti rincari dell'energia, l'aumento dell'inflazione e dei tassi d'interesse e nuove difficoltà di approvvigionamento per le imprese.

I risultati degli esercizi 2023-2025 saranno influenzati dalla ipotizzata graduale ripresa economica del mercato farmaceutico e dalla capacità dell'azienda di ampliare e migliorare nel tempo il fatturato dell'area distributiva all'ingrosso, confidando altresì sul mantenimento del positivo trend di vendite delle Farmacie nell'area extra SSN, anche grazie agli investimenti effettuati negli ultimi anni ed a quelli previsti a budget.

E' previsto per il triennio 2023-2025 che la società sarà in grado di raggiungere risultati positivi.

Con riferimento alla sostenibilità finanziaria si ritiene che la presenza della società capogruppo Ravenna Holding S.p.A. possa far ritenere il rischio finanziario assai remoto, e che i rapporti finanziari sono gestiti prevalentemente con essa attraverso il cash pooling,

Nel gruppo Ravenna Holding il Cash Pooling è stato impostato all'ottimale gestione delle disponibilità finanziarie del gruppo, allo scopo di gestire a costi più contenuti la tesoreria aziendale e i flussi di cassa nell'ambito della gestione corrente. Nell'insieme la gestione del Cash pooling consente di evitare possibili squilibri finanziari riconducibili alle singole realtà aziendali, attraverso una gestione unitaria della liquidità.

Il cash pooling consente anche di monitorare costantemente i rischi che maggiormente hanno influito sulle situazioni di crisi dei gruppi aziendali negli ultimi anni: rischio liquidità e rischio credito.

Attraverso la combinazione degli accordi preposti a regolare il sistema di accentramento del servizio di tesoreria, la controllante Ravenna Holding è, infatti, posta nelle condizioni di gestire i flussi finanziari infragruppo in condizioni di ottimizzazione del fabbisogno finanziario individuale delle società, nonché di rendere più performanti le modalità e le condizioni con cui la finanza può circolare all'interno del gruppo, così da diminuire il rischio di inefficienze o aggravii di oneri finanziari.

Si ritiene che il sistema di Cash pooling in essere nel gruppo Ravenna Holding porti alla società vantaggi molteplici:

- 1) migliore gestione dei flussi finanziari a livello di gruppo, mediante l'annullamento delle diseconomie connesse alla contestuale presenza di saldi attivi e passivi in capo alle società. Pertanto, contrazione del margine di indebitamento finanziario di breve periodo complessivo del gruppo.
- 2) effetti positivi nel rapporto banca-impresa necessari a mantenere alto il rating del gruppo. Una gestione ottimale della tesoreria aziendale può determinare effetti positivi su quasi tutte le aree di indagine che contribuiscono a determinare il rating (utilizzato dalle banche nell'ambito dei processi di valutazione del merito creditizio), con conseguente miglioramento dello stesso in capo alle società appartenenti al gruppo.
- 3) minori spese di gestione di tenuta conto e condizioni bancarie molto favorevoli. Inoltre incasso di interessi attivi sulle proprie consistenze, anche in presenza di euribor negativo, (in base all'accordo di cash pooling stipulato con la controllante Ravenna Holding S.p.A.)
- 4) maggiore efficienza nella politica del credito, per bilanciare le esigenze di mercato con i fabbisogni finanziari correlati alle dilazioni di pagamento.
- 5) ottimizzazione del fabbisogno monetario individuale anche in momenti sfavorevoli di mercato.
- 6) disponibilità di fonti di finanziamento per operazioni di investimento, senza pertanto la necessità di ricorrere a finanziamenti bancari a medio - lungo termine (dal 2012).

Con riferimento all'indebitamento verso banche, pur a fronte di un saldo attivo di cash pooling di quasi cinque volte il valore del debito, si evidenzia che detto indebitamento è stato acceso nel 2009, per finanziare l'acquisto dell'immobile che ospita una farmacia comunale. I flussi finanziari a servizio di detto debito non sono rilevanti. Negli anni non è stata valutata per Ravenna Farmacie la possibilità di dismissione anticipata del finanziamento, vista l'irrelevanza dei flussi di cassa periodici per il rimborso delle rate di mutuo in rapporto al complessivo ammontare dell'indebitamento delle società e dei flussi finanziari in uscita per i medesimi periodi, anche per l'ininfluenza degli interessi passivi addebitati.

Le disponibilità di Cash Pooling sono state utilizzate, infatti, anche da Ravenna Farmacie, come fonte di finanziamento per operazioni di investimento in attività immobilizzate, senza pertanto la necessità di ricorrere a finanziamenti a medio - lungo termine.

Mantenimento della partecipazione:

"...le farmacie, pubbliche e private, sono articolazioni del SSN, deputate ad erogare un servizio pubblico essenziale (l'assistenza farmaceutica), la cui disciplina fondamentale rimane affidata allo Stato; alle regioni spetta l'organizzazione concreta in termini di pianificazione, programmazione e correlati effetti finanziari, **mentre la materiale erogazione e titolarità degli esercizi può essere assunta anche a livello locale, mediante i comuni (in tal caso costituendo un servizio pubblico locale).**" (Corte dei Conti Sezione Controllo Campania con delibera del 28.09.2016 n. 330)

La distribuzione territoriale di Ravenna Farmacie S.r.l. evidenzia la finalità "sociale" di servire in modo capillare l'interesse delle comunità locali, anche in aree commercialmente poco attraenti. Si tratta di una quota significativa di sedi sul totale delle farmacie gestite, con inevitabili effetti sui complessivi risultati di gestione, che ragionevolmente solo una titolarità e gestione "pubblica" comunale può assicurare.

Ad esplicita dimostrazione che riguardo allo specifico servizio farmaceutico titolarità e gestione restano inseparabili in capo al Comune, si osserva che ad esempio il Consiglio Comunale di Ravenna detta indirizzi precisi atti a sostenere la vocazione "pubblicistica" di Ravenna Farmacie Srl.

Pertanto, si deve considerare che nonostante il suddetto obbligo di servizio pubblico e le difficoltà che il settore sta registrando in termini di riduzione dei fatturati anche a seguito a limitazioni della spesa sanitaria e della sempre maggior presenza di forme più diffuse di distribuzione (nuove farmacie, parafarmacie) la società ha registrato risultati soddisfacenti che hanno consentito un equilibrio economico e finanziario.

Da quanto esposto emergono le circostanze in base alle quali per i soci Pubbliche Amministrazione della società, il mantenimento della stessa nella forma sociale consente una positiva valutazione della convenienza, in quanto viene comunque loro riconosciuto un rendimento sul capitale a fronte di servizi svolti sul territorio, anche se non perfettamente in linea con i rendimenti delle farmacie private (almeno attesi), a causa degli obblighi di servizio descritti.

La presenza di Ravenna Farmacie S.r.l., nel contesto specifico rappresenta una scelta essenziale per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali degli enti locali, da inquadrarsi come servizio pubblico locale ed in particolare come "servizio di interesse generale di rilevanza economica" ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. h) d.lgs. 175/2016.

Conclusione:

Si ritiene che la società Ravenna Farmacie S.r.l. sia riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 del TUSP e che svolga attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

Non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), pertanto non si ravvisa la necessità di individuare azioni di riassetto per la sua razionalizzazione.

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si prevede di mantenere la partecipazione societaria.

Tuttavia, su impulso del Comune di Faenza, al fine di valutare le possibili condizioni di una eventuale integrazione tra Ravenna Farmacie S.r.l. e S.F.E.R.A. S.r.l., è stato attivato un tavolo tecnico, e in tale ambito sono state eseguite alcune verifiche sotto il profilo organizzativo ed economico concernenti l'ipotesi di aggregazione e nuova gestione integrata.

I lavori del tavolo sono stati sospesi per lungo tempo, principalmente a causa del perdurante stallo nella governance del Con.Ami (socio di maggioranza in S.F.E.R.A.). Nel corso del 2020 lo stallo è stato superato, tanto che in assemblea soci S.F.E.R.A. del 29/04/2020 il Sindaco del Comune di Faenza ha invitato la società a riprendere le valutazioni in seno al tavolo. In data 20/10/2021 con nota prot. 84346 si è provveduto ad invitare formalmente le due partecipate a riprendere le valutazioni in seno al tavolo tecnico, richiedendo un esito condiviso delle valutazioni nel più breve tempo possibile.

Tale invito è stato favorevolmente accolto da entrambe le società, le quali hanno svolto le dovute attività di approfondimento e verifica, coinvolgendo i rispettivi soci di riferimento.

L'esito del lavoro del tavolo, visto anche l'eterogeneità delle modalità gestionali e del modello di business delle due società, è che sia possibile procedere ad una proposta alle assemblee dei soci di integrazione societaria solo a seguito di incarico di due diligence pre-contrattuale per la valutazione della convenienza dell'operazione di fusione.

È stata sottoscritta in data 13/09/2023 una lettera di intenti con la quale le due società, Ravenna Farmacie S.r.l. e S.F.E.R.A. S.r.l., su impulso dei comuni di Faenza, Imola e Ravenna, si impegnano ad affidare congiuntamente l'incarico di due diligence.

L'incarico è stato conferito con contratto sottoscritto in data 14/09/2023. Il professionista incaricato ha l'impegno di consegnare la due diligence entro il 20 dicembre 2023. Gli esiti dello studio saranno pertanto portati nelle assemblee dei soci delle società nei primi mesi del 2024.

Romagna Acque – Società delle fonti S.p.A.

Progressivo della società partecipata: Ind_7

Dati societari e sulla partecipazione

Forma giuridica	Società per azioni
Tipologia di partecipazione	Indiretta
Società tramite	Ravenna Holding
Quota indiretta	1,507%
Tipo di controllo	Controllo analogo congiunto

Attività svolta:

Finalità perseguite e attività ammesse – art. 4 TUSP

La società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali Art. 4, c. 1

La società produce un servizio di interesse generale Art. 4, c. 2, lett. a

Si premette che negli anni 2003-2004 gli enti locali delle tre province romagnole di Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena hanno dato avvio al progetto "Romagna Acque-Società delle Fonti", al fine di mettere a sistema le risorse idriche disponibili in ciascun territorio provinciale, ed inglobare in un soggetto a totale capitale pubblico vincolato, di proprietà degli enti locali romagnoli, la

proprietà e la gestione integrata di tutte le principali fonti di produzione idrica ad usi civili dell'intero bacino romagnolo, individuato come ambito ottimale di gestione del servizio.

A partire dal primo gennaio 2009, Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A è diventato l'unico produttore di acqua potabile per uso civile in Romagna.

La società è, pertanto, indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti soci, in quanto gestisce tutte le fonti idropotabili del territorio romagnolo.

La gestione della società è ispirata a logiche di miglioramento continuo sia per quanto concerne lo svolgimento del servizio che l'efficienza gestionale.

Le rinunce proposte da ATERSIR ed accettate dalla Società, (subordinate alla redazione di bilanci di previsione-Piani Industriali che diano evidenza della sostenibilità delle rinunce stesse sia dal punto di vista economico, ovvero non determinare perdite sul conto economico, sia dal punto di vista patrimoniale-finanziario, ovvero non determinare ricorso all'indebitamento oneroso da terzi per il finanziamento delle opere previste nei Piani degli Interventi approvati da ATERSIR e che verranno iscritte a patrimonio della Società) rappresentano il beneficio economico sulle tariffe del SII agli utenti finali degli ambiti territoriali delle tre province della Romagna.

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 e seguenti, si richiamano le considerazioni già indicate nei precedenti piani di ricognizione predisposti ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016.

Romagna Acque si configura quale società in house sia ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.lgs.50/2016 che e ai sensi dell'art 16 del D.Lgs.175/2016. La Società gestisce con affidamento diretto, regolato attraverso apposita convenzione da parte dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) ai sensi dell'art 16 comma 1 del D.Lgs. 175/2016 le seguenti attività:

- servizio di fornitura idrica all'ingrosso al gestore del servizio idrico integrato (SII) nel territorio delle tre province della Romagna;
- attività di finanziamento di opere del SII realizzate e gestite dal gestore del SII nel territorio delle tre province della Romagna.

La Società, in qualità di fornitore d'acqua all'ingrosso al gestore del servizio idrico integrato nei territori delle tre Province della Romagna, gestisce il servizio di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria; tale attività soggiace a tutti gli effetti, alle disposizioni del servizio idrico integrato come regolamentato dall'AEEGSI (oggi ARERA) e da ATERSIR (Ente di governo d'ambito in Emilia-Romagna).

Attraverso l'affidamento alla Società delle attività e dei servizi sopra indicati, tramite ATERSIR, le Amministrazioni pubbliche socie perseguono le seguenti finalità:

- Il servizio di fornitura d'acqua all'ingrosso viene svolto con tariffe definite da ATERSIR nel rispetto dei vincoli e delle disposizioni poste dell'Autorità nazionale (oggi ARERA) ma tenuto conto delle rinunce di quote tariffarie proposte da ATERSIR ed accettate dalla Società, al fine di consentire il contenimento delle tariffe applicate, tramite il gestore del servizio idrico integrato, all'utente finale; in attuazione degli indirizzi impartiti dai soci, tali rinunce trovano origine nella stessa configurazione in house della Società e il loro limite è rappresentato dal rispetto dei principi di sostenibilità economica e finanziaria della Società;
- attraverso l'Accordo quadro e gli Accordi attuativi (sottoscritti fra ATERSIR e Romagna Acque), la realizzazione da parte del gestore del servizio idrico integrato delle opere previste nei Piani degli Interventi approvati da ATERSIR avviene attraverso la copertura in tariffa dei costi del capitale a valori inferiori a quanto previsto dalle deliberazioni assunte dall'AEEGSI in ciascun periodo regolatorio; anche in questo caso trattasi di rinunce a parti di componenti tariffarie (quelle previste a copertura dei costi del capitale) proposte da ATERSIR ed accettate da Romagna Acque e volte al contenimento delle tariffe idriche applicate all'utente finale; in attuazione degli indirizzi impartiti dai soci, tali rinunce trovano origine nella stessa configurazione in house della Società e il loro limite è rappresentato dal rispetto dei principi di sostenibilità economica e finanziaria della Società.

L'attività di indirizzo e controllo degli enti locali sulla società viene esercitata attraverso il coordinamento dei soci che agevola il perseguimento degli obiettivi assegnati e la verifica del loro rispetto. In tal modo si garantisce una efficace applicazione tra l'altro alle norme di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 147 quater.

Tra gli elementi caratterizzanti l'attività di indirizzo esercitata dagli enti locali, si segnala che i soci di Romagna Acque - Società delle Fonti - approvano annualmente specifici obiettivi ed indirizzi in materia di costi di funzionamento, che vengono dalla società espressamente indicati nel Conto Economico di Budget e di Piano Triennale. Tale attività, per l'esercizio in concreto del controllo analogo congiunto, si è sviluppata nel corso degli anni anche attraverso strutturati momenti di confronto tecnico e coordinamento tra i soci. Un confronto metodologico e di merito tra i principali soci ha caratterizzato necessariamente anche le attività istruttorie finalizzate alla predisposizione della presente relazione, e più in generale alle modalità di adeguamento alle novità normative introdotte dal TUSP.

Lo statuto societario è stato modificato nel corso del 2019 per adeguarne l'articolo relativo alla nomina dell'organo amministrativo, conformando lo stesso in maniera puntuale, alle previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175/2016.

Dati di bilancio e altre verifiche ai sensi dell'art. 20 c. 2 del TUSP

Anno 2022

Numero medio dipendenti	158
Numero componenti organo di amministrazione	5
di cui nominati dall'Ente	0*
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0*
Costo del personale	9.076.792
Compenso componenti organo di amministrazione	106.612
Compenso componenti organo di controllo (compresi revisori)	69.052

*Nomine effettuate in sede assembleare da Ravenna Holding congiuntamente ad altri soci secondo i propri meccanismi di Governance.

Valori in €	2022	2021	2020	2019	2018
Risultato d'esercizio	7.393.429	7.781.275	6.498.349	7.041.108	7.296.834

Valori in €	Valore medio	2022	2021	2020
A1) Ricavi vendite e prestazioni		50.637.377	46.626.245	46.171.945
A5) Altri ricavi e proventi		17.482.288	11.492.367	10.476.734
di cui contributi in c/esercizio		2.832.925	1.310.007	746.792
Totale fatturato	60.962.319	68.119.665	58.118.612	56.648.679

Altre verifiche ai sensi dell'art. 20 c. 2 del TUSP

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	No
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	No

Esito della revisione periodica:

Mantenimento senza intervento di razionalizzazione

Sostenibilità economico-finanziaria

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva dei dati dei bilanci degli ultimi cinque esercizi:

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	BILANCIO 2018	BILANCIO 2019	BILANCIO 2020	BILANCIO 2021	BILANCIO 2022
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	47.770.635	50.568.234	46.171.945	46.626.245	50.637.3
Altri ricavi e proventi non commerciali	10.554.665	10.092.804	10.986.880	12.045.536	18.084.5
VALORE DELLA PRODUZIONE	58.325.300	60.661.038	57.158.825	58.671.781	68.721.9
- Costi operativi esterni	(21.799.399)	(24.455.247)	(22.209.814)	(21.388.884)	(32.108.39
VALORE AGGIUNTO	36.525.901	36.205.791	34.949.011	37.282.897	36.613.5
- Costo del personale	(8.683.793)	(8.886.132)	(8.728.711)	(8.881.872)	(9.076.79
MOL (Margine operativo lordo)	27.842.108	27.319.659	26.220.300	28.401.025	27.536.7
- Ammortamenti e accantonamenti	(18.850.936)	(19.016.350)	(18.556.913)	(18.260.343)	(18.865.80
EBIT (Risultato operativo)	8.991.172	8.303.309	7.663.387	10.140.682	8.670.9
Risultato gestione finanziaria	1.281.241	1.285.679	1.069.405	874.920	743.5
Reddito al lordo delle imposte	10.272.413	9.588.988	8.732.792	11.015.602	9.414.5
- Imposte	(2.975.579)	(2.547.880)	(2.234.443)	(3.234.327)	(2.021.10
Risultato d'esercizio	7.296.834	7.041.108	6.498.349	7.781.275	7.393.4

L'andamento della gestione nel 2022 è stato fortemente influenzato dagli effetti inflazionistici legati alla situazione energetica che ha pesantemente inciso sull'economia italiana (imprese e famiglie) ed in particolare su quelle imprese, come Romagna Acque, altamente energivore, che sono entrate in una fase incerta, caratterizzata da incrementi molto significativi dei costi ed una domanda finale non disposta ad accettare rincari di entità rilevante.

La tariffa media al mc per il 2022 è si è ridotta del 1,3% rispetto alla tariffa media 2021. La riduzione della tariffa dell'acqua all'ingrosso, in un periodo come l'esercizio 2022 caratterizzato da una forte ripresa dell'inflazione, indotta principalmente dagli aumenti delle materie prime e dell'energia, è stato sicuramente un risultato importante per l'economia del territorio di riferimento conseguito attraverso le cd "rinunce tariffarie". Romagna Acque, infatti, nel suo ruolo di società pubblica ha da sempre accettato l'applicazione proposta da ATERSIR delle suddette rinunce, ed addirittura, in questa contingenza economica e sociale così critica per le imprese e i cittadini ha comunicato ad ATERSIR la propria disponibilità ad un loro ampliamento, proprio al fine di calmierare le tariffe dei servizi pubblici locali.

Ciò è stato possibile, senza compromettere gli obiettivi di redditività definitivi dai soci per il 2022, grazie a proventi straordinari, di rilevante importo, derivanti dalla premialità assegnata alla società da ARERA nell'ambito delle performances registrate negli indicatori di qualità tecnica, per le bassissime perdite di rete rilevate, riferite alle annualità 2018 e 2019.

A fronte di tale risultato, considerando che le premialità assegnate da ARERA non entrano nel calcolo tariffario ma sono un riconoscimento a diretto beneficio del gestore, la società, sulla base degli indirizzi condivisi con i soci, vista la sfavorevole congiuntura economica che il paese sta attraversando, ha proposto di far partecipi direttamente i cittadini della Romagna, utenti del SII, dei benefici connessi a tale premialità tramite una riduzione della tariffa all'ingrosso. Nello specifico è stato destinato il 60% del premio riconosciuto ad incremento delle rinunce tariffarie per l'anno 2022. Pertanto, per l'annualità 2022 le rinunce complessive passano da

3,4 milioni (rinunce standard) a 5,9 milioni di euro, con un beneficio sul sistema tariffario dell'acqua all'ingrosso della Romagna di circa 2,5 milioni di euro (rinunce derivanti dal premio ricevuto).

La società Romagna Acque continua a presentare una buona solidità strutturale, derivante da una forte capitalizzazione, un rapporto di indebitamento complessivo equilibrato e, rispetto agli assetti patrimoniali, una buona redditività.

Motivazione della scelta di mantenimento della partecipazione:

Si premette che negli anni 2003-2004 gli enti locali delle tre provincie romagnole di Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena hanno dato avvio al progetto "Romagna Acque-Società delle Fonti", al fine di mettere a sistema le risorse idriche disponibili in ciascun territorio provinciale, ed inglobare in un soggetto a totale capitale pubblico vincolato, di proprietà degli enti locali romagnoli, la proprietà e la gestione integrata di tutte le principali fonti di produzione idrica ad usi civili dell'intero bacino romagnolo, individuato come ambito ottimale di gestione del servizio.

A partire dal primo gennaio 2009, Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A è diventato l'unico produttore di acqua potabile per uso civile in Romagna.

La società è, pertanto, indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti soci, in quanto gestisce tutte le fonti idropotabili del territorio romagnolo.

La gestione della società è ispirata a logiche di miglioramento continuo sia per quanto concerne lo svolgimento del servizio che l'efficienza gestionale.

Le rinunce proposte da ATERSIR ed accettate dalla Società, (subordinate alla redazione di bilanci di previsione-Piani Industriali che diano evidenza della sostenibilità delle rinunce stesse sia dal punto di vista economico, ovvero non determinare perdite sul conto economico, sia dal punto di vista patrimoniale-finanziario, ovvero non determinare ricorso all'indebitamento oneroso da terzi per il finanziamento delle opere previste nei Piani degli Interventi approvati da ATERSIR e che verranno iscritte a patrimonio della Società) rappresentano il beneficio economico sulle tariffe del SII agli utenti finali degli ambiti territoriali delle tre provincie della Romagna.

Avanzamento delle attività del "Progetto di incorporazione in Romagna Acque- Società delle fonti di tutti gli asset del ciclo idrico della Romagna non iscritti nel patrimonio del gestore del servizio idrico integrato"

Si sta lavorando da tempo in modo condiviso con gli altri azionisti di Romagna Acque all'ambizioso progetto di ricercare le condizioni di fattibilità per l'ulteriore evoluzione della Società delle Fonti, al fine di configurarla come unica società romagnola detentrica degli asset idrici, con l'obiettivo di razionalizzazione del sistema e di completa valorizzazione delle potenzialità finanziarie. L'obiettivo è quello di conseguire vantaggi infrastrutturali e tariffari, rafforzando il ruolo di un soggetto a forte vocazione e controllo pubblico, all'interno del sistema di regolazione. Il progetto va inquadrato in una visione strategica, di respiro romagnolo e regionale.

Gli enti locali romagnoli sono soci, diretti o indiretti tramite le Holding, delle società c.d. delle reti (Amir, Ravenna Holding, Sis, Team e Unica reti) - che dispongono della proprietà diretta o in concessione delle reti impianti e dotazioni patrimoniale del sistema del Servizio Idrico Integrato - nonché soci diretti ed indiretti - tramite le Holding ovvero delle medesime società delle reti - della società Romagna Acque - società delle fonti - spa ("RASDF").

Nei DUP (Documenti Unici di Programmazione) sostanzialmente di tutti i comuni soci di RASDF è riportato da diversi anni come obiettivo per la società l'Aggiornamento e avanzamento del "Progetto di Incorporazione In Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. di tutti gli asset del ciclo Idrico della Romagna non iscritti al patrimonio del gestore del SII" a seguito di riscontro da parte di ARERA in relazione alla "motivata Istanza" presentata da ATERSIR con deliberazione n.18/2021.

Il progetto è stato più volte oggetto di definizione come indirizzo e obiettivo che la società RASD doveva perseguire come risulta

- Nel Coordinamento soci del 24 settembre 2019 punto 3 odg (OBIETTIVI E INDICATORI 2020-2022) come obiettivo 1 e il punto è stato deliberato all'unanimità dei presenti, pari ad oltre l'85% del capitale sociale;
- Nel Coordinamento soci del 24 settembre 2020 punto 4 odg (OBIETTIVI STRATEGICI ANNO 2021 – PROPOSTA) come obiettivo 1 e il punto è stato deliberato all'unanimità dei presenti, pari ad oltre il 95% del capitale sociale;
- Nel Coordinamento soci del 13 ottobre 2021, punto 3 odg (OBIETTIVI ASSEGNATI ALLA SOCIETA': A) OBIETTIVI STRATEGICI ANNO 2022 E SEGUENTI) come obiettivo 6 e il punto è stato deliberato all'unanimità dei presenti, pari ad oltre il 95% del capitale sociale;
- Nel Coordinamento soci del 26 ottobre 2022, punto 4 odg (OBIETTIVI ASSEGNATI ALLA SOCIETA': A) OBIETTIVI STRATEGICI ANNO 2023 E SEGUENTI) come obiettivo 4 e il punto è stato deliberato all'unanimità dei presenti, pari ad oltre il 92% del capitale sociale;
- Nel Coordinamento soci del 2 agosto 2023, punto 4 odg (OBIETTIVI ASSEGNATI ALLA SOCIETA': A) OBIETTIVI STRATEGICI ANNO 2024 E SEGUENTI) come obiettivo 2 e il punto è stato deliberato all'unanimità dei presenti, pari ad oltre il 92% del capitale sociale

Il progetto di accorpamento delle società patrimoniali dell'area vasta Romagna, alla luce di quanto emerso dall'approfondita istruttoria svolta da Atersir, risulta strategico e si è reputato necessario formulare una "**motivata istanza**", opportunamente integrandola con una programmazione aggiornata dei fabbisogni di investimento, oggi ancora più necessaria a causa degli eventi alluvionali dello scorso maggio.

L'approvazione avvenuta da parte del Consiglio Locale di Atersir di Ravenna e di Forlì-Cesena (costituiti da tutti i comuni ricadenti all'interno delle due province) con deliberazione rispettivamente n.5 del 9/12/2020 e n.4 del 17/12/2020, per la presentazione ad ARERA, della motivata istanza di adeguamento dei canoni delle società patrimoniali, poi approvata con deliberazione di Consiglio d'ambito n.86/2020 del 17/12/2020, ha consentito, anche rispetto alle previsioni, di inserire nel programma degli investimenti le nuove progettazioni previste a partire dall'annualità 2022.

È intervenuta l'approvazione, con deliberazione Arera n. 569/2021/R/IDR del 9 dicembre 2021 e n. 581/2021/R/idr del 14 dicembre 2021 dello specifico schema regolatorio con le predisposizioni tariffarie per i sub ambiti di Ravenna e Forlì-Cesena, contenenti la motivata istanza.

Di seguito l'approvazione da parte di Atersir delle convenzioni con le società patrimoniali Amir e Sis (rispettivamente con Deliberazione del Consiglio d'ambito n. 30 e 31 del 19 aprile 2018), efficaci a seguito di aggiudicazione della gara per il SII nel bacino di Rimini; Unica Reti (Deliberazione di Consiglio d'Ambito n.115 del 28 novembre 2022), Ravenna Holding e Team (rispettivamente Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 3 e 4 del 30 gennaio 2023) in applicazione della motivata istanza approvata da Arera

Il Coordinamento soci della società del 22/11/2023 ha stabilito l'avanzamento del progetto con l'approvazione del cronoprogramma elaborato dai consulenti incaricati che mette in sequenza gli atti e le azioni da compiere: si tratta di realizzare un aumento di capitale di RASDF e, a liberazioni delle azioni di nuova emissione, saranno conferite da parte delle società (c.d. delle reti) le reti, impianti e dotazioni patrimoniali, che costituiscono i rami di azienda afferenti le reti del Servizi Idrico Integrato. Le azioni di nuova emissione assegnate ai conferenti - le società (c.d. delle reti) - avranno i diritti amministrativi limitati e quelli patrimoniali, che per quanto attiene la distribuzione del dividendo sarà correlato direttamente al rendimento del proprio ramo conferito.

Il cronoprogramma rappresenta la road map per l'attuazione del progetto e le azioni che devono compiersi che coinvolgono atti di spettanza della società Romagna Acque spa - la conferitaria -, delle 5 società Conferenti (c.d. delle reti) - Amir, Unica Reti, Ravenna Holding, Team, Sis, nonché gli enti locali che sono tanto soci della conferitaria che delle società conferenti.

Cronoprogramma - conferimento reti			
azioni	oggetto	periodo	Note operative
Fase 1			
1	Definizione dei perimetri dei rami di azienda da conferire in RASDF	X0	
	Le società interessate dovranno definire i rami di azienda - identificando gli elementi dell'attivo e del passivo nonché rapporti giuridici pendenti - assumendo i relativi dati contabili riferiti ai singoli elementi che li compongono aggiornati ad una data di riferimento preliminarmente condivisa.		
2	Definizione per ogni ramo d'azienda delle 5 società conferitarie dello sviluppo dei piani economici - finanziari e patrimoniali prospettici	X0	
	Con gli advisor saranno redatti i piani economico-finanziari prospettici dei 5 rami di azienda oggetto di conferimento. Il consulente di RASDF che ha seguito l'attività regolatoria fornirà i dati delle risultanze riconosciute in tariffa sulla base dei provvedimenti assunti da ARERA nella nuova pianificazione regolatoria approvata che saranno assunti nei piani economici - finanziari		
Fase 2			
3	Definizione della simulazione per la determinazione delle reti e aumento del capitale di RASDF	X0 + 1 mese	
	<p>Sulla base delle analisi preliminari già eseguite - Con gli advisor saranno determinati: 1) i criteri di valutazione dei rami di azienda da conferire; 2) i criteri di valutazione della conferitaria RASDF; 3) la definizione dei diritti amministrativi e patrimoniali delle nuove azioni che dovrà emettere RASDF; simulazione del concambio (con eventuale sovrapprezzo) delle azioni da assegnare ai conferenti</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Definizione del criterio di valutazione dei singoli rami di azienda da conferire (tenuto conto delle indicazioni del perito, già individuato e facente parte del gruppo di lavoro, che dovrà valutare tali beni ai sensi di legge); 2. Definizione del criterio di valutazione della conferitaria RASDF; 3. Ipotesi di determinazione del valore delle nuove azioni con calcolo del sovrapprezzo; 4. Simulazione delle modalità di correlazione delle nuove azioni con gli utili generati dal rispettivo perimetro conferito: criteri di calcolo; 5. Ipotesi di definizione dei diritti di voto (ridotti o limitati ad un tetto massimo) spettanti alle azioni correlate al fine di mantenere inalterato gli equilibri territoriali della compagine sociale; 6. Simulazione di riassegnazione delle azioni correlate delle c.d. società delle reti agli enti locali soci delle medesime. 7. Con la definizione del valore di conferimento dei rami di azienda da parte del perito e del valore della conferitaria da parte del consulente che vorrà individuare il cda, si potranno definire i valori del sovrapprezzo, i diritti di voto spettanti alle azioni correlate ed il metodo di riassegnazione delle azioni enti locali.

4	Esame della definizione da parte del coordinamento soci di RASDF	Il coordinamento soci di RASDF esaminerà le determinazioni finali delle varie condizioni per il conferimento e l'emissione delle azioni ai conferenti	X0 + 1 mese	
5	Trasmissione documentazione al perito da parte delle società interessate	I Consigli di amministrazione delle società delle reti consegneranno al perito la documentazione	X0 + 1 mese	I cda dovranno approvare la situazione patrimoniale alla data di riferimento (1) con la quale il perito assumerà la valutazione nella perizia di stima ex art. 2343 ter comma 2 lett. b) del cod.civ.
6	Valutazione RASDF	Il cda di RASDF da incarico per la valutazione del capitale economico di RASDF	X0 + 2 mesi	La valutazione del capitale economico di RASDF è funzionale alla determinazione del rapporto di cambio fra valore conferiti e azioni da assegnare alle società delle reti conferenti
7	Consegna valutazioni	Il perito consegna la valutazione delle reti e l'esperto, individuato ai sensi di legge, consegna la valutazione del capitale economico di RASDF	X0 + 2 mesi	
8	Il cda di RASDF predispone la relazione per aumento capitale e convoca assemblea straordinaria dei soci	Ai sensi combinato disposto art. 2440 e 2441 del cod.civ. il cda predispone relazione per aumento capitale sociale e convoca l'assemblea dei soci. La convocazione dell'assemblea dei soci sarà effettuata in data utile per raccogliere le preventive autorizzazioni degli organi competenti tanto dei soci (sia di RASDF che delle società delle reti)	X0 + 3 mesi	L'art. 2441 cod. civ prevede che, come nel caso di specie, il conferimento avvenga in natura con esclusione ex lege del diritto di opzione, il cda deve predisporre apposita relazione ai soci, illustri i motivi del conferimento in natura ed i criteri per la determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni assegnate alle società delle reti conferenti. Inoltre, la relazione prevederà le modifiche dello statuto di RASDF conseguenti. La relazione, a termini di legge, va comunicata 30 gg prima dell'assemblea al collegio sindacale, (che deve esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni) e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nonché va depositata 15 giorni prima dell'assemblea presso la sede sociale.
Fase delle autorizzazioni				Questa fase prevede che gli organismi competenti di RASDF e dei rispettivi soci, nonché gli organismi delle società delle reti e dei rispettivi soci (che sono gli stessi soci di RASDF) siano chiamati a deliberare l'autorizzazione all'operazione.
9	Coordinamento soci RASDF	Ai sensi dell'art. 6.4 della Convenzione ex art. 30/267 il Coordinamento soci approva la deliberazione di aumento del capitale sociale	X0 + 4 mesi	Il coordinamento soci in occasione dell'assemblea straordinaria riceverà la relazione ex art. 2441 cod. civ contenente tutte le informazioni per l'aumento del capitale sociale per la modifica dello statuto di RASDF e dovrà approvarlo di modo che i soci possano esprimersi per la relativa deliberazione
10	Deliberazioni dei consigli comunali	I consigli comunali sono (i) dei soci di RASDF e (ii) dei soci delle società delle reti che sono i medesimi	X0 + 4 mesi	I tempi di deliberazione degli enti locali sono previsti in un arco di tempo utile rispetto le scadenze elettorali del 2024
11	Autorizzazioni delle società delle reti	Nelle società delle reti, l'autorizzazione al conferimento dei rami di azienda del SII spetta all'assemblea dei soci	X0 + 6 mesi	

12	Il collegio sindacale di RASDF	Deposita la propria relazione art. 2441 cod civ.	X0 + 7 mesi	
13	Assemblea straordinaria di RASDF	Si tiene l'assemblea straordinaria di RASDF che aumenta il capitale sociale, emette le azioni a favore dei conferenti	X0 + 8 mesi	All'assemblea partecipano i soci di RASDF
14	Conferimento delle reti	Contestualmente all'assemblea dei soci si terrà l'atto di conferimento delle reti	X0 + 8 mesi	A margine dell'assemblea seduta stante i legali rappresentanti delle società delle reti sottoscriveranno le azioni di nuova emissione di RASDF
15	Relazione congruità	Il cda entro 30 gg rilascia la propria relazione ex art. 2343 ter cod. civ.	X0 + 10 mesi	Il cda deve verificare che non si siano verificati fatti di rilievo tali da modificare sensibilmente il valore dei beni conferiti
I tempi sono indicativi.				

L'attuazione del progetto conferimento reti nei termini indicati nel cronoprogramma costituisce azione di razionalizzazione del sistema idrico integrato delle Romagna e della società Romagna Acque spa anche in attuazione dell'art. 20 del Tuspl.

Conclusione:

La società rispetta pienamente il vicolo di scopo e quindi svolge attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, ed è riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 e seguenti del TUSP.

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g).

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si prevede di mantenere la partecipazione societaria.

SAPIR S.p.A.

Progressivo della società partecipata: Ind_8

Dati societari e sulla partecipazione

Forma giuridica	Società per azioni
Tipologia di partecipazione	Indiretta
Società tramite	Ravenna Holding
Quota indiretta	1,523%
Tipo di controllo	Nessuno

Attività svolta:

Attività di servizi portuali e gestione degli "asset" per lo sviluppo del Porto di Ravenna (realizzazione, gestione e concessione in godimento di fabbricati, banchine e piazzali inerenti all'attività di impresa portuale e di movimentazione di merci in genere).

Finalità perseguite e attività ammesse – art. 4 TUSP

La società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali

Art. 4, c. 1

La società produce un servizio di interesse generale

Art. 4, c. 2, lett. a

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante

Art. 4, c. 3

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 e seguenti, si richiamano le considerazioni già indicate nei precedenti piani di ricognizione predisposti ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016.

Nel corso del 2022, in seguito a dismissione da parte di azionisti "minori", sono state acquistate n. 40.954 azioni proprie di SAPIR S.p.A. del valore nominale di € 0,52 cadauna, al prezzo di € 4,50 per azione, per un valore complessivo di € 184.293; la percentuale di partecipazione passa da 29,29% al 29,45%.

La società concorre al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti soci relative alle politiche di sviluppo economico del territorio attraverso la gestione "con finalità pubblicistiche" degli Asset per lo sviluppo del Porto di Ravenna. La società SAPIR S.p.A. è, infatti, proprietaria di Asset portuali (terminal container, infrastrutture per la piattaforma logistica, banchine, piazzali, ecc.), e la funzione pubblica si esplica nel coordinamento di aspetti patrimoniali e gestionali su aree che hanno un ruolo strategico per lo sviluppo economico locale (ai sensi dell'art.13 del TUEL).

SAPIR riveste un ruolo strategico riconducibile alla programmazione dell'utilizzo delle aree per l'insediamento e lo sviluppo di nuove attività produttive industriali e commerciali. Il ruolo di SAPIR a più forte vocazione pubblicistica, consiste quindi nella valorizzazione del patrimonio non in termini meramente immobiliari, ma di sviluppo delle attività economiche ad esso riferibili, sia in ambito portuale, che di servizi accessori.

Anche la Regione Emilia Romagna ha individuato come strategico il mantenimento della partecipazione, in relazione al ruolo esercitato dalla società nell'ambito di una infrastruttura strategica come il porto di Ravenna.

Occorre tenere conto che i diversi soci pubblici non sono portatori di esigenze omogenee ma di istanze diverse, ciascuno con una rappresentanza di interessi pubblici specifici e che possono essere potenzialmente in conflitto (Camera di commercio, enti territoriali di livello diverso).

È stata valutata, senza rilievi, la coerenza di Sapir con le disposizioni che già dalla legge finanziaria per il 2008 impedivano alle amministrazioni di costituire o detenere partecipazioni in società aventi per oggetto attività "non strettamente necessarie" per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (c.d. vincolo di scopo).

Si evidenzia che, dovendo inquadrare Sapir spa nel nuovo sistema di cui al Tusp, anche in relazione al c.d. vincolo di attività, gli azionisti di Ravenna Holding hanno valutato che certamente la stessa possa continuare ad operare come società patrimoniale, che è proprietaria di beni immobili e li valorizza, anche cedendoli a terzi in uso e gestione: caso che il nuovo testo unico prevede espressamente (articolo 4 comma 3). La portata derogatoria di tale comma appare ampia, e può certamente far valutare autonomamente assolti i cosiddetti vincoli di attività di cui al comma 2.

L'attività svolta da Sapir è poi inquadrabile tra i "servizi di interesse economico generale". In base alla specifica definizione ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. h) si può così valutare, anche se in modo non automatico, l'attività svolta nel complesso dalla società. Valutazioni specifiche merita l'attività di natura terminalistica, gestita in regime di concorrenza, che risulta in ogni caso non immediatamente scindibile.

Si segnala che la Regione Emilia Romagna ha classificato nella revisione ex articolo 24 l'attività della società come pienamente riconducibile ai servizi di interesse generale (art. 4 co. 2 lett. a).

Come già evidenziato nel piano di ricognizione periodica delle partecipazioni predisposto ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016 nel 2018, la Sezione di Controllo della Corte dei Conti dell'Emilia Romagna con propria deliberazione n. 90/2018, pur ammettendo la possibilità di controllo congiunto "mediante comportamenti concludenti" non ha individuato un automatismo nel configurare le Società con prevalenza di quote detenute da diversi soci "pubblici" come in

controllo pubblico congiunto. L'invito alle amministrazioni socie a rendere coerente l'assetto formale all'eventuale assetto sostanziale dei rapporti che configurasse un controllo esercitato mediante comportamenti concludenti, non è formulato indistintamente ma solo in caso di effettiva ricorrenza di tale situazione ("possa ricorrere").

In alternativa "...in mancanza di tali comportamenti" i soci pubblici devono assumere le iniziative "...allo scopo di valorizzare pienamente la prevalente partecipazione pubblica in essere". Si confermava cioè come plausibile l'assenza di una situazione di controllo congiunto, pur in presenza di una maggioranza di quote complessivamente possedute da soggetti pubblici, e in tal caso si invitano i soci pubblici ad agire in termini tali da valorizzare la prevalente partecipazione pubblica.

L'art. 2 del TUSP, prospetta la nozione di società a controllo pubblico facendola derivare da due previsioni definitorie contenute al comma 1 - lett. m) e lett. b).

La "Struttura di controllo e monitoraggio" del M.E.F. (ex art. 15 del D. Lgs. 175/2016), con proprio "Orientamento" reso in ordine alla nozione di "società a controllo pubblico" nel corso del 2018, si era espressa sul punto con una lettura estensiva nel senso di ritenere che il "controllo pubblico" possa sussistere anche ove i soci pubblici congiuntamente tra loro detengano almeno il 51% del capitale sociale, anche a prescindere da eventuali accordi tra essi ovvero esercitando il controllo attraverso comportamenti concludenti. Recentemente sul punto specifico della natura del sopracitato "orientamento" del MEF di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 175/2016 pubblicato il 15.1.2018 si è espressa con chiarezza TAR Lazio Sez. II n. 9883/2021 stabilendo che tale tipologia di atto è paragonabile ad una "circolare interpretativa" e, tra le stesse priva "di efficacia vincolante e contenuto prescrittivo".

Successivamente a tale orientamento della Struttura di monitoraggio del MEF, oltre a pareri di segno sostanzialmente analogo di alcune sezioni di controllo della Corte dei Conti, e delle sezioni Riunite in sede di controllo (delibera 11/2019), sono intervenute diverse pronunce giurisprudenziali, particolarmente esplicite, di segno opposto. Si fa riferimento alla sentenza Consiglio di Stato (N. 578/2019 del 13/12/2018, più recentemente confermata da Consiglio di Stato, Sez. III, Sent. n.1564 del 3.03.2020) e alle sentenze (16/2019 e 25/2019) delle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale.

Le Sezioni riunite in sede giurisdizionale, in particolare, con la sentenza 25/2019 ribadiscono i concetti già enunciati nella sentenza 16/2019 sui presupposti per l'attribuzione dello status di società a controllo pubblico ex D. Lgs. 175/2016. La partecipazione pubblica diffusa, frammentata e maggioritaria, non costituisce in sé, secondo la Corte, prova o presunzione legale (ma mero indice presuntivo) dell'esistenza di un coordinamento tra i soci pubblici, e quindi di un controllo pubblico, che deve essere invece accertato in concreto sulla base di elementi formali. Dunque, la partecipazione maggioritaria di più Pubbliche Amministrazioni non può di per sé giustificare l'affermazione di un coordinamento di fatto né può tradursi automaticamente in «controllo».

L'interesse pubblico che ciascuna amministrazione deve perseguire non può, secondo le sezioni riunite, dirsi compromesso dall'adozione di differenti scelte gestionali o strategiche, che possono far capo a ciascun socio pubblico in relazione agli interessi locali o alle finalità in concreto realizzate attraverso la società quale soggetto unitario. Il coordinamento tra le amministrazioni socie - tale da comportare una precostituzione della volontà assembleare e dunque configurarsi come «controllo pubblico» - dovrebbe risultare da norme di legge o statutarie o da patti parasociali che, richiedendo il consenso unanime o maggioritario, determinino la capacità congiunta delle Pubbliche Amministrazioni di incidere sulle decisioni finanziarie e strategiche della società.

La Corte esclude poi l'esistenza di un obbligo per gli enti proprietari di provvedere alla gestione in modo associato e congiunto, in assenza di norme che dettino quest'obbligo espressamente, come sarebbe eventualmente necessario tra enti equi-ordinati.

Si registrano diversi provvedimenti di varie giurisdizioni confermativi dell'orientamento di Sezioni Riunite, Sede Giurisdizionale Sent. n. 16 del 22.05.2019 e n. 25 del 29.07.2019.

Oltre alla conferma sopracitata del Consiglio di Stato (Sez. III, Sent. n.1564 del 3.03.2020), Corte dei Conti Sez. Contr. Veneto n. 18/2021/PSR del 29.01.2021 afferma che la qualificazione di «società a controllo pubblico» ex art. 2, comma 1, lett. b), del TUSP si fonda sull'effettiva influenza degli enti partecipanti circa l'assunzione delle "decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale" ed è ravvisabile unicamente quando, in virtù di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, le decisioni strategiche per la vita sociale richiedano il consenso unanime delle amministrazioni pubbliche che esercitano il controllo, restando escluso che la menzionata qualificazione possa essere desunta da "comportamenti univoci o concludenti" che consentano di configurare il "controllo congiunto" degli enti controllanti.

Appare al riguardo particolarmente importante la presa di posizione del T.A.R Emilia Romagna con la sentenza n. 858 del 28.12.2020 (che conferma pienamente TAR Marche n. 82/2019). Nelle società partecipate da più amministrazioni pubbliche il controllo pubblico non sussiste in forza della mera sommatoria dei voti spettanti alle amministrazioni socie. Dette società sono a controllo pubblico solo allorché le amministrazioni socie ne condividono il dominio, perché sono vincolate - in forza di previsioni di legge, statuto o patto parasociale - ad esprimersi all'unanimità, per l'assunzione delle "decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale". Non è sufficiente desumere il controllo pubblico dalla mera astratta possibilità per i soci pubblici di far valere la maggioranza azionaria in assemblea.

Fra tutti i principali azionisti di Sapir, sia pubblici che privati con quote superiori al 6% del capitale (e complessivamente detentori di oltre il 90%), è stato sottoscritto un Patto di consultazione, che ha unicamente caratteristiche informative tra i soci. Lo statuto prevede che tutte le decisioni di competenza dei soci vengano assunte senza maggioranze predeterminate, direttamente in assemblea societaria; le concrete dinamiche societarie sono peraltro caratterizzate da ampia condivisione delle scelte tra i principali azionisti a prescindere dalla loro natura, pubblica o privata.

Analizzando in concreto la governance di Sapir emerge pertanto come nella stessa tutte le decisioni di competenza dei soci vengono assunte senza maggioranze predeterminate, direttamente in assemblea societaria, in assenza di specifici accordi preventivi, e quindi l'assenza di un "nucleo di controllo" costituito da alcuni dei soci.

La Corte dei Conti Emilia-Romagna Sez. Controllo con proprie deliberazioni n. 9/2021 e 131/2021 afferma non trattarsi di "controllo pubblico" che "*preso atto delle considerazioni espresse e delle caratteristiche assunte dalla governance anche per effetto della revisione statutaria operata dai soci si ritiene che **non possa configurarsi un controllo pubblico della società***".

In questo contesto sopravviene la sentenza del Consiglio di Stato Sezione VI n. 3880/2023 che valutando la sentenza T.A.R Emilia Romagna Sezione I n. 858 del 28.12.2020 indica un orientamento difforme evidenziando la non necessità di pattuizioni scritte per configurare il controllo congiunto, essendo sufficiente che la parte pubblica (unitariamente considerata "pubblica amministrazione") disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell'Assemblea ordinaria (non escludeva tale posizione, pur in un diverso contesto, il Consiglio di Stato Sezione V n. 2543/2023).

A titolo di mera ricognizione si registra quanto successivamente affermato dal TAR Emilia Romagna Bologna Sezione I n.434/2023 che, pur a conoscenza di quanto sostenuto dal Consiglio di Stato dalla sopracitata sentenza, conferma il suo orientamento difforme, per cui "*non intende allo stato, in attesa di un consolidamento giurisprudenziale della materia, discostarsi dal proprio orientamento espresso in numerose sentenze, con cui questo Tribunale (...), ha respinto, sulla base di articolate argomentazioni da intendersi qui integralmente richiamate, precedenti impugnative proposte dalla parte ricorrente in relazione ad analoghe questioni, evidenziando in estrema sintesi: ... per potersi configurare un controllo pubblico congiunto occorrerebbe provare l'esistenza di un accordo in forma scritta concluso dai tre enti pubblici, mentre non sarebbe sufficiente ricavare il controllo "dalla mera astratta possibilità per i soci pubblici di far valere la maggioranza azionaria in assemblea" (a diverse conclusioni potendo giungersi solo aderendo alla tesi, minoritaria in giurisprudenza e non condivisa dal Collegio, circa la configurabilità di un controllo congiunto a mezzo di comportamenti concludenti dunque a prescindere dalla formalizzazione di accordi);"*

Pur dovendo prendere atto della difformità degli orientamenti, riconoscendo certamente l'importanza di quanto assunto dal Consiglio di Stato, tanto più laddove lo stesso venisse successivamente consolidato, occorre prendere del pari atto che autorevoli soggetti esterni continuano a mantenere orientamenti difformi sulla questione, per cui appare arduo da parte di un ente locale - chiamato per le sue competenze ad adottare decisioni operative - assumere iniziative definitive modificative dello status quo, anche per le rilevanti conseguenze sulle società peraltro fattivamente diverse tra esse.

Ciò premesso la scrivente amministrazione comunale ritiene doveroso in ogni caso rendersi disponibile ad una iniziativa concreta nelle sedi societarie interessate, per avviare un confronto con gli altri enti locali soci (diretti ed indiretti) riguardo ad una seria valutazione sullo stato dell'evoluzione giurisprudenziale in atto in merito alla nozione di controllo congiunto. Ciò al fine di assumere ogni decisione in merito alla modifica (o, a seconda dell'esito del confronto, alla conferma) della configurazione attuale, previa necessaria valutazione della situazione in atto delle singole società e degli effettivi impatti che potrebbero derivare da una diversa definizione del controllo pubblico. Questa amministrazione può ovviamente assicurare la disponibilità al confronto, per quanto la riguarda senza preventive preclusioni, fermo restando che non potrà essere di per sé decisivo non avendo di norma da solo il Comune né il controllo né l'influenza dominante sulle società pluripartecipate.

Tale approfondimento si ritiene possa essere effettuato nel primo semestre 2024.

Per tutto quanto esposto, si conferma quindi - al momento e per quanto sopra precisato - la non riconducibilità di Sapir alle società a controllo pubblico ai sensi del TUSP.

Considerando in ogni caso la rilevante partecipazione pubblica, anche alla luce delle indicazioni della Corte dei Conti contenute nella deliberazione n. 90/2018, si è posto l'obiettivo di valorizzazione della stessa.

È stata pertanto deliberata in data 14 maggio 2019 una modifica statutaria, su impulso in particolare dei soci pubblici, che coglie in via di autolimitazione alcuni elementi del citato TUSP, rendendo più trasparente ed ispirato a principi di efficienza lo statuto e, confermando inevitabilmente gli assetti peculiari della Società, ha consentito una evoluzione anche della governance.

In relazione al perimetro della ricognizione si verifica, per quanto sopra esposto, la insussistenza - al momento e per quanto sopra precisato - su SAPIR da parte dei soci di Ravenna Holding, e in particolare del comune di Ravenna, di una eventuale situazione di controllo come definito all'art. 2, co. 1, lett. b) del TUSP. Si riconferma in ogni caso che le società partecipate/controllate da SAPIR S.p.A, rappresentano articolazioni finalizzate alla specializzazione operativa all'interno del gruppo societario di cui SAPIR S.p.A è capogruppo, e che ai fini dell'inquadramento l'articolazione del gruppo societario (con tutte le principali partecipazioni inserite nel perimetro di consolidamento integrale) non modifica sostanzialmente i presupposti. Il bilancio consolidato redatto della capogruppo rappresenta peraltro un punto di riferimento dal quale poter ottenere importanti informazioni anche relative alle partecipazioni indirette.

Dati di bilancio e altre verifiche ai sensi dell'art. 20 c. 2 del TUSP

Anno 2022

Numero medio dipendenti	112
Numero componenti organo di amministrazione	9
di cui nominati dall'Ente	0*
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0**
Costo del personale	6.637.362
Compenso componenti organo di amministrazione	291.847
Compenso componenti organo di controllo (compreso organo di revisione)	62.520

*1 nominato da Comune di Ravenna, 1 dalla Provincia di Ravenna congiuntamente con Ravenna Holding.

**Nomine effettuate in sede assembleare da Ravenna Holding congiuntamente ad altri soci secondo i propri meccanismi di Governance.

Valori in €	2022	2021	2020	2019	2018
Risultato d'esercizio	3.245.228	3.042.114	2.807.522	3.570.682	3.828.730

Valori in €	Valore medio	2022	2021	2020
Totale fatturato	33.077.770	38.586.894	33.696.536	26.949.880

Altre verifiche ai sensi dell'art. 20 c. 2 del TUSP

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	No
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	No

Esito della revisione periodica:

Mantenimento senza intervento di razionalizzazione

Sostenibilità economico-finanziaria

Si riportano di seguito le tabelle riassuntive dei dati di bilancio degli ultimi cinque esercizi:

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	2018	2019	2020	2021	2022
Ricavi caratteristici	20.119.809	20.266.478	15.814.319	22.885.316	28.041.462
Altri ricavi non caratteristici	8.952.336	9.202.963	11.135.561	10.883.635	10.573.284
VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA	29.072.145	29.469.441	26.949.880	33.768.951	38.614.746
Costi operativi esterni	(17.841.062)	(17.683.056)	(14.931.952)	(19.475.856)	(23.801.465)
VALORE AGGIUNTO	11.231.083	11.786.385	12.017.928	14.293.095	14.813.281
Costi del personale	(4.270.307)	(4.404.062)	(4.920.049)	(5.819.339)	(6.637.362)
MOL (Margine operativo lordo)	6.960.776	7.382.323	7.097.879	8.473.756	8.175.919
Ammortamenti e svalutazioni	(5.253.779)	(5.168.035)	(5.492.544)	(5.712.159)	(6.247.481)
RISULTATO OPERATIVO (EBIT)	1.706.997	2.214.288	1.605.335	2.761.597	1.928.438
Risultato dell'area finanziaria	2.731.846	2.057.202	1.456.209	918.001	1.699.637
RISULTATOPRE IMPOSTE	4.438.843	4.271.490	3.061.544	3.679.598	3.628.075
Imposte sul reddito	(610.113)	(700.808)	(254.022)	(637.484)	(382.847)
RISULTATO NETTO	3.828.730	3.570.682	2.807.522	3.042.114	3.245.228

A seguito dei buoni risultati registrati nel 2022 dal Porto di Ravenna si può affermare che la società ha proseguito il buon andamento incrementando i propri servizi, malgrado continuo le difficoltà dei traffici con l'Ucraina, a seguito del conflitto bellico, in particolare per quanto riguarda i materiali inerti (argille), che rappresentano per la società uno dei maggiori punti di forza.

La società presenta una buona solidità strutturale, un basso rapporto di indebitamento e una redditività in crescita.

Il Bilancio consolidato del Gruppo SAPIR al 31 dicembre 2022 presenta un valore della produzione di 70.796 mila euro (contro 63.811 mila euro del 2021) e un utile d'esercizio complessivo pari a 6.442 mila euro (contro 6.181 mila euro del 2021). L'utile di spettanza del Gruppo è pari a 4.984 mila euro.

Il Piano Industriale prevede anche per i prossimi esercizi la capacità della società di mantenere i bilanci in utile, la redditività positiva ed la piena solvibilità del proprio indebitamento oneroso.

Mantenimento della partecipazione:

L'obiettivo di evoluzione dell'assetto del gruppo, individuato nella precedente pianificazione, appare in grado di confermarlo come perfettamente coerente con il quadro normativo. Per quanto riguarda il "faro" costituito dai "criteri di efficienza, efficacia ed economicità" è necessario valutare l'ingente valore patrimoniale della società (e il valore della partecipazione societaria per gli azionisti pubblici) e la sua consolidata capacità di produrre utili.

Le prospettive delineate dalle linee guida di Piano Industriale definiscono un percorso che rinforza gli obiettivi di valorizzazione delle partecipazioni pubbliche, individuando le condizioni e i vincoli perché ciò possa avvenire evitando in particolare perdite patrimoniali o perdite di redditività.

Con l'implementazione del Piano industriale (iniziative e investimenti) Sapir sarà in grado di raggiungere una piena valorizzazione del patrimonio attuale e prospettico, fattore che si presenta come essenziale per la piena valorizzazione della componente infrastrutturale, di particolare interesse per gli azionisti pubblici. Sono in particolare previsti circa 90 Milioni di investimenti "obbligatori" in arco piano, derivanti dalle attività operative, di cui oltre 30 Milioni necessari per garantire la continuità di business (15 di interventi di manutenzione). Si evidenzia inoltre una forte interconnessione tra investimenti di sviluppo SAPIR e progetti strategici dell'Autorità Portuale (es. programmazione dei lavori del progetto Hub Portuale e conseguente incidenza sui volumi in ingresso per Sapir).

Nell'esercizio in corso, anche a seguito degli indirizzi dei soci pubblici è proseguita l'implementazione di quanto previsto nel piano industriale, partendo dai principali fattori abilitanti.

Nonostante SAPIR non sia classificabile – sulla base dell'analisi effettuata e confermata da autorevole giurisprudenza – come società in controllo pubblico, non tenuta pertanto a procedere alla revisione del proprio statuto a norma dell'art. 26 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., è stata effettuata una modifica statutaria, nel 2019, tenendo conto degli orientamenti dei principali soci e, su impulso in particolare dei soci pubblici, che coglie in via di autolimitazione alcuni elementi del citato TUSP.

Lo Statuto di SAPIR Spa individua maggioranze qualificate per operazioni di carattere straordinario come acquisto e vendita di asset immobiliari, e prevede indicatori che rendono trasparenti e verificabili da tutti i soci i comportamenti societari sul piano di sviluppo pluriennale della società, della responsabilità sociale e dei rischi societari di crisi.

Conclusione:

La società concorre al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti soci relative alle politiche di sviluppo economico del territorio attraverso la gestione "con finalità pubblicistiche" degli Asset per lo sviluppo del Porto di Ravenna.

SAPIR S.p.A. riveste un ruolo strategico riconducibile alla valorizzazione del patrimonio non in termini meramente immobiliari, ma di sviluppo delle attività economiche ad esso riferibili, sia in ambito portuale, che di servizi accessori.

Si ritiene che la società SAPIR S.p.A. rispetti pienamente il vincolo di scopo e quindi svolga attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, e sia riconducibile ad almeno una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 e seguenti del TUSP.

La società SAPIR S.p.A. non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), si prevede di mantenere la partecipazione societaria, nonostante ciò, si ravvisa la necessità di continuare il percorso avviato per riassetto organizzativo della società come sopra delineato.

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si prevede di mantenere la partecipazione societaria.

Inoltre, alla luce della recente Sentenza del Consiglio di Stato n. 3880/2023 e delle conseguenti segnalazioni da parte della Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna della Corte dei Conti, il Comune di Faenza si rende disponibile ad avviare un confronto con gli altri soci pubblici su tali segnalazioni, al fine di valutare se procedere ad una riqualificazione della partecipazione in SAPIR nel senso di controllo pubblico congiunto.

Start Romagna S.p.A.

Progressivo della società partecipata: Ind_9

Dati societari e sulla partecipazione

Forma giuridica	Società per azioni
Tipologia di partecipazione	Indiretta
Società tramite	Ravenna Holding
Quota indiretta	1,268%
Tipo di controllo	Nessuno

Attività svolta:

Gestione del servizio di Trasporto Pubblico Locale in regime di concorrenza per il mercato nei bacini di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; servizi scolastici e servizi di navigazione marittima.

Finalità perseguite e attività ammesse – art. 4 TUSP

La società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali Art. 4, c. 1

La società produce un servizio di interesse generale Art. 4, c. 2, lett. a

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 e seguenti, si richiamano le considerazioni già indicate nei precedenti piani di ricognizione predisposti ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016.

Start Romagna S.p.A. gestisce il servizio di trasporto pubblico locale nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini in regime di concorrenza per il mercato.

La società svolge l'attività caratteristica nell'ambito di contratti di servizio stipulati a seguito di affidamento tramite gare pubbliche. In particolare svolge il servizio di trasporto pubblico nel bacino di Ravenna, quale consorziata della società METE, aggiudicataria del servizio in base a procedura ad evidenza pubblica.

Il servizio di trasporto pubblico locale è un servizio di interesse generale, pertanto la società rientra nell'art. 4 comma 2 lettera a) del TUSP.

Si evidenzia che la società è frutto di precedenti processi di razionalizzazione. La società START ROMAGNA Spa, infatti, si è costituita (nel 2009) dando avvio al progetto di aggregazione delle tre aziende romagnole di gestione del trasporto pubblico locale: AVM Spa di Forlì-Cesena, ATM Spa di Ravenna e Tram Servizi Spa di Rimini, previsto dalla Legge Regionale 10/2008 in merito all'incentivazione delle aggregazioni dei soggetti gestori dei trasporti pubblici locali.

Il progetto di aggregazione dei soggetti gestori dei trasporti pubblici locali ha avuto il proprio inizio con la sottoscrizione, avvenuta nel mese di giugno 2009, della convenzione tra le province

di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, nonché dei Comuni di Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini e società Ravenna Holding S.p.A.

Il progetto di aggregazione ha portato avanti due finalità:

1) l'unificazione della gestione pubblica del servizio di TPL all'interno di un unico soggetto gestore rappresentato da START ROMAGNA;

2) la realizzazione di economie gestionali per innalzare il livello dei servizi offerti e per rafforzare il profilo competitivo delle tre società, ed ottenere maggior efficienza del sistema della mobilità ed esercizio del trasporto pubblico, ai sensi di quanto disposto anche dalla L.R. n. 30/1998 all'art. 1.

Dal 2013 è entrata nella compagine sociale anche la società TPER SpA, che gestisce il trasporto pubblico su gomma sulla tratta Rimini-Valmarecchia, per completare l'unificazione della gestione pubblica del trasporto locale presente nel bacino della provincia di Rimini.

Tipologia di controllo

La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con riferimento ai rilievi effettuati ai Comuni Soci di Ravenna Holding relativamente alla ricognizione straordinaria, aveva rilevato, con propria deliberazione n.90/2018, come "l'ipotesi del controllo di cui all'art. 2359 del codice civile possa ricorrere anche quando le fattispecie considerate dalla norma si riferiscano a più pubbliche amministrazioni, le quali esercitino tale controllo congiuntamente mediante comportamenti concludenti, a prescindere dall'esistenza di un coordinamento formalizzato", ritenendo pertanto necessario che i soci pubblici assumessero le iniziative del caso allo scopo di rendere coerente la situazione giuridica formale con quella desumibile dai comportamenti concludenti posti in essere o, in mancanza di tali comportamenti, allo scopo di valorizzare pienamente la prevalente partecipazione pubblica in essere.

Con successiva deliberazione n. 131 del 2021 la medesima sezione regionale di controllo della Corte richiama quanto già osservato nella deliberazione n. 9/2021/VSGO circa la riconducibilità della società de qua nell'alveo delle società a controllo pubblico.

La stessa Corte, sempre con propria deliberazione n.90/2018, inoltre aveva osservato che lo statuto societario prevedeva un consiglio di amministrazione composto da cinque membri e che, pertanto, esso non è coerente con le previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del t.u. n. 175 del 2016. Ne deriverebbe, inoltre, l'assoggettabilità ai piani di revisione delle partecipazioni pubbliche, da effettuarsi ai sensi degli artt. 20 e 26, comma 11, del T.U n. 175/2016, delle partecipazioni indirette detenute per il tramite di Start Romagna spa.

Nei rispettivi "piani di revisione straordinaria" approvati (ex art.24 del D.Lgs.175/2016) in settembre 2017, gli enti locali soci di Start, ritenendo, sulla base di una interpretazione letterale dell'articolo 2, comma 1, lettere "m" e "b", che non ricorresse, in capo a Start, nessuna delle condizioni ivi prefigurate, hanno classificato la stessa come "società partecipata", e non come "società a controllo pubblico" (congiunto).

La "Struttura di controllo e monitoraggio" del M.E.F. (ex art. 15 del D.Lgs.175/2016) con proprio "Orientamento" reso in ordine alla nozione di "società a controllo pubblico", si è espressa nel senso di ritenere che il "controllo pubblico" possa sussistere non solo in caso di "controllo monocratico" (unico socio detentore della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria dei soci), ma anche ove i soci pubblici congiuntamente tra loro detengano almeno il 51% del capitale sociale, anche a prescindere da eventuali accordi tra essi ovvero esercitando il controllo attraverso comportamenti concludenti. Con ciò sostenendo che comunque – sia in caso di controllo ex art. 2359 c.c. esercitato da una singola amministrazione sia in caso di controllo esercitato da più amministrazioni – detto controllo debba considerarsi imputato all'amministrazione intesa come soggetto unitario.

Avverso tale posizione peraltro ASTRA – Associazione Trasporti e diverse società di trasporto pubblico (tra cui Start Romagna S.p.A.) hanno peraltro promosso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio. TAR Lazio Sez. II n. 9883/2021 ha accolto la tesi di Astra stabilendo che tale

tipologia di atto è paragonabile ad una "circolare interpretativa" e, tra le stesse priva "di efficacia vincolante e contenuto prescrittivo".

Successivamente a tale orientamento della Struttura di monitoraggio del MEF, oltre a pareri di segno sostanzialmente analogo di alcune sezioni di controllo della Corte dei Conti, e delle sezioni Riunite in sede di controllo (delibera 11/2019), sono intervenute diverse pronunce giurisprudenziali, particolarmente esplicite, di segno opposto. Si fa riferimento alla sentenza Consiglio di Stato (N. 578/2019 del 13/12/2018) e alle sentenze (16/2019 e 25/2019) delle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale.

Le Sezioni riunite in sede giurisdizionale, in particolare, con la sentenza 25/2019 ribadiscono i concetti già enunciati nella sentenza 16/2019 sui presupposti per l'attribuzione dello status di società a controllo pubblico ex D.lgs. 175/2016. La partecipazione pubblica diffusa, frammentata e maggioritaria, non costituisce in sé, secondo la Corte, prova o presunzione legale (ma mero indice presuntivo) dell'esistenza di un coordinamento tra i soci pubblici, e quindi di un controllo pubblico, che deve essere invece accertato in concreto sulla base di elementi formali. Dunque la partecipazione maggioritaria di più Pubbliche Amministrazioni non può di per sé giustificare l'affermazione di un coordinamento di fatto né può tradursi automaticamente in «controllo».

L'interesse pubblico che ciascuna amministrazione deve perseguire non può, secondo le sezioni riunite, dirsi compromesso dall'adozione di differenti scelte gestionali o strategiche, che possono far capo a ciascun socio pubblico in relazione agli interessi locali o alle finalità in concreto realizzate attraverso la società quale soggetto unitario. Il coordinamento tra le amministrazioni socie - tale da comportare una precostituzione della volontà assembleare e dunque configurarsi come «controllo pubblico» - dovrebbe risultare da norme di legge o statutarie o da patti parasociali che, richiedendo il consenso unanime o maggioritario, determinino la capacità congiunta delle Pubbliche Amministrazioni di incidere sulle decisioni finanziarie e strategiche della società.

Ciò che più rileva per quanto riguarda START, è che viene con forza affermato che il concetto di controllo pubblico ha connotazione dinamica e quindi implica un concreto dominio sull'attività gestionale, distinto dalla mera partecipazione al capitale, che dunque deve essere pesata alla luce dell'effettivo assetto societario.

Se la maggioranza pubblica fa capo a più amministrazioni cumulativamente considerate il controllo richiede, ritiene la Corte, anche l'elemento positivo del coordinamento formalizzato (sulla base di legge, statuto o patti parasociali), idoneo a determinare l'orientamento delle scelte strategiche della società.

Sono seguiti provvedimenti di varie giurisdizioni (amministrativa e contabile) in linea con le citate sentenze della Corte dei Conti Sezioni riunite in sede giurisdizionale: Consiglio di Stato, Sez. III, Sent. n.1564 del 3.03.2020 (a piena conferma di Sez. V, Sent. n. 578 del 23.01.2019), Corte dei Conti, Sez. Contr. Veneto, del. n.18/2021/PAR del 29.01.2021 e soprattutto T.A.R Emilia-Romagna 28.12.2020 n. 858 (che conferma pienamente TAR Marche n. 82/2019).

Alla luce delle considerazioni svolte e viste le pronunce giurisprudenziali citate, si conferma perlomeno problematico ipotizzare che il legislatore del TUSP abbia voluto prevedere per le società a partecipazione pubblica la presenza del controllo ex art. 2359 in caso di una maggioranza di quote in capo a una pluralità di soci, anche in assenza di accordi di governo formalizzati sulla società. Il richiamo dell'art. 2359 impone in ogni caso (e quindi anche nel caso si volesse ammettere la possibilità di un controllo "per comportamenti concludenti") di valutarne l'eventuale sussistenza in capo ad una pluralità di azionisti solo in presenza di determinate condizioni e requisiti.

Tali requisiti non possono che essere desunti da criteri ermeneutici individuati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, alla luce delle categorie generali del diritto civile, e devono essere verificati caso per caso e ricostruiti in concreto, non potendosi in ogni caso presumere in modo assoluto o con approccio meramente "aritmetico".

Qualora si fosse poi in presenza di accordi di natura parasociale che non integrano le condizioni del controllo in capo ad una pluralità (o totalità) di azionisti, e anzi espressamente lo escludano in capo a uno o più "soci pubblici", appare del tutto lineare escludere l'eventuale rilievo di

“comportamenti concludenti”. Occorrerà quindi verificare in concreto la governance e gli assetti societari desumibili dallo Statuto e da altri atti rilevanti e ricostruire la eventuale sussistenza di una situazione effettiva di controllo in capo ad uno o più azionisti (pubblici).

Tale impostazione appare peraltro pienamente compatibile con le osservazioni della Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna presentate con la deliberazione n. 90/2018. In caso di assenza di una situazione di controllo congiunto, pur in presenza di una maggioranza di quote complessivamente possedute da soggetti pubblici, la Corte invita in ogni caso i soci pubblici ad agire in termini tali da valorizzare la prevalente partecipazione pubblica.

Considerando la rilevante partecipazione pubblica pertanto, anche alla luce delle indicazioni di cui sopra, si è perseguito l'obiettivo di valorizzazione complessiva attraverso la società delle diverse partecipazioni, che può avvenire anche in assenza di patti finalizzati all'esercizio di un controllo congiunto tra soci pubblici, e in presenza, come nel caso di specie, di patti relativi alla governance che non configurino tuttavia un controllo congiunto.

I principali soci di Start Romagna, peraltro portatori di esigenze omogenee ma distinte, ciascuno con una rappresentanza di interessi pubblici specifici anche da un punto di vista territoriale, nell'ottica di garantire una piena valorizzazione delle distinte partecipazioni pubbliche hanno quindi adottato coordinandosi tra loro i seguenti procedimenti volti a:

- a) procedere, in via di autolimitazione, all'adeguamento dello Statuto in coerenza ai principali profili di impronta “pubblicistica” del TUSP, coerentemente con la scelta di assicurare trasparenza e adeguatezza della governance, salvaguardando al contempo l'efficienza e l'economicità della gestione aziendale. Il nuovo statuto è stato adottato dall'Assemblea dei Soci in data 17 maggio 2019, con il pieno adeguamento, tra l'altro, alle disposizioni dell'articolo 11 sulle modalità di governo della società, e l'introduzione di alcuni strumenti quali, tra gli altri, quelli in tema di valutazione del rischio di crisi aziendale (articoli 6 e 14)
- b) perfezionare, tra i principali soci di Start, unitamente alle modifiche statutarie sopra indicate uno specifico “accordo di consultazione” volto a favorire il confronto preventivo, non vincolante, tra i soci, in relazione alle decisioni più importanti da assumere in seno all'assemblea della società, confermando modalità strutturate di confronto e collaborazione nel rispetto delle autonome posizioni.

START si conferma pertanto una società nella quale le scelte fondamentali si sviluppano e maturano nel voto assembleare, ricercando il consenso del maggior numero di soci, ma in assenza di un patto parasociale decisionale o di specifici accordi preventivi da parte di un “nucleo di controllo”. In particolare, lo Statuto prevede maggioranze qualificate per alcune materie, come la nomina degli amministratori, nell'ottica di assicurare una governance condivisa ma efficace, non influenzabile da quote minoritarie del capitale sociale.

In questo contesto sopravviene la sentenza del Consiglio di Stato Sezione VI n. 3880/2023 che valutando la sentenza T.A.R Emilia Romagna Sezione I n. 858 del 28.12.2020 indica un orientamento difforme evidenziando la non necessità di pattuizioni scritte per configurare il controllo congiunto, essendo sufficiente che la parte pubblica (unitariamente considerata “pubblica amministrazione”) disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell'Assemblea ordinaria (non escludeva tale posizione, pur in un diverso contesto, il Consiglio di Stato Sezione V n. 2543/2023).

A titolo di mera ricognizione si registra quanto successivamente affermato dal TAR Emilia Romagna Bologna Sezione I n.434/2023 che, pur a conoscenza di quanto sostenuto dal Consiglio di Stato dalla sopracitata sentenza, conferma il suo orientamento difforme, per cui *“non intende allo stato, in attesa di un consolidamento giurisprudenziale della materia, discostarsi dal proprio orientamento espresso in numerose sentenze, con cui questo Tribunale (...), ha respinto, sulla base di articolate argomentazioni da intendersi qui integralmente richiamate, precedenti impugnative proposte dalla parte ricorrente in relazione ad analoghe questioni, evidenziando in estrema sintesi: ... per potersi configurare un controllo pubblico congiunto occorrerebbe provare l'esistenza di un accordo in forma scritta concluso dai tre enti pubblici, mentre non sarebbe sufficiente ricavare il controllo “dalla mera astratta possibilità per i soci pubblici di far valere la maggioranza azionaria in assemblea” (a diverse conclusioni potendo giungersi solo aderendo alla*

tesi, minoritaria in giurisprudenza e non condivisa dal Collegio, circa la configurabilità di un controllo congiunto a mezzo di comportamenti concludenti dunque a prescindere dalla formalizzazione di accordi);"

Pur dovendo prendere atto della difformità degli orientamenti, riconoscendo certamente l'importanza di quanto assunto dal Consiglio di Stato, tanto più laddove lo stesso venisse successivamente consolidato, occorre prendere del pari atto che autorevoli soggetti esterni continuano a mantenere orientamenti difformi sulla questione, per cui appare arduo da parte di un ente locale - chiamato per le sue competenze ad adottare decisioni operative - assumere iniziative definitive modificative dello status quo, anche per le rilevanti conseguenze sulle società peraltro fattivamente diverse tra esse.

Ciò premesso la scrivente amministrazione comunale ritiene doveroso in ogni caso rendersi disponibile ad una iniziativa concreta nelle sedi societarie interessate, per avviare un confronto con gli altri enti locali soci (diretti ed indiretti) riguardo ad una seria valutazione sullo stato dell'evoluzione giurisprudenziale in atto in merito alla nozione di controllo congiunto. Ciò al fine di assumere ogni decisione in merito alla modifica (o, a seconda dell'esito del confronto, alla conferma) della configurazione attuale, previa necessaria valutazione della situazione in atto delle singole società e degli effettivi impatti che potrebbero derivare da una diversa definizione del controllo pubblico. Questa amministrazione può ovviamente assicurare la disponibilità al confronto, per quanto la riguarda senza preventive preclusioni, fermo restando che non potrà essere di per sé decisivo non avendo di norma da solo il Comune né il controllo né l'influenza dominante sulle società pluripartecipate.

Tale approfondimento si ritiene possa essere effettuato nel primo semestre 2024.

Start Romagna, alla luce delle ricostruzioni fatte, non può definirsi - al momento e per quanto sopra precisato - come una società a controllo pubblico, ma si conferma come società a partecipazione pubblica non di controllo.

Nel 2019 l'Assemblea Straordinaria dei Soci di Start Romagna spa ha approvato il testo del nuovo Statuto societario. L'esigenza di revisione del testo è stata fondata, da un lato, sulla necessità di ammodernare e rendere più snello il testo del medesimo (ove possibile), aggiornare le procedure di nomina degli organi societari e recepire talune indicazioni fornite da parte della Corte dei Conti Emilia-Romagna con la deliberazione n. 90/2018 al fine di valorizzare le partecipazioni pubbliche, pur sottolineando che Start Romagna spa non è società a controllo pubblico ma società a partecipazione pubblica non di controllo.

Con riferimento alla disposizione dell'art. 11 ultimo comma del TUSP (proposta da parte del socio pubblico che detiene almeno il 10% del capitale sociale di applicare le disposizioni di alcuni commi della disposizione), si evidenzia che le disposizioni del 6° comma non appaiono ancora attuate in mancanza del decreto ministeriale e non risultano comunque previste le clausole o le pattuizioni di cui al comma 10 nei contratti dei dirigenti.

Dati di bilancio e altre verifiche ai sensi dell'art. 20 c. 2 del TUSP

Anno 2022

Numero medio dipendenti	957
Numero componenti organo di amministrazione	5
di cui nominati dall'Ente	0*
Numero componenti organo di controllo	3 effettivi
di cui nominati dall'Ente	0*
Costo del personale	40.609.347
Compenso componenti organo di amministrazione	82.595
Compenso componenti organo di controllo (compreso organo di revisione)	65.900

*Nomine effettuate in sede assembleare da Ravenna Holding congiuntamente ad altri soci secondo i propri meccanismi di Governance.

Valori in €	2022	2021	2020	2019	2018
Risultato d'esercizio	73.472	98.352	40.277	93.317	588.569

Valori in €	Valore medio	2022	2021	2020
A1) Ricavi vendite e prestazioni		75.901.218	73.934.663	64.147.883
A5) Altri ricavi e proventi		19.818.964	17.143.277	16.301.947
di cui contributi in c/esercizio		12.097.689	9.019.849	10.787.341
Totale fatturato	89.082.651	95.720.182	91.077.940	80.449.830

Altre verifiche ai sensi dell'art. 20 c. 2 del TUSP

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	No
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	No

Esito della revisione periodica:

Mantenimento senza intervento di razionalizzazione

Sostenibilità economico-finanziaria

La costituzione di Start Romagna S.p.A. ha consentito l'aggregazione delle tre aziende che gestivano il servizio di trasporto pubblico locale nei singoli bacini provinciali (Rimini, Ravenna, Forlì-Cesena), con evidenti vantaggi in termini di efficienza e sinergie operative.

La struttura patrimoniale e finanziaria della società sono in equilibrio. Il rapporto di indebitamento complessivo è bilanciato.

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva dei dati economici dei bilanci degli ultimi cinque esercizi:

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	2018	2019	2020	2021	2022
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	68.623.099	68.623.099	64.147.883	73.934.663	75.901.2
Incrementi di immb. per lavori interni	1.035.843	1.035.843	1.084.246	653.659	1.113.1
Altri ricavi e proventi non commerciali	14.339.252	14.339.252	16.301.947	17.143.277	19.818.9
VALORE DELLA PRODUZIONE	83.998.194	86.217.774	81.534.076	91.731.599	96.833.3
- Costi operativi esterni	(34.855.486)	(35.172.110)	(33.363.152)	(41.816.526)	(47.351.43
VALORE AGGIUNTO	49.142.708	51.045.664	48.170.924	49.915.073	49.481.9
- Costo del personale	(41.144.722)	(40.908.927)	(37.690.263)	(39.831.401)	(40.609.34
MOL (Margine operativo lordo)	7.997.986	10.136.737	10.480.661	10.083.672	8.872.5
- Ammortamenti e accantonamenti	(7.309.238)	(9.907.993)	(10.405.817)	(9.952.268)	(8.549.25
EBIT (Risultato operativo)	688.748	228.744	74.844	131.404	323.3
Risultato gestione finanziaria	(4.716)	(4.735)	1.006	(3.448)	(229.15
Reddito al lordo delle imposte	684.032	224.009	75.850	127.956	94.1
- Imposte	(95.463)	(130.692)	(35.573)	(29.604)	(20.69
Risultato d'esercizio	588.569	93.317	40.277	98.352	73.4

L'andamento della gestione negli ultimi esercizi è stato complessivamente positivo, nonostante le difficoltà, tutt'ora irrisolte, del settore in cui la società opera.

L'esercizio 2022, come già per i due anni precedenti, è stato caratterizzato dal trascinarsi degli impatti della pandemia Covid-19, che nel settore del trasporto pubblico è stato particolarmente rilevante, sia in termini economici che organizzativi, a causa delle severe misure di restrizione adottate per ridurre il rischio di diffusione del virus. A ciò si sono aggiunti gli aumenti incontrollati dei prezzi delle materie prime, in particolare dei carburanti ed energia, con una crescita significativa dell'inflazione che ha interessato tutte le componenti di costo. Il settore del Trasporto Pubblico ha risentito in maniera rilevante degli effetti di cui sopra.

Gli interventi normativi da parte dello Stato con la messa a disposizione di fondi straordinari a sostegno del TPL hanno permesso di compensare in parte i minori ricavi tariffari e gli incrementi del prezzo del carburante e dei prezzi di beni e servizi in generale.

Nonostante anche il 2022 sia stato un anno con effetti particolarmente impattanti per le aziende del settore dei trasporti, la società ha continuato a beneficiare di una serie di economie di scala e di efficientamenti che negli anni hanno prodotto un progressivo miglioramento, ed hanno consentito di mantenere l'equilibrio economico di bilancio.

Il Piano industriale 2022-2025 prevede la capacità della società di mantenere i bilanci in utile, considerate le difficoltà del settore di riferimento, inasprite dal rincaro dei costi energetici e del carburante. Il contesto operativo nell'ambito di attività regolate dovrebbe attenuare significativamente l'impatto economico della crisi e limitare l'incertezza e l'instabilità dei ricavi. Le dinamiche contrattuali previste e il sostegno della finanza pubblica nei confronti del settore appaiono nel complesso solidi supporti al fine di garantire la continuità aziendale.

La società rimane determinata a proseguire i piani di investimento intrapresi per il rinnovo della flotta e per lo sviluppo dei progetti dei sistemi di trasporto locale avviati nei territori di propria competenza.

Mantenimento della partecipazione:

Valutata la non riconducibilità di START ROMAGNA tra le "società a controllo pubblico", e confermando l'assenza dell'esercizio congiunto dei rispettivi diritti di voto, i principali azionisti hanno condiviso di procedere, alla sottoscrizione di un patto di consultazione, avente lo scopo di favorire il coordinamento tra loro per il più efficace perseguimento degli obiettivi societari, pur senza vincolarsi nella formazione ed espressione dei rispettivi voti assembleari.

L'obiettivo è quello di valorizzare le distinte partecipazioni pubbliche attraverso modalità strutturate di confronto e collaborazione tra loro nel rispetto delle distinte e autonome posizioni.

In via di autolimitazione, gli enti soci hanno condiviso, tra l'altro, l'obiettivo di adeguamento dello Statuto, in coerenza ai principali profili di impronta "pubblicistica" del TUSP, coerentemente con la scelta di assicurare trasparenza, contenimento della spesa e adeguatezza dei controlli interni, salvaguardando al contempo l'efficienza e l'economicità della gestione aziendale.

Start Romagna S.p.a. adotta in particolare vari istituti tipici del controllo pubblico: dispone di un regolamento per le assunzioni del personale in linea con le disposizioni dell'art.19 2° comma del D.Lgs. n. 175/2016; adotta un sistema anticorruzione (PTPCT integrato con il modello 231); presenta una sezione "Società Trasparente" nel proprio link adeguatamente strutturata.

Conclusione:

Si ritiene che la società START ROMAGNA svolga attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente e sia riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 del TUSP.

Non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), pertanto non si ravvisa la necessità di individuare azioni di riassetto per la sua razionalizzazione.

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si conferma la previsione di mantenere la partecipazione societaria.

Tuttavia, alla luce della recente Sentenza del Consiglio di Stato n. 3880/2023 e delle conseguenti segnalazioni da parte della Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna della Corte dei Conti, il Comune di faenza si rende disponibile ad un confronto con gli altri soci pubblici su tali segnalazioni, al fine di valutare se procedere ad una riqualificazione della partecipazione in START ROMAGNA nel senso di controllo pubblico congiunto.

[TPER S.p.A.](#)

Progressivo della società partecipata: Ind_10

Dati societari e sulla partecipazione

Forma giuridica	Società per azioni
Tipologia di partecipazione	Indiretta
Società tramite	Ravenna Holding
Quota indiretta	0,00207%
Tipo di controllo	Nessuno

Attività svolta:

TPER Spa ha emesso strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati.

Il TUSP all'articolo 26 comma 5 indica che " il presente decreto non si applica alle società in partecipazione pubblica che, entro la data del 30 giugno 2016, abbiano adottato atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati...."

Inoltre il TUSP, all'articolo 1 comma 5 stabilisce che "Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p)".

Nell'art. 20 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", non viene data tale previsione.

Anche la Corte dei Conti in sede di valutazione delle relazioni di revisione straordinaria delle partecipazioni relative ai Comuni soci di Ravenna Holding S.p.A. ha affermato che la previsione di cui all'art. 1, comma 5, del t.u. n. 175 ricorre anche nei confronti di TPER in forza di quanto previsto dall'art. 26, comma 5, dello stesso t.u., avendo la società tempestivamente perfezionato l'emissione di strumenti finanziari diversi dalle azioni quotati in mercati regolamentati.

Valutate in ogni caso le esigenze di completezza della ricognizione, si rileva quanto segue:

TPER è stata costituita ai sensi della L.R. Emilia Romagna n. 30/1998, e svolge attività relativa al servizio pubblico di trasporto locale (TPL) su gomma e ferroviario, riconosciuto come servizio di interesse generale, pertanto la società rientra nell'art. 4 comma 2 lettera a) del TUSP.

Per quanto riguarda la detenibilità pare immediato che una società che ha emesso strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, operante nel settore della gestione di servizi pubblici locali, non presenti profili problematici.

Al di fuori di qualsivoglia obbligo, ma nella logica di ricerca di ulteriore semplificazione, efficienza e crescita dimensionale ed industriale degli operatori, la Regione e gli Enti locali intendono valutare un progetto di integrazione industriale e societaria delle società pubbliche attualmente gestori dei servizi autofiloviari nei diversi bacini provinciali. Il Progetto potrà individuare e valutare, le eventuali forme, tempistica e modalità di aggregazione societaria ed essere sottoposto alla valutazione e approvazione dei soci. L'integrazione, con la eventuale aggregazione in un'unica holding, delle aziende a partecipazione pubblica che attualmente operano nel settore del trasporto pubblico dell'Emilia-Romagna, potrebbe costituire un'operazione strategica di ulteriore sviluppo del Trasporto Pubblico Locale in Emilia-Romagna nel medio-lungo termine, garantendo con logiche gestionali e industriali evolute, una efficace presenza del pubblico in un settore di estrema rilevanza sociale.

TPER è stata costituita ai sensi della L.R. Emilia Romagna n. 30/1998, e svolge attività relativa al servizio pubblico di trasporto locale (TPL) su gomma e ferroviario, riconosciuto come servizio di interesse generale, pertanto la società rientra nell'art. 4 comma 2 lettera a) del TUSP.

Per quanto riguarda la detenibilità pare immediato che una società che ha emesso strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, operante nel settore della gestione di servizi pubblici locali, non presenti profili problematici.

Al di fuori di qualsivoglia obbligo, ma nella logica di ricerca di ulteriore semplificazione, efficienza e crescita dimensionale ed industriale degli operatori, la Regione e gli Enti locali intendono valutare un progetto di integrazione industriale e societaria delle società pubbliche attualmente gestori dei servizi autofiloviari nei diversi bacini provinciali. Il Progetto potrà individuare e valutare, le eventuali forme, tempistica e modalità di aggregazione societaria ed essere sottoposto alla valutazione e approvazione dei soci.

L'integrazione, con la eventuale aggregazione in un'unica holding, delle aziende a partecipazione pubblica che attualmente operano nel settore del trasporto pubblico dell'Emilia-Romagna, potrebbe costituire un'operazione strategica di ulteriore sviluppo del Trasporto Pubblico Locale in Emilia-Romagna nel medio-lungo termine, garantendo con logiche gestionali e industriali evolute, una efficace presenza del pubblico in un settore di estrema rilevanza sociale.

Posto, quanto sopra, si prevede al momento di mantenere la partecipazione societaria.

Plurima S.p.A.

Progressivo della società partecipata: Ind_11

Dati societari e sulla partecipazione

Forma giuridica	Società per azioni
Tipologia di partecipazione	Indiretta di secondo grado
Società tramite	Romagna Acque – Società delle Fonti

Quota indiretta	0,486%
Tipo di controllo	Nessuno
Società pubblica di diritto singolare	Sì
Riferimento normativo	D.L. 138/2012

Attività svolta:

Plurima è una partecipazione pubblica di diritto singolare costituita per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse (art.1, co.4 lett. a).

Per tali società "restano ferme le specifiche disposizioni previste da leggi o regolamenti" e pertanto possono svolgere la loro attività nel rispetto delle norme che ne hanno previsto la nascita.

La società Plurima S.p.a. è stata infatti costituita in virtù di una previsione di legge (art. 13 comma 4 del Decreto Legge "Omnibus" 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni nella Legge 8 agosto 2002, n. 178) per la gestione degli schemi idrici ad uso plurimo a prevalente scopo irriguo fra il Canale Emiliano Romagnolo (CER) e Romagna Acque S.p.A.

Plurima S.p.A. ha in gestione il diritto in via esclusiva degli schemi idrici ad uso plurimo a prevalente scopo irriguo (opere classe "a") fino al 2037, riconosciuto dal CER, quale titolare della concessione di derivazione dal fiume Po, come previsto all'art. 7.07 della Convenzione Quadro del 4/4/2003, sottoscritta con Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.

Finalità perseguite e attività ammesse – art. 4 TUSP

La società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali Art. 4, c. 1

La società produce un servizio di interesse generale Art. 4, c. 2, lett. a

La società risponde inoltre ai requisiti richiesti dall'art. 4 comma 1 e 2 (let. a) del D.Lgs. 175/2016.

COMPOSIZIONE COMPAGINE SOCIETARIA

C.E.R. – Consorzio di Bonifica di Secondo Grado per il Canale Emiliano Romagnolo - 67,72%

Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A. - 32,28%

Art. 2 Statuto

La società ha per oggetto la promozione, la progettazione, la gestione e, compatibilmente con le normative di settore in vigore, la realizzazione di infrastrutture e sistemi per la derivazione, adduzione e distribuzione di acque ad usi plurimi in conformità con gli indirizzi programmatori della pubblica amministrazione al fine di soddisfare congiuntamente, con risorse alternative e/o complementari alle acque sotterranee locali, la domanda attuale e futura dell'agricoltura, dell'industria, del turismo e dell'ambiente, nonché quella dei distributori per usi civili.

Ove partecipata da enti pubblici ai sensi dell'art. 13, c. 4 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, "Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate", convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 2002, n. 178, la società potrà altresì svolgere le attività tutte ivi previste, nonché quelle che saranno eventualmente contemplate in future disposizioni normative."

La società, in conformità alla normativa speciale sopra indicata, è costituita per la realizzazione di infrastrutture e sistemi per la derivazione, adduzione e distribuzione di acque ad usi plurimi, in conformità con gli indirizzi programmatori della pubblica amministrazione al fine di soddisfare congiuntamente, con risorse alternative e/o complementari alle acque sotterranee locali, la

domanda attuale e futura dell'agricoltura, dell'industria, del turismo e dell'ambiente, nonché quella dei distributori per usi civili. A tal fine è legittimata ad utilizzare gli specifici finanziamenti statali finalizzati ad assicurare il recupero di risorse idriche disponibili in aree di crisi del territorio nazionale e per il miglioramento e la protezione ambientale, mediante eliminazione di perdite, incremento di efficienza della distribuzione e risanamento delle gestioni, nonché mediante la razionalizzazione e il completamento di opere e di interconnessioni.

Come previsto dalla legge istitutiva, CER (Consorzio di Bonifica di Secondo Grado per il Canale Emiliano Romagnolo), essendo il soggetto pubblico beneficiario dei finanziamenti previsti dal D.L. 138/2002 e dall'art. 141, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, deve mantenere la maggioranza incedibile delle proprie quote. Sono previste nello statuto, specifiche regole rivolte a garantire la conservazione della destinazione prevalentemente pubblica della proprietà societaria.

La società opera nell'ambito della produzione di un servizio di interesse generale mediante la realizzazione di infrastrutture e sistemi per la derivazione, adduzione e distribuzione di acque ad usi plurimi, ed è stata costituita, a tale scopo, in forza dell'art. 13, comma 4, del DL 138/2000 espressamente finalizzato a disciplinare le modalità di gestione dei finanziamenti e contributi pubblici destinati al recupero di risorse idriche disponibili in aree di crisi del territorio nazionale e al miglioramento e protezione ambientale.

L'Assemblea dei Soci di Plurima nel corso del 2019 ha approvato la modifica dello Statuto, su indicazione di quanto deliberato dal coordinamento soci di Romagna Acque - SdF Spa, con particolare riferimento agli articoli relativi alla nomina dell'organo amministrativo, introducendo l'opzione dell'amministratore unico e conformando lo stesso in maniera puntuale alle previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175 del 2016.

L'attività viene gestita dagli Amministratori anche mediante collaborazioni con i Soci.

Al fine di ridurre i costi di funzionamento, non essendovi personale, la società ha ridotto il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da cinque a tre. Si è proceduto, inoltre, su indirizzo dei Soci, all'azzeramento dei compensi degli Amministratori: infatti, con il rinnovo del Consiglio di Amministrazione avvenuto in data 25 maggio 2020, ai componenti non è stato riconosciuto alcun compenso, ma unicamente il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio. Plurima S.p.A. detiene il diritto di gestione di opere di adduzione primaria e secondaria di fondamentale importanza per gli usi plurimi nel territorio di competenza, le quali peraltro sono direttamente funzionali alle attività proprie degli enti soci, e indirettamente garantiscono la continuità di un servizio di rilevante interesse generale.

Dati di bilancio e altre verifiche ai sensi dell'art. 20 c. 2 del TUSP

Anno 2022

Numero medio dipendenti	0*
Numero componenti organo di amministrazione	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0
Costo del personale	0
Compenso componenti organo di amministrazione	0
Compenso componenti organo di controllo (compreso organo di revisione)	14.418

*La società si avvale delle competenze fornite dai propri Soci e amministratori.

Valori in €	2022	2021	2020	2019	2018
Risultato d'esercizio	53.947	60.515	55.567	34.575	46.813

	Valori in €	Valore medio	2022	2021	2020
Totale fatturato		1.468.285	1.455.823	1.454.262	1.494.769

Altre verifiche ai sensi dell'art. 20 c. 2 del TUSP

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	No
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	No

Esito della revisione periodica:

Mantenimento senza intervento di razionalizzazione

Sostenibilità economico-finanziaria

Le ragioni che giustificano la convenienza economica della società ineriscono al fatto che è una società costituita sulla base di uno specifico disposto legislativo (il richiamato art. 13, comma 4 del D.L. 138/2002) nello specifico legittimante la costituzione - da parte dei soggetti beneficiari dei contributi e finanziamenti pubblici di cui alla Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (tra cui il CER) - di società a partecipazione pubblica incedibile per la gestione dei finanziamenti stessi. Su tali basi Romagna Acque gode di un credito fruttifero maturato a seguito del finanziamento delle opere di adduzione, originariamente pari al valore di oltre 40 miliardi di vecchie Lire, e che sta recuperando. Il finanziamento attraverso Plurima delle opere realizzate, ha consentito a Romagna Acque significative economie rispetto a forme alternative di investimento (a suo tempo valutate), per soddisfare le esigenze di fornitura idrica soddisfatte mediante le opere assegnate a Plurima.

Non esiste alcuna possibilità, allo stato attuale, di impiego alternativo delle risorse, investite esclusivamente per la realizzazione di opere di adduzione idrica. Qualsiasi ipotesi di abbandono dell'attuale schema societario comporta viceversa gravissimi rischi di non recupero degli investimenti medesimi, effettuati sulla base delle richiamate previsioni normative e dei relativi atti attuativi, e di impossibilità di soddisfare le esigenze (pubbliche) di approvvigionamento idrico cui le opere sono finalizzate.

Il rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità è verificato dagli Enti soci attraverso la valutazione e l'approvazione dei Bilanci d'esercizio.

Motivazione della scelta di mantenimento della partecipazione:

Ai sensi dell'art. 1 comma 4 lett. a) del TUSP restano ferme "le specifiche disposizioni contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse".

Tenuto conto che Plurima S.p.a. è stata costituita proprio in virtù di una previsione di legge, di diritto singolare (art. 13 comma 4 del D.L. 138/2002), rientra nell'art.1 comma 4 lett. a) sopra citato.

Plurima S.p.A. detiene il diritto di gestione di opere di adduzione primaria e secondaria di fondamentale importanza per gli usi plurimi nel territorio di competenza, le quali peraltro sono direttamente funzionali alle attività proprie degli enti soci, e indirettamente garantiscono la continuità di un servizio di rilevante interesse generale.

L'attività viene gestita dagli Amministratori anche mediante collaborazioni con i Soci. Al fine di ridurre i costi di funzionamento, non essendovi Personale, la società, già dal 2020, ha ridotto il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da cinque a tre, ed ha proceduto, inoltre, su indirizzo dei Soci, all'azzeramento dei compensi degli Amministratori: infatti, con il rinnovo del Consiglio di Amministrazione avvenuto in data 25 maggio 2020, ai componenti non è stato riconosciuto alcun compenso, ma unicamente il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

Conclusioni:

Si ritiene che la società Plurima rientri nell'art.1 comma 4 lett. a) quale società di diritto singolare.

Si ritiene che la società Plurima sia inoltre riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 del TUSP, e che svolga, sia pure in maniera indiretta, attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

Alla luce di quanto sopra si prevede e si reputa necessario mantenere la partecipazione societaria.

Acqua Ingegneria S.r.l.

Progressivo della società partecipata: Ind_12

Dati societari e sulla partecipazione

Forma giuridica	Società responsabilità limitata
Tipologia di partecipazione	Indiretta di secondo grado
Società tramite	Ravenna Holding
Quota indiretta tramite Ravenna Holding	1,1897%
Società tramite	Romagna Acque
Quota indiretta tramite Ravenna Holding	0,693%
Tipo di controllo	Controllo Analogo Congiunto

Attività svolta:

Servizi di progettazione di ingegneria integrata: progettazione, direzione, consulenza, assistenza tecnica e vendita di progetti principalmente nei settori idrico e portuale.

Finalità perseguite e attività ammesse – art. 4 TUSP

La società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali Art. 4, c. 1

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni Art. 4, c. 2, lett. d

Acqua Ingegneria S.r.l. è società a capitale interamente pubblico che opera secondo il modello dell'In House providing svolgendo attività di autoproduzione di servizi strumentali agli enti partecipanti (art. 4, comma 2, lett. d, TSUP), in specifici servizi di ingegneria e architettura, rappresentando di fatto e di diritto un ente strumentale dei soci.

Acqua Ingegneria S.r.l. è stata costituita con effetto dal 04/01/2021, tramite lo scorporo di un ramo d'azienda della società Sapir Engineering, società unipersonale di Porto Intermodale Ravenna S.p.A. (S.A.P.I.R.). È divenuta a totale controllo pubblico per effetto di un aumento di capitale in data 26/02/2021 e contestuale vendita delle quote in mano all'azionista privato originario, e quindi conformata al modello di società in house a capitale interamente pubblico sempre con effetto dal 26/02/2021. I soci pubblici hanno acquisito la partecipazione nella società Acqua Ingegneria S.r.l. sulla base delle deliberazioni assunte dagli organi consiliari competenti.

In linea con le vigenti normative, è stata presentata in data 29 marzo 2021 la richiesta di iscrizione all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti in regime In House providing a cura del Responsabile dell'Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (cd. RASA), di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.

Come stabilito nelle Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), è stata presentata un'unica domanda da Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A in quanto socio di maggioranza, riferita a tutti i soggetti interessati all'iscrizione (essendo il controllo su Acqua Ingegneria S.r.l. esercitato congiuntamente da più Amministrazioni Aggiudicatrici o Enti Aggiudicatori come sopra indicato).

In data 29/9/2022, a seguito di comunicazione di ANAC in data 10/8/2022, è stato effettuato un adeguamento delle partecipazioni dei soci al fine di riequilibrare la condizione per l'assunzione delle determinazioni principali in sede di Coordinamento soci per l'esercizio del controllo congiunto, indicata nello statuto. Con tale adeguamento Ravenna Holding S.p.A ha acquisito il 2% della partecipazione di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A..

Dal 30/9/2022 la compagine sociale di Acqua Ingegneria S.r.l. risulta pertanto la seguente: Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. 46% del capitale sociale, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale 31%, Ravenna Holding S.p.A. 23%.

In data 10/10/2022 l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha accolto la richiesta e disposto l'iscrizione di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A., unitamente a Ravenna Holding S.p.A. e Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale, all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, in relazione agli affidamenti in house providing ad Acqua Ingegneria S.r.l..

La conformazione al modello "In-House Providing" consente ad Acqua Ingegneria S.r.l., sulla base delle norme vigenti, di acquisire direttamente le commesse affidate dai Soci in seguito alla convenzione approvata dall'Assemblea dei Soci del 12 maggio 2021.

I soci indiretti potranno effettuare affidamenti In house a cascata con richiesta di iscrizione ad ANAC.

Nel rispetto della previsione di cui all'art. 16 comma 3 del TUSP, viene previsto espressamente nello Statuto (art.3 comma 2) il vincolo a realizzare la parte prevalente delle proprie attività, in misura superiore all'80%, in base alle norme tempo per tempo vigenti, con i soci, società/enti dai medesimi partecipati o affidatari e comunque con le collettività rappresentate dai "soci indiretti" nel relativo territorio di riferimento.

A seguito della conformazione quale società "in house providing" a partecipazione pubblica totalitaria, sottoposta al controllo analogo congiunto esercitato dai Soci, Acqua Ingegneria S.r.l. ha adottato gli strumenti attuativi delle norme in materia di responsabilità amministrativa degli enti e prevenzione della corruzione e trasparenza (adozione del Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e nomina dell'O.d.V.; nomina del RPCT; adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza; costituzione e implementazione nel proprio sito web della sezione "Società Trasparente").

L'amministrazione della società è affidata ad un Amministratore Unico (nel pieno rispetto delle disposizioni previste per la società a controllo pubblico). L'attuale Amministratore Unico svolge l'incarico a titolo gratuito.

Risultano adottati i regolamenti per il conferimento dei contratti, quello per il reclutamento del personale (ai sensi dell'art. 19 2° comma del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.), il regolamento per il rimborso spese degli amministratori ed il regolamento cassa economale.

La società ha istituito un albo pubblico ad accesso continuo per servizi di ingegneria ed architettura da affidare a terzi. Ha aderito, inoltre, all'albo fornitori/appaltatori ed a quello dei servizi legali agli albi del socio Ravenna Holding S.p.a..

La presenza di Ravenna Holding S.p.a. nella compagine societaria di Acqua Ingegneria S.r.l. (e, per analoghe motivazioni, di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.) si pone come punto di riferimento nella società per la possibile attivazione dell'in house "a cascata" degli enti locali, soci indiretti (date le loro crescenti necessità di organico, in particolare per gli impegni relativi al Pnrr, con un intento di ottimizzazione della gestione tramite l'utilizzo di una struttura di servizio comune già in essere).

Al riguardo l'art. 14 del Patto Parasociale prevede espressamente che *"I soci si danno reciprocamente atto che alcuni dei Soci diretti, essendo sottoposti a loro volta al controllo analogo da parte dei rispettivi Soci indiretti, garantiscono l'esercizio di sistemi di governance sulla Società tali da rendere effettiva la forma, del controllo analogo congiunto "a cascata", come previsto dall'art.5 del Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)."*

Con riferimento alla questione della partecipazione di Ravenna Holding ad Acqua Ingegneria Srl, sono stati forniti chiarimenti alla Corte dei Conti alla fine 2021 con specifica relazione in merito all'oggetto sociale esclusivo della holding ai sensi dell'art. 4 5° comma del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. in raccordo alla presenza di attività immobiliare (art. 4 5° comma *"Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti."*)

Nel rinviare per ogni dettaglio al contenuto della relazione, si forniscono ulteriori rilevanti elementi confermativi della piena correttezza delle partecipazioni di Ravenna Holding S.p.a. in ulteriori società ed in particolare di Acqua Ingegneria Srl.

Ravenna Holding S.p.a. è una società in house, inquadrabile fra quelle di cui all'art. 4 comma 2 lett. d) e che quindi svolgono le proprie "attività" "in "autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni,". La locuzione autoproduzione allude chiaramente all'"in house providing" o con menzione aziendalistica all'"in sourcing".

L'assunto sulla holding come società in house appare del resto pacifico. Consiglio di Stato Sez. III sentenza 3 marzo 2020 n. 1564 *"Deve precisarsi in fatto che il Comune di Forlimpopoli è socio della holding Livia Tellus Romagna, società in house costituita in origine dal Comune di Forlì e della quale sono poi diventati soci anche altri Comuni limitrofi a quello di Forlì (tra i quali appunto Forlimpopoli). Livia Tellus Holding Romagna controlla al 100% Forlifarma alla quale è stata affidata in house la gestione della farmacia del Comune di Forlimpopoli"*.

Come società in house può svolgere quindi con oggetto esclusivo (inteso, per quanto si dirà, con riferimento al servizio nei confronti dei propri soci) "una o più" delle "attività" di cui all'art. 4 c. 4 del Tuspp (*"4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti."*).

E' reso evidente dalla disposizione che un "oggetto sociale esclusivo" è compatibile con "una più attività".

E' del resto evidente la piena continuità con la giurisprudenza consolidata per le società strumentali di cui all'art. 13 del c.d. Decreto Bersani (D.L. 223/226 convertito con modifiche in L. n. 248/2006) che prevedeva per le stesse un "oggetto sociale esclusivo": riconoscendo la compatibilità tra "oggetto sociale esclusivo" ed "attività" (quindi anche plurime), la giurisprudenza ha inteso conseguentemente per "oggetto sociale esclusivo" il riferimento a

svolgere la propria attività nei confronti esclusivi dell'ente locale di riferimento (Corte Costituzionale n. 326/2008; Consiglio di Stato Adunanza della Commissione Speciale 21.4.2016 n. 968 sullo schema del Tusp; Consiglio di Stato Sez VI 8.5.2014. Consiglio di Stato Sez. V, 3 giugno 2013, n. 3022 in riferimento all'oggetto sociale esclusivo *"la locuzione va infatti riferita non alle attività nominalmente enunciate nell'oggetto sociale, ma all'effettivo rapporto instaurato con gli enti locali di riferimento"*.)

L'art. 4 4° comma del D.gs n. 175/2016, in rapporto all'art. 16 del medesimo Decreto Legislativo, ha successivamente chiarito che *"oggetto sociale esclusivo"* è compatibile con l'operare in via prevalente con enti locali costituenti o partecipanti o affidanti.

Le *"attività"* della *holding* possono quindi certamente comprendere la gestione *"strumentale"* del patrimonio immobiliare dell'ente locale, o comunque finalizzato al perseguimento degli scopi dello stesso, in un mix sinergico di detenzione di valori mobiliari ed immobiliari, la cui gestione è votata solo ed esclusivamente all'interesse pubblico dell'ente locale socio della *holding* (e quindi in piena compatibilità con la nozione di *"oggetto esclusivo sociale"* soprariportata), ovviamente al di fuori di ogni logica di lucro e/o di mercato.

L'attività immobiliare di Ravenna Holding S.p.a. non rientra quindi nella fattispecie di cui all'art. 4 3° comma, in quanto non in deroga alla previsione dell'art. 4 1° comma: l'attività immobiliare prevista dal comma 3 dell'art. 4 non può essere esercitata da Ravenna Holding S.p.a. in quanto società in house in quanto quest'ultima può svolgere in via esclusiva una o più delle attività di cui al comma 2 lett. a), b), d) ed e) e risulta pertanto esclusa quella del predetto comma 3.

Le ragioni di tale esclusione sono da ricercare nel dichiarato scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato anche al di fuori del rispetto del vincolo di scopo di cui all'art. 4 comma 1.

Si pone pertanto in alternativa alla *ratio* che sottende la società in house, che nel perseguire solo ed esclusivamente l'interesse dell'ente locale socio e committente in house, non può assumere una vocazione commerciale come un normale operatore di mercato. In quanto tale ricade nelle attività strumentali di cui all'art. 4 comma 2 lett. d), in quanto forma di servizio svolto in *"autoproduzione"*, può essere pacificamente svolta da una società in house a favore e nell'interesse del socio e quindi in piena coerenza con l'*"oggetto sociale esclusivo"* inteso pacificamente nel seno sopraindicato (attività nei confronti dell'ente pubblico socio).

In base a quanto esposto pare del tutto coerente - che si precisa non risulta in sé mai contestata - considerare tale attività immobiliare esercitabile anche da parte della *holding* che opera secondo il modello *in house*.

Gli enti locali hanno del resto posto in essere un'importante intervento di razionalizzazione affidando a Ravenna Holding S.p.a. l'attività di valorizzazione immobiliare esclusivamente in un'ottica esclusiva di finalità di pubblico interesse, perseguendo in tal senso i principi dell'art. 1 comma 2° del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.. (*"Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica."*).

E' infatti di immediata evidenza che gli enti locali o direttamente la stessa Ravenna Holding S.p.a. avrebbero ben potuto costituire del tutto legittimamente una società ad hoc per svolgere l'attività immobiliare: tale intervento sarebbe palesemente incompatibile con gli obiettivi di razionalizzazione, ai principi di funzionalità e di contenimento della spesa imposti dal citato art. 1 comma 2.

Del resto l'art. 1 comma 2° comma del D.Lgs. n. 175/2016 si pone come norma presupposto e preconditione per valutare gli interventi di razionalizzazione posti in essere dagli enti.

Tale assunto risulta confermato in modo espresso da Corte dei Conti Sez. Controllo Liguria 23/2021/VSG.

La Corte rimarca il favor verso lo schema della holding, in quanto di per sé unicamente compatibile con la gestione di plurime partecipazioni societarie (e non di una sola), e quindi strumento *"strutturale"* di applicazione dei principi di cui all'art. 1 2° comma.

"... il tenore letterale dell'esposto art. 4, comma 5, TUSP, che sembra riferire la legittima detenzione di una società "holding" alla gestione di, plurime, "partecipazioni societarie", il mantenimento di una struttura societaria al fine di esercitare i diritti di socio nei confronti di una sola società appare presentare profili di non economicità (o, comunque, necessitanti di una congrua motivazione").

Ne consegue l'affermazione esplicita che tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 175/2016 ed espressamente l'art. 4 (tutte le sue disposizioni) sono condizionate al rispetto dei principi di cui all'art. 1 2° comma del D.Lgs n. 175/2016:

"Si tenga conto che le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 175 del 2016 (anche gli artt. 4 e 20, qui in esame) "vanno applicate avendo riguardo", fra gli altri, "all'efficiente gestione delle partecipazioni" e "alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica" (oltre che alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, cfr. art. 1, comma 2, TUSP). Tali principi sono poi specificati nell'art. 20, che, fra i parametri che devono informare il processo di revisione (e, pertanto, la periodica motivata opzione di mantenimento che il legislatore richiede all'ente socio), fanno riferimento, in prevalenza, proprio alla necessità di un congruo rapporto fra costi della partecipazione e benefici attesi per l'ente socio o la collettività di riferimento."

Riconoscendo quindi la Corte che le disposizioni dell' art. 4 e quindi anche quella in questione dell'art. 5° comma devono intendersi come subordinate alla piena declinazione dei principi di cui all'art. 1 2° comma, si deve ritenere affermazione conclusiva che conferma - date le evidenze del pieno rispetto di tali principi (anche a contrario, come detto, rispetto a soluzioni alternative) - la correttezza dell'attuale configurazione della holding come strumento "strutturale" di applicazione della razionalizzazione societaria e della sua legittima partecipazione in ulteriori società, tra cui Acqua Ingegneria Srl.

Con specifico riferimento ad Acqua Ingegneria Srl risulta inoltre ulteriormente esaltato l'apporto della holding, in termini di funzionalità e contenimento della spesa.

Come già evidenziato ad Anac infatti la partecipazione di Ravenna Holding S.p.a. ad Acqua Ingegneria Srl non solo è essenziale, ma di fatto infungibile per la società per ragioni direttamente riconducibili al pieno rispetto dei principi dell'art. 1 comma 2° citato.

Come previsto nelle premesse del Patto parasociale e del suo Accordo Attuativo, sottoscritti in pari data il 30.11.2021, i soci hanno previsto di affidare in senso ampio a Ravenna Holding S.p.a. l'esercizio di un "service" capillare, sfruttando lo schema "unico" della struttura di Ravenna Holding S.p.a. già in essere per le proprie società controllate (amministrazione e contabilità, contratti, personale, servizi legali, affari societari, sistemi 231/anticorruzione/privacy, trasparenza, sistemi informatici, internal audit, RPCT). Il "service"(del tutto peculiare per complessità e diffusione, come evidenziato alla Corte lo scorso anno con apposita relazione) viene adottato in una logica di massima razionalizzazione e di rilevante contenimento della spesa (evitando la duplicazione delle strutture, i cui costi aggiuntivi sarebbero chiaramente insostenibili per la società), di omogenizzazione degli indirizzi attuativi e delle attività nell'ambito del gruppo e - in un'ultima analisi - di controllo sulla società ai sensi della normativa civilistica e pubblicistica (come supporto degli enti locali soci indiretti, ai sensi dell'art. 147 quater del TU). La complessità dell'attività svolta da Ravenna Holding S.p.a. è verificabile dal sito "Società trasparente" della società.

L'iscrizione negli elenchi Anac conferma del resto la piena legittimità dell'affidamento in house di Ravenna Holding S.p.a. come socio di Acqua Ingegneria Srl e quindi della sua partecipazione nella società.

Dati di bilancio e altre verifiche ai sensi dell'art. 20 c. 2 del TUSP

Anno 2022

Numero medio dipendenti	14
Numero componenti organo di amministrazione	1
di cui nominati dall'Ente	0*

Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0*
Costo del personale	748.940
Compenso componenti organo di amministrazione	0
Compenso componenti organo di controllo (compreso organo di revisione)	18.921

*Le nomine sono effettuate da Ravenna Holding secondo i propri meccanismi di governance (con autorizzazione assembleare).

Valori in €	2022	2021	2020	2019	2018
Risultato d'esercizio	16.796	9.645	0	0	0

	Valori in €	Valore medio	2022	2021	2020
A1) Ricavi vendite e prestazioni			831.345	303.664	
A5) Altri ricavi e proventi			3.495	2.210	
di cui contributi in c/esercizio			329	124	
Totale fatturato		570.357*	834.840	305.874	

*Nota: il 2021 è il primo anno di attività della società, pertanto non è possibile calcolare il valore medio degli ultimi 3 esercizi, ma soltanto degli ultimi 2

Altre verifiche ai sensi dell'art. 20 c. 2 del TUSP

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	No
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	No

Esito della revisione periodica:

Mantenimento senza intervento di razionalizzazione

Motivazione della scelta di mantenimento:

La società svolge attività d'ingegneria riferite alla gestione manutentiva, all'asset management ed alla progettazione di infrastrutture del sistema idrico e delle opere civili. Obiettivo fondamentale e strategico per i soci è che tali attività possano aumentare la capacità d'investimento pubblica relativamente a servizi pubblici di interesse generale a rilevanza economica, e la realizzazione di opere pubbliche necessarie allo sviluppo dei territori.

Le ragioni e le finalità che hanno giustificato la scelta di costituire la società Acqua Ingegneria S.r.l., sul piano della **convenienza economica e della sostenibilità finanziaria**, sono rinvenibili nella relazione e nei prospetti contenuti nel documento "Società servizi di ingegneria in house - Mission e governance di Acqua Ingegneria S.r.l.", parte integrante delle delibere approvate dai soci per l'acquisizione della partecipazione nella suddetta società, ed in particolare:

- nel *business plan* prospettico, da cui si rileva che la predetta società mantiene un equilibrio economico, finanziario e patrimoniale senza registrare disequilibri né esigenze di ulteriori apporti di capitale da parte dei soci;
- nel piano economico-finanziario aggiornato, da cui sul piano della convenienza economica, si evidenzia una redditività gestionale rappresentata da un Ebitda (margine lordo operativo) sempre positivo per tutto il periodo di piano previsionale (fino al 2023);
- nell'analisi di *bench marking*, da cui si ricava che i principali indici economici patrimoniali e finanziari (Roe, Roi, Leverage, Autonomia finanziaria, Quick ratio), rapportati ai dati medi relativi a campioni di società che, per dimensioni e tipologia di attività svolta, sono state ritenute comparabili con Acqua Ingegneria S.r.l., si attestano su livelli da ritenersi soddisfacenti.

Inoltre attraverso la possibilità degli affidamenti In House, vi è la previsione dell'abbattimento dei c.d. "costi di transazione" che rappresentano oneri in capo al concedente per la ricerca e la selezione dell'impresa, per la raccolta delle informazioni, per l'attività di controllo, ecc., oltre che una significativa riduzione dei tempi di affidamento, una più efficace e diretta capacità di verifica e controllo tra committente e commissionario che comporta una riduzione dei rischi di errori ed un miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi.

Si rileva infine che, nell'ambito dell'operatività del contratto di service, con il socio Ravenna Holding S.p.A, vengono valorizzate sinergie operative che consentono un risparmio nella struttura fissa dei costi di gestione di una società di pari complessità.

L'Assemblea dei soci di Acqua Ingegneria ha approvato l'aggiornamento del Piano Industriale e del Piano Economico-Finanziario 2023-2025 definendo le priorità e le tempistiche, in relazione al tempo trascorso e valutati i nuovi fabbisogni operativi dei Soci. Il Piano 2023-2025 evidenzia la positività complessiva della gestione ed il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario.

Si può pertanto affermare che viene pienamente rispettato quanto previsto dall'Art.1 c.2 del TUSP *"Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.*

Conclusioni

La società rispetta pienamente il vicolo di scopo e quindi svolge attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, ed è riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 e seguenti del TUSP.

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g).

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si prevede di mantenere la partecipazione societaria.

Relazione sull'attuazione delle misure previste nei precedenti piani di razionalizzazione

Dir 4 – Centro Servizi Merci S.u.r.l. in liquidazione

Interventi programmati: conclusione della fase liquidatoria ed estinzione delle società

Stato e modalità di attuazione

Con atto n. 55 del 30/07/2020 il Consiglio Comunale di Faenza ha individuato i passaggi necessari alla chiusura della società, approvando contestualmente l'ipotesi di bilancio finale di liquidazione e piano di riparto. Tra i passaggi previsti necessari alla chiusura erano ricompresi:

- l'acquisizione al patrimonio dell'Ente del bene immobile dell'area "scalo merci";
- l'acquisizione al patrimonio dell'Ente del bacino di laminazione del canale di scolo consorziale "Fiume Vetro";
- l'approvazione dell'ipotesi di bilancio finale di liquidazione trasmesso dal liquidatore di CSM, procedendo alla regolarizzazione contabile del patrimonio netto finale di liquidazione;
- il subentro in ogni altra eventuale posizione o rapporto giuridico così come determinata dal bilancio finale di liquidazione definitivo e/o dalla situazione dei contratti in cui CSM è parte;
- l'impegno di CSM e Comune di Faenza a porre in essere, rispetto all'ipotesi di bilancio di liquidazione, tutti gli atti necessari alla chiusura della liquidazione, allo scioglimento della società e al conseguente riparto delle risultanze finali, dai quali potranno risultare valori anche difformi da quelli ipotizzati;
- la convocazione dell'assemblea straordinaria della società CSM per lo scioglimento della stessa.

La stipula degli atti notarili di acquisizione dell'area "scalo merci" e del bacino di laminazione del canale di scolo consorziale "Fiume Vetro" è avvenuta il giorno 13 dicembre 2022.

Il bilancio finale di liquidazione è stato sottoposto all'approvazione dell'assemblea straordinaria della società in data 30 dicembre 2022, assieme al prospetto di riparto del residuo attivo al socio unico. Nella medesima data, è stato deliberato di procedere alla cancellazione della società dal locale Registro delle Imprese. La società risulta cancellata dal Registro delle Imprese in data 06/02/2023 in seguito alla chiusura della liquidazione.

Dir 6 – Faventia Sales S.p.A.

Interventi programmati: razionalizzazione tramite riassetto societario

Stato e modalità di attuazione

L'assemblea ordinaria dei soci di Faventia Sales, riunitasi in data 5 dicembre 2022, si era impegnata a nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Amministratori in misura pari o inferiore a quella dei dipendenti della società, al fine di convergere al rispetto del parametro di cui al D. Lgs. 175/2016 art. 20, co. 2, lett. b).

Il nuovo Consiglio di Amministrazione è stato nominato, alla naturale scadenza di quello precedente, dall'Assemblea dei Soci riunitasi in data 29 giugno 2023, e risulta - come previsto - composto da 3 membri (in numero non superiore a quello dei dipendenti).

Per quanto riguarda il riassetto strategico della società, orientato a cogliere le opportunità derivanti dalla integrazione con altra società partecipata, che svolge attività analoga con conseguente contenimento dei costi di funzionamento ed economie di scala, il percorso di razionalizzazione di Faventia Sales si è intersecato, anche nel corso del 2023, con quello intrapreso per Terre Naldi.

Infatti, come esplicitato nel precedente piano di revisione, che qui si intende richiamato, la società Terre Naldi è stata messa in liquidazione dal socio unico Comune di Faenza, che ha, contestualmente, approvato gli indirizzi per il trasferimento di rami di attività a Faventia Sales, tramite ricorso all'operazione straordinaria di scissione parziale. In data 20/12/2022, con l'atto C.C. n. 102 è stata deliberata la messa in liquidazione di Terre Naldi, autorizzando in particolare fin da subito il liquidatore a valutare l'opportunità di effettuare la scissione parziale dei rami di azienda a favore della società Faventia Sales, inviando al Consiglio di Amministrazione di Faventia Sales documentata richiesta di valutare l'opportunità di essere la società beneficiaria della scissione parziale di Terre Naldi.

Nei mesi seguenti, gli organi amministrativi di entrambe le società hanno redatto il progetto di scissione di Terre Naldi nella società Faventia Sales, che:

- è di tipo parziale proporzionale, regolata ai sensi dell'articolo 2506 e seguenti del codice civile;
- prevede il trasferimento dei due rami di azienda relativi alla gestione immobiliare e alla gestione della logistica e supporto al corso universitario di viticoltura ed enologia;
- prevede l'assegnazione all'unico socio della società scissa, Comune di Faenza, delle azioni della società beneficiaria in proporzione alla sua partecipazione nella società scissa con determinazione del rapporto di cambio delle azioni, mediante il confronto tra il valore economico della quota di patrimonio netto trasferita e il valore economico del patrimonio netto della società beneficiaria;
- prevede l'acquisizione di una relazione di congruità del rapporto di cambio, di cui all'articolo 2501-sexies del codice civile, in quanto sia la società scissa che la società beneficiaria non sono partecipate dagli stessi soggetti con le stesse percentuali e gli stessi diritti;
- considera, ai fini della determinazione del rapporto di cambio, i valori contabili attivi e passivi desumibili dalle situazioni patrimoniali redatte al 31/05/2023;
- prevede il trasferimento alla beneficiaria di elementi patrimoniali per un valore netto contabile pari a € 93.458,46;
- utilizza, per il calcolo del rapporto di cambio, un metodo misto determinato dalla "media ponderata dei due differenti criteri di valutazione individuati in quello reddituale e in quello patrimoniale semplice" dando un peso maggiore (70%) alla componente patrimoniale rispetto a quella reddituale (30%) in ragione della prevalenza sul valore economico complessivo del valore degli asset patrimoniali rispetto alla capacità di produrre redditività da parte delle due società;
- individua un rapporto tra i valori economici delle due società di 1,37% per Terre Naldi e 98,63% per Faventia Sales, in base ai quali al socio unico Comune di Faenza della società scissa verranno assegnate n. 1.185 azioni della società beneficiaria, dal valore nominale di € 100 ciascuna per un aumento di capitale sociale di € 118.500,00, portando a 46,74% la quota di partecipazione del Comune in Faventia Sales.

Le situazioni patrimoniali redatte al 31/05/2023 sono state approvate con Atto del Liquidatore Unico Terre Naldi in data 22/09/2023 e con Delibera del Consiglio di Amministrazione di Faventia Sales del 10/08/2023.

Il deposito del progetto di scissione è avvenuto, da parte di entrambe le società, in data 28/09/2023.

Il parere dell'esperto nominato dal Tribunale di Ravenna con relazione giurata sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote è stato rilasciato in data 10/10/2023.

In data 23/11/2023, con atto consiliare verbale n. 71, il Comune ha approvato il progetto di scissione depositato il 28/09/2023, oltre ai bilanci degli ultimi tre esercizi delle due società. Inoltre, è stato dato mandato il Sindaco di intervenire nelle Assemblee dei soci di entrambe le società, votando favorevolmente all'approvazione dei progetti di scissione.

Le assemblee straordinarie dei soci di Terre Naldi e Faventia Sales di approvazione del progetto di scissione si terranno a gennaio 2024.

Il perfezionamento dell'operazione di scissione è previsto entro metà dell'anno 2024.

Dir 11 – Società Acquedotto Valle del Lamone S.r.l.

Interventi programmati: razionalizzazione tramite aggregazione con altra società o organismo

Stato e modalità di attuazione

La modalità di razionalizzazione prevista nei precedenti piani di revisione è l'aggregazione con altre realtà operative nel settore, anche attraverso la sua fusione per incorporazione in società o organismi già esistenti.

Sono tutt'ora in corso le valutazioni circa la possibilità di aggregazione in altra società nell'ambito dei contratti per il servizio idrico, tenendo presente anche quanto introdotto dall'art. 16 della Legge Regionale dell'Emilia-Romagna n. 14/2021 che ha prorogato al 31 dicembre 2027 gli attuali affidamenti del ciclo idrico integrato, per garantire gli investimenti nell'ambito dei finanziamenti del PNRR.

Dir 12 – S.TE.P.RA soc. cons. r.l.

Interventi programmati: conclusione della procedura fallimentare

Stato e modalità di attuazione

Con l'approvazione dell'Assemblea Straordinaria del 26 luglio 2013 la società era stata messa in liquidazione ed era stato nominato un amministratore liquidatore, ai sensi di quanto stabilito dal Codice civile. Il Tribunale di Ravenna, con sentenza depositata il 7 giugno 2019, ha dichiarato il fallimento della società. In data 25/10/2019 si è svolta l'udienza per l'esame dello stato passivo. Il Giudice Delegato ha dichiarato in data 11/12/2020 chiuso ed esecutivo lo stato passivo del fallimento, mandando ai Curatori di dare comunicazione immediata a tutti i creditori che hanno proposto domanda di ammissione. In data 25/06/2021 il Giudice Delegato ha ordinato il deposito in Cancelleria del progetto di ripartizione e mandato al Curatore di darne avviso a tutti i creditori.

In data 03/11/2021 il Giudice Delegato ha disposto la rimessione nei termini dell'istanza di ammissione al passivo e, su proposta del curatore, l'ammissione allo stato passivo della procedura del creditore Regione Emilia-Romagna. Ha inoltre dato mandato al Curatore di integrare lo Stato Passivo e darne comunicazione ai creditori.

In data 02/08/2023 il Curatore ha inoltrato il secondo riparto parziale del fallimento ex art. 113, depositato in Cancelleria.

I tempi di conclusione della procedura non sono noti al momento.

Interventi programmati: liquidazione della società

Stato e modalità di attuazione

Si conferma quale intervento di razionalizzazione, previsto anche nei precedenti piani di revisione delle partecipazioni, che qui si intendono integralmente richiamati, la dismissione della partecipazione del Comune di Faenza in Terre Naldi, con messa in liquidazione della stessa, e il trasferimento dei diversi rami di attività tramite scissione parziale alla società Faventia Sales già partecipata dal Comune di Faenza. Tale opzione risulta essere funzionale al perseguimento delle medesime finalità di interesse pubblico tramite diverso organismo partecipato.

In data 20/12/2022, con l'atto C.C. n. 102 è stata deliberata la messa in liquidazione di Terre Naldi, autorizzando in particolare fin da subito il liquidatore a valutare l'opportunità di effettuare la scissione parziale dei rami di azienda a favore della società Faventia Sales, inviando al Consiglio di Amministrazione di Faventia Sales documentata richiesta di valutare l'opportunità di essere la società beneficiaria della scissione parziale di Terre Naldi.

In data 19/01/2023, con verbale Rep. n. 164359 è stata disposta la messa in liquidazione della società, ed è stato nominato il liquidatore.

Nei mesi seguenti, gli organi amministrativi di entrambe le società hanno redatto il progetto di scissione di Terre Naldi nella società Faventia Sales, che:

- è di tipo parziale proporzionale, regolata ai sensi dell'articolo 2506 e seguenti del codice civile;
- prevede il trasferimento dei due rami di azienda relativi alla gestione immobiliare e alla gestione della logistica e supporto al corso universitario di viticoltura ed enologia;
- prevede l'assegnazione all'unico socio della società scissa, Comune di Faenza, delle azioni della società beneficiaria in proporzione alla sua partecipazione nella società scissa con determinazione del rapporto di cambio delle azioni, mediante il confronto tra il valore economico della quota di patrimonio netto trasferita e il valore economico del patrimonio netto della società beneficiaria;
- prevede l'acquisizione di una relazione di congruità del rapporto di cambio, di cui all'articolo 2501-sexies del codice civile, in quanto sia la società scissa che la società beneficiaria non sono partecipate dagli stessi soggetti con le stesse percentuali e gli stessi diritti;
- considera, ai fini della determinazione del rapporto di cambio, i valori contabili attivi e passivi desumibili dalle situazioni patrimoniali redatte al 31/05/2023;
- prevede il trasferimento alla beneficiaria di elementi patrimoniali per un valore netto contabile pari a € 93.458,46;
- utilizza, per il calcolo del rapporto di cambio, un metodo misto determinato dalla "media ponderata dei due differenti criteri di valutazione individuati in quello reddituale e in quello patrimoniale semplice" dando un peso maggiore (70%) alla componente patrimoniale rispetto a quella reddituale (30%) in ragione della prevalenza sul valore economico complessivo del valore degli asset patrimoniali rispetto alla capacità di produrre redditività da parte delle due società;
- individua un rapporto tra i valori economici delle due società di 1,37% per Terre Naldi e 98,63% per Faventia Sales, in base ai quali al socio unico Comune di Faenza della società scissa verranno assegnate n. 1.185 azioni della società beneficiaria, dal valore nominale di € 100 ciascuna per un aumento di capitale sociale di € 118.500,00, portando a 46,74% la quota di partecipazione del Comune in Faventia Sales.

Le situazioni patrimoniali redatte al 31/05/2023 sono state approvate con Atto del Liquidatore Unico Terre Naldi in data 22/09/2023 e con Delibera del Consiglio di Amministrazione di Faventia Sales del 10/08/2023.

Il deposito del progetto di scissione è avvenuto, da parte di entrambe le società, in data 28/09/2023.

Il parere dell'esperto nominato dal Tribunale di Ravenna con relazione giurata sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote è stato rilasciato in data 10/10/2023.

In data 23/11/2023, con atto consiliare verbale n. 71, il Comune ha approvato il progetto di scissione depositato il 28/09/2023, oltre ai bilanci degli ultimi tre esercizi delle due società. Inoltre, è stato dato mandato al Sindaco di intervenire nelle Assemblee dei soci di entrambe le società, votando favorevolmente all'approvazione dei progetti di scissione.

Le assemblee straordinarie dei soci di Terre Naldi e Faventia Sales di approvazione del progetto di scissione si terranno a gennaio 2024.

Il perfezionamento dell'operazione di scissione è previsto entro metà dell'anno 2024.

Si prevede di concludere la liquidazione di Terre Naldi entro la prima metà dell'anno 2024.

Ind 4 – IF Imola Faenza Tourism Company

Interventi programmati: cessione della partecipazione

Stato e modalità di attuazione

La società ricade nel caso indicato dall'art. 20 c. 2, lett. d) del D. Lgs n. 175/2016, avendo realizzato nel triennio precedente un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Sono in corso verifiche e confronti fra i soci per lo sviluppo di ulteriori attività anche volte a cogliere le opportunità della ripresa in seguito alle emergenze effettuate negli ultimi anni e, infatti, nell'ultimo esercizio il fatturato è tornato sopra la soglia del milione di euro. Si auspica una tendenza simile anche per l'anno 2023, fatta salva la valutazione dei danni causati dall'alluvione del maggio 2023.

In ogni caso, nello scorso piano di razionalizzazione, si era previsto di verificare la possibilità di una cessione a titolo oneroso della partecipazione indiretta sul mercato, al fine di valutare l'effettiva possibilità di acquisire offerte congrue rispetto al valore delle azioni e agli obiettivi statutari.

Con riferimento alla partecipazione indiretta in IF tramite CON.AMI, è stata indetta una prima procedura, conclusasi il 31/12/2021 con asta deserta. In seguito alla pubblicazione del secondo incanto, invece, si è giunti alla vendita del 5% della quota. È attualmente in corso un ulteriore tentativo di cessione della quota restante tramite bando pubblico. Il termine previsto nel Piano di CON.AMI per la razionalizzazione è il 31/12/2024.

Con riferimento alla partecipazione indiretta in IF tramite la Fondazione MIC, questa ultima ha indetto il 3 aprile 2023 la procedura di cessione delle quote, con pubblicazione di bando di gara. Alla data di scadenza dell'asta (18 aprile 2023) si è riscontrato che la procedura di gara è andata deserta. Il Comune ha inviato alla Fondazione, con nota prot. n. 116234 del 15/11/2023, richiesta di pubblicare un secondo avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse all'acquisto delle quote. Si prevede che tra dicembre 2023 e gennaio 2024 sia bandito il secondo tentativo di cessione delle quote tramite asta.



COMUNE DI FAENZA

Provincia di Ravenna

VISTO DEL FUNZIONARIO

Proposta n. 2023 / 596

del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA*

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA 2023 DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2022 E ATTUAZIONE DEI PRECEDENTI PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE, RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA, DIRETTIVE IMPARTITE DALL'AMMINISTRAZIONE AL CONSEGNETARIO PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI AZIONISTA NELLE ASSEMBLEE SOCIETARIE

Il Responsabile del Servizio

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;
- attestata, con l'apposizione del visto di regolarità, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario e economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;
- preso atto di quanto previsto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; appone il visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto.

Lì, 05/12/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COMPETENTE
VENTURELLI ANDREA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI FAENZA

Provincia di Ravenna

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Proposta n. 2023 / 596

del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA 2023 DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2022 E ATTUAZIONE DEI PRECEDENTI PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE, RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA, DIRETTIVE IMPARTITE DALL'AMMINISTRAZIONE AL CONSEGNETARIO PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI AZIONISTA NELLE ASSEMBLEE SOCIETARIE

Il Dirigente del Settore

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;

- attestata, con l'apposizione del parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013; per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 05/12/2023

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DELEGATO
RANDI CRISTINA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI FAENZA

Provincia di Ravenna

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Proposta n. 2023 / 596

del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA 2023 DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2022 E ATTUAZIONE DEI PRECEDENTI PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE, RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA, DIRETTIVE IMPARTITE DALL'AMMINISTRAZIONE AL CONSEGNETARIO PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI AZIONISTA NELLE ASSEMBLEE SOCIETARIE

Il Responsabile del Servizio economico-finanziario

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del Regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;

- attestata, con la sottoscrizione del presente parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

- per i fini di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, considerati i riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;

esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere *FAVOREVOLE* in ordine alla regolarità contabile.

Lì, 05/12/2023

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

RANDI CRISTINA

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

Certificato di pubblicazione

Deliberazione di Consiglio comunale n. 77 del 19/12/2023

Oggetto: REVISIONE PERIODICA 2023 DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2022 E ATTUAZIONE DEI PRECEDENTI PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE, RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA, DIRETTIVE IMPARTITE DALL'AMMINISTRAZIONE AL CONSEGnatARIO PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI AZIONISTA NELLE ASSEMBLEE SOCIETARIE

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 29/12/2023.

Li, 29/12/2023

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
SUCCI MILVA
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)